CAMERA DEI DEPUTATI **SENATO DELLA REPUBBLICA**

XVI LEGISLATURA

Doc. XVI-*bis*
n. 4

COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LA SEMPLIFICAZIONE

(composta dai senatori: *Pastore,* presidente; *Biondelli, Boscetto, Casoli, Ceccanti, D'Ambrosio,* segretario; *Di Giacomo, Di Stefano, Galperti, Massimo Garavaglia, Leddi, Malan, Mascitelli, Mazzatorta, Mugnai, Orsi, Perduca, Pertoldi, Saccomanno, Thaler Ausserhofer;* e dai deputati: *Baccini, Beccalossi, Bernini Bovicelli, Boffa, De Micheli, Del Tenno, Della Vedova, Di Cagno Abbrescia,* segretario, *Ferrari, Aniello Formisano,* vicepresidente, *Tommaso Foti,* vicepresidente, *La Forgia, Lovelli, Lussana, Mannino, Mantini, Misiani, Papa, Sammarco, Torrisi)*

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'ABROGAZIONE GENERALIZZATA DI NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

approvata nella seduta del 9 febbraio 2011

Relatore alla Commissione PASTORE, *senatore*

Trasmessa alle Presidenze il 10 febbraio 2011
(ai sensi dell'articolo 14, comma 21, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (550)

INDICE

PREMESSA *Pag.* 3

I. IL PROCEDIMENTO «TAGLIA-LEGGI» E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA: IL QUADRO NORMATIVO » 5

II. LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA MEDIANTE ABROGAZIONE » 19

1. *La «ghigliottina», il decreto «salva-leggi» e il suo correttivo* » 19

2. *Il decreto «taglia-leggi»* » 40

III. LE CODIFICAZIONI » 54

1. *Il codice e il testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare* » 54

2. *Il codice e il testo unico regolamentare in materia di attività agricola* » 67

3. *Il riordino in materia di ordinamento degli uffici consolari* » 76

4. *Le prossime attività di riassetto* » 78

IV. PROBLEMATICHE APERTE » 81

ALLEGATI

Documentazione inviata dai Ministeri » 89

Resoconti stenografici delle audizioni in merito allo schema di decreto legislativo «salva-leggi» svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa » 229

PREMESSA

La legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) ha introdotto un procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme (cosiddetto meccanismo «taglia-leggi») quale nuovo strumento di semplificazione normativa [1] e ha affidato alla Commissione parlamentare per la semplificazione il compito di verificarne «periodicamente lo stato di attuazione» e di riferirne al Parlamento.

Al fine di adempiere a tale compito, la Commissione ha proseguito nell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, già avviata a partire dal luglio 2008 [2], con le audizioni dei responsabili degli uffici competenti per il procedimento «taglia-leggi», all'indomani della trasmissione alle Camere del primo decreto legislativo adottato dal Governo in quell'ambito: il decreto legislativo «salva-leggi» (atto del Governo n. 118, ora decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179). L'acquisizione degli elementi informativi mediante le audizioni è stata funzionale all'espressione del parere della Commissione sul medesimo decreto legislativo e all'esame dei successivi atti del Governo adottati nell'ambito della stessa procedura di semplificazione normativa [3].

La presente relazione intende offrire una lettura del cammino fin qui percorso in materia di semplificazione normativa, che consenta di coniugare l'analisi dei provvedimenti adottati dal Governo e quella del loro esame parlamentare, prefigurando i possibili, prossimi sviluppi. Nel primo capitolo della relazione è svolto un breve *excursus* delle politiche di semplificazione attuate in Italia, con particolare attenzione al procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme previsto dalla legge n. 246 del 2005, alle più recenti innovazioni legislative che hanno riguardato la disciplina del procedimento medesimo e quella dell'attività normativa del Governo; si dà contestualmente conto di alcune decisioni del Consiglio di Stato concernenti aspetti procedurali e sostanziali di tale processo.

Nel secondo capitolo si riferisce sui provvedimenti volti a realizzare la semplificazione normativa mediante abrogazione: richiamati i provvedimenti d'urgenza del 2008, ci si sofferma sull'operatività della «ghigliot-

[1] Per una descrizione di tale procedimento v. *infra* capitolo I.

[2] Altro ambito di indagine, all'interno della medesima procedura informativa, è quello della semplificazione amministrativa, con particolare riferimento al procedimento cosiddetto «taglia-enti», regolato principalmente dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[3] Sull'attività della Commissione riguardo a tali ulteriori interventi si vedano i paragrafi III. 1, 2 e 3.

tina» e del connesso decreto legislativo «salva-leggi», illustrando le problematiche emerse nel corso dell'esame parlamentare e gli esiti che il parere della Commissione ha avuto, nonché sul successivo decreto correttivo (paragrafo II. 1), per riferire poi della successiva attività di abrogazione espressa e, in particolare, del cosiddetto decreto «taglia-leggi» (paragrafo II. 2).

Il terzo capitolo è dedicato all'opera di riassetto della normativa mediante le codificazioni: sono ripercorse le problematiche emerse, in particolare, nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti concernenti il riordino dell'ordinamento militare (paragrafo III. 1) e quello in materia di attività agricola (paragrafo III. 2), riferendo anche sull'attività consultiva svolta dal Consiglio di Stato in merito; si dà poi conto del riordino in materia di ordinamento degli uffici consolari (paragrafo III. 3); infine, ci si sofferma sulle prossime attività di riassetto, come preannunciate dal Ministro per la semplificazione normativa e dalla documentazione trasmessa da varie amministrazioni.

La Commissione per la semplificazione si è infatti attivata per acquisire – ai fini della redazione della presente relazione – elementi informativi sulle iniziative intraprese o programmate da parte delle amministrazioni centrali successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009; facendo seguito a un'analoga iniziativa realizzata nella primavera del 2009, è stato richiesto a tutti i Ministeri e Dipartimenti interessati un documento nel quale fossero indicate le iniziative e le attività intraprese dopo l'adozione del citato decreto legislativo e fossero riportati alcuni specifici dati (di cui si dirà più diffusamente nel paragrafo II. 1).

In allegato alla presente relazione sono riportati i documenti pervenuti alla Commissione, i cui contenuti sono illustrati in sintesi nei paragrafi in cui essa si articola, per le parti di interesse.

I. – IL PROCEDIMENTO «TAGLIA-LEGGI» E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA: IL QUADRO NORMATIVO

La semplificazione in Italia si è inizialmente incentrata sulla semplificazione amministrativa e sullo snellimento dei procedimenti amministrativi [4] mediante la delegificazione delle norme primarie che regolano l'attività degli apparati pubblici. Tale processo, avviato sin dai primi anni Novanta del secolo scorso [5] e proseguito con le cosiddette «leggi Bassanini» [6], ha con il tempo virato verso obiettivi di riordino e riassetto del sistema normativo; in questa ottica di semplificazione di plessi normativi si sono iscritti gli interventi realizzati negli ultimi anni di riduzione del numero di regole, soprattutto poste da fonti di rango primario, la crescente attenzione alla qualità della regolamentazione, anche grazie all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nonché l'adozione di testi unici misti [7]. Le problematiche insite nei testi unici misti hanno poi indotto ad abbandonare tale strumento a favore di interventi di consolidamento e riassetto, attraverso la redazione di codici di settore [8].

La volontà di approntare un efficace strumento per incidere sull'ordinamento del nostro Paese – caratterizzato da pan-normativismo, stratificazione disordinata e confusa di norme, incertezza circa il diritto vigente e le regole di concreta applicazione – ha condotto al meccanismo noto come «taglia-leggi».

[4] Per un *excursus* più compiuto delle politiche di semplificazione in Italia precedenti alla normativa cosiddetta «taglia-leggi», si rinvia alla precedente relazione approvata dalla Commissione parlamentare per la semplificazione il 17 giugno 2009 (XVI, Doc. XVI-*bis*, n. 1).

[5] La legge 7 agosto 1990, n. 241, includeva tra i princìpi dell'attività amministrativa quelli della celerità e della economicità, calibrati su istituti quali la conferenza dei servizi o il silenzio-assenso; l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, promuoveva la delegificazione e semplificazione di una serie di procedimenti amministrativi, fino ad allora regolati con legge.

[6] In particolare, la legge 15 marzo 1997, n. 59 («Bassanini 1»), ha previsto all'articolo 20 una legge annuale di semplificazione, con la quale individuare annualmente i procedimenti amministrativi da semplificare, soprattutto attraverso regolamenti di delegificazione: è stato così creato uno strumento permanente idoneo a contrastare fenomeni di eccessiva burocratizzazione delle pubbliche amministrazioni.

[7] In tal senso disponeva l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998.

[8] Legge 29 luglio 2003, n. 229, interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001.

Delineato dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246[9], e successivamente rimodellato dalle leggi 4 marzo 2009, n. 15, e 18 giugno 2009, n. 69[10], il procedimento si incentra sull'abrogazione espressa generalizzata e presuntiva, di tutte le norme contenute in disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, e non espressamente «salvate»: la sottrazione a tale abrogazione generalizzata è sancita direttamente dalla legge n. 246 del 2005 per alcune tipologie di disposizioni primarie, salvate quindi *ope legis*, ovvero è disposta mediante la specifica individuazione con uno o più decreti legislativi, da adottare entro il termine del 16 dicembre 2009. Le disposizioni primarie statali non riconducibili ai cosiddetti «settori esclusi» (ossia quelle salve *ope legis* cui si è ora accennato come, ad esempio, i codici, le ratifiche, e le altre categorie indicate dall'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005) e non espressamente indicate nei provvedimenti «salva-leggi» sono state quindi destinate dalla legge n. 246 del 2005 a «cadere» sotto la «ghigliottina» dell'abrogazione generalizzata, il cui effetto è stato peraltro differito di un anno (dunque al 16 dicembre 2010) rispetto a quello fissato per l'individuazione delle norme sottratte all'abrogazione automatica[11].

La «ghigliottina» ora sommariamente descritta[12], destinata a operare su un plesso normativo giudicato ipertrofico, è stata preceduta dalla preliminare ricognizione delle disposizioni vigenti, avviata nel corso della passata legislatura e conclusa con una relazione al Parlamento (la cosiddetta «relazione Pajno»[13]), con la quale si proponeva una prima organica ricognizione della legislazione statale, sulla base di una analisi tipologica delle fonti primarie e di una prima suddivisione per materie omogenee delle disposizioni statali censite, al fine di preparare il campo per organiche codificazioni di settore, volte a realizzare processi di semplificazione e razionalizzazione normativa. Da questa prima ricognizione emergeva come gli atti in vigore di livello legislativo effettivamente vigenti fossero 21.691. Con l'avvio della XVI legislatura il Governo in carica, nel dare attuazione alla successiva fase disciplinata dall'articolo 14, ha peraltro osservato come si sia trattato di un utilissimo punto di partenza, ancorché di un elenco parziale e incompleto, «anche perché compilato

[9] Recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005; a quella disposizione si farà spesso riferimento per brevità con il richiamo all''articolo 14''.

[10] Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile; una precedente novella era stata introdotta dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

[11] Il differimento di un anno è stato sancito con una novella introdotta dall'art. 4, comma 1, lettera *a),* della legge 18 giugno 2009, n. 69.

[12] Ma si veda, più in dettaglio, *infra*, in questo stesso paragrafo.

[13] Relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente, prevista dall'articolo 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005, n. 246, presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, XV, Doc. XXVII, n. 7.

mediante due apporti disomogenei: da un lato, le norme applicate dai Ministeri, sulla base delle segnalazioni dei rispettivi Uffici legislativi; dall'altro, gli ulteriori atti legislativi vigenti, presenti in diverse banche dati private, individuati a seguito di una verifica effettuata dall'Unità per la semplificazione e per la qualità della regolazione» [14]. In ogni caso, esso ha costituito un primo tentativo di selezionare sulla base della ricognizione di plessi normativi omogenei e di una metodologia complessa ma sistematica, quella che è la base normativa che regola settori omogenei [15].

In questa più recente fase il Governo, per ricostruire il quadro della normazione italiana, ha fatto riferimento al più ampio e complesso insieme degli atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, a partire dal marzo del 1861 e fino a tutto il 2008, ossia a oltre 450.000 atti [16]. Ovviamente, la serie generale della *Gazzetta Ufficiale* contiene ogni tipo di atto: «per la maggior parte sono decreti ministeriali, mentre gli atti numerati (tutti gli atti primari e tutti i regolamenti governativi) sono circa 185.000» [17]. Questa sarebbe la base-dati storica, lo *stock* normativo vigente, di cui si è tenuto conto, anche al fine della creazione della banca dati pubblica, denominata «Normattiva», finalizzata a consentire la consultazione di tutte le leggi vigenti a cittadini e operatori, in modo gratuito (sulla quale si veda più oltre).

L'intendimento di eliminare – per quanto possibile – l'area di incertezza circa la permanenza in vigore o meno di disposizioni di legge non contenute nel decreto legislativo «salva-leggi», per le quali sarebbe rimesso all'interprete la valutazione se siano da ricondurre ai cosiddetti «settori esclusi» ovvero se – dopo l'operare della «ghigliottina» – siano da considerare implicitamente abrogate, e comunque la volontà di ridurre lo *stock* normativo anche anticipatamente rispetto ai tempi della «ghigliottina» ha condotto il Governo a realizzare, nel 2008, due interventi di abrogazione espressa di una molteplicità di disposizioni specificamente individuate. Il primo è stato compiuto con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha prodotto l'abrogazione di 3.370 atti primari (anche successivi al 1970) cui si è accompagnata, secondo i dati forniti dal Governo, quella implicita di altre disposizioni, per un complesso valutato in circa 7.000 fonti prima-

[14] Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo «taglia-leggi», atto del Governo n. 289, trasmesso alle Camere in data 29 ottobre 2010.

[15] Così si legge nel parere che il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, ha formulato, nell'adunanza del 14 luglio 2009, pronunciandosi sullo schema di decreto legislativo «salva-leggi» (atto del Governo n. 118), ora decreto legislativo n. 179 del 2009.

[16] Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo «taglia-leggi», nonché quella allo schema di decreto «salva-leggi».

[17] Così la relazione allo schema di decreto legislativo «taglia-leggi», citato. La relazione allo schema di decreto legislativo «salva leggi» precisava, al riguardo, che le leggi sono 33.490, i decreti-legge 5.403, i regi decreti-legge poco più di 10.091. A livello secondario vi sono 71.457 regi decreti (molti di dubbia natura) e 46.692 decreti del Presidente della Repubblica.

rie; il secondo con il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, che ha disposto l'abrogazione di circa 28.000 atti primari precostituzionali [18].

La decorrenza di quest'ultima abrogazione è stata peraltro differita al 16 dicembre 2009 [19], in coincidenza con la data fissata per l'esercizio della delega «salva-leggi»; l'accorgimento, suggerito dalla precedente esperienza maturata con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 [20] – che richiese alcune correzioni, apportate proprio dal decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009 – ha evitato soluzioni di continuità nella vigenza di alcune disposizioni: una prima correzione è stata infatti realizzata a giugno 2009 [21] escludendo dall'elenco delle abrogazioni numerose leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948; successivamente lo stesso decreto legislativo «salva-leggi» con il suo Allegato 2, ha potuto correggere, ove necessario, il suddetto decreto-legge n. 200 del 2008, escludendo dall'abrogazione precedentemente prevista – ma non ancora realizzata – più di 850 disposizioni già indicate tra quelle «condannate» prima della data «fatidica» del 16 dicembre 2009 [22].

Lo strumento dell'abrogazione espressa di specifici atti o disposizioni, da affiancare a quella generalizzata della ghigliottina, è stato poi ricondotto nell'alveo unitario della delega alla semplificazione normativa – adempiendo a una precedente espressa indicazione parlamentare [23] – con

[18] Va ricordato che sia il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che il decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009, prevedevano, ciascuno per i provvedimenti rispettivamente abrogati, l'adozione da parte del Governo di un «atto ricognitivo» che individuasse le norme di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto attuative, esecutive o comunque connesse esclusivamente alla vigenza delle disposizioni di cui i decreti-legge stessi hanno disposto l'abrogazione. Era inoltre prevista la contestuale trasmissione alle Camere di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri. Tali atti non risultano – al momento – adottati.

[19] Dall'articolo 2 del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009.

[20] Si ricorda che il decreto-legge n. 112 del 2008 nel testo originario disponeva che l'abrogazione degli atti primari individuati operasse con la decorrenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso; in sede di conversione in legge tale termine è stato poi differito al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore, ossia al 22 dicembre 2008. Sempre in sede di conversione, si è ritenuto opportuno far salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. L'utilità di uno iato temporale tra individuazione degli atti da abrogare ed efficacia dell'abrogazione medesima si è nuovamente confermata con il decreto-legge n. 200 del 2008, il cui allegato veniva corretto, sopprimendo le voci concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948, dalla stessa legge n. 69 del 2009 che differiva la decorrenza dell'effetto abrogativo del medesimo decreto-legge n. 200 del 2008.

[21] Si veda l'articolo 4, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e il connesso Allegato 1.

[22] Sul punto si veda il paragrafo II. 1.

[23] In sede di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008 sono stati presentati, e accolti dal Governo, due ordini del giorno, di identico contenuto, con i quali, pur ricono-

l'introduzione nell'articolo 14, del comma 14-*quater*, strettamente connesso all'esperienza dei due provvedimenti d'urgenza ora ricordati. Si conferisce infatti al Governo una delega per realizzare – accanto all'individuazione delle norme primarie da «salvare» – una speculare opera di abrogazione delle disposizioni legislative statali, anche successive al 1º gennaio 1970, oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero che abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete [24]; si tratta di categorie di norme che infatti le lettere *a)* e *b)* del comma 14 dell'articolo 14 (recante i princìpi direttivi per l'individuazione delle disposizioni da sottrarre alla ghigliottina) vietano di includere nei provvedimenti «salva-leggi». Va sottolineato che il termine per l'esercizio di questa delega coincide con quello di efficacia della ghigliottina, ossia il 16 dicembre 2010; su tale provvedimento, noto nel dibattito come «taglia-leggi», ora decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 [25], si sofferma il successivo paragrafo II. 2.

La disciplina del procedimento «taglia-leggi» prevede quindi che il 16 dicembre 2010 si realizzi la contestuale abrogazione espressa degli atti primari, anche *post*-1970, indicati dal decreto legislativo «taglia-leggi» (articolo 14, comma 14-*quater*, della legge n. 246 del 2005) e quella automatica e generalizzata ad opera della ghigliottina (articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005) sulla generalità degli atti primari *ante*-1970 non espressamente salvati dal decreto «salva-leggi» (articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005) ovvero non salvati *ope legis* in quanto rientranti nelle categorie dei cosiddetti settori esclusi (articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005).

Passando ora a illustrare la complementare opera di individuazione delle disposizioni da mantenere in vigore, val conto richiamare, sia pure sommariamente, i princìpi e criteri direttivi cui il Governo è stato astretto nell'esercizio della delega «salva-leggi» (articolo 14, comma 14). Si è ap-

scendo che l'intervento di riduzione delle leggi esistenti e l'azione di rilancio del progetto di informatizzazione dell'ordinamento rispondono a finalità apprezzabili e condivisibili, si faceva presente che risultavano ancora aperti i termini di esercizio della delega «taglia-leggi», si sottolineava «la necessità di utilizzare per il futuro strumenti volti al riordino legislativo non aventi carattere di urgenza, affinché essi possano essere elaborati sulla base di indirizzi e criteri predefiniti dal legislatore parlamentare e secondo procedure che assicurino il pieno coinvolgimento di quest'ultimo», e si invitava il Governo a trasmettere alle Camere un aggiornamento della relazione prevista dalla legge n. 246 del 2005 concernente la ricognizione delle disposizioni legislative vigenti e le eventuali incongruenze e antinomie riscontrate nell'attività di verifica. Un terzo ordine del giorno, accolto anch'esso dal Governo, lo impegnava a procedere ad eventuali ulteriori abrogazioni espresse con i decreti legislativi di cui al comma 14 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 e non più con lo strumento del decreto-legge; si tratta degli ordini del giorno G101 e G. 2.100 (seduta dell'Assemblea del Senato n. 152 del 17 febbraio 2009) e dell'ordine del giorno 9/2004-A/1 (seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati n. 121 del 27 gennaio 2009).

[24] È stata, anche in questo caso, la legge 18 giugno 2009, n. 69, a introdurre tale modifica.

[25] Decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

pena detto dei princìpi e criteri direttivi che impongono, in primo luogo, un divieto di «salvataggio» per le norme già implicitamente o tacitamente abrogate ovvero obsolete (articolo 14, comma 14, lettere *a)* e *b)*); in secondo luogo, la delega chiede al Governo, nell'individuare le disposizioni di legge la cui permanenza in vigore sia indispensabile, di identificare quelle la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali; quelle indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore e quelle la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica; quelle aventi ad oggetto i princìpi fondamentali dello Stato nelle materie di legislazione concorrente, oggetto dei decreti ricognitivi adottati ai sensi della cosiddetta «legge La Loggia» (rispettivamente, lettere *c), d), g)* e *h)*, del comma 14 dell'articolo 14).

Il legislatore delegato è inoltre chiamato a un'opera di riordino: infatti le disposizioni da mantenere in vigore debbono in primo luogo essere organizzate per settori omogenei o per materie e deve essere assicurata la garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa (lettere *e)* ed *f)* del comma 14 dell'articolo 14). Il successivo comma 15 dell'articolo 14 prevede poi – come ulteriore contenuto della delega di cui al comma 14 – la semplificazione e il riassetto delle materie oggetto dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 14, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59[26], cui si aggiunge la finalità di «armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970». A una successiva opera di riassetto, di integrazione e correzione il Governo è poi chiamato dai successivi commi 18 e 18-*bis* dell'articolo 14, di cui si dirà tra breve.

Escluse dall'effetto di abrogazione generalizzata, ma per diretta previsione legislativa e dunque senza bisogno di essere incluse nei decreti legislativi di cui al comma 14 dell'articolo 14, sono le categorie di disposizioni rientranti nei cosiddetti «settori esclusi» (cui si è già accennato) indicati dal comma 17 dell'articolo 14: in sintesi, sono le norme contenute nei codici di diritto e procedura civile e penale, nel codice della navigazione o in ogni altro testo normativo che rechi in epigrafe la denominazione codice o testo unico; le disposizioni disciplinanti l'ordinamento degli organi costituzionali o degli organi a rilevanza costituzionale o delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato; quelle costituenti adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali; quelle tributarie, di bilancio, in materia previdenziale e assistenziale.

Va infine ancora una volta ricordato che l'effetto abrogativo automatico e generalizzato (ossia la «ghigliottina») non coincide con l'adozione del decreto legislativo che individua le disposizioni da mantenere vigenti: come anticipato, la legge n. 69 del 2009[27] ha infatti differito di un anno

[26] Sui cui contenuti si veda *infra.*

[27] All'articolo 4 di quella legge.

(al 16 dicembre 2010) l'entrata in vigore della cosiddetta «ghigliottina» nei riguardi di tutti gli atti normativi non censiti nei decreti legislativi «salva-leggi» di cui al comma 14 dell'articolo 14 (comma 14-*ter* dell'articolo 14). Si fa quindi nuovamente ricorso all'accorgimento già adottato in occasione della conversione dei decreti-legge n. 112 e n. 200 del 2008, in modo da disporre di un lasso di tempo in cui poter correggere eventuali errori o omissioni compiuti nell'individuare le disposizioni da «salvare» prima che l'effetto abrogativo si compia, evitando quindi il rischio di dover richiamare in vigore disposizioni erroneamente abrogate.

È poi prevista l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti «salva-leggi», di cui al comma 14 dell'articolo 14, di decreti legislativi contenenti disposizioni integrative o correttive, previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione (comma 18 dell'articolo 14).

Ma la drastica riduzione dello *stock* normativo primario, realizzata a dicembre 2010 ad opera della «ghigliottina» e degli interventi di abrogazione espressa di specifiche disposizioni, non esaurisce l'ambito della razionalizzazione normativa perseguita con il procedimento «taglia-leggi», che prevede – come si è ora ricordato – anche la semplificazione o il riordino della materie oggetto di sfoltimento normativo, ancora in via legislativa delegata. L'attuazione della delega è volta a consentire infatti il riordino e la codificazione della normativa primaria «confermata», assicurando maggiore validità al principio della certezza del diritto, cui si accompagna la redazione di contestuali o comunque conseguenti raccolte organiche di norme regolamentari disciplinanti le medesime materie, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di rango primario e procedendo alla loro semplificazione [28]; il Governo viene vincolato, nell'esercizio di tale delega, al rispetto dei princìpi e criteri direttivi che l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (la prima delle cosiddette «leggi Bassanini»), detta, in via generale, per la semplificazione e il riassetto normativo [29]; a

[28] Così dispone la novella all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della legge n. 246 del 2005.

[29] L'articolo 20 richiamato, al comma 3, detta i seguenti princìpi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia;

a-*bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi [...];

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, per-

questi si aggiungono i criteri che quello stesso articolo detta, sempre in via generale, ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale [30].

L'opera di riassetto era originariamente prevista come contemporanea all'individuazione delle norme da mantenere in vigore e poteva essere realizzata sia contestualmente a tale individuazione, sia con decreti diversi, adottati comunque entro il medesimo termine del 16 dicembre 2009 (articolo 14, comma 15); va ricordato che tale termine poteva essere prorogato di novanta giorni, in caso di trasmissione degli schemi alle Camere nei trenta giorni che precedono la scadenza [31] (come è avvenuto nel caso dei primi atti di riassetto trasmessi; si veda *infra*, al capitolo III). Si è poi stabilito che l'opera di riassetto possa essere realizzata dal Governo anche successivamente, entro due anni dal termine per

messo e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per *standard* qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[30] Al comma 4 di quel medesimo articolo.

[31] Si veda *infra*, in merito all'articolo 14, comma 22, della legge n. 246 del 2005.

l'esercizio della delega «salva-leggi», ossia entro il 15 dicembre 2011 (articolo 14, comma 18). È infine prevista l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti di riassetto di cui all'articolo 14, comma 18, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questi ultimi (articolo 14, comma 18-*bis*).

Il quadro normativo ora descritto rappresenta il precipitato di una stratificazione di interventi legislativi [32] e interpretativi: sollecitato da un quesito posto dal Ministro per la semplificazione normativa volto a chiarire quale fosse il termine ultimo per l'esercizio della delega per l'emanazione di disposizioni di riassetto ai sensi dell'articolo 14, commi 15, 18 e 18-*bis*, il Consiglio di Stato ha osservato che, «come si rileva anche dai lavori preparatori, il legislatore, con la successione di previsioni normative avrebbe preso atto delle difficoltà connesse al rispetto dei tempi, prevedendo (...) innovativamente che l'opera di riassetto possa non coincidere temporalmente con quella di individuazione delle disposizioni da salvare ed essere differita entro il maggior lasso temporale a disposizione del Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi». In sostanza, il nuovo comma 18 dell'articolo 14 intende «consentire l'esercizio dei (soli) poteri di riassetto normativo in via autonoma ed eventualmente per la prima volta nel biennio successivo all'emanazione dei decreti legislativi di identificazione della disciplina destinata a permanere in vigore, e con riferimento a tale disciplina»; la previsione, poi, del potere correttivo di cui al successivo comma 18-*bis* dell'articolo 14 è mirata solo per tali «nuovi» decreti legislativi di riassetto, non adottati in coincidenza con l'individuazione delle disposizioni da mantenere in vigore.

Sotto il profilo sostanziale, le varie pronunce del Consiglio di Stato hanno inoltre offerto una lettura della normativa che presiede all'opera di riassetto: in primo luogo, viene ribadito [33] che il riassetto normativo «si traduce nella semplificazione e riordino della normativa; parimenti implica l'esercizio di poteri innovativi dell'ordinamento attribuendo "il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo" [34]», «in tal modo consentendo al Governo di eserci-

[32] L'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 è stato modificato sul punto inizialmente dall'articolo 13 della legge n. 15 del 2009, che ha dettato un nuovo testo del comma 18, e dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 69 del 2009, che ha introdotto il comma 18-*bis*.

[33] Così il parere sui provvedimenti di riordino dell'ordinamento militare (su tali provvedimenti si veda il paragrafo III. 1), richiamando sul punto il precedente parere reso sullo schema del codice della proprietà industriale: Consiglio di Stato, adunanza generale, 25 ottobre 2004, n. 2/04, cui si riferiva anche il precedente parere reso nell'adunanza a sezioni riunite del 13 gennaio 2010 in merito all'interpretazione del comma 18 dell'articolo 14; vedi *supra*.

[34] Sono qui richiamate dal Consiglio di Stato la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2007, in materia di scrutinio della legge delega per il codice della proprietà industriale e la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 21 maggio 2007, parere n. 2024.

tare un incisivo potere di riordino dell'intera materia»[35]. In secondo luogo, intervenendo su un punto controverso[36], si è affermato che «attraverso il riassetto è possibile legificare norme di origine regolamentare, delegificare ovvero deregolamentare una determinata materia affidando l'individuazione delle prescrizioni di dettaglio a fonti non normative[37]». Secondo il Consiglio di Stato, infatti, «in ogni caso, il richiamo senza distinzioni di sorta a tutti i principi e criteri direttivi contemplati nell'art. 20, l. n. 59 del 1997 (e dunque anche a quelli di cui al co. 2 che, a sua volta, rinvia ai regolamenti previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 17, l. n. 400 del 1988 e quindi anche a quelli frutto di delegificazione), da parte del comma 15 dell'art. 14, l. n. 246 cit. conferma, *in parte qua*, la validità della scelta effettuata dal Governo».

Quanto agli aspetti procedurali, si rammenta che la Commissione parlamentare per la semplificazione è chiamata a esprimere il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo di semplificazione e riassetto, adottati ai sensi dell'articolo 14, commi 15 e 18, di abrogazione espressa previsti dall'articolo 14, comma 14-*quater*, e sui decreti correttivi e integrativi di cui al medesimo articolo 14, commi 18 e 18-*bis*. Il parere deve essere reso entro trenta giorni; il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati; nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.

I tempi per l'espressione del parere parlamentare possono avere – e, come si dirà più oltre, hanno in concreto avuto per l'adozione del codice dell'ordinamento militare – conseguenze sul termine per l'esercizio della delega: stabilisce infatti l'articolo 14, comma 22, ultimo periodo, che se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

[35] Così prosegue, sul punto il parere reso dal Consiglio di Stato già reso nell'adunanza a sezioni riunite del 13 gennaio 2010 in merito all'interpretazione del comma 18 dell'articolo 14; vedi *supra.*

[36] Emerso, come si dirà nel paragrafo III. 1, anche nel corso dell'esame parlamentare dello schema di testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare, nonché di quello in materia di attività agricola.

[37] In tal senso il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 20 dicembre 2004, parere n. 11602, sullo schema del Codice del consumo; adunanza generale del 25 ottobre 2004, parere n. 2/04 sullo schema del codice della proprietà industriale.

Sempre in tema di procedura è intervenuta una novella [38] con la quale si è espunto dal comma 23 dell'articolo 14 l'inciso che attribuiva valore di parere favorevole al decorso del termine senza che la Commissione abbia espresso il parere.

Il legislatore ha anche approntato un meccanismo di periodico riordino delle norme regolamentari, che potrà concorrere al sistematico riassetto della normativa. Va incidentalmente ricordato che le politiche di semplificazione si sono incentrate, in una prima fase, su un ampio ricorso alla potestà regolamentare del Governo, individuando nei regolamenti di delegificazione il principale strumento della semplificazione, con conseguente aumento di normazione di rango secondario. Successivamente, peraltro, si è registrata una contrazione nel ricorso alla delegificazione, anche a seguito dell'intervenuta entrata in vigore del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, che – con il novellato articolo 117, comma sesto – attribuisce alle regioni la potestà regolamentare in ogni materia diversa da quelle di competenza esclusiva statale e uno speculare, crescente ricorso alla legislazione delegata.

Con una recente modifica alla legge 23 agosto 1988, n. 400 [39], si è riconosciuta espressamente al Governo la possibilità di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti [40], alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete. La disposizione è finalizzata a realizzare un periodico riordino delle fonti regolamentari basato su linee direttrici analoghe a quelle individuate per il meccanismo «taglia-leggi» [41]. In questa direzione era stato avviato il lavoro di ricognizione dei provvedimenti di natura regolamentare «connessi esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi» abrogati dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e dal decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009, «in maniera da abrogarli espressamente, come richiesto dai medesimi decreti legge» [42], secondo quanto riferisce la relazione sull'impatto delle abrogazioni previste

[38] Articolo 10-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Con la medesima novella è inoltre stata equiparata la sospensione di fine anno dei lavori parlamentari a quella estiva, al fine di escluderli dal computo dei termini.

[39] Ad opera dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 69 del 2009, che ha introdotto un comma 4-*ter* all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che disciplina l'attività di Governo.

[40] A tale opera si procede con regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400, quindi non di delegificazione.

[41] Un'ulteriore novella alla legge n. 400 del 1988 disposta con la medesima norma della legge n. 69 del 2009 stabilisce in via generale il coinvolgimento delle Camere nel procedimento di adozione dei regolamenti di delegificazione, prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che nella prassi già viene spesso previsto nelle singole autorizzazioni alla delegificazione.

[42] Così prevedono infatti l'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto in sede di conversione in legge e poi novellato dal decreto-legge n.

dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 200 del 2008 [43]; si tratta – secondo quanto ivi segnalato – di un migliaio di regolamenti, da abrogare espressamente. Lo strumento delle abrogazioni espresse si affianca a quello di «codificazione regolamentare» [44]: il Governo è infatti chiamato a completare il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole.

Il Governo può quindi intervenire anche sul versante delle norme secondarie, realizzando così un'opera di semplificazione e riordino completa e organica dell'intero assetto normativo.

Ulteriori recenti interventi normativi hanno sancito princìpi mirati alla corretta «manutenzione» dell'ordinamento: due princìpi attinenti alla formulazione tecnica dei testi legislativi (e non solo) trovano spazio in una fonte di rango primario a carattere generale, con l'introduzione, nel testo della legge n. 400 del 1988 di un articolo 13-*bis*, ove si prevede infatti che ogni norma diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme oggetto di sostituzione, modifica, abrogazione o deroga. Si prevede inoltre che le disposizioni legislative, di rango secondario e contenute in circolari che rinviano ad altre norme indichino, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare. I princìpi così sanciti sono qualificati come «princìpi generali per la produzione normativa» che non possono essere derogati o modificati o abrogati se non esplicitamente [45].

Apposite disposizioni sono poi volte ad assicurare la tenuta e il costante aggiornamento dei processi di riordino normativo, autorizzando in via permanente il Governo a redigere testi unici compilativi raccogliendo le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, procedendo alla puntuale individuazione del testo vigente delle norme, alla ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni, al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa e infine alla ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore [46]. Inoltre il Governo può aggiornare, al-

200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009, nonché l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 200 del 2008.

[43] Si veda la relazione del giugno 2009, XVI, Doc. XXVII, n. 10.

[44] La legge n. 246 del 2005 ha sul punto novellato l'articolo 20 della legge «Bassanini 1», n. 59 del 1997.

[45] Le novelle richiamate sono state introdotte dall'articolo 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*

[46] Si veda l'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, introdotto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 69 del 2009.

meno ogni sette anni, codici e testi unici con i medesimi criteri e procedure dettati per i testi unici compilativi (ora ricordati) [47]; si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio adotti atti di indirizzo e coordinamento (rivolti alle articolazioni ministeriali) per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di codici e testi unici siano attuati esclusivamente mediante novelle a tali codici e testi unici.

La riduzione dello *stock* normativo, anche mediante l'abrogazione di numerose disposizioni che hanno ormai esaurito i loro effetti, è – come si è detto – funzionale all'avanzamento e al completamento del programma «Normattiva». Il progetto, coordinato – a partire dalla legislatura in corso – dal Ministro per la semplificazione normativa e volto a realizzare una banca dati pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, prende avvio con l'articolo 107 della legge finanziaria 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, avente la finalità di «promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo»; in questa legislatura, a dieci anni dalla prima ideazione, si è pervenuti alla prima attuazione del progetto. La banca dati è stata infatti realizzata – anche con la collaborazione degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati – consentendo a tutti gli utenti la ricerca e la consultazione gratuita *on line* della normativa vigente (sul sito www.Normattiva.it.), contribuendo a rendere effettivo e fruibile in modo gratuito e generalizzato il principio della certezza del diritto e a garantire «conoscibilità» della legislazione, non solo nel testo originario ma anche nel suo testo vigente, come risultante dalle molteplici modifiche intervenute successivamente. Caratteristica della banca dati è infatti la possibilità per l'utente di accedere alla cosiddetta «multivigenza», ossia di consultare le leggi presenti nella banca dati nel testo originariamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati, ovvero ancora nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.

Dopo una prima fase sperimentale ad accesso limitato, dal marzo 2010 il sito è stato aperto all'universo degli utenti *Internet*, con la possibilità di consultare gli atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi a partire dal 2 giugno 1946); la consultazione anche nella modalità della multivigenza è stata realizzata in fasi successive, giungendo a completamento dal 28 settembre 2010, potendo ora essere utilizzata per l'intero *corpus* normativo di epoca repubblicana.

Il programma prevede ulteriori fasi di affinamento della banca dati; il Ministro per la semplificazione normativa [48] ha inoltre reso noto che è in

[47] Articolo 13-*bis*, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988, introdotti con l'articolo 3 della legge n. 69 del 2009.

[48] Nella lettera del 22 giugno 2010, riportata in Allegato.

fase di attuazione la convergenza della banca dati Normattiva con le banche dati della normativa regionale di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 200 del 2008, in corso di realizzazione in cooperazione con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

II. – LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA MEDIANTE ABROGAZIONE

1. La «ghigliottina», il decreto «salva-leggi» e il suo correttivo

Il 18 settembre 2009 il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» [49]; si tratta del decreto «salva-leggi», destinato appunto a individuare le disposizioni da sottrarre alla «ghigliottina» disposta dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, ora definitivamente approvato e divenuto il decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179. Per una disamina delle norme che presiedono all'abrogazione automatica generalizzata e al meccanismo «salva-leggi», si rinvia al precedente paragrafo; preme qui ricordare ancora una volta che, mentre il termine per l'adozione del decreto legislativo «di salvezza» degli atti primari pre-1970 è quello del 16 dicembre 2009 [50], l'effetto abrogativo – come per i decreti-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009 – è stato differito [51] a un momento successivo, e in particolare a un anno dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti «salva-leggi»; il termine è scaduto quindi il 16 dicembre 2010.

Contenuto proprio del decreto legislativo è dunque la norma che mantiene in vigore le disposizioni legislative statali *ante* 1970 – non riconducibili ai settori esclusi, salve *ex se* - ritenute indispensabili, alla luce dei princìpi e criteri direttivi di delega, le quali vengono indicate nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009. Secondo quanto riferiva la relazione introduttiva dell'atto, al fine di individuare con certezza gli atti da mantenere in vigore, è stata realizzata un'ampia e complessa ricognizione con il contributo delle varie Amministrazioni che hanno indicato le norme precedenti al 1970 delle quali hanno ritenuto indispensabile la permanenza in vigore, le norme abrogabili anche con efficacia immediata, nonché i settori per i quali procedere al riassetto o a un mero riordino e consolidamento normativo. Avviata nel novembre 2008, tale ricognizione, anche considerati i tempi a disposizione, si è rivelata molto complessa, dal momento che, in considerazione dell'articolazione delle amministrazioni in più direzioni generali e in amministrazioni autonome, la valutazione delle

[49] XVI legislatura, atto del Governo n. 118.

[50] Con la possibilità di proroga del termine stesso di cui all'articolo 14, comma 22, della legge n. 246 del 2005; per un'applicazione della proroga medesima, si veda – in merito al codice dell'ordinamento militare – il paragrafo III. 1.

[51] Ad opera della legge n. 69 del 2009; si veda quanto già detto nel precedente paragrafo.

leggi vigenti nei settori di competenza, così come delle leggi da abrogare, è passata al vaglio di più soggetti; essa ha consentito la costituzione di un'apposita banca dati informatica (suddivisa per Ministeri) nella quale sono state indicate:

a) le norme da salvare precedenti il 1970 e risalenti fino al marzo 1861, comprendendo così la legislazione a partire dal Regno d'Italia, restando pertanto impregiudicata la questione dell'eventuale vigenza di atti primari preunitari;

b) le norme qualificate come da abrogare espressamente, anche posteriori al 1970;

c) le norme sulle quali non sono state espresse valutazioni da parte delle amministrazioni che le hanno esaminate e, quindi, rientranti nell'effetto della «ghigliottina»;

d) le norme appartenenti ai cosiddetti settori esclusi (ossia quelli sottratti *ope legis* alla «ghigliottina» in forza del comma 17 del più volte citato articolo 14).

Rispetto ai dati forniti dalle varie amministrazioni, ai fini della redazione del decreto legislativo «salva-leggi», si riferisce come sia stato verificato che si trattasse comunque di soli atti di rango primario, non considerando i provvedimenti di natura secondaria – trasferiti in apposito elenco – o amministrativa, che sono esclusi dal meccanismo «taglia-leggi»: al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti si provvede infatti con diverse modalità, come si è già ricordato [52].

È stato poi verificato che gli atti normativi indicati come formalmente in vigore non risultassero abrogati di fatto, per incompatibilità con la legislazione successiva o perché avevano esaurito i loro effetti. Tra le norme ritenute «ghigliottinabili» – sulle quali cioè l'amministrazione competente non si è pronunciata per il mantenimento in vigore – vi sono, ad esempio:

– le norme colpite da una pronuncia di incostituzionalità;

– le leggi relative a enti soppressi e il cui stato di liquidazione si sia esaurito;

– le leggi relative ai passaggi di personale od organici di Ministeri non più esistenti;

– le norme o leggi relative a persone giuridiche od organizzazioni riconducibili al regime fascista e che non risultano più esistenti;

– le norme relative a istituti giuridici o situazioni giuridiche comunque tutelabili risalenti nel tempo e accertate come non più esistenti.

Quanto alla problematica dei decreti-legge e delle novelle, particolarmente delicata, la relazione introduttiva allo schema di decreto legislativo

[52] Sul punto si veda quanto detto al capitolo I, in merito a quanto previsto da ultimo dalla legge n. 69 del 2009 che ha novellato la legge 23 agosto 1988, n. 400, *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

avvertiva che si era ritenuto necessario salvare sia il decreto-legge che la relativa legge di conversione, e, allo stesso modo, sia la legge modificante che la legge modificata, al fine di garantire l'armonizzazione e l'organicità della relativa disciplina. In relazione alle novelle, il Governo ha effettuato una valutazione caso per caso, tenendo conto del fatto che la legge successiva talvolta incideva su singole disposizioni già abrogate. In questi casi, è stato concordato con l'amministrazione interessata di abrogare anche la legge modificante. Nel caso di norme «pluridespote» (ossia di competenza di più amministrazioni), laddove vi sia stata una valutazione discordante tra le amministrazioni interessate, il conflitto è stato risolto a favore del mantenimento in vigore dell'atto, previa valutazione congiunta con le amministrazioni interessate.

Il decreto legislativo nella sua versione originaria conteneva, nell'Allegato 1, 2.456 atti di rango primario «pre-1970» per i quali si prevedeva la permanenza in vigore, in quanto ritenuti indispensabili, indicando anche molteplici casi di salvataggi parziali, per quei provvedimenti mantenuti in vigore solo in parte; l'Allegato 1 li riportava (e li riporta tuttora, nel testo definitivamente approvato) seguendo l'ordine cronologico, con l'indicazione dell'amministrazione di riferimento. L'elenco è preceduto da una norma generale che definisce l'ambito di applicazione dell'intervento «salva-leggi», al fine di chiarirne la portata.

Il decreto legislativo, come si è anticipato, ha inoltre offerto l'occasione per apportare le correzioni all'elenco delle abrogazioni espresse previste dal decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009, il cui effetto si sarebbe prodotto a decorrere dal 16 dicembre 2009 intervenendo, in particolare, su norme istitutive di comuni e in materia di beni culturali: l'Allegato 2 del decreto legislativo elenca infatti le disposizioni, già presenti nell'allegato al suddetto decreto-legge n. 200 del 2008, che vengono sottratte all'effetto abrogativo che quel provvedimento d'urgenza prevedeva.

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo a partire dalla fine del mese di settembre 2009 e fino all'inizio del mese di novembre di quell'anno, avvalendosi del prezioso contributo della generalità delle Commissioni di merito del Senato della Repubblica e della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, che hanno formulato osservazioni e rilievi, e dell'apprezzato lavoro degli Uffici delle Camere. Parallelamente, la Commissione ha inoltre svolto una serie di audizioni [53] di responsabili degli uffici legislativi o, più specificamente, di responsabili per il procedimento «taglia-leggi» dei Ministeri e dei Dipartimenti coinvolti nel processo di disboscamento della legislazione, al fine di acquisire, nel confronto diretto con tutte le amministrazioni interessate, ulteriori elementi di valutazione. Il lavoro della Commissione è sfociato nel parere votato il 4 novembre

[53] Svolte, tra il 7 e il 14 ottobre, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

2009[54]; trattandosi di un parere favorevole con osservazioni, e dunque senza condizioni, non si è dato il caso di un secondo parere della Commissione, né di un'eventuale proroga del termine per l'esercizio della delega[55].

Il parere della Commissione è articolato in osservazioni aventi ad oggetto l'articolato del decreto legislativo – consistente in un unico articolo – e in osservazioni concernenti gli Allegati al decreto stesso, ossia l'individuazione delle norme da sottrarre all'effetto abrogativo della «ghigliottina» e del citato decreto-legge n. 200 del 2008[56]. Nel formulare il parere, la Commissione ha valorizzato gli elementi e le segnalazioni provenienti dagli uffici dei Ministri, l'istruttoria svolta dagli Uffici delle Camere e le osservazioni e rilievi formulati dalle Commissioni permanenti, come emerge non solo dal testo del parere, ma anche dai suoi tre Allegati, nei quali confluiscono tutti gli specifici rilievi raccolti e considerati utili. In particolare, nell'Allegato A al parere è riportata la generalità delle segnalazioni concernenti lo schema di decreto, raggruppate per amministrazione competente: come si dirà più in dettaglio tra breve, si può ricordare che tra le osservazioni della Commissione vi sono le segnalazioni di atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti; casi in cui un atto presente nell'Allegato al decreto dovrebbe essere espunto, in quanto già abrogato; casi in cui, viceversa, l'Allegato dovrebbe essere integrato con provvedimenti legislativi specifici: tra questi, ricorrenti i casi di leggi di conversione di decreti-legge presenti nell'Allegato, e viceversa; ipotesi per le quali sarebbero opportuni «salvataggi parziali», anziché di tutto l'atto primario indicato, per l'avvenuta implicita o espressa abrogazione di alcune disposizioni, e così via. Nell'Allegato B al parere della Commissione sono individuati gli atti, inseriti nell'Allegato 1 allo schema di decreto legislativo, riguardanti ambiti che potrebbero essere ricondotti ai «settori esclusi»[57], mentre il terzo Allegato (C) elenca disposizioni già abrogate dal decreto-legge n. 112 del 2008, segnalate come indispensabili, non presenti né connesse ad atti presenti nell'Allegato 1 allo schema di decreto legislativo[58].

[54] Dopo aver ottenuto la proroga di venti giorni, prevista dalla legge (articolo 14, comma 22, della legge n. 246 del 2005), il parere è stato approvato nella seduta pomeridiana del 4 novembre 2009; il suo testo è pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana svoltasi nella medesima data.

[55] Come si è già ricordato nel precedente paragrafo, infatti, l'articolo 14, comma 22, della legge n. 246 del 2005 stabilisce che: «Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

[56] Cfr. *supra*.

[57] Di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005; si veda al capitolo I.

[58] Per quelle, invece, connesse ad atto presente nell'Allegato 1 del decreto legislativo, la segnalazione viene riportata, unitamente a quelle generali, nell'Allegato A al parere.

Un primo gruppo di osservazioni hanno ad oggetto l'articolo unico del decreto legislativo; si deve in primo luogo ricordare che nel suo parere la Commissione aveva segnalato l'esigenza di inserire nell'articolato la salvaguardia anche degli atti di cui all'Allegato 2 del decreto stesso: nel suo testo originario, infatti, il comma 2 dell'articolo unico – per la sua formulazione letterale – sembrava salvare quegli atti solo dall'effetto abrogativo disposto dal decreto-legge n. 200 del 2008, ma non da quello della «ghigliottina» di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005. Gli atti esclusi dall'effetto di abrogazione espressa del decreto-legge n. 200 del 2008 sarebbero quindi rientrati nell'ambito di applicazione dell'abrogazione generalizzata e automatica, proprio perché vigenti (essendo stati espunti dall'Allegato del decreto-legge n. 200 del 2008), pubblicati prima del 1º gennaio 1970 e non inclusi tra quelli da mantenere in vigore, di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo. Recependo tale indicazione, il Governo ha poi modificato l'articolo, il cui comma 2 precisa che gli atti indicati nell'Allegato 2 «permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-*bis* e 14-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246».

Un secondo rilievo formulato dalla Commissione concerneva il comma 4 dell'articolo unico, nel quale si escludevano dall'effetto abrogativo generalizzato alcune tipologie di norme relative alla diretta attuazione della norma costituzionale, in tema di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica o tra Stato e le altre confessioni religiose, nonché di autonomia delle regioni a Statuto speciale. A tale riguardo, il parere della Commissione [59] rilevava che le clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (ossia, i cosiddetti «settori esclusi») non necessitano, tecnicamente, di alcun ausilio normativo, perché sono costruite come clausole autosufficienti, che rimettono all'interprete l'inclusione o meno di singole disposizioni nel novero dei casi indicati; il decreto legislativo inoltre nell'identificare – quale canone ricognitivo di valore suppletivo – alcuni casi di leggi di diretta attuazione costituzionale, ne tralasciava altri, che pure avrebbero natura analoga. Peraltro, l'atipicità e il carattere «rinforzato» di tali fonti dovrebbero indurre a ritenerle comunque escluse dalla «ghigliottina». L'invito rivolto al Governo era dunque quello di riformulare la norma, chiarendone la natura ricognitiva e non esaustiva, eventualmente come specificazione del criterio utilizzato dal legislatore delegato nell'individuare l'ambito entro cui svolgere la ricognizione delle disposizioni precedenti il 1970 da mantenere in vigore, anziché come norma autonoma: se non si trattasse di mera ricognizione, infatti, ha argomentato la Commissione, la disposizione dovrebbe considerarsi estranea all'oggetto di delega, non essendo nella disponibilità del decreto legislativo stabilire materie da sottrarre all'abrogazione automatica, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge di delegazione. Il comma

[59] Riprendendo su questo punto, come in alcuni altri di cui si dirà, le osservazioni e i rilievi formulati da Commissioni permanenti.

4 dell'articolo unico, in ogni caso, a parte modifiche di forma, è stato mantenuto dal Governo, il quale ha ritenuto «opportuno conservare l'attuale formulazione che ha un valore meramente tuzioristico, in quanto tali ambiti sono già esclusi per diretta applicazione della Costituzione» [60].

Un ulteriore profilo problematico concerneva la presenza nell'Allegato 1 di alcuni atti fonte le cui disposizioni risultano essere parzialmente abrogate, in assenza di indicazioni su quali fossero le specifiche disposizioni vigenti di cui si riteneva indispensabile la salvaguardia, accanto a casi in cui erano invece esplicitamente indicate singole disposizioni che si riteneva dovessero restare in vigore. Nella consapevolezza che tale circostanza probabilmente derivava dalle difficoltà inerenti la necessità di procedere a una così complessa e contestuale ricognizione di un assai vasto numero di provvedimenti normativi primari, la Commissione espresse il timore che ciò potesse indurre a considerare l'inclusione di un atto parzialmente abrogato – con particolare riferimento a ipotesi di abrogazioni implicite – nell'elenco dei provvedimenti da mantenere in vigore come suscettibile di provocare l'eventuale reviviscenza di articoli di legge o di singole disposizioni precedentemente abrogati. Infatti, malgrado l'articolo unico facesse esplicitamente riferimento alla «permanenza in vigore» (al comma 3, lettera *d)*) specificando che «s'intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto» tuttavia il medesimo comma 1 (alla lettera *a)*) precisava che «per "disposizioni legislative statali" s'intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati». Poiché al legislatore delegato è preclusa la possibilità di determinare, con l'esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, la persistente validità di «disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita» o «che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete» [61], con il parere si invitava il Governo a valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo con una norma che chiarisse che l'eventuale inclusione di un atto primario che comprenda disposizioni con le caratteristiche ora richiamate senza l'indicazione delle singole disposizioni che restano in vigore, non comporta, in applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, alcun effetto di rivitalizzazione delle stesse, utilizzando – se del caso – anche note o segnalazioni nel corpo dell'Allegato 1.

In accoglimento di questa osservazione, il decreto legislativo [62] reca ora il richiamo all'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice ci-

[60] Relazione illustrativa del Governo al testo definitivo del decreto legislativo n. 179 del 2009.

[61] Articolo 14, comma 14, lettere *a)* e *b)* della legge n. 246 del 2005.

[62] Articolo 1, comma 3, lettera *d)*.

vile, volto a fugare ogni dubbio circa eventuali «reviviscenze» di disposizioni precedentemente abrogate.

Sempre in merito al tema delle «abrogazioni parziali», e passando ora alle osservazioni più specificamente concernenti l'Allegato 1, il decreto legislativo è stato poi corretto, appunto nel suo Allegato 1, sostituendo l'originaria intitolazione di una sua parte «Eventuali salvataggi parziali» con quella «Singole disposizioni che restano in vigore», anche qui accogliendo un'osservazione della Commissione (e del Consiglio di Stato). In ogni caso, si sollecitava il Governo a correggere l'Allegato 1, anche in sede di decreti legislativi integrativi e correttivi, specificando per ciascun atto primario che risulti in parte inattuale le specifiche disposizioni mantenute in vigore. Gli uffici del Ministro per la semplificazione normativa hanno comunicato, a tale riguardo, di aver provveduto a un'ulteriore verifica degli allegati allo schema di decreto prima dell'adozione definitiva del decreto medesimo: a voler richiamare anche un solo esempio, si possono ricordare gli allegati E (sul contenzioso amministrativo) ed F (sui lavori pubblici) della legge del 1865 sull'unificazione amministrativa del neocostituito Regno d'Italia, per i quali sono ora indicati i singoli articoli mantenuti in vigore (a differenza che nello schema originario) [63]; sui contenuti degli eventuali interventi correttivi si dirà invece più oltre.

La Commissione ha poi rilevato [64] come l'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, si muova, nel definire i criteri di delega, tra i due poli opposti della «identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore» da un lato e delle «disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita» o «che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete» dall'altro. Una parte cospicua degli atti normativi inclusi nell'Allegato 1 dello schema originario, sembrava corrispondere piuttosto ai parametri di esclusione (leggi già abrogate, a efficacia esaurita, obsolete) che non a quello del carattere indispensabile per la regolazione di settore: a tale riguardo sono stati segnalati, a titolo meramente esemplificativo, vari casi [65], per i quali si invitava il Governo a valutare l'opportunità di confermarne l'inclusione tra quelli da sottrarre all'abrogazione, rilevando come l'approssimazione nella formazione dell'Allegato 1 allo schema di decreto legislativo generasse dubbi per l'eventuale mancata inclusione di norme che invece meriterebbero di essere salvate, soprattutto alla stregua dell'ordinamento costituzionale.

Nel testo definitivo, gli atti primari dei quali la Commissione prospettava l'espunzione in quanto di non palese «indispensabilità» sono stati og-

[63] Si tratta della legge 20 marzo 1865, n. 2248, legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia, riportata al n. 1 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009.

[64] Il rilievo in questione riprende sul punto un'osservazione della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica.

[65] Indicati nell'Allegato A al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione.

getto di valutazione volta per volta, risultando espunti o mantenuti a seconda dei casi.

La Commissione – raccogliendo anche specifiche segnalazioni provenienti dalle amministrazioni interessate – sollecitava, al contempo, una riconsiderazione delle abrogazioni operate dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: da un lato, infatti, si rilevava la presenza, nell'Allegato 1 allo schema originario, di alcuni provvedimenti già abrogati, nella loro interezza, ad opera del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 [66]; dall'altro, vi erano casi di disposizioni abrogate dal medesimo provvedimento d'urgenza, ritenute invece indispensabili dalle amministrazioni competenti [67] ma non contenute nel «salva-leggi». Nella consapevolezza che si trattava di atti non più vigenti e dunque non suscettibili di poter essere inclusi tra quelli per i quali, secondo quanto richiesto dall'articolo 14, comma 14, «si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», il parere della Commissione invitava tuttavia a valutare come la rapida successione di provvedimenti – anche con carattere d'urgenza – a fini di semplificazione e sfoltimento dello *stock* normativo potesse avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che – a una più attenta valutazione – fossero da considerarsi indispensabili. Il Governo veniva quindi invitato a considerare ogni possibile intervento volto a restituire vigenza a disposizioni abrogate dal citato decreto-legge n. 112 del 2008 ritenute indispensabili – specificamente segnalate nel parere – anche valutando la possibilità di mantenere tali atti (o di inserirli se non presenti) nell'Allegato allo schema di decreto legislativo.

Tale sollecitazione non ha tuttavia avuto seguito e il decreto legislativo n. 179 del 2009 non comprende atti già oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge n. 112 del 2008: la possibilità di una riconsiderazione in merito all'esigenza di provocarne la reviviscenza è dunque rimessa a un eventuale successivo provvedimento.

Ulteriore profilo problematico è quello delle disposizioni riconducibili ai cosiddetti «settori esclusi» [68]: in primo luogo, va detto che alcune amministrazioni avevano segnalato la presenza nel testo originario dell'Allegato 1 di alcuni atti da ricondurre ai settori esclusi; in altri casi, invece,

[66] Si ricordano per il Ministero della giustizia, la legge 24 febbraio 1953, n. 89, e la legge 3 febbraio 1957, n. 16; per il Ministero delle infrastrutture e trasporti la legge 23 dicembre 1967, n. 1246.

[67] Si possono ricordare i seguenti provvedimenti: legge 18 marzo 1926, n. 562, per la conversione di alcuni decreti-legge come il decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735, relativo alle cooperative di consumo; legge 23 aprile 1949, n. 165, articoli 5 e 13, incidente sulle competenze dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, circa il decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; legge 5 luglio 1961, n. 578, circa la classificazione degli olii di oliva; legge 24 luglio 1961, n. 729, articolo 9, circa la costruzione in deroga alle distanze di rispetto delle autostrade.

[68] Di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005 di cui si è detto nel capitolo I.

l'assenza di atti nell'Allegato 1 (come, ad esempio, leggi di conversione di decreti-legge invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa; novelle di atti invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa) è stata connessa all'inclusione degli atti mancanti negli elenchi, in via di predisposizione, delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi. La Commissione, pur nella consapevolezza che si trattasse con tutta probabilità di disposizioni in materie riconducibili a settori esclusi e dunque – a rigore – non rientranti tra le categorie di disposizioni da salvare in quanto mantenute in vigore *ope legis* [69], ha privilegiato la finalità di assicurarne il mantenimento in vigore e di garantire la maggiore certezza del diritto possibile, invitando quindi il Governo a operare una scelta univoca, mantenendo o inserendo tali atti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo.

Più in generale, la Commissione – non diversamente dal Consiglio di Stato – ha sollecitato la redazione di un apposito elenco di tali norme, allo scopo di evitare che sia rimesso all'interprete la verifica dell'appartenenza di una norma a uno di tali settori, e, quindi, della sua sopravvivenza o meno. Questa operazione di carattere meramente enunciativo – argomentava il parere – eviterebbe aree di incertezza circa la permanenza in vigore di norme riconducibili ai settori esclusi, garantendo un principio fondamentale dell'ordinamento, quale la certezza del diritto. L'eventuale successiva riconsiderazione di un atto che induca a ritenere che esso, pur compreso nell'elenco dei provvedimenti rientranti nelle categorie di cui al comma 17 dell'articolo 14, non sia effettivamente da ricondurre a un settore escluso, potrebbe non comprometterne la salvezza, ove si intendesse che il suo inserimento nell'apposito elenco abbia quanto meno il valore di includerlo tra le norme da mantenere in vigore ai sensi del comma 14 dell'articolo 14 e dunque di sottrarle alla cosiddetta «ghigliottina». Si suggeriva quindi di affiancare alla redazione dell'elenco (in cui far confluire gli atti già presenti o inseriti nell'Allegato al decreto «salva-leggi», di cui si è appena detto, in sede di interventi correttivi) un'integrazione dell'articolato volta a chiarire tale interpretazione, rendendo certa la funzione di salvaguardia dell'inserimento in quell'elenco e, contestualmente, ribadendo l'efficacia diretta del comma 17 dell'articolo 14 quanto alla permanenza in vigore di tutte le norme afferenti ai settori elencati, a prescindere dall'inclusione nell'elenco stesso. Nel caso invece in cui non si fosse provveduto a ciò contestualmente all'adozione del decreto «salva-leggi», si invitava il Governo a farlo anche successivamente con apposito intervento normativo.

L'elencazione degli atti primari vigenti rientranti nelle materie escluse, cui il Governo si era mostrato disponibile nel corso del dibattito parlamentare sullo schema di decreto legislativo, non trova tuttavia riscontro nel decreto legislativo n. 179 del 2009. Secondo quanto risulta, l'ulteriore verifica in merito a eventuali integrazioni e soppressioni concernenti i provvedimenti rientranti nei settori esclusi non è stata compatibile con

[69] Sul punto si veda quanto detto nel capitolo I.

l'adozione del «salva-leggi» nei tempi imposti dalla legge delega. Il Governo ha comunque manifestato l'intendimento di accogliere il suggerimento della Commissione e di redigere (una volta ricevute le integrazioni di tutte le Amministrazioni) con apposito provvedimento normativo, un elenco degli atti riconducibili ai «settori esclusi»; a tale elenco si intenderebbe attribuire efficacia non meramente ricognitiva, ma cogente, nel senso che l'eventuale inserimento in questo elenco di un atto che non sia effettivamente da ricondurre a settori esclusi non ne comprometterebbe la salvezza, posto che il suo inserimento nello stesso avrebbe quanto meno la forza di sottrarlo al cosiddetto «effetto ghigliottina» [70].

La maggior parte dei provvedimenti che la Commissione aveva individuato come riconducibili a settori esclusi sono stati comunque espunti dal testo definitivo dell'Allegato 1 [71]; in alcuni casi, tuttavia, sono stati mantenuti, a scopo prudenziale: tra questi, ad esempio, alcuni provvedimenti in materia elettorale [72].

[70] Così la relazione illustrativa al testo definitivo del decreto legislativo n. 179 del 2009.

[71] Atti presenti nello schema, non già nel testo definitivo del decreto legislativo, sono: in materia regionale (ove entra in gioco la rilevanza costituzionale di alcuni organi regionali o l'attuazione delle forme di autonomia speciale costituzionalmente previste), decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567; legge 10 febbraio 1953, n. 62; legge 17 febbraio 1968, n. 108; decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 652. In materie di competenza del Ministero dell'interno, sono: legge 11 luglio 1956, n. 699; legge 26 luglio 1961, n. 709; legge 27 febbraio 1963, n. 225; legge 9 giugno 1964, n. 405; legge 11 luglio 1967, n. 574; legge 30 ottobre 1969, n. 803. In materia previdenziale, sono: regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, convertito dalla legge 9 luglio 1936, n. 1702; regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155; decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648; legge 5 febbraio 1957, n. 18; legge 27 luglio 1962, n. 1115; legge 6 ottobre 1964, n. 983; legge 11 marzo 1965, n. 158; legge 26 luglio 1965, n. 965; legge 21 aprile 1967, n. 272; legge 27 luglio 1967, n. 661; legge 30 gennaio 1968, n. 47. In materia di politiche agricole, sono: regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; legge 30 aprile 1962, n. 283. In materia di pubblica amministrazione, sono: decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

[72] Sono state mantenute nel decreto legislativo n. 179 del 2009 «salva-leggi», la legge 16 maggio 1956, n. 493 (recante norme per la elezione della Camera dei deputati), la legge 10 agosto 1964, n. 663 (recante modificazione alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per le elezioni dei Consigli provinciali di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 12 e 10 settembre 1963, n. 962), la legge 22 gennaio 1966, n. 1 (recante modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

Tali fonti dovrebbero ritenersi, a rigore, escluse, per esser poi confluite in testi unici (salvo la legge n. 663 del 1964, la quale estende l'ambito di applicazione di disposizione di un testo unico). Ed i testi unici sono *ex se* esclusi, secondo la previsione della legge n. 246 del 2005.

Le leggi citate sono tuttavia presenti nel decreto legislativo in via prudenziale, in quanto i testi unici in materia elettorale – il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) – furono adottati dal Go-

In un momento successivo, il Ministro per la semplificazione normativa ha reso noto di aver richiesto a ciascuna amministrazione una ricognizione della normativa di competenza riconducibile a materie escluse: in esito a tale iniziativa, il Ministro afferma che «deve ad oggi darsi atto della difficoltà di pervenire ad una ricognizione esaustiva delle disposizioni rientranti in tali settori», sia per l'incompletezza delle risposte (pervenute solo da poche amministrazioni), sia per la non agevole individuazione dei provvedimenti in alcune materie, come quella previdenziale o assistenziale. A ciò si aggiunge che «le difficoltà di una ricognizione esaustiva sono amplificate dal fatto che la delega di cui all'articolo 14, comma 14, riguarda singole "disposizioni" che potrebbero essere contenute in provvedimenti riguardanti materie apparentemente non rientranti in settori esclusi».

Infine, l'operazione presenterebbe «notevoli criticità», poiché «da un lato, un elenco contenuto in un atto meramente "ricognitivo" non eliminerebbe i dubbi circa la permanenza in vigore con riguardo ad eventuali provvedimenti non censiti; dall'altro, un elenco contenuto in un atto di natura "normativa" determinerebbe, per gli stessi provvedimenti non censiti, la caducazione automatica per effetto della ghigliottina» [73].

Va ricordato che a tali settori sono riconducibili gran parte degli atti normativi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia assistenziale o previdenziale – il quale ha comunicato, al riguardo, di avere a suo tempo segnalato al Ministro competente i provvedimenti di interesse ritenuti rientranti tra i settori esclusi [74] – nonché gran parte delle leggi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze (tra le quali, ad esempio, quelle in materia di bilancio e di contabilità pubblica): quest'ultimo ha comunicato che è in corso di predisposizione un testo unico delle norme in materia di contabilità dello Stato, nonché in materia di tesoreria, come previsto da apposita delega [75].

Occorre ricordare, sia pure brevemente, che la Commissione per la semplificazione – come si accennava nella premessa – si è attivata per acquisire, ai fini della redazione della presente relazione, elementi informa-

verno in assenza di delega o autorizzazione da parte del Parlamento, talché dovrebbero dirsi compilativi, privi di effetti novativi o sostitutivi delle fonti primarie originarie.

In quanto testo unico, non è ricompreso nel decreto legislativo in esame il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato). È invece ricompresa la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, recante delega per l'emanazione di quello statuto.

[73] Si veda la lettera del Ministro per la semplificazione normativa del 22 giugno 2010, allegata alla presente relazione.

[74] Si veda la comunicazione dell'11 giugno 2010, allegata alla presente relazione, nonché quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche per la famiglia, il quale ricorda come le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale siano, appunto, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «in accordo con lo stesso Ministero e su suggerimento della struttura di coordinamento»: si veda la lettera del 28 luglio 2010, allegata alla presente relazione.

[75] Si tratta della delega, conferita al Governo dall'articolo 50 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, per l'esercizio della quale è fissato un termine di quattro anni.

tivi sulle iniziative intraprese o programmate da parte delle amministrazioni centrali, successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009; facendo seguito a un'analoga iniziativa realizzata nella primavera del 2009, è stata pertanto richiesto a tutti i Ministeri e Dipartimenti interessati un documento nel quale fossero indicate le iniziative e le attività intraprese dopo l'adozione del citato decreto legislativo n. 179 del 2009 e fossero riportati, in particolare, i seguenti dati con riferimento agli atti rientranti nella competenza di ciascuna amministrazione:

a. il grado di elaborazione degli interventi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 179 del 2009 già individuati con riferimento alle disposizioni rientranti nella competenza di ciascuna amministrazione, segnalando se si sia prevista, in tale ambito, l'eventuale riorganizzazione del suo Allegato 1 per settori omogenei;

b. l'indicazione dei settori per i quali si intende utilizzare gli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005;

c. i criteri adottati per individuare le disposizioni legislative statali, anche pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970, per le quali prevedere l'abrogazione espressa ai sensi del comma 14-*quater* del medesimo articolo 14;

d. l'elenco, se disponibile, delle disposizioni di legge rientranti nella competenza di ciascuna amministrazione destinate ad essere abrogate per effetto della cosiddetta «ghigliottina» di cui al comma 14-*ter* dell'articolo 14;

e. l'indicazione dei casi per i quali non si sia ritenuto di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel parere reso lo scorso 4 novembre 2009 concernenti l'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo «salva-leggi» e le ragioni che hanno condotto a tale scelta;

f. lo stato di avanzamento dell'eventuale redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative vigenti che si ritengono riconducibili ai settori che l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-*ter* (ossia ai cosiddetti «settori esclusi»);

g. ogni altro elemento ritenuto utile all'acquisizione di un quadro il più possibile completo ed esaustivo dell'attività di semplificazione normativa *in itinere* e da realizzare.

Dalle risposte a tale iniziativa sono tratte le valutazioni attribuite ai vari Ministeri, sia quelle ora riportate, sia quelle che seguono nel corso della presente relazione (come viene segnalato di volta in volta in nota): si rinvia, comunque, per il loro testo integrale, agli allegati alla presente relazione.

Tornando alla questione dei «settori esclusi», gli uffici del Ministro per le pari opportunità hanno comunicato che è in fase di elaborazione un apposito elenco. Ha invece completato la ricognizione dei provvedi-

menti da ricondurre ai «settori esclusi» il Ministero della difesa, che ha anche fornito tale elencazione in allegato alla risposta fornita alla Commissione parlamentare per la semplificazione [76]. Il Ministero dello sviluppo economico ha indicato un unico provvedimento riconducibile alla categoria dei «settori esclusi» [77], mentre il Ministero dell'interno ha elaborato un elenco delle disposizioni rientranti tra i cosiddetti "settori esclusi" d'interesse dei rispettivi Dipartimenti [78]. Il Ministero degli affari esteri ha comunicato, per quel che concerne la redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative riconducibili ai cosiddetti "settori esclusi", che nel corso della ricognizione delle disposizioni legislative da sottrarre alla abrogazione per il periodo compreso tra il 1865 e il 1970, così come richiesto dal Consiglio di Stato, si è lavorato sugli elenchi forniti da parte del Ministero per la semplificazione normativa nonché sul riscontro operato mediante la consultazione della banca dati dell'archivio dei trattati internazionali (ITRA) in essere presso il servizio del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha segnalato all'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa – che aveva inviato un elenco ricognitivo dei provvedimenti riconducibili a settori esclusi, affinché fosse sottoposto a un'ulteriore verifica e fossero segnalate le necessarie integrazioni e soppressioni – sulla base delle valutazioni fornite dai competenti Dipartimenti, alcune disposizioni da inserire nel predetto elenco. Con l'occasione, si è rilevato «che l'identificazione di norme appartenenti ai settori esclusi presenta degli aspetti problematici». «Possono, infatti, sussistere dubbi sulla appartenenza di una legge (o altro atto normativo) alla categoria dei settori esclusi quando alcune disposizioni della legge (che di per sé non è riconducibile ad un settore escluso) modificano espressamente parte di altro provvedimento normativo appartenente ad un settore escluso (ad esempio un testo unico); quando le disposizioni contenute nella legge sono di tipo misto; quando alcune di esse si riferiscono a settori esclusi (ad esempio la previdenza) ed altre no, tanto da risultare dubbia la prevalenza dell'una o dell'altra categoria se non in base ad (opinabili) operazioni interpretative» [79].

Non ha poi avuto seguito l'invito, formulato sia dalla Commissione sia dal Consiglio di Stato, a riorganizzare l'Allegato 1 del decreto «salva-leggi» per settori omogenei individuando il presupposto specifico di salvaguardia delle singole disposizioni legislative, anziché includerle in un solo contesto, senza distinzioni. La redazione di appositi elenchi per materia, ovvero il ricorso a descrittori, erano le soluzioni suggerite al fine non solo di dare piena attuazione a uno specifico criterio di delega,

[76] Si veda in allegato alla presente relazione.

[77] Si tratta di un regio decreto del 1934 recante un testo unico; si veda la comunicazione del 15 luglio 2010, allegata alla presente relazione.

[78] Si veda la comunicazione del 4 agosto 2010, allegata alla presente relazione.

[79] Si veda la documentazione trasmessa da quel Dicastero, allegata alla presente relazione.

ma anche di affiancare al criterio ricognitivo una metodologia ricostruttiva del sistema, prodromica e funzionale al riordino della legislazione, oggetto della medesima delega. Al riguardo, il Governo ha osservato come la scelta organizzativa seguita nella predisposizione dell'elenco – oltre al criterio cronologico, che appare necessario a fini di chiarezza e sistematicità della ricognizione stessa – per «ambiti di competenze ministeriali» (già prospettata, peraltro, come possibile soluzione dal Consiglio di Stato nel parere n. 2024 del 21 maggio 2007) al momento dell'adozione del provvedimento appariva la più opportuna, in considerazione del fatto che esso si limita all'individuazione degli atti legislativi precedenti al 1970 e, quindi, non provvede al riassetto per materie e settori omogenei. Inoltre, come già specificato nella relazione illustrativa del decreto legislativo, l'indicazione per ciascun provvedimento dell'amministrazione competente presente nell'Allegato 1, individua nella sostanza anche il relativo settore di riferimento. Si sottolinea, infine, che gran parte dei provvedimenti inclusi nell'elenco attengono a più settori e si caratterizzano dunque per una trasversalità che rende difficile procedere ad una ulteriore delimitazione per materia [80].

Dalla documentazione in seguito ricevuta [81], si rileva come alcune amministrazioni si siano comunque attivate a tal fine: il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato di aver avviato la riorganizzazione per settori omogenei; il Ministero dell'interno ha provveduto a suddividere i provvedimenti salvati con il decreto n. 179 del 2009 per area di competenza dipartimentale, mettendo a disposizione del Ministro per la semplificazione normativa i relativi elenchi, ai fini dell'elaborazione di elenchi di settori omogenei che tengano conto delle disposizioni «salvate», nella stessa materia, da altre amministrazioni.

La Commissione, sempre nell'intento di eliminare le «zone d'ombra» del procedimento «taglia-leggi», raccomandava inoltre di individuare, nell'ambito dei diversi strumenti previsti dall'articolo 14, quello più idoneo per identificare espressamente, in tutti i casi in cui sia possibile, le disposizioni di legge destinate ad essere abrogate per effetto della «ghigliottina», oltre a quelle rientranti nei «settori esclusi». Si segnalava inoltre al Governo l'opportunità di compiere una ricognizione specifica delle norme penali, da richiedere al Ministero della giustizia, affinché fosse chiarito quanti e quali figure di reato sarebbero state abrogate dalla cosiddetta «ghigliottina», considerando che il principio *tempus regit actum*, cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza, non è applicabile nel diritto penale nell'ambito del quale la condizione normativa più favorevole produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge

[80] Si veda la comunicazione del 22 giugno 2010, allegata alla presente relazione.

[81] In risposta alla richiesta di documentazione rivolta a tutte le amministrazioni interessate, come detto, vedi *supra*.

penale precedente. Alle due questioni ha risposto unitariamente il Ministro per la semplificazione normativa, facendo riferimento alla predisposizione di un apposito decreto legislativo di abrogazioni espresse e puntuali, ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge n. 246 del 2005, in relazione alle quali sarebbe stata richiesta al Ministero della giustizia la ricognizione delle figure di reato che resterebbero abrogate [82]. Su tale provvedimento, ora decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, si veda *infra*, al paragrafo II. 2.

Tra le raccomandazioni vi era poi quella a valutare con attenzione – ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione – tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che venissero abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali. Analoga richiesta proveniva anche dall'Unione delle province d'Italia per le disposizioni istitutive delle province e di modifica delle circoscrizioni provinciali anteriori al 1970: il Governo si è riservato di inserire nell'Allegato al «salva-leggi» eventuali ulteriori norme, individuate dopo l'emanazione del decreto legislativo stesso, in sede di decreti legislativi correttivi. In effetti, si segnala che il primo correttivo al decreto legislativo «salva-leggi» ora definitivamente approvato, decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 – con il quale si provvede a integrare l'elenco delle disposizioni da sottrarre alla «ghigliottina» del 16 dicembre 2010 – consiste, per quasi la metà, in atti concernenti comuni e province: in particolare, sui complessivi trentuno atti originari (trentasei nel testo definitivo, ora in vigore), dodici riguardavano comuni (dieci accordano ad altrettanti comuni il titolo di città, due riguardano la denominazione di comuni) e quattro l'istituzione o la denominazione di province.

L'invito a confermare la salvaguardia delle disposizioni che l'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e l'Allegato 2 annesso al medesimo decreto-legge avevano sottratto all'abrogazione ad opera del precedente decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato quasi integralmente soddisfatto: solo quattro di quegli atti non risultano, infatti, attualmente inseriti nell'elenco delle disposizioni salvate.

L'Allegato 1 del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, nel testo definitivamente approvato dal Governo (prima quindi dell'intervento correttivo del dicembre 2010), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* conteneva 2.375 atti primari «salvati»; l'Allegato 2 individua gli 861 provvedimenti legislativi sottratti all'effetto abrogativo di cui al decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009. Quest'ultimo risulta quindi notevolmente accresciuto rispetto allo

[82] Relazione al testo definitivo del decreto legislativo n. 179 del 2009.

schema iniziale, ove figuravano 260 atti; principale causa di tale incremento è l'inclusione di atti concernenti l'assetto territoriale e la denominazione dei comuni, erroneamente oggetto dell'abrogazione prevista dal suddetto decreto-legge n. 200 del 2008. Altre modifiche – inserimento di disposizioni originariamente non previste, o, al contrario, espunzione di altre già presenti, in quanto ritenute riconducibili a settori esclusi ovvero obsolete – derivano, inoltre, dall'accoglimento di richieste formulate dalla Conferenza unificata, inserendo ad esempio atti legislativi statali concernenti l'istituzione di comuni siciliani. Complessivamente, quindi, il provvedimento pubblicato a dicembre 2009 prevedeva di sottrarre alla ghigliottina 3.236 atti.

Come già ricordato, il Governo può, nei successivi due anni, adottare decreti legislativi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 179 del 2009 [83]; in questa prospettiva, particolare utilità rivestono anche quegli elementi informativi che consentano di individuare possibili correzioni che derivino dal mancato accoglimento di specifiche osservazioni a suo tempo formulate dalla Commissione (che si era anche fatta interprete dei rilievi delle singole amministrazioni, come detto), ovvero da segnalazioni successivamente maturate. A tal fine, dalle risposte che le varie amministrazioni hanno inviato alla Commissione in risposta alla richiesta di informazioni del maggio scorso [84], sono emersi elementi utili.

Alcune delle risposte ora ricordate segnalavano casi in cui le osservazioni formulate dalla Commissione concernenti specifiche disposizioni dell'Allegato 1 non hanno avuto seguito: così il Ministero dello sviluppo economico ha segnalato quattordici casi per i quali non si è ritenuto di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, come anche gli uffici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle Pari opportunità, che hanno rilevato – a fronte dell'accoglimento di alcune osservazioni – il mancato inserimento di due atti primari [85], peraltro ritenuti probabilmente riconducibili a «settori esclusi» e pertanto sottratti all'effetto ghigliottina di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005.

Altre amministrazioni hanno comunicato la piena rispondenza del testo definitivo dell'Allegato al decreto n. 179 del 2009 con le osservazioni formulate. Tra queste, il Ministero degli affari esteri, il quale comunica il pieno adeguamento – per quanto di competenza – al parere, mediante la soppressione delle disposizioni legislative segnalate.

[83] A mente dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, infatti, «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

[84] Si fa riferimento alla lettera inviata a tutti i Ministri dal Presidente della Commissione bicamerale, in data 6 maggio 2010, i cui contenuti sono riportati *supra*.

[85] Si tratta dell'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 (testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia) e della legge 24 aprile 1967, n. 326 (adesione alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953, e sua esecuzione).

Quanto all'esigenza di prevedere interventi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 179 del 2009, la maggior parte delle amministrazioni, a seguito di verifiche successive all'entrata in vigore del decreto legislativo «salva-leggi», non ha rilevato la necessità di apportare correzioni o integrazioni agli Allegati al decreto stesso con riferimento ai provvedimenti di rispettiva competenza. Alcune correzioni sono tuttavia state prefigurate nella documentazione pervenuta alla Commissione: in particolare, il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha individuato due provvedimenti su cui sarebbero necessari correttivi: per il primo si riteneva necessaria un'integrazione dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009 che mantenesse in vigore una legge attualmente non inserita, per il secondo una valutazione in merito all'abrogazione di parte delle norme ora «salvate». Il Ministero dell'interno ha comunicato di aver segnalato al Ministro per la semplificazione normativa alcune nuove disposizioni da salvare e da inserire in un provvedimento correttivo. Il Ministero della giustizia ha individuato sei «anomalie» nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009: si tratta di casi in cui per alcuni atti inseriti nell'Allegato occorrerebbe escludere singole disposizioni, oggetto di precedenti abrogazioni, di un caso in cui, viceversa, si rende necessario integrare la salvaguardia di una fonte primaria con l'indicazione di specifici articoli (ora non presenti) e infine di un caso di fonte di natura regolamentare ora presente nell'Allegato e dunque da espungere. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti era in corso un esame più approfondito dei casi di mancato recepimento delle osservazioni della Commissione concernenti gli atti contenuti nell'Allegato 1 dell'atto del Governo n. 118 [86] di competenza del Ministero – che in alcuni casi si era fatta interprete anche di segnalazioni del Ministero stesso – al fine di individuare eventuali correttivi. Il Ministero degli affari esteri non ha segnalato correttivi, ricordando di aver già provveduto – con disposizione contenuta nella legge n. 69 del 2009 – all'eliminazione delle leggi di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali dall'allegato al citato decreto-legge 200 del 2008: si tratta infatti di atti che rientrano in un «settore escluso».

Va inoltre ricordato che il Ministero della difesa ha preannunciato interventi correttivi e integrativi al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (si veda *infra*, al paragrafo III. 1).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha ribadito la necessità di far rivivere la legge 5 gennaio 1953, n. 30, recante ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, già abrogata dal citato decreto-legge n. 112 del 2008, limitatamente alla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 luglio 1947, n. 799, concernente il contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra: tale esigenza, già rappresentata al tempo dell'esame dello schema di decreto legislativo

[86] Ora decreto legislativo n. 179 del 2009.

«salva-leggi» viene nuovamente ricordata, pur senza chiederne la salvaguardia in sede di interventi correttivi al decreto legislativo medesimo.

Il Governo ha trasmesso alle Camere il primo provvedimento correttivo del decreto legislativo «salva-leggi» il 19 novembre 2010 (atto del Governo n. 295), avendo acquisito il parere del Consiglio di Stato; lo schema di decreto legislativo si componeva di due articoli, il primo dei quali sanciva l'integrazione dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009 con le disposizioni indicate nell'Allegato allo schema medesimo, mentre il secondo recava la clausola di entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; l'Allegato allo schema, nel suo testo originario, indicava – come si è anticipato – trentuno atti. Nella relazione illustrativa, il Governo segnalava come, nonostante l'ampio termine per l'esercizio della delega per i correttivi e integrativi, di cui al comma 18 dell'articolo 14, fissato al 15 dicembre 2011, «l'intervento integrativo (...) deve essere compiuto entro il 16 dicembre 2010, al fine di sottrarre all'effetto abrogativo di cui al citato comma 14-*ter*, le disposizioni contenute nell'Allegato, mentre per eventuali interventi correttivi la delega può essere esercitata fino al 15 dicembre 2011, analogamente a quanto previsto per interventi di riassetto e codificazione».

Nello stesso senso argomenta il Consiglio di Stato, il quale, nel parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2010, afferma che «nel caso di integrazione di disposizioni non incluse nell'originario decreto "salva-leggi" le disposizioni integrative devono assumere vigore anteriormente alla data prevista per il verificarsi dell'"effetto ghigliottina"».

Quanto ai criteri di individuazione delle disposizioni con cui integrare l'elenco delle norme «salvate», il Governo riferiva come derivassero da segnalazioni delle amministrazioni competenti, emerse nel corso dell'attività istruttoria compiuta per la predisposizione dello schema di decreto legislativo di abrogazione espressa attuativo del comma 14-*quater* dell'articolo 14 (atto del Governo n. 289, ora decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, sul quale si veda il paragrafo successivo), che ha rappresentato un'ulteriore occasione di valutazione delle disposizioni legislative pre-1970 da mantenere in vigore; assicurava, inoltre, la conformità delle scelte così compiute ai princìpi e criteri di delega che hanno presieduto la redazione del decreto «salva-leggi», escludendo quindi, in particolare, di integrare l'elenco delle disposizioni «salvate» con quelle riconducibili ai cosiddetti «settori esclusi» [87]. Il Consiglio di Stato ha preso atto di quanto affermato dal Governo circa i criteri seguiti, sostenendo che «per quanto riguarda le disposizioni normative recate da regi decreti e incluse nell'elenco allegato allo schema, l'urgenza del perfezionamento dell'*iter* del provvedimento non consente specifiche verifiche circa la loro natura di disposizioni legislative statali» venendo rimessa «all'Amministrazione

[87] Si ricorda, ancora una volta, che si tratta di quelle categorie indicate dall'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005; si veda al paragrafo II. 1.

la verifica finale circa la natura dei 31 atti normativi in questione» e richiamando le osservazioni già formulate al riguardo nelle precedenti pronunce concernenti l'opera di semplificazione normativa.

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo subito dopo la sua assegnazione, nella seduta del 24 novembre 2010, in cui il relatore oltre a svolgere la sua relazione introduttiva ha anche tempestivamente presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha integrato con ulteriori rilievi sollecitati nel corso del dibattito. La consapevolezza che la contestualità dell'entrata in vigore delle integrazioni all'elenco delle disposizioni da mantenere in vigore e dell'operatività della «ghigliottina» rappresentano un elemento cardine del procedimento «taglia-leggi», ha connotato in modo assorbente l'esame parlamentare del decreto correttivo: si è infatti ritenuto opportuno scongiurare il pericolo che l'adozione definitiva del provvedimento e la sua entrata in vigore entro il 16 dicembre 2010 potessero essere ostacolate dall'assenza del parere parlamentare o dal mancato decorso del termine per esprimerlo. Conseguentemente, nonostante il termine finale per l'esercizio della delega fosse ampio (15 dicembre 2011, come si è detto) e il termine per l'espressione del parere scadesse il 19 dicembre – con la consueta possibilità per la Commissione di ottenerne la proroga di venti giorni – si è convenuto di contenere l'esame entro tempi idonei a consentire l'adozione definitiva e la conseguente entrata in vigore del provvedimento entro la data del 16 dicembre 2010. In sostanza, quindi, la Commissione ha mantenuto l'atto del Governo n. 295 all'ordine del giorno anche delle due successive sedute, ma considerate le difficoltà a procedere alla votazione della proposta di parere ha poi convenuto di non proseguirne l'esame oltre la data del 7 dicembre 2010, prendendo atto che non vi fossero le condizioni per concluderlo con la votazione del parere, e di informarne il Governo trasmettendo, in spirito di collaborazione, la proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 24 novembre 2010.

Il decreto legislativo – ora decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 – è stato poi definitivamente adottato e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 2010, è entrato in vigore il giorno successivo, il fatidico 16 dicembre 2010; all'articolato sono connessi tre Allegati, di cui si dirà tra breve.

Una prima osservazione formulata dal relatore riguardava il coordinamento con i contenuti dello schema di decreto legislativo «taglia-leggi» (il contestuale atto del Governo n. 289, di cui si dirà più diffusamente nel paragrafo successivo); si è infatti dato il caso che alcuni atti, già presenti nell'Allegato al «taglia-leggi», siano stati espunti da quel provvedimento [88] proprio in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità

[88] Più precisamente, si dovrebbe dire che se ne prevedeva l'espunzione: al momento dell'esame parlamentare dei due schemi di decreto legislativo, infatti, la volontà di espungere tali atti si desumeva dalla loro assenza dall'Allegato al testo «avanzato», trasmesso a fini collaborativi, che teneva conto del parere del Consiglio di Stato e delle segnalazioni delle Amministrazioni.

della loro permanenza in vigore: per questi occorreva allora valutare l'opportunità di aggiungerli all'elenco delle integrazioni al decreto legislativo n. 179 del 2009, al fine di garantirne la sottrazione alla «ghigliottina», ove non fossero riconducibili ad alcuno dei «settori esclusi». Tale considerazione veniva formulata, in primo luogo, con riferimento a sette atti individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che ne chiedeva il mantenimento in vigore [89], ma anche per tutti gli altri atti di rango primario pre-1970 la cui permanenza in vigore fosse stata accertata in connessione alla redazione dell'elenco delle puntuali abrogazioni espresse. Come si diceva, il decreto legislativo nel testo definitivamente approvato è corredato di tre allegati; il primo (Allegato A) reca le integrazioni all'elenco delle disposizioni sottratte all'abrogazione automatica e innominata della «ghigliottina», ossia all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009. L'Allegato, inizialmente composto di trentuno atti, ne indica ora trentasei; tra quelli aggiunti vi sono tre dei sette atti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui si è appena detto [90].

Non risulta incluso, invece, l'articolo 86, penultimo e terzultimo comma, del regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante approvazione del testo unico della legge elettorale politica, la cui permanenza in vigore era stata indicata come necessaria, nel corso dell'esame dei due provvedimenti – il «taglia-leggi», da cui si richiedeva fosse espunto e il correttivo al «salva-leggi» – in quanto funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere. Alla effettiva espunzione dal decreto legislativo «taglia-leggi» non è corrisposto l'inserimento nel decreto legislativo correttivo n. 213 del 2010; peraltro la mancata integrazione potrebbe derivare da una valutazione di tali norme come riconducibili a uno dei settori esclusi e quindi comunque sottratte all'operatività dell'abrogazione generalizzata.

Inoltre si sollecitava una verifica in merito all'esattezza del numero e del titolo (divieto d'abbattimento di alberi d'olivo) dell'atto indicato al numero 21 dell'Allegato, nonché la sua attuale vigenza [91]; tale atto non è più presente nell'elenco delle integrazioni al «salva-leggi».

[89] Si tratta di sette atti indicati nella nota di quel Dicastero del 19 ottobre 2010, allegata allo schema di decreto legislativo, atto del Governo n. 295.

[90] Sono inseriti tra gli atti «salvati» la legge 27 ottobre 1951, n. 1208; la legge 26 luglio 1956, n. 824; la legge 3 dicembre 1957, n. 1196; non sono invece inclusi nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009 la legge 13 luglio 1966, n. 559, il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, n. 813; il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 213; la legge 5 gennaio 1953, n. 30. Per quanto riguarda quest'ultima legge, recante ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente, segnalata limitatamente alla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, concernente il contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra – va ricordato che il suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 799 del 1947 è stato dichiarato indispensabile dal decreto legislativo n. 179 del 2009, ma la relativa legge di ratifica n. 30 del 1953 risulta abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008.

[91] Nelle banche dati al titolo Divieto d'abbattimento di alberi d'olivo corrisponde il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in luogo del decreto legislativo

Più in generale, si invitava il Governo a verificare per quali atti contenuti nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, fosse necessario integrare l'indicazione delle singole disposizioni da mantenere in vigore, e ad apportare le conseguenti modifiche che si rendessero necessarie, eventualmente anche con un successivo provvedimento correttivo. In merito, si rileva come l'Allegato C al decreto legislativo n. 213 del 2010 rechi correzioni a cinquantadue atti già inclusi nell'elenco delle disposizioni legislative statali «salvate», di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009.

Quanto all'invito a verificare ed eventualmente espungere dall'Allegato 1 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, le disposizioni che nel frattempo fossero state oggetto di abrogazione o di declaratoria di illegittimità costituzionale, eventualmente anche con successivo decreto legislativo correttivo, l'Allegato B al decreto legislativo correttivo – sempre n. 213 del 2010 – indica 466 atti che si provvede ad espungere dal richiamato elenco delle disposizioni precedentemente «salvate». Si tratta, in larga parte, di disposizioni di competenza del Ministero della difesa la cui abrogazione espressa si è determinata a seguito dell'intervenuta entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (su cui si veda il paragrafo III. 1) e comunque, secondo quanto riferito dagli uffici del Governo, di atti che sono stati oggetto di abrogazione.

Tra queste, va segnalata la soppressione dell'atto indicato al numero 1001 dell'Allegato al «salva-leggi»: si tratta del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, recante divieto delle associazioni di carattere militare [92] che il decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, aveva indicato tra le disposizioni legislative statali da mantenere in vigore e che il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ha successivamente abrogato espressamente. La vicenda [93], è all'origine di un'apposita osservazione con la quale, tenuto conto, da un lato, del limitato ambito oggettivo dell'intervento realizzato con il decreto correttivo e integrativo dell'elenco allegato al decreto legislativo n. 179 del 2009, dall'altro del termine, fissato al 15 dicembre 2011, per l'esercizio della delega legislativa per emanare disposizioni correttive del codice dell'ordinamento militare, si invitava il Governo a valutare l'opportunità di uno specifico inter-

luogotenenziale 13 settembre 1945, n. 593, che si intitola invece «Provvidenze per l'agricoltura in Sardegna». Il citato decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945 è stato modificato in più punti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, che a sua volta è stato abrogato dal decreto-legge n. 112 del 2008 e non è stato fatto salvo dal decreto legislativo n. 179 del 2009.

[92] In questo caso, benché l'abrogazione fosse conseguente all'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare – si veda l'articolo 2268 di quel provvedimento, al numero 297 – l'atto è indicato come di competenza del Ministero dell'interno.

[93] Oggetto di un'interrogazione parlamentare e origine di una mozione concernente la revoca di deleghe al ministro Calderoli, discussa e respinta dall'Assemblea della Camera dei deputati.

vento correttivo del richiamato codice dell'ordinamento militare finalizzato a reintrodurre la disciplina del decreto legislativo n. 43 del 1948.

A un apposito intervento correttivo del codice dell'ordinamento militare è ugualmente riferito l'ulteriore invito a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1472 di quel codice, ripristinando il testo del soppresso articolo 9, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, in materia di libertà di espressione dei militari.

In conclusione, quindi, considerando i trentasei atti aggiunti dall'Allegato A e i 466 espunti dall'Allegato B del decreto legislativo n. 213 del 2010, gli atti espressamente «salvati» in attuazione dell'articolo 14, comma 14, dalla «ghigliottina» risultano essere 2.806.

2. Il decreto «taglia-leggi»

Il Governo, dando attuazione alla delega conferita dall'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge n. 246 del 2005 [94], ha approvato un decreto legislativo di abrogazione espressa di disposizioni legislative statali, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970, già tacitamente o implicitamente abrogate, che abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete [95]. Lo schema di decreto «taglia-leggi», che riprende la tecnica dell'abrogazione espressa già utilizzata con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 [96], approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010, è stato trasmesso alle Camere il 29 ottobre 2010 (atto del Governo n. 289), dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, ed è stato definitivamente approvato con il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

L'obiettivo perseguito è quello di realizzare una riduzione espressa e «nominata» dello *stock* normativo, eliminando – in tal senso riferisce il Ministro per la semplificazione normativa [97] – «gli inconvenienti della cosiddetta "abrogazione al buio" prevista dal meccanismo "taglia-leggi", mettendone in chiaro gli effetti e intervenendo in maniera speculare rispetto ad esso», completando così l'opera di sfoltimento dell'ordinamento intrapresa nel 2008 e sfociata nel decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179.

Nel descriverne i contenuti, il Ministro informava [98] che l'individuazione degli atti da abrogare espressamente è avvenuta, innanzi tutto, sulla

[94] Su cui si veda *supra*, al Capitolo I.

[95] Le categorie considerate sono quelle indicate dal medesimo articolo 14, al comma 14, lettere *a)* e *b)*, richiamate dal comma 14-*quater*.

[96] Anche in questo caso si rinvia a quanto detto nel Capitolo I, in cui si è dato conto – tra l'altro – delle disposizioni della legge n. 69 del 2009 con le quali il meccanismo delle abrogazioni espresse è stato ricondotto nell'alveo della delega legislativa.

[97] Nella sua lettera del 22 giugno scorso, allegata alla presente relazione; nello stesso senso si veda la relazione illustrativa all'atto del Governo n. 289.

[98] *Ibidem*.

base delle indicazioni rese al riguardo dalle amministrazioni nel corso dei lavori preparatori del decreto legislativo n. 179 del 2009. Infatti, in esito alla verifica sulle banche dati e alla valutazione delle segnalazioni provenienti dalle singole amministrazioni in merito alla legislazione anteriore al 1970, sono state individuate oltre che le disposizioni da mantenere in vigore, quelle da abrogare espressamente (su indicazione specifica delle amministrazioni); sono residuate alcune disposizioni legislative sulle quali non si è espressa alcuna amministrazione, né nel senso del mantenimento in vigore, né nel senso dell'abrogazione: tali norme sono ritenute pertanto destinate a ricadere sotto l'effetto della «ghigliottina» [99] e, quindi, a essere abrogate dal 16 dicembre 2010. Nello schema di decreto legislativo di abrogazione espressa – caratterizzato per una particolare «complessità e ampiezza», come afferma il Ministro proponente – sono confluite, in conclusione, sia le disposizioni legislative individuate come da abrogare in modo espresso e puntuale, sia altre comunque destinate a essere abrogate in forza della cosiddetta «ghigliottina». Sono state inoltre individuate dagli Uffici del Dipartimento per la semplificazione normativa ulteriori disposizioni (per lo più regi decreti di natura primaria) del tutto obsolete, non presenti, peraltro, in alcuna banca dati normativa tra quelle di maggiore consultazione.

Il provvedimento nel suo testo originario prevedeva l'abrogazione espressa di oltre 70.000 provvedimenti di rango primario (più precisamente, di 71.063 atti): il testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso alle Camere unitamente a quello originario, a fini collaborativi, si accompagna a un allegato modificato, a seguito delle osservazioni contenute in quel parere, in cui sono indicati circa 37.000 atti da abrogare. Le norme contenute nell'allegato allo schema di decreto legislativo di abrogazione espressa sono ricomprese in un arco temporale che va dal 21 aprile 1861 al 22 dicembre 1969 e riguardano, in particolare, le seguenti tipologie di atti: regi decreti, regi decreti-legge, leggi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, decreti legislativi luogotenenziali. Sul punto, quindi, l'attuazione della delega è limitata allo stesso ambito in cui ha operato il decreto legislativo n. 179 del 2009, ossia la legislazione statale anteriore al 1970, lasciando inattuata la possibilità di inserire nei decreti di cui all'articolo 14, comma 14-*quater*, anche disposizioni successive.

Anche in questa occasione, come già per il decreto legislativo «salvaleggi», alla prima redazione dell'elenco degli atti – in questo caso da abrogare – è seguita una fase di riscontro con le amministrazioni competenti per materia, che hanno provveduto a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per tale forma di abrogazione [100], ovvero se vi fossero – al contrario – disposizioni, tra quelle indicate, da sottrarre al-

[99] Come si è detto, si tratta del meccanismo di abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005.

[100] Tale riscontro si è avuto anche con riferimento all'elenco delle disposizioni di rango regolamentare che saranno espressamente abrogate, con il contestuale provvedimento di rango secondario.

l'abrogazione; di tale attività danno conto le risposte dei Ministri alla richiesta di elementi informativi inviata lo scorso 6 maggio dal Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione ai fini della redazione della presente relazione [101].

Da quelle medesime risposte emergono taluni specifici elementi informativi: in particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali comunicava [102] di aver avviato una verifica – ulteriore rispetto a quella già compiuta in occasione dell'adozione del decreto legislativo «salva-leggi» – concernente le norme di competenza del Ministero di cui si ritiene necessaria la permanenza in vigore svolgendo un'istruttoria sulle fonti individuate nello schema di decreto legislativo di abrogazione espressa (nel suo testo originario). A tal fine, sono stati indicati in un'apposita tabella i 349 atti normativi di rango primario di interesse per il Ministero da sottrarre all'effetto abrogativo, suddividendoli per materia e indicando – per ciascuna categoria – le motivazioni a fondamento della richiesta di salvezza.

In particolare, gli atti in materia di tutela del patrimonio per i quali il Ministero chiedeva la permanenza in vigore riguardano norme vigenti che, non avendo esaurito i propri effetti sostanziali, risultano tuttora attuali nonché di particolare utilità e interesse per il Ministero per i beni e le attività culturali; si tratta – informa il Ministero – di leggi-provvedimento che dietro la forma e il rango di fonte ordinaria statale celano una vera e propria natura provvedimentale. Anche in materia di aree naturali protette e parchi nazionali venivano segnalati atti sostanzialmente provvedimentali, per i quali sono richiamati i medesimi motivi di salvaguardia [103].

In materia di istituzione e organizzazione di enti, istituti, uffici e organi erano indicati per il mantenimento in vigore provvedimenti di natura istitutiva e organizzativa del Ministero e di enti, istituti e fondazioni ancora di attuale interesse per l'Amministrazione. Gli atti indicati in materia di autorizzazioni all'accettazione di lasciti e donazioni, oltre a presentare carattere provvedimentale, costituiscono il titolo di proprietà pubblica di beni culturali immobili. Infine, erano segnalati per la salvezza dall'abrogazione espressa vari atti, non ascrivibili alle precedenti categorie, di sicuro e attuale interesse per il Ministero.

Gli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione hanno comunicato i criteri adottati dal Dipartimento della funzione

[101] Di cui si è detto nel paragrafo II. 1 e riportate tra gli allegati alla presente relazione.

[102] Si veda la comunicazione allegata alla presente relazione.

[103] L'interesse del Ministero alla salvezza degli atti di questa categoria si fonda sulla circostanza che la lettera *f)*, comma 1, dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – in continuità con le indicazioni contenute nella legge cosiddetta Galasso – assoggetta, indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di vincolo, «i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi» alla disciplina di tutela paesaggistica di cui alla parte III dello stesso codice.

pubblica per l'individuazione delle disposizioni legislative statali per le quali è stata prevista l'abrogazione espressa, ai sensi del comma 14-*quater* dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005:

1. disposizioni legislative abrogate espressamente da altre disposizioni normative successive;

2. disposizioni legislative abrogate implicitamente, o comunque incompatibili con il nuovo assetto organizzativo;

3. disposizioni obsolete o che abbiano esaurito i loro effetti, la loro funzione o che siano comunque prive, allo stato, di effettivo contenuto normativo.

Si individuavano poi alcuni atti contenuti nell'elenco a suo tempo trasmesso, recante gli atti da abrogare espressamente, che, in parte, non hanno ancora esaurito del tutto la loro portata normativa, ovvero la cui abrogazione potrebbe causare lacune normative o vuoti sistematici [104]. Infine, si evidenziava la presenza, nei medesimi elenchi, oltre agli atti normativi, anche di atti di natura provvedimentale, per i quali si suggeriva l'espunzione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva individuato 83 provvedimenti per i quali si segnalava la necessità di permanenza in vigore sugli oltre 5.000 di competenza del Ministero elencati nello schema di decreto legislativo di abrogazione espressa: per tali atti si chiedeva, pertanto l'espunzione dal testo [105].

Il Ministero della giustizia aveva segnalato tra gli atti dell'originario schema di decreto legislativo cinque fonti normative di rango primario erroneamente inserite nell'elenco delle fonti da abrogare, una fonte normativa di rango secondario da espungere e che in ogni caso deve ritenersi in vigore, tre casi di norme che – benché già abrogate espressamente o implicitamente – non figurano nell'elenco delle singole disposizioni da abrogare.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato e comunicato al Ministro per la semplificazione normativa un elenco di norme per le quali si chiedeva la permanenza in vigore e la conseguente espunzione dall'originario schema di decreto legislativo.

Il Ministero dell'interno ha informato come fosse in corso l'individuazione delle disposizioni legislative, posteriori al 31 dicembre 1969, al-

[104] Si veda la documentazione degli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, allegata alla presente relazione; sono state formulate anche segnalazioni volte a sottrarre all'abrogazione atti regolamentari contenuti nello schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'abrogazione espressa di regolamenti.

[105] A ciò si aggiungono alcune segnalazioni per correzioni che riguardano gli Allegati E ed F della legge 20 marzo 1865, n. 2248 – in verità già presenti nel decreto legislativo n. 179 del 2009, Allegato 1 – e la richiesta di espungere 83 provvedimenti di natura secondaria dei circa 9.000 di competenza del Ministero dal contestuale schema di decreto del Presidente della Repubblica di abrogazione espressa di regolamenti; anche in questo caso vi sono poi segnalazioni di correzioni.

lora vigenti, anche al fine di segnalare quelle per le quali si poteva procedere ad abrogazione espressa.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha a suo tempo comunicato al Ministro per la semplificazione normativa gli atti che – su segnalazione dei competenti Dipartimenti di quel Dicastero – erano ritenuti da sottrarre all'effetto abrogativo, riservandosi di integrare tali indicazioni in un momento successivo. Quanto ai criteri adottati per individuare le disposizioni legislative statali, anche pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970, per le quali si prevedeva l'abrogazione, ha fatto presente che erano state segnalate talune disposizioni ancora applicabili e non incluse negli elenchi e che non era stata richiesta l'abrogazione di norme successive al 1970; si evidenziava inoltre che «l'abrogazione di norme non può prescindere dalla redazione di un elenco preventivo delle disposizioni da esaminare che risulti essere una univoca base di lavoro per tutte le amministrazioni interessate». «Risulta, infatti, difficile l'individuazione di altre disposizioni anche perché non esiste una banca dati normativa che raccolga le specifiche disposizioni applicabili dal dipartimento in relazione alle proprie competenze». «Pertanto non può essere fornito alcun elenco di norme "ghigliottinabili"» [106].

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che, per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1970, con particolare riferimento alle leggi di ratifica di trattati internazionali, per le quali si è prevista l'abrogazione espressa ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater*, dal punto di vista metodologico si è fatto ricorso principalmente al criterio cronologico e a quello della materia attuando una prima selezione il cui esito, congiuntamente alla verifica circa l'effettivo esaurimento degli effetti giuridici derivanti dalle disposizioni legislative esaminate, ha condotto alla ricognizione di circa 2.000 provvedimenti da sottoporre all'abrogazione espressa.

Il Ministro per le politiche europee informava come al momento non vi fosse alcuna norma, tra quelle di competenza, per quale si potesse prevedere l'abrogazione espressa, sia in considerazione del fatto che le disposizioni in questione sono riconducibili a settori esclusi in quanto connesse all'adempimento di obblighi comunitari, sia perché esse hanno mantenuto la loro funzione originaria.

Va altresì ricordato che alle abrogazioni espresse derivanti da provvedimenti attuativi dell'articolo 14 comma 14-*quater*, si aggiungono quelle nel frattempo disposte dai provvedimenti di riassetto definitivamente approvati, quali il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repub-

[106] Si veda la documentazione trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, allegata alla presente relazione, che – sul punto – rinvia a sua volta alla nota del 10 giugno 2010 del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi.

blica 15 marzo 2010, n. 90 [107]: si tratta dell'abrogazione di oltre mille fonti di rango primario e di quasi 400 fonti secondarie.

Può essere utile osservare come tra gli elementi di informazione chiesti ai vari Ministeri ai fini della redazione della presente relazione, vi fosse la segnalazione degli atti eventualmente individuati dalle amministrazioni stesse come soggetti ad essere abrogati ad opera della «ghigliottina» del 16 dicembre 2010. A tale riguardo, il Ministero dello sviluppo economico aveva individuato, tre fonti primarie, due delle quali risultavano presenti nello schema di decreto legislativo «taglia-leggi» [108].

Anche gli uffici del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale avevano individuato due leggi afferenti a materie di propria competenza destinate ad essere «ghigliottinate» il 16 dicembre 2010, una delle quali risultava presente nel medesimo schema di decreto legislativo [109].

Come si è anticipato, sullo schema di decreto si è espresso il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, con un parere interlocutorio a luglio, e poi con un parere definitivo, favorevole con condizioni e osservazioni, reso nell'adunanza del 20 settembre 2010 [110]. In quest'ultimo, superato il primo rilievo relativo alla mancanza dell'analisi d'impatto della regolamentazione, il Consiglio di Stato si sofferma sulla natura della delega all'abrogazione espressa, che l'amministrazione proponente qualifica come «delega diversa ed autonoma rispetto a quella prevista dal comma 14». Al riguardo, il Consiglio di Stato, che aveva richiamato nella pronuncia interlocutoria la necessità che lo schema di decreto legislativo comportasse il riassetto della normativa per settori o macroaree, ribadisce il proprio dissenso in merito, segnalando che una delega così qualificata «non appare coerente con il quadro normativo e inoltre finirebbe per essere priva di principi e criteri direttivi in violazione dell'arti-

[107] Su cui si vedano i paragrafi III. 1 e III. 2.

[108] Gli atti indicati dal Ministero erano il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, (Modifiche al regio decreto-legge 20 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni), non presente tra le abrogazioni espresse previste dallo schema di decreto adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater* (peraltro nemmeno il R.D. del 1923 così modificato risulta tra le abrogazioni espresse); il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363 (Revisione nei ruoli organici del personale dipendente dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni), presente nello schema di decreto recante abrogazioni espresse; la legge 27 dicembre 1961, n. 1337 (Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere di ingegno), presente nello schema ricordato (a differenza della legge n. 1421 del 1956 oggetto di modifica).

[109] Si tratta della legge 5 febbraio 1968, n. 86 (Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica), presente nel decreto «taglia-leggi», e della legge 26 febbraio 1969, n. 35 (Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica), non presente nell'allegato di quel decreto.

[110] Si tratta del parere della sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 22 luglio 2010 e in quello, definitivo, espresso dalla medesima sezione nell'adunanza del 20 settembre 2010; entrambi i pareri sono riportati in allegato all'atto del Governo n. 289.

colo 76 della Costituzione»; prende atto tuttavia che non tutti i criteri di delega dell'articolo 14, comma 14, sono riferibili a quella in questione, convenendo che per le norme da abrogare non si pone l'esigenza di avviare l'ulteriore fase di riordino.

Quanto alla presenza nell'allegato al decreto legislativo di disposizioni comunque ricadenti sotto «l'effetto ghigliottina», l'Amministrazione proponente aveva riferito che i Ministeri interessati non si sarebbero espressi, ritenendo implicitamente opportuno l'inserimento dei provvedimenti legislativi suddetti nell'allegato stesso; il Governo non ha riferito – come aveva invece chiesto il Consiglio di Stato a luglio – su quali fossero quelle disposizioni e sulle ragioni per le quali esse, nel silenzio dei Ministeri interessati, fossero state comprese nel provvedimento: di ciò si prende atto nella pronuncia definitiva.

Una questione centrale concerne la richiesta di verificare se nell'elenco allegato non fossero stati inseriti regi decreti dei quali doveva escludersi la natura legislativa o addirittura ritenersi la natura meramente provvedimentale. A tale riguardo l'Amministrazione, dopo aver descritto il lavoro che si sarebbe dovuto compiere in ordine a ogni singolo atto da inserire nell'allegato al fine di individuarne la natura sostanziale di atti normativi primari, ha comunicato di ritenere che comunque la numerazione dell'atto «costituisce certamente un indice significativo della natura normativa primaria». Tale ricostruzione non è condivisa dal Consiglio di Stato, che rammenta l'uso promiscuo in passato dell'inserimento nella *Gazzetta Ufficiale* e della numerazione: l'allegato al decreto legislativo (nel testo originario) conteneva – specie per il periodo pre-repubblicano – un grande numero di atti che non hanno natura normativa e di atti recanti normazione di rango secondario. Al Governo che ha giustificato tale scelta ritenendo che l'uso per l'abrogazione delle fonti di rango più elevato possa essere legittimo quando ci si trovi di fronte a disposizioni normative di dubbia natura primaria e che ha richiamato l'analogo metodo seguito nella predisposizione del decreto-legge n. 200 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2009, il Consiglio di Stato ha replicato ribadendo che la prima considerazione può apparire corretta solo in presenza di dubbi sulla natura primaria delle disposizioni da abrogare: gli atti cui si riferisce il Consiglio di Stato non sono, invece, né atti normativi né atti che rechino norme, di cui possa porsi in dubbio la natura regolamentare. Quanto alla seconda, il Consiglio di Stato ricordava che dalla delega si evince come l'oggetto dell'abrogazione siano esclusivamente le «disposizioni legislative statali», essendo affidata l'abrogazione delle norme secondarie ad atto di natura regolamentare (articolo 17, comma 4-*ter,* della legge n. 400 del 1988). Sul punto, quindi, il parere del Consiglio di Stato chiedeva al Governo, come condizione – paventando, altrimenti, un eccesso di delega – l'eliminazione dall'allegato degli atti aventi natura meramente regolamentare, di quelli consistenti in meri provvedimenti amministrativi e di quelli la cui natura può essere incerta, trasferendo nel regolamento gli atti aventi natura regolamentare ed espungendo i meri provvedimenti amministrativi; si sollecitava in ogni caso una

particolare attenzione per i casi – come ad esempio i regi decreti relativi alle denominazioni dei comuni – in cui è indispensabile assicurare la salvezza degli effetti. La condizione è attenuata dalla consapevolezza dell'estrema difficoltà di una verifica contenutistica che indubbiamente presenta larghi margini di errore per atti così risalenti nel tempo ed espressione di un sistema delle fonti profondamente diverso: il Consiglio di Stato conclude quindi sul punto affermando che, in caso di incertezza, deve ritenersi preferibile correre il rischio di una abrogazione con una fonte di rango superiore piuttosto che quello inverso di abrogazione di una norma primaria con una fonte secondaria.

Altro profilo riguardava l'opportunità di distinguere tra le abrogazioni espresse di atti già oggetto di una precedente abrogazione tacita e i casi di cessazione di efficacia della norma nascenti dal fatto che le disposizioni abrogate con il provvedimento in questione avessero già esaurito la propria funzione o fossero prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete. Nonostante il Consiglio di Stato ribadisse l'utilità di tale distinzione sotto il profilo temporale, confermata dalla formula usata nell'articolo 1 del decreto legislativo («sono o restano abrogate»), l'Amministrazione proponente riteneva che tale distinzione non avrebbe avuto alcuna utilità pratica «posto che l'abrogazione, qualunque ne sia la causa, non può che produrre medesimi effetti».

Il Consiglio di Stato, infine, aveva sollevato dubbi sul fatto che nell'allegato al decreto legislativo fossero inclusi atti contenenti disposizioni relative ai cosiddetti «settori esclusi» di cui al comma 17 del più volte citato articolo 14, ritenendo che le disposizioni concernenti quei settori non solo sono sottratte alla cosiddetta «ghigliottina», ma anche all'attività normativa disciplinata dal comma 14-*quater* dell'articolo 14 il quale infatti riguarda «l'abrogazione espressa (...) di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14», identificando l'oggetto della delega in relazione all'ambito di operatività del comma 14, che quindi non si estende ai cosiddetti «settori esclusi». Di contro, l'Amministrazione considera il comma 17 dell'articolo 14, non applicabile alla delega di cui al comma 14-*quater* del medesimo articolo 14. Al riguardo, il Consiglio di Stato riteneva necessario – formulando un'ulteriore condizione – che l'Amministrazione, anche attraverso uno specifico parere dei Ministeri interessati, raggiungesse «la certezza circa la impossibilità che gli atti contenuti nell'elenco allegato al presente provvedimento delegato non siano suscettibili di futura applicazione, ad evitare che in tali casi venga rilevato l'eccesso di delega da essa compiuta».

Il Consiglio di Stato prendeva atto, infine, che le rimanenti osservazioni del parere interlocutorio sarebbero state soddisfatte dall'Amministrazione proponente, che aveva dichiarato di adeguarsi alla richiesta di espungere dall'elenco allegato al decreto legislativo le disposizioni già esplicitamente abrogate e di eliminare la clausola di immediata entrata in vigore del decreto.

Come si è detto, il testo riformulato dello schema di decreto trasmesso alle Camere a fini collaborativi non conteneva più, infatti, l'arti-

colo 2 dello schema originario, che prevedeva la clausola di immediata entrata in vigore, ritenuta dal Consiglio di Stato (nel parere interlocutorio) in contrasto con il fatto che gli effetti della normativa introdotta «sono rinviati al 16 dicembre 2010», in puntuale attuazione del suddetto articolo 14, comma 14-*quater*. Anche l'Allegato risultava ridimensionato, passando dagli oltre 70.000 a circa 37.000 atti.

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo «taglia-leggi» (atto del Governo n. 289) subito dopo la sua assegnazione, a partire dalla seduta del 10 novembre e fino a quella del 7 dicembre 2010: oltre, quindi il termine per l'espressione del parere, fissato al 4 dicembre, del quale non è stata chiesta la proroga. L'eventuale richiesta di proroga avrebbe infatti condotto a un termine per l'espressione del parere da parte della Commissione successivo alla data del 16 dicembre 2010, in cui avrebbero dovuto operare contestualmente la «ghigliottina» di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005, e il meccanismo delle abrogazioni espresse di cui al comma 14-*quater* del medesimo articolo 14; benché il termine finale per l'esercizio della delega risultasse prorogato di novanta giorni rispetto a quello originario in forza del comma 22 dell'articolo 14, la Commissione ha ritenuto opportuno non chiedere la proroga del termine, al fine di non pregiudicare in alcun modo l'eventuale esercizio della delega entro il 16 dicembre.

Conseguentemente la Commissione ha mantenuto l'atto del Governo n. 289 all'ordine del giorno fino al 7 dicembre, ma considerate le difficoltà a procedere alla votazione della proposta di parere ha poi convenuto di non proseguirne l'esame oltre tale data, prendendo atto che non vi fossero le condizioni per concluderlo con la votazione del parere, e di informarne il Governo trasmettendo, in spirito di collaborazione, la proposta di parere formulata dal relatore [111], pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 7 dicembre 2010.

Come si è detto, lo schema di decreto si caratterizza per una particolare complessità e ampiezza [112]: a testimonianza delle difficoltà insite nell'esame di un tale provvedimento è la presa d'atto – nelle premesse della proposta di parere – della quantità assai rilevante di disposizioni per le quali si prevedeva l'abrogazione espressa e delle considerevoli difficoltà a esaminare un così cospicuo Allegato, contenente l'indicazione di decine

[111] Per la precisione, la nuova proposta di parere, in quanto quella pubblicata in allegato al resoconto del 7 dicembre riformula la precedente, pubblicata in allegato al resoconto del 24 novembre; tale nuova proposta teneva conto, tra l'altro, dei rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati – i cui contenuti erano peraltro omogenei alle osservazioni formulate nel parere del 24 novembre – mentre le osservazioni della omologa Commissione del Senato della Repubblica, pervenute nella medesima data del 7 dicembre, sono state allegate alla proposta di parere, a completamento del quadro informativo offerto al Governo.

[112] Così la stessa relazione all'atto del Governo n. 289.

di migliaia di atti, dei quali non è peraltro possibile, in numerosi casi, reperire il testo.

Al testo originario dello schema di decreto approvato nel mese di marzo, il Governo ha allegato e trasmesso alle Camere, a fini collaborativi, anche un testo contenente alcune modifiche – nell'articolato, ma soprattutto nell'Allegato – derivanti dall'accoglimento di segnalazioni provenienti dalle amministrazioni interessate e delle osservazioni e condizioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 20 settembre 2010; la proposta di parere invitava pertanto il Governo, in primo luogo, ad apportare le modifiche già prefigurate da quel testo «avanzato».

Quanto all'articolato, si suggeriva di riconsiderare la scelta di espungere l'articolo 2 del testo originario, il quale prevedeva l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; infatti, come anticipato, nel suo parere il Consiglio di Stato aveva richiesto tale soppressione poiché era la delega stessa a stabilire la data di entrata in vigore, fissata al 16 dicembre 2010. Il Governo aveva mostrato di voler seguire tale indirizzo, espungendo l'articolo 2; tuttavia, all'approssimarsi della data per la definitiva adozione ed entrata in vigore del provvedimento in titolo, il relatore suggeriva di riconsiderare tale opzione, invitando altresì a valutare l'opportunità di precisare che le abrogazioni decorrono comunque dalla data prevista dall'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246 del 2005, come espressamente sancito dal comma 14-*quater* dell'articolo 14, ossia dal 16 dicembre 2010. In effetti, i tempi assai ridotti dell'ultima fase di approvazione del decreto legislativo hanno condotto il Governo a confermare l'articolo 2, mentre l'espressa previsione della decorrenza delle abrogazioni dal 16 dicembre 2010 viene sancita dall'articolo 1.

La proposta di parere formulata dal relatore proseguiva sollecitando il Governo a conformare il decreto legislativo alle altre osservazioni e condizioni [113] formulate dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere reso nell'adunanza del 20 settembre 2010. Una condizione posta dal Consiglio di Stato concerneva, come si è visto, l'eliminazione dall'Allegato degli atti aventi natura regolamentare, nonché di quelli di natura provvedimentale o incerta: tale condizione era corredata dall'individuazione di alcuni atti – compresi nei primi 1.000 circa dell'elenco originariamente approvato dal Consiglio dei ministri – da espungere per tale motivo e che il testo predisposto a fini collaborativi dal Governo e quello poi definitivamente approvato hanno effettivamente eliminato, unitamente ad altri – ugualmente ritenuti di rango non legislativo – presenti in altre parti dell'Allegato. Anche il relatore, nella sua proposta di parere, oltre a richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato e dunque anche quella condizione ivi posta, aveva indicato, a mero titolo esemplificativo, ventiquattro atti [114] presenti nell'Allegato allo schema di decreto anche

[113] Diverse da quella concernente la soppressione dell'articolo 2, il quale andava invece confermato, come appena detto.

[114] Gli atti citati a mero titolo esemplificativo nella proposta del relatore sono quelli riportati ai numeri 984, 985, 986, 993, 996, 1031, 1032, 1042, 1044, 1052, 1053, 1064,

dopo la sua riformulazione conseguente al parere del Consiglio di Stato e che tuttavia apparivano non avere rango primario, invitando il Governo a espungerli: va segnalato che la richiesta ha trovato pieno accoglimento per quanto riguarda gli atti specificamente indicati, i quali non sono presenti nell'Allegato al decreto legislativo n. 212 del 2010.

Una questione di carattere generale concerne le sorti degli atti di rango primario che – secondo quanto testimoniato dal testo «avanzato» trasmesso alle Camere – erano destinati ad essere espunti dall'Allegato non perché non legislativi, bensì in conseguenza dell'intervenuta riconsiderazione circa l'opportunità di una loro abrogazione: il loro eventuale mancato inserimento nell'elenco delle disposizioni sottratte alla «ghigliottina», infatti, ne avrebbe compromesso la «sopravvivenza», con ciò contraddicendo la finalità stessa della loro espunzione dall'atto del Governo n. 289. A tale riguardo, quindi, la proposta del relatore era di invitare il Governo a verificare che tali atti fossero sottratti anche all'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, mediante un intervento integrativo o correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009, garantendone la permanenza in vigore. In tal senso ha operato il Governo per i trentuno atti che il contestuale decreto legislativo correttivo del decreto n. 179 del 2009 (atto del Governo n. 295, sul quale si veda il paragrafo precedente) provvedeva a «salvare» e che invece erano presenti nell'Allegato all'originario schema di decreto «taglia-leggi»; l'esigenza di tale «travaso», peraltro prefigurato dal testo trasmesso a fini collaborativi, era stata sostenuta nella proposta di parere presentata in Commissione. Va segnalato che degli ulteriori sei atti primari «salvati» dal decreto legislativo correttivo n. 213 del 2010 – che si aggiungono agli originari trentuno di cui si è detto ora – solo tre erano indicati tra quelli da abrogare espressamente nell'atto del Governo n. 289 [115].

In ogni caso, si può osservare come, a fronte di un'assai cospicua contrazione del numero di atti contenuti nell'Allegato al decreto legislativo «taglia-leggi» (decreto legislativo n. 212 del 2010) – da oltre 70.000 a circa 35.000 [116] – si registri un ridotto numero di atti che integrano l'elenco delle disposizioni da mantenere in vigore – appena trentasei, come si è detto, trentatre dei quali già presenti nel «taglia-leggi» – di cui al decreto legislativo n. 213 del 2010: ciò dovrebbe indurre a ritenere che la quasi totalità delle soppressioni dall'originario elenco abbiano riguardato atti di natura non primaria; va altresì considerata la possibilità che taluni atti legislativi sottratti all'abrogazione espressa «nominata» di cui all'articolo 14, comma 14-*quater*, siano comunque sottratti *ope legis* anche all'abrogazione espressa automatica e «innominata» di cui al comma 14-*ter* in quanto ricon-

1108, 1129, 1137, 1138, 1144, 1153, 1155, 35375, 35389, 35401, 35404, 35417 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289.

[115] Si tratta di tre dei sette atti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si è detto nel paragrafo precedente.

[116] Le abrogazioni previste dal decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* sono, per la precisione 35.455; si veda quanto si dirà più oltre in merito a successive correzioni.

ducibili ai settori esclusi [117], nonché quella che l'espunzione corrisponda a ipotesi di atti che erano già stati espressamente abrogati (su tale profilo si veda il rilievo immediatamente successivo).

Un ulteriore profilo, infatti, più strettamente connesso al rispetto di quanto stabilito dalla delega, concerneva la presenza nell'Allegato allo schema di decreto legislativo di disposizioni e atti già oggetto di abrogazione espressa: come si è detto, il Governo è delegato dall'articolo 14, comma 14-*quater*, a disporre l'abrogazione delle disposizioni legislative statali, anche successive al 1º gennaio 1970, oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero che abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete. Già il Consiglio di Stato e poi il relatore nella sua proposta di parere hanno richiamato il Governo all'esigenza di assicurare la conformità dell'Allegato all'oggetto della delega, verificando se vi fossero e, in caso positivo, espungendo dall'Allegato al «taglia-leggi» atti o singole disposizioni già espressamente abrogati da altre disposizioni di legge o in esito a *referendum* abrogativo, ovvero oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.

Altre osservazioni, di carattere puntuale, hanno trovato corrispondenza – con qualche limitata eccezione – nel testo definitivamente approvato ed entrato in vigore: ha infatti avuto seguito il rilievo concernente il regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993 [118], per il quale la proposta di parere del relatore chiedeva di corredare l'indicazione in merito alla sua abrogazione, originariamente prevista, con l'indicazione che tale abrogazione espressa non operasse per il suo articolo 86, ottavo e nono comma, la cui permanenza in vigore è funzionale, in particolare, all'esercizio delle funzioni delle Giunte delle elezioni delle Camere. In realtà il Governo ha espunto tale atto dall'Allegato, senza peraltro inserirlo nell'elenco delle disposizioni pre-1970 mantenute in vigore, attraverso un'integrazione dell'intervento correttivo (atto del Governo n. 295, ora decreto legislativo n. 213 del 2010), come richiesto al fine di assicurarne la sottrazione all'effetto di abrogazione generalizzata; va comunque rammentato che, nella medesima proposta di parere, tale esito veniva indicato come alternativo alla possibile valutazione delle norme in questione come sottratte *ope legis* alla «ghigliottina» in forza del comma 17 del richiamato articolo 14, trattandosi di norma contenuta in un testo unico e in materia elettorale.

Ugualmente, hanno avuto seguito le osservazioni con le quali si segnalava l'esigenza di espungere dall'Allegato un decreto-legge decaduto [119] e un provvedimento che non risulta esistente [120], nonché quella

[117] Per i profili di carattere generale sia consentito rinviare, ancora una volta, al paragrafo II. 1.

[118] Il regio decreto reca approvazione del testo unico della legge elettorale politica, di cui al numero 48757 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289.

[119] Si tratta del decreto-legge 9 aprile 1951, n. 207, indicato al numero 69921 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289.

[120] È l'atto indicato al numero 70292 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289.

di apportare le necessarie correzioni all'indicazione di altri tre atti [121]; in merito all'esigenza di inserire nell'Allegato le leggi di conversione relative a due decreti-legge indicati tra gli atti abrogati, si segnala che, mentre per un caso tale integrazione è stata realizzata, nell'altro no [122].

Infine, la proposta del relatore invitava a integrare l'Allegato, quando necessario, con l'indicazione del titolo o, quanto meno, dell'oggetto di disciplina per ciascuno degli atti elencati.

Si segnala, infine, che alle 35.455 abrogazioni espresse e puntuali recate dal decreto legislativo «taglia-leggi», nel testo pubblicato a dicembre 2010 [123] vanno sottratte le tre espunzioni disposte ad opera di rettifiche pubblicate immediatamente dopo [124]: le abrogazioni sono, in conclusione, 35.452.

Per completezza, si ricorda che, parallelamente al decreto legislativo e sempre al fine di ridurre l'ipertrofia normativa, il Governo ha predisposto uno schema di regolamento *ex* articolo 17, comma 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad abrogare disposizioni di rango secondario. Il regolamento, anch'esso approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 marzo 2010, prevedeva – nel suo testo originario – l'abrogazione espressa di circa 110.000 atti regolamentari non numerati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia dal luglio 1861 al giugno 1986. Il provvedimento, noto anche come «taglia-regolamenti», è stato poi definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2010 in un testo che prevede l'abrogazione di circa 133.000 atti secondari ed è ora il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 [125].

Ad avviso del Ministro per la semplificazione normativa, infatti, gli interventi sulla normativa primaria già realizzati avevano reso evidente la necessità di effettuare un'operazione analoga anche con riferimento ai provvedimenti di rango secondario, «che costituiscono un insieme partico-

[121] Le correzioni suggerite, e operate dal Governo, riguardavano gli atti indicati al numero 69727, nel quale la qualificazione del provvedimento è decreto legislativo, e non decreto-legge; al numero 69778, per il quale occorreva indicare il titolo corrispondente alla legge indicata; al numero 70790, per il quale occorreva riportare il titolo corretto della legge indicata.

[122] L'osservazione in questione era stata fatta con riferimento al decreto-legge 21 dicembre 1967, n. 1211 (indicato al numero 70942 dell'Allegato all'atto del Governo n. 289), segnalando l'esigenza di inserire nell'Allegato anche la relativa legge di conversione 17 febbraio 1968, n. 56 e, con riferimento al decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947 (al numero 71062), segnalando l'esigenza di inserire nell'Allegato anche la relativa legge di conversione 11 febbraio 1970, n. 23. A tale ultimo proposito, si segnala che l'articolo 14, comma 14-*quater*, consente di abrogare disposizioni di legge pubblicate anche successivamente al 1º dicembre 1970.

[123] Nel supplemento ordinario n. 276 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010.

[124] Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011 e in quella n. 26 del 2 febbraio 2011.

[125] Pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011.

larmente vasto e variegato di disposizioni, talvolta attuative di provvedimenti normativi primari non più vigenti, talvolta obsolete o implicitamente abrogate o che hanno, comunque, esaurito la loro funzione».

Per quanto riguarda l'arco temporale di riferimento, la scelta è stata quella di individuare gli atti pubblicati sino all'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 che dispone l'obbligo di numerazione progressiva, oltre che per le leggi costituzionali, per le leggi ordinarie e per i decreti aventi forza di legge, anche per tutti gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo. L'Allegato contiene principalmente decreti ministeriali, ma anche decreti del Presidente della Repubblica, regi decreti e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La ricognizione, tuttavia, non si è limitata alle categorie numericamente più consistenti, ma ha riguardato anche ulteriori tipologie di provvedimenti, emanate in particolari periodi storici, tuttora formalmente vigenti, ma palesemente obsolete, quali decreti del Duce, decreti del Capo provvisorio dello Stato, decreti luogotenenziali e decreti del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Il Ministro aveva inoltre comunicato che si era svolta una verifica da parte di tutti i Dicasteri, circa l'effettiva obsolescenza dei provvedimenti suscettibili di abrogazione ed inseriti nell'Allegato allo schema di regolamento approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri.

III. – LE CODIFICAZIONI

1. Il codice e il testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare

Trasmesso alle Camere il 15 dicembre 2009, e dunque sul limitare del termine per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (16 dicembre 2009), lo schema di decreto legislativo recante riordino del codice dell'ordinamento militare (atto del Governo n. 165) rappresenta il primo riassetto di norme primarie realizzato in attuazione dell'articolo 14; l'altro schema di codice, in materia di attività agricola, (su cui si veda il paragrafo successivo) trasmesso contestualmente non ha infatti ancora concluso il suo *iter*; è stato definitivamente approvato ed è entrato in vigore, invece, un ulteriore intervento di riordino, quello in materia di ordinamento e funzioni degli uffici consolari (su cui si veda il paragrafo III. 3). Il riassetto – sia per l'ordinamento militare sia per l'attività agricola – coinvolge peraltro non solo le norme primarie, attraverso la predisposizione di un codice di settore, ma anche quelle regolamentari, per le quali è stato contestualmente approntato e trasmesso un testo unico delle disposizioni secondarie; nel caso degli uffici consolari, invece, all'esito del riordino si è avuto un solo testo normativo, di rango primario.

Gli schemi di riordino dell'ordinamento militare (il codice e il testo unico) raccolgono la disciplina della difesa e sicurezza militare, della organizzazione militare, del funzionamento del Ministero della difesa, comprendendo la disciplina relativa alle Forze armate che ad esso fanno capo. Il codice è articolato in nove libri e – secondo quanto riferisce la relazione – la sua entrata in vigore comporta l'abrogazione (totale o parziale) di oltre mille atti primari [126]: in ogni caso, l'articolo 2268 – nel suo testo definitivo – prevede l'abrogazione espressa di quasi 1.100 atti legislativi.

Le norme che regolano l'ordinamento militare sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, ed è limitata la possibilità di intersezione con disposizioni non statali, sovranazionali e comunitarie da un lato, regionali dall'altro. Assai più frequente è invece quella con discipline (statali) di carattere generale (ad esempio in materia di beni culturali e paesaggio, espropriazione, appalti, ambiente, navigazione marittima e aerea). Di qui l'esigenza di calibrare l'unitarietà delle disposizioni relative a beni e attività della difesa, senza interferire con discipline organiche altre; a queste è stato fatto di volta in volta rinvio, con alcuni accorgimenti, delineando un rinvio dinamico idoneo quindi a richiamare l'eventuale mu-

[126] Si tratterebbe, per la precisione, di 1.241 atti.

tare di tali discipline. Ne è seguita per la materia ambientale tuttavia [127] la scelta di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti, cui si accompagna una norma di chiusura che rinvia alle disposizioni in materia di ambiente, applicabili alla difesa purché non derogate e non incompatibili. Nel caso, invece, delle disposizioni del codice della strada attinenti alla difesa si è optato per la mera riproduzione nello schema di codice.

Come si è detto [128], con il riassetto il Governo è autorizzato a interventi innovativi che superano la mera collazione delle disposizioni vigenti; ciò non di meno, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa, le innovazioni nel codice sono state assai contenute ad esempio su una materia stratificata in maniera significativa – e in tempi ravvicinati – quale la dismissione di immobili militari, così come su una materia suscettibile di complessiva rivisitazione, come i porti militari. Anche il cosiddetto «diritto bellico», innervato da norme di diritto internazionale e attuato nell'ordinamento italiano da atti antecedenti la Costituzione repubblicana, mal si prestava ad altro se non all'individuazione delle fonti vigenti. Su altre materie presenti nel codice, invece, si sono realizzati interventi più innovativi: è il caso dell'indennizzo di servitù militari su terreni edificabili, per il quale si registrava un vuoto normativo, colmato peraltro sulla falsariga della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2000.

Tra le molte materie trattate può ricordarsi – per la sua incidenza sulle libertà individuali – la disciplina del servizio militare (e del servizio degli obiettori di coscienza), posto che l'obbligo di leva è stato (dalla legge 14 novembre 2000, n. 331) non già soppresso ma sottoposto a condizione sospensiva di efficacia: nel caso di guerra o di grave crisi internazionale, infatti, la disciplina della leva obbligatoria riprenderebbe a produrre i suoi effetti; essa tuttavia era disegnata nelle disposizioni vigenti (ancorché «sospese») per il tempo di pace, rispondendo così a un disegno procedimentale non in tutto adeguato al tempo di guerra, che è l'unico nel quale la leva obbligatoria possa operare. Lo schema di codice mantiene tale disciplina, ricondotta al diritto amministrativo di guerra, trasformandola – per così dire – «dall'interno», rendendo discrezionali i procedimenti attualmente vincolati e attribuendo al Ministro della difesa potere di deroga o integrazione ove i procedimenti ordinari non siano adeguati alle circostanze straordinarie [129].

Altra componente saliente del diritto amministrativo di guerra sono le requisizioni, cui è riservato apposito titolo del libro secondo del codice,

[127] La tutela dell'ambiente è solo in parte regolata da un codice di settore, nel quale peraltro deroghe ed eccezioni per le attività della difesa risultano di non agevole reperimento; e fuori di quel codice rimangono talune disposizioni relative alla difesa, in tema ad esempio di inquinamento acustico o elettromagnetico, di rifiuti da apparati elettrici, di attività che importano rischi di incidenti.

[128] Si veda il capitolo I, in merito alle pronunce del Consiglio di Stato.

[129] «Con interventi di tipo "chirurgico", volti a trasformare il "si deve" in "si può"» – si legge nella relazione introduttiva dello schema – si flessibilizzano procedimenti tipizzati, puntualmente disciplinati da disposizioni legislative vigenti (sospese nella loro efficacia), le quali sono così mantenute.

nel quale confluiscono disposizioni di vari atti (spesso regi decreti). Fuori del caso di guerra o grave crisi internazionale ma ancor in tema di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa, può valere rammentare, nel codice, la soppressione di alcune limitazioni (come la requisizione di alloggi per le esigenze delle truppe di passaggio). Sono inoltre presenti interventi di semplificazione procedimentale in materia di reclutamento, formazione e impiego del personale militare o di organizzazione delle casse previdenziali nonché degli enti formativi.

Lo schema di codice è stato assegnato – con riserva, in quanto inizialmente sprovvisto del parere del Consiglio di Stato – alla Commissione parlamentare per la semplificazione, cui compete esprimere il parere al Governo, nonché – in sede consultiva – alla Commissione difesa del Senato della Repubblica, la quale, nella seduta del 27 gennaio 2010, si è espressa favorevolmente con alcune osservazioni. Dopo la sua trasmissione alle Camere si è inoltre espresso sul provvedimento anche il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza plenaria del 10 febbraio 2010.

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo congiuntamente a quello di natura regolamentare (su cui si tornerà tra breve), per la stretta connessione tra i due provvedimenti. L'incarico di riferire alla Commissione su entrambi i provvedimenti (primario e secondario) di riordino dell'ordinamento militare è stato affidato a due relatori appartenenti a Gruppi parlamentari di entrambi gli schieramenti politici, proprio per la valenza *bipartisan* del riordino stesso; l'esame del Codice è stato affiancato da un ampio lavoro istruttorio, che ha compreso anche l'audizione del Capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa e si è protratto oltre il termine, già prorogato [130], anche per attendere la trasmissione del parere del Consiglio di Stato, di particolare rilievo per il pronunciamento in ordine alla possibilità di operare delegificazioni [131], avendo acquisito la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare.

Le difficoltà della Commissione nel concludere l'esame con la votazione delle proposte di parere, a causa dei rilevanti concomitanti impegni derivanti dai lavori parlamentari, e l'avvicinarsi della scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa – prorogato, a sua volta, di novanta giorni rispetto a quello originario del 16 dicembre 2009, in forza dell'articolo 14, comma 22, ultimo periodo, della legge n. 246 del 2005 [132] – hanno impedito la votazione delle proposte di parere formulate dai rela-

[130] Si veda, sul punto, il resoconto della seduta della Commissione difesa del Senato della Repubblica del 3 febbraio 2010.

[131] Si veda quanto detto *supra*, al capitolo I.

[132] Il termine per il parere della Commissione per la semplificazione (pari a trenta giorni) era destinato a scadere il 14 gennaio 2010 (con possibilità di richiedere una proroga di venti giorni). È stato ritenuto applicabile il comma 22, terzo periodo, dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, il quale prevede che «se il termine previsto per il parere della Commissione per la semplificazione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza» per

tori, sulle quali si era registrato un sostanziale, diffuso consenso [133], che sono state ciò non di meno trasmesse al Ministro come tali, in spirito di collaborazione.

La proposta formulata dai relatori sullo schema di decreto legislativo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio 2010, tiene conto sia delle osservazioni del Consiglio di Stato, alcune delle quali sono espressamente richiamate, sia di quelle formulate dalla Commissione difesa del Senato, che ne costituiscono parte integrante. Dal riscontro con il testo definitivamente pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, appare in larga parte essersi comunque conformato alle osservazioni proposte dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione.

Alcune di queste, di carattere generale, non richiedevano specifica risposta o modifica del testo, ovvero, implicando cambiamenti diffusi sul complesso del testo, non sono immediatamente riscontrabili. In primo luogo, rientrano in questa categoria le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in titolo nell'adunanza del 10 febbraio 2010, richiamate dalla proposta di parere con particolare riferimento all'invito a riconsiderare la distribuzione delle materie nei singoli articoli, che secondo il Consiglio di Stato presenta alcuni squilibri, rilevandosi talvolta articoli di eccessiva lunghezza e conseguente faticosa lettura; all'invito a eliminare i casi di mancato adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo; all'invito a verificare la completezza dell'elenco delle disposizioni espressamente abrogate, valutando in particolare le ipotesi di abrogazione implicita per incompatibilità.

Nel medesimo gruppo può essere inserita la prima osservazione proposta dai relatori, con la quale si prendeva atto dell'asserita non innovatività del provvedimento in titolo, secondo quanto affermato dalla relazione introduttiva, ma si osservava come si ritenesse del tutto legittimo, tuttavia, che il Governo operasse quelle modificazioni funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come affermato anche dal Consiglio di Stato [134]. Ancora, non può essere puntualmente riscontrato l'esito delle osservazioni concernenti i casi – non rari – di «legificazione» operata con il codice, un'opzione peraltro riconosciuta come legittima dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'opera di riassetto, anche se giudicata talvolta eccessiva e in merito ai quali si era invitato il Governo a un'attenta disamina, al fine di valutare l'opportunità di tale opzione, anche alla luce dei princìpi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Analogamente può dirsi circa l'invito rivolto al Governo a operare una puntuale ricognizione della natura normativa dei regi decreti – fonte nor-

l'esercizio della delega, la medesima scadenza sia prorogata di novanta giorni. E dunque il termine per l'esercizio della delega è stato inteso scadere il 16 marzo 2010.

[133] Salvo sulla specifica questione delle delegificazioni, di cui si dirà tra breve.

[134] Si vedano, sul punto, le pronunce del Consiglio di Stato richiamate nel capitolo I.

mativa a carattere ibrido, talvolta di rango primario, talvolta di rango secondario – il cui contenuto è confluito nel provvedimento, come anche osservato nel parere del Consiglio di Stato.

Hanno avuto un seguito immediatamente riscontrabile nel testo altri rilievi, di carattere più specifico, proposti dai relatori dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione: come suggerito dalla proposta di parere, è stata infatti eliminata la disposizione che riproduceva nel decreto legislativo, fonte delegata – all'articolo 2261 (disposizioni integrative e correttive) dello schema originario – le norme con le quali l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 conferisce una delega per l'adozione di provvedimenti integrativi e correttivi, tra l'altro introducendo disposizioni innovative e considerate incongrue, in merito alla fase di proposta dei decreti correttivi, prevedendosi il mero concerto del Ministro della difesa.

Ha ugualmente avuto seguito l'osservazione concernente il coordinamento dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare e del testo unico regolamentare: l'articolo 2263 dell'originario schema di decreto legislativo disponeva infatti l'entrata in vigore del codice sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; la nota a quell'articolo precisava che ciò avrebbe consentito che i due atti di riordino (primario e secondario) entrassero in vigore contestualmente. Al riguardo, la Commissione aveva osservato che, in realtà, l'articolo 1097 dello schema di testo unico regolamentare si limitava a prevedere l'entrata in vigore – anche per il regolamento – sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza definire alcun meccanismo che garantisse la contestualità della pubblicazione, e dunque dell'entrata in vigore, dei due atti. In conclusione, la Commissione aveva invitato il Governo a individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti – contestualità presupposta e richiamata anche da altre disposizioni del codice, tra le quali quelle di abrogazione espressa di norme primarie e secondarie (rispettivamente, articoli 2268 e 2269) – eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme. In tal senso opera il testo definitivamente approvato dal Governo, il cui articolo 2272 prevede la contestuale entrata in vigore del codice e del regolamento, «cinque mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del codice».

Con tale modifica ha quindi trovato accoglimento anche la successiva osservazione proposta dai relatori sullo schema di decreto legislativo, con la quale si rappresentava l'esigenza di radicare in una norma primaria – del codice, quindi – il previsto differimento del termine per l'entrata in vigore del testo unico regolamentare, rispetto a quello ordinariamente sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997: la nuova formulazione che regola l'entrata in vigore sia del codice che del testo unico regolamentare adempie infatti a tale suggerimento, in coerenza a quanto consentito dal medesimo articolo 20, comma 7, già citato, a mente del quale è demandata proprio ai decreti legislativi l'eventuale individuazione

di un termine più ampio per l'entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.

Non ha invece avuto seguito il rilievo concernente la salvaguardia delle norme che dovessero essere emanate, nelle materie disciplinate dal codice, nell'intervallo temporale intercorrente tra la definizione del suo testo e la data della sua entrata in vigore. L'entrata in vigore del codice riordinato avrà infatti l'effetto di abrogare non solo gli atti normativi primari elencati all'articolo 2268 [135] e le norme secondarie elencate all'articolo 2269 [136], ma anche tutte le disposizioni incompatibili, vertenti sulle materie disciplinate dal codice, per abrogazione implicita ai sensi dell'articolo 15 delle cosiddette «preleggi», richiamate del resto all'articolo 2267, comma 1, del codice stesso [137]. I relatori avevano segnalato, a tale riguardo, l'esigenza di valutare tale effetto di abrogazione implicita con riferimento a tutti gli atti normativi primari o secondari che potranno entrare in vigore a partire dalla data di approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo (avvenuta in data 11 dicembre 2009) e fino alla data di entrata in vigore del codice. Infatti, in virtù del principio della *lex posterior*, vi sarebbe il rischio che si produca il paradossale effetto per cui una legge o un regolamento che entrasse in vigore in questo intervallo temporale risultasse poi abrogato per incompatibilità dal codice, redatto ben prima di quelli, ma entrato in vigore successivamente. La soluzione individuata – in coerenza con quanto segnalato anche dalla Commissione difesa del Senato – consisteva nell'integrare la previsione – di cui all'articolo 2267, comma 1 – che le disposizioni del codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espressa modificazione delle disposizioni del codice e del regolamento, con una norma che assicurasse la permanenza in vigore alle disposizioni approvate *medio tempore*, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il codice.

Di tale integrazione non vi è tuttavia traccia nel testo definitivamente approvato.

La questione si è peraltro rivelata attuale, come può testimoniare l'intervento del legislatore a più riprese: così – come si dirà più oltre – è emersa l'esigenza di un raccordo tra quanto previsto dal codice e – a titolo di esempio – disposizioni del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché con quelle del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, è intervenuto direttamente novellando disposizioni del codice nel frattempo pubblicato: il comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge reca infatti alcune novelle (in materia di personale militare all'estero) il cui contenuto è poi replicato dal successivo comma 3-*ter* in forma di no-

[135] Già articolo 2258 dello schema di decreto, atto del Governo n. 165.
[136] Già articolo 2259 dello schema di decreto, atto del Governo n. 165.
[137] Già articolo 2257 dello schema di decreto, atto del Governo n. 165.

vella al codice militare [138]; tale duplice intervento legislativo si è reso necessario proprio per l'assenza, nel codice dell'ordinamento militare, di una clausola di salvezza per la legislazione che dovesse entrare in vigore prima dell'entrata in vigore del codice stesso, in data 9 ottobre 2010. Un ulteriore intervento è stato realizzato modificando l'elenco delle disposizioni legislative espressamente abrogate [139]. Altre correzioni sono poi intervenute, successivamente, con la pubblicazione di alcuni comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali sono stati corretti i testi di alcuni articoli, nonché l'elenco delle abrogazioni di cui al richiamato articolo 2268 [140].

Come segnalato nella proposta dei relatori, è poi stata ridotta da sei a cinque mesi l'ampiezza dell'intervallo temporale previsto tra la pubblicazione del decreto legislativo e la sua entrata in vigore, la cui estensione originariamente prevista appariva eccessiva, come rilevato anche nel parere del Consiglio di Stato, potendo rendere più o meno significative ipotesi di problematicità nella successione delle norme nel tempo.

Infine, ha trovato attuazione l'indicazione dei relatori concernente il raccordo tra il codice dell'ordinamento militare e il decreto legislativo n. 179 del 2009, cosiddetto «salva-leggi». Da una parte, infatti, alcune norme del codice dell'ordinamento militare riproducono disposizioni destinate altrimenti ad essere abrogate in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009, sottraendole così alla «ghigliottina»; dall'altra, l'articolo 2270 [141] del codice individua gli atti normativi di rango primario (e quelli di rango secondario) da mantenere in vigore; la nota all'articolo presente nello schema di decreto informava che si tratta – per la salvaguardia delle fonti primarie – di una disposizione adottata in attuazione del comma 14 del richiamato articolo 14. Tuttavia, poiché di tale effetto non vi era traccia nella disposizione di legge, i relatori avevano segnalato l'esigenza di integrare quell'articolo con il richiamo all'attuazione dell'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, con riferimento alle disposizioni legislative pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970. In questo senso è stato integrato il codice, il cui articolo 2270,

[138] E segnatamente ai suoi articoli 39 e 1808. Sempre in tema di *jus superveniens*, un ulteriore (anzi: precedente) caso è dato dalle disposizioni della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010) in merito ai diritti di proprietà industriale delle Forze armate, alla società per azioni «Difesa servizi spa», alla valorizzazione e dismissione degli immobili militari.

[139] In particolare, viene esclusa l'abrogazione di talune disposizioni sostanziali contenute in provvedimenti che disciplinavano la proroga delle missioni internazionali, nonché la legge 18 maggio 1982, n. 301, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento. Il medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2010 provvede, in quell'ambito, ad abrogare disposizioni del citato articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2010, alcune delle quali (si pensi a quella del comma 2, di cui si dirà più oltre) nel frattempo confluite nel testo del codice. Anche il successivo articolo 6 del decreto-legge citato corregge l'elenco delle abrogazioni.

[140] Si fa riferimento ai comunicati relativi al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 126 del 1º giugno 2010, n. 209 del 7 settembre 2010 e n. 229 del 30 settembre 2010.

[141] Già articolo 2260 dell'Atto del Governo n. 165.

al comma 1, espressamente specifica che si dispone la permanenza in vigore degli atti primari indicati «in attuazione dell'articolo 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246», chiarendo che il codice opera quindi, per l'ordinamento militare, come decreto «salva-leggi», oltre che come provvedimento di riassetto.

Sono inoltre state recepite altre osservazioni, concernenti aspetti specifici, come l'individuazione dei requisiti generali per il reclutamento (articolo 635), nonché – in parte – quelle formulate dal Consiglio di Stato ed espressamente richiamate nella proposta di parere dei relatori in merito alle deroghe all'applicabilità nell'ordinamento militare della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo.

Restano naturalmente da valutare alla luce dei futuri interventi normativi nel settore, l'eventuale esito delle proposte di rilievi con i quali si è sollecitato il Governo a operare, eventualmente in sede di provvedimenti integrativi e correttivi, un'ulteriore ricognizione delle disposizioni per le quali si prevede il mantenimento in vigore, raccomandando tra l'altro di provvedere a integrare l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009 con le disposizioni legislative così individuate che non fossero già presenti nell'Allegato medesimo, eventualmente in sede di decreti correttivi e integrativi di quel decreto legislativo. Altrettanto può dirsi in merito all'invito a ricorrere ai decreti integrativi e correttivi previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, allo scopo di perfezionare l'opera di riassetto realizzata con il codice.

Come detto, la proposta di parere dei relatori richiamava i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica, che si intendeva dovessero costituire parte integrante del parere stesso; anche questi ultimi sono stati in larga parte accolti dal Governo [142]. Va segnalato come, in quell'ambito, fossero stati, tra l'altro, sollecitati alcuni interventi di armonizzazione delle norme del codice con le proroghe disposte dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 194 del 2009, nonché con le norme del citato decreto-legge n. 1 del 2010: le modifiche richieste sono state generalmente apportate al testo [143].

[142] In particolare, all'articolo 22, lettera *b)*, numero 2), è stato corretto il richiamo alle «armi chimiche di cui al comma 1» con quello suggerito alle: «armi chimiche di cui al punto 1)»; l'articolo 24 dello schema di decreto è stato soppresso, come richiesto, in quanto riproduttivo di una norma già abrogata; l'articolo 307 (già 309 dell'atto del Governo) è stato modificato eliminando il riferimento a termini ormai decorsi per l'adozione di provvedimenti attuativi; anche l'articolo 359 (già 360) è stato corretto eliminando il rinvio a un decreto ministeriale di attuazione, nel frattempo emanato.

Non ha invece trovato accoglimento la segnalazione concernente l'articolo 188 (già 189) che mantiene in vigore l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, relativo alla Direzione della Sanità militare, che risulta abrogato: il testo pubblicato non è infatti modificato rispetto a quello originario.

[143] Al riguardo si segnala che l'applicazione dell'articolo 1053, comma 2 (già articolo 1051 dell'atto del Governo n. 165), riproduttivo dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 298 del 2000, era stata differita al 31 dicembre 2012 dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 194 del 2009 di proroga termini: ora l'articolo 2233 del codice, dettando un regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della

Infine, le tre osservazioni «di merito» – così qualificate dalla Commissione difesa del Senato – non hanno trovato accoglimento [144].

Va nuovamente ricordato che l'approvazione del decreto legislativo di codificazione dell'ordinamento militare, senza considerare quelle implicite o tacite, comporta l'abrogazione espressa di 1.085 norme primarie – nella quasi generalità dei casi coincidenti con l'intera fonte primaria che le poneva, pur essendo presenti alcune abrogazioni parziali – e di 394 norme secondarie – anche qui quasi coincidenti con le fonti stesse – come testimoniato dagli articoli 2268 e 2269 [145].

Come si è detto, il riordino delle norme in materia di ordinamento militare si è svolto sia a livello primario che a livello secondario, mediante la contestuale adozione di un regolamento di delegificazione con il quale si è proceduto al riassetto delle norme secondarie e di quelle – già di rango primario – per le quali si è optato, appunto, per la delegificazione, come consentito – secondo quanto evidenziato dal parere del

Marina militare e dell'Aeronautica militare, stabilisce che «Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal codice, sino al 2015» in fase transitoria non opera il disposto del comma 2, dell'articolo 1053. L'indicazione in materia di regime transitorio del reclutamento dei sergenti, che faceva riferimento a un arco temporale «fino al 2010» è stata corretta con l'indicazione del termine del 31 ottobre 2015, differendo quindi il termine di cinque anni, come aveva previsto l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 194 del 2009, novellando l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1995 (si veda l'articolo 2198 del codice, corrispondente all'articolo 2191 dell'Atto del Governo n. 165).

Non sembra invece trovare immediato riscontro l'invito a coordinare il disposto dell'articolo 1079 (già 1077) relativo alla decorrenza del meccanismo delle promozioni aggiuntive, con l'articolo 4, comma 3, lettera *a)* del decreto-legge n. 194 del 2009, che prevede l'applicazione per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri a decorrere dal 2012. Infine, l'elenco delle norme primarie abrogate espressamente non comprende le lettere *b)* e *c)* del più volte citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 194 del 2009.

Quanto al coordinamento con le norme del decreto-legge n. 1 del 2010, l'articolo 19 del codice è stato adeguato a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge stesso, recependone il contenuto; l'articolo 9, comma 2, è stato poi abrogato ad opera dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2010. Non pare invece aver avuto seguito la segnalazione – della Commissione difesa del Senato – circa l'esigenza di coordinare quanto stabilito dall'articolo 359 del codice (già 360 dell'atto del Governo n. 165) con la non punibilità, a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela ambientale in relazione ad attività operative o addestrative svolte nel corso di operazioni internazionali da parte del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, prevista dal comma 4 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2010.

[144] Gli articoli 196 (in materia di poteri del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana), 77 (del cui comma 3 si segnalava l'innovatività rispetto all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), e 281 (in materia di disciplina degli alloggi ASI, che si segnalava essere superata alla luce della normativa più recente) del decreto legislativo n. 66 del 2010 risultano infatti coincidenti con i corrispondenti articoli (rispettivamente, 197, 78 e 284) nel testo originario.

[145] Della complessità del riordino così operato è ulteriore conferma la pubblicazione, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 126, n. 209 e n. 229, rispettivamente del 1º giugno 2010, del 7 e del 20 settembre 2010, di comunicati relativi al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare con i quali si apportano correzioni a diversi articoli del medesimo decreto legislativo.

Consiglio di Stato – dal procedimento «taglia-leggi»; si tratta dell'atto del Governo n. 166, ora decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Anche il testo unico regolamentare si articola in nove libri, corrispondenti a quelli del codice, tranne che per l'assenza del libro dedicato al trattamento economico – materia stretta tra la legge e la concertazione – e la presenza, invece, del libro dedicato alla disciplina dei procedimenti amministrativi e del trattamento dei dati personali; la redazione del testo unico ha comportato l'abrogazione (totale o parziale) di 391 atti secondari. Assai complessa, per la stratificazione o eterogeneità delle disposizioni, è stata la confluenza in esso della disciplina di alcune materie, come alloggi di servizio, porti, servitù militari e limitazione di beni e attività privati nelle zone militari [146].

Senza voler qui ripercorrere l'argomentare del Consiglio di Stato, su cui ci si è già soffermati [147], si ricorda che tra i princìpi e criteri direttivi che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto delegata al Governo dal citato comma 15 dell'articolo 14, occorre far specifico riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale prevede che il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completi il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole nel rispetto dei criteri dettati dal medesimo articolo 20 della legge n. 59 del 1997. La predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia, è stato considerato conforme a tali princìpi, rispondendo anche a ragioni di funzionalità e consentendo un approccio coordinato agli interventi normativi così realizzati.

A tale riguardo, la proposta dei relatori sullo schema di decreto – anche in questo caso favorevole con osservazioni, come per il codice dell'ordinamento militare – in esito a una ponderata riflessione che ha naturalmente tenuto conto della pronuncia del Consiglio di Stato, rilevava come lo schema di decreto recasse numerose norme già contenute in atti di rango legislativo, di cui si prevedeva l'abrogazione nel codice, provocandone conseguentemente la delegificazione e riteneva che tale opzione fosse conforme ai princìpi che disciplinano il riassetto per materie, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto – sin dal 2004, in occasione del parere sul codice dei diritti di proprietà industriale – rinvenendo

[146] Per alcune materie (come l'attuazione del codice degli appalti per il comparto della difesa, o gli alloggi di servizio), la definizione della disciplina regolamentare risultava, al momento della stesura della schema, ancora *in itinere*, cosicché non ne è stato possibile l'inserimento nel testo unico.

[147] Sul punto si veda *supra*, nel capitolo I.

nell'articolo 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997 una norma generale che fondava la potestà normativa secondaria del Governo nell'ambito del processo di riassetto, autorizzando il Governo a interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e come confermato nel parere del Consiglio di Stato sul provvedimento stesso.

A una simile conclusione si è pervenuti non senza qualche residua titubanza, come dichiarato da uno dei due relatori [148] in occasione dell'illustrazione della medesima proposta di parere, richiamando le perplessità emerse nel corso dei lavori circa la possibilità per il Governo di procedere a delegificazioni nell'ambito del procedimento di riassetto di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005; in quell'occasione, è stato chiarito che si è convenuto di accedere all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che riconosce al Governo la possibilità di delegificare nell'ambito dell'opera di riassetto – secondo quanto riferito da quel relatore – «per ragioni di opportunità, pur permanendo alcuni profili di dubbio» [149].

Tre delle osservazioni proposte dai relatori concernevano l'entrata in vigore del regolamento: con la prima si segnalava l'esigenza che il differimento dell'entrata in vigore (sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) trovasse radicamento in apposita disposizione del decreto legislativo contestualmente adottato, come sancito dall'articolo 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997: la questione è risolta dall'articolo 2272 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che dispone – con norma di rango primario, appunto, – la contestuale entrata in vigore del codice e del regolamento, «cinque mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del codice». Tale disposizione ha inoltre risolto la problematica – pure evidenziata nella proposta dei relatori – di coordinare l'entrata in vigore dei due atti, primario e secondario, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme. La successiva osservazione proposta suggeriva al Governo di riconsiderare l'ampiezza dell'intervallo temporale previsto tra la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica e la sua entrata in vigore, la cui estensione (sei mesi) – che appariva eccessiva, come rilevato nel parere del Consiglio di Stato – poteva rendere più o meno significative ipotesi di problematicità nella successione delle norme

[148] Si veda, in questo senso, l'intervento dell'onorevole La Forgia, nella seduta del 24 febbraio 2010 della Commissione per la semplificazione.

[149] Più radicate perplessità erano state avanzate da un componente della Commissione, onorevole Lovelli, il quale, nella seduta del 3 marzo 2010 della Commisione per la semplificazione, aveva manifestato l'intendimento di chiedere ai relatori una riformulazione del parere proposto volta a introdurre una condizione con la quale «si chieda al Governo di eliminare dallo schema di Testo Unico tutte le norme attualmente dettate da disposizioni di rango primario la cui delegificazione non sia specificamente autorizzata», adattando conseguentemente la proposta dei relatori. Stante la mancata votazione della proposta di parere, il resoconto di quella seduta, contenente la dichiarazione dell'onorevole Lovelli, è stato trasmesso al Ministro, unitamente alla proposta dei relatori e ai rilievi della Commissione difesa del Senato, per completezza del quadro istruttorio, sempre a fini collaborativi.

nel tempo; l'intervallo temporale, come si è visto, è stato ridotto: non solo, infatti, lo iato temporale è fissato in cinque mesi, ma decorrendo dalla pubblicazione del codice, esso è – per il regolamento – più ridotto, poiché la sua pubblicazione è avvenuta con la *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2010 e l'entrata in vigore era sancita per il 9 ottobre 2010.

Conseguente alla soluzione così individuata, che pone nel codice dell'ordinamento militare la norma concernente l'entrata in vigore del testo unico regolamentare, è l'eliminazione dal regolamento medesimo dell'articolo 1097 che recava la corrispondente disposizione.

Un'ulteriore proposta di osservazione – per la quale non è possibile un puntuale riscontro nel testo definitivamente approvato – originava dalla presenza di articoli che riproducono, in molti casi con modificazioni, discipline già dettate da atti amministrativi ovvero da norme secondarie, alcune delle quali recate da regolamenti ministeriali, conseguentemente espressamente abrogate in modo totale o parziale, dall'articolo 2269 [150] del decreto legislativo di riordino del codice. L'inclusione di tali norme in un regolamento unico, di tipo governativo, comporta per i regolamenti ministeriali l'innalzamento della fonte stessa: a tale riguardo si invitava il Governo a considerare l'opportunità di tale opzione, anche alla luce di alcune pronunce del Consiglio di Stato che hanno giudicato negativamente tale scelta cui consegue una deroga, operata da fonte secondaria, alle previsioni di legge sulle quali si fonda il potere regolamentare dei Ministri.

Nel testo unico regolamentare sono poi confluiti regolamenti recentemente approvati, tra cui quelli con i quali il Governo ha provveduto al riordino di alcuni enti sottoposti alla sua vigilanza (Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Lega navale italiana, Casse militari, Unione italiana tiro a segno, Opera Nazionale figli degli aviatori), nell'ambito del procedimento cosiddetto «taglia-enti»; gli articoli del testo unico che riportano tali provvedimenti non corrispondevano, nella versione originariamente trasmessa alle Camere, tuttavia, in alcune parti, a quelle dei provvedimenti già approvati, sui quali si erano espressi, per il parere, sia il Consiglio di Stato, sia la Commissione parlamentare per la semplificazione e alcuni dei quali allora già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrati in vigore. La raccomandazione a tale riguardo rivolta al Governo era nel senso di adeguare le disposizioni del testo unico a quelle approvate in via definitiva dopo aver acquisito i prescritti pareri – tra i quali si segnalava a titolo di esempio il regolamento recante la disciplina degli alloggi – provvedendo nel contempo a integrare l'indicazione delle fonti secondarie abrogate con quella dei regolamenti nel frattempo emanati e chiarendo in apposita norma, ovvero nelle premesse al provvedimento in titolo, (per quelli concernenti gli enti vigilati) che l'inserimento di tali discipline di riordino nel testo unico ha effetti anche ai fini del procedimento «taglia-enti».

[150] Già articolo 2259 dello schema trasmesso alle Camere, atto del Governo n. 165.

Il Governo ha dato seguito all'invito a ripristinare nel testo unico le disposizioni regolanti gli enti vigilati dal Ministero della difesa come già approvate e successivamente pubblicate, conformando in larga parte le norme al complesso delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nei pareri approvati.

L'integrazione dell'elenco delle norme regolamentari abrogate, con l'indicazione dei decreti del Presidente della Repubblica con i quali erano stati adottati i regolamenti di riordino degli enti vigilati, le cui norme sono poi confluite nel testo unico è stata assicurata con il testo definitivo dell'articolo 2269 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare, ai numeri 390 e seguenti.

Non sembra aver avuto specifico esito l'invito a precisare che l'inserimento dei regolamenti di riordino in questione nel testo unico ha effetti anche ai fini del procedimento «taglia-enti», sottraendo cioè tali enti dalla «ghigliottina» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008. Va segnalato peraltro che alcune disposizioni richiamano l'avvenuta adozione di quei regolamenti e che l'effetto di salvaguardia di tali enti dovrebbe essere considerato confermato dalla presenza di quelle norme nel testo unico, pur in presenza dell'intervenuta abrogazione dei regolamenti [151].

Resta da valutare invece il seguito eventualmente dato alla sollecitazione a prevedere successivi interventi ai fini di integrare il Testo unico con gli atti normativi secondari che potranno entrare in vigore a partire dalla data di approvazione preliminare dello schema di decreto del Presidente della Repubblica e fino alla data della sua entrata in vigore. Si può comunque segnalare l'approvazione di un regolamento che novella alcune disposizioni del testo unico regolamentare [152].

Come per il codice militare, parte integrante della proposta dei relatori era costituita – oltre che dalle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato – dai rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica; questi ultimi, oltre a un rilievo iniziale sul tema della delegificazione, per la quale la Commissione difesa riterrebbe necessaria una specifica autorizzazione, riguardavano specifiche disposizioni, sulle quali peraltro il testo definitivamente approvato non risulta modificato nel senso richiesto [153].

[151] Così l'articolo 61, in materia di sezioni del tiro a segno nazionale, e l'articolo 69, concernente compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana, del testo unico.

[152] Si tratta dell'atto del Governo n. 255.

[153] Tali rilievi si incentravano sull'innovazione operata dall'articolo 66, lettera *t)*, in ordine alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, che si riteneva necessitasse di essere debitamente approfondita e sulla segnalazione della mancata previsione, nell'articolo 494 (ora 529), del divieto dell'uso delle armi per i minori di 18 anni nelle scuole militari.

2. Il codice e il testo unico regolamentare in materia di attività agricola

Con lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (atto del Governo n. 164) e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante le relative disposizioni regolamentari (atto del Governo n. 168), sono state raccolte e riordinate molte norme statali precedentemente contenute in diverse fonti normative in materia di agricoltura; nel procedere a tale riassetto il Governo ha limitato la sua opera alla sola materia dell'attività agricola, individuando così un ambito riconducibile, in misura prevalente, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione), con l'effetto di evitare possibili intersezioni con competenze regionali anche primarie. Il codice è stato concepito inoltre escludendo materie che coinvolgessero competenze di altri Dicasteri – come ad esempio il settore agroalimentare o altri settori con rilevanti aspetti di tutela ambientale – nonché ambiti frequentemente oggetto di *sunset laws* ovvero di interventi all'interno di provvedimenti legislativi di più ampio respiro, come quelli di natura fiscale [154].

La «latitudine» del riassetto è stata in ogni caso ridimensionata rispetto all'originario intento – manifestato alla Commissione per la semplificazione [155] – di procedere alla redazione di un codice agricolo che intervenisse nel settore agroalimentare, della pesca, delle politiche forestali e dell'acquacoltura; il riassetto in materia di «agricoltura» avrebbe riguardato le disposizioni «che hanno, congiuntamente o alternativamente, per oggetto, fine e strumento il razionale esercizio (singolo, associato, collettivo) di un'attività sia diretta alla mera conservazione dell'ambiente, sia diretta alla produzione di esseri vegetali ed animali su (propria o altrui) terra o di cattura di prodotti ittici in (private, pubbliche, internazionali) acque, rivolta ad un concorrenziale mercato di (prevalentemente) alimenti sani e sicuri per gli uomini o per gli animali che poi diverranno alimenti per gli uomini, e svolgentesi in uno spazio caratterizzato da un passaggio rurale per particelle geograficamente individuate e per edifici così come costruiti» [156].

Come si è anticipato, questo intento codificatorio è stato successivamente ricondotto alla sola materia dell'attività agricola, che presenta minore problematicità sotto il profilo dell'intersezione di profili privatistici e profili pubblicistici e dell'incidenza della (mutevole) normativa comunitaria e di quella regionale.

Anche in questo caso, come in quello dell'ordinamento militare, al riassetto delle norme di rango primario si è accompagnato una raccolta di

[154] In questo senso si veda l'audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella seduta della Commissione parlamentare per la semplificazione del 13 gennaio 2010.

[155] Si veda la comunicazione riportata nella relazione approvata il 17 giugno 2009, Doc XVI-*bis*, n. 1, pag. 64 e seguenti.

[156] Ibidem, pag. 71.

norme secondarie, adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 3-*bis*, della legge n. 59 del 1997, che – come si è detto – autorizza il Governo – nelle materie di competenza esclusiva dello Stato – a completare la codificazione in ciascuna materia con l'adozione, anche contestualmente al riassetto, di una raccolta organica delle norme secondarie che regolano la materia, anche adeguandole alla nuova disciplina legislativa e semplificandole.

Lo schema di codice della normativa in materia di attività agricola si compone di 123 articoli e, secondo quanto sottolineato dalla relazione di accompagnamento, non comprende né norme di regolamenti comunitari, né norme statali cedevoli in ambiti di competenza regionale. Vi sono raccolte, in primo luogo, le disposizioni relative alle qualifiche soggettive correlative all'attività di impresa agricola, richiamando altresì, per questi soggetti, le rispettive agevolazioni fiscali e previdenziali; raccoglie, poi, le disposizioni sulle attività agricole connesse, ossia le attività di carattere intrinsecamente commerciale, che se esercitate in connessione ad un'attività agricola essenziale, sono attratte nella disciplina dell'impresa agricola, nonché le disposizioni concernenti il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e, al suo interno, l'anagrafe delle imprese agricole, e il fascicolo aziendale. Alcune sue disposizioni hanno natura strettamente civilistica, incidendo sul tradizionale contenuto del codice civile senza tuttavia modificarlo, mentre i primi tre articoli novellano norme codicistiche [157]. Sono presenti altresì disposizioni a carattere pubblicistico (si pensi alla valorizzazione dello spazio in cui operano gli imprenditori agricoli; alla formazione della proprietà contadina quale base dell'azienda agraria; alla contrattazione programmata): vi sono pertanto norme che attengono alla disciplina del territorio, alla proprietà terriera e alle strutture agricole, disposizioni sulla bonifica, sulle strutture agrarie, sulla disciplina dei contratti agrari.

Si provvede, infine, alle abrogazioni conseguenti alla codificazione; tra queste – e di ciò si tornerà a dire tra breve – ve ne sono che interessano norme del codice civile.

Quanto allo schema di regolamento contestualmente adottato, esso contiene sia disposizioni di origine regolamentare, sia disposizioni di fonte legislativa che sono state delegificate – si legge nella relazione – per rendere possibile nel futuro il ricorso all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (che regola la potestà regolamentare del Governo); nell'opera di semplificazione e riordino si è infatti proceduto (prosegue la relazione all'atto) al «travaso» nel testo del decreto legislativo delle norme formalmente regolamentari ma sostanzialmente legislative e, di contro, al «passaggio» nel correlato decreto del Presidente della Repubblica attuativo delle norme formalmente legislative ma sostanzialmente regolamentari. Composto di 31 articoli, il regolamento si articola in titoli, in parte corri-

[157] Sul punto si veda più diffusamente *infra*.

spondenti ai titoli del decreto legislativo di riordino, procedendo il suo ordine sistematico in parallelo a quello del decreto legislativo che attua.

Gli schemi di decreto legislativo e di decreto del Presidente della Repubblica (n. 164 e n. 168) sono stati trasmessi al Parlamento il 14 dicembre 2009, nell'imminenza della scadenza della delega di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005, che indicava nel 16 dicembre 2009 il termine per il suo esercizio, sprovvisti dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Di qui l'assegnazione con riserva degli atti – in pari data – alla Commissione parlamentare per la semplificazione per il parere al Governo, con la possibilità per le Commissioni agricoltura di Camera e Senato di formulare osservazioni. Peraltro, il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato di novanta giorni e dunque al 16 marzo 2010, in forza della specifica disposizione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 già richiamata con riferimento al codice dell'ordinamento militare [158]. La Commissione parlamentare per la semplificazione ha esaminato lo schema di decreto legislativo congiuntamente a quello di natura regolamentare, per la stretta connessione tra i due provvedimenti; l'incarico di riferire alla Commissione su entrambi i provvedimenti (primario e secondario) è stato affidato a due relatori appartenenti a Gruppi parlamentari di entrambi gli schieramenti politici, anche in questo caso (come per il riassetto dell'ordinamento militare) per la valenza *bipartisan* del riordino stesso. L'esame degli atti è stato affiancato da un ampio lavoro istruttorio, che ha compreso anche l'audizione del Capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che si è protratto anche oltre il termine, già prorogato [159], anche per attendere la trasmissione del parere del Consiglio di Stato, di particolare rilievo per il pronunciamento in ordine alla possibilità di operare delegificazioni [160], e della Conferenza unificata, avendo acquisito la disponibilità del Governo ad attendere il parere parlamentare.

Tuttavia, la Commissione non si è potuta esprimere nei termini assegnati e successivamente prorogati, e comunque prima del 16 marzo, per l'assenza dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; nel frattempo, la Commissione agricoltura del Senato della Repubblica aveva formulato le sue osservazioni, nella seduta del 26 gennaio 2010, mentre la Commissione omologa della Camera dei deputati, nella seduta del 27 gennaio 2010 ha rilevato come la ristrettezza dei tempi d'esame in sede parlamentare non consentisse una puntuale disamina delle criticità e un'attenta valutazione delle scelte operate dal Governo, invitando in conclusione il Governo stesso e la Commissione parlamentare

[158] Si veda *supra*, al paragrafo III. 1; si tratta dell'articolo 14, comma 22, terzo periodo, che prevede tale proroga «se il termine previsto per il parere della Commissione per la semplificazione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza»; conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega è stato inteso scadere il 16 marzo 2010.

[159] Si veda, sul punto, il resoconto della seduta del 3 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per la semplificazione.

[160] Si veda quanto detto *supra*, al capitolo I.

per la semplificazione a considerare l'opportunità di un complessivo riesame dei testi.

Successivamente, nel mese di settembre sono stati trasmessi alla Commissione il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato concernenti gli atti del Governo in questione, nonché il parere del Consiglio di Stato concernente l'applicazione delle disposizioni di delega per il riassetto [161]. In ragione dei chiarimenti forniti dal Governo circa l'intendimento di proseguire nel procedimento di adozione dei decreti ai sensi del comma 18 del più volte ricordato articolo 14, i pareri in questione sono stati trasmessi al fine di una prosecuzione dell'esame parlamentare degli atti del Governo n. 164 e 168, che si sarebbe dovuto concludere entro il nuovo termine del 20 ottobre 2010. In tale nuova fase dell'esame, la XIII Commissione della Camera dei deputati ha avviato un ulteriore esame degli atti: il dibattito in quella sede ha tuttavia evidenziato le difficoltà per quella Commissione a pronunciarsi sui medesimi testi che erano stati già esaminati e che avevano suscitato numerosi rilievi critici; in conclusione, è emerso un orientamento generalmente condiviso in merito alla non sussistenza delle condizioni per esprimere una valutazione diversa da quella già espressa in precedenza.

Al momento dell'approvazione della presente relazione, quindi, non è ancora completato l'*iter* di questi atti; tuttavia, come nel caso del riordino dell'ordinamento militare, sono state predisposte due proposte di parere, pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio 2010, che tengono comunque conto del parere formulato dal Consiglio di Stato sui provvedimenti di riordino dell'ordinamento militare, per i profili di carattere generale ivi esaminati – in sostanza, quelli riguardanti la possibilità di delegificazioni – rilevanti anche per l'esame dei provvedimenti in materia di attività agricola, nonché delle osservazioni formulate dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica [162].

La prima questione affrontata nella proposta di parere sul codice, dopo aver espresso apprezzamento per l'opera di ricognizione e di riassetto della legislazione compiuta, riguarda «l'intensità» dell'intervento di riassetto: la stessa amministrazione proponente aveva precisato infatti come lo schema di decreto si articolasse in «testi redatti sulla base delle formule normative originarie, poiché non sono stati compiuti "aggiustamenti", essendo stata contenuta al minimo la possibilità di operare riformulazioni formali. In altre parole, in forza della legge di delega, i "poteri

[161] Si tratta del parere del Consiglio di Stato concernente l'applicazione dei commi 14, 15, 18 e 18-*bis* dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, di cui si è detto nel capitolo I.

[162] Nelle proposte di parere si prendeva atto del tenore dei rilievi formulati dalla XIII Commissione della Camera dei deputati in quella fase, di cui si è già detto *supra*. Va inoltre ricordato che nella seduta del 24 febbraio 2010, in occasione della pubblicazione delle proposte di parere, il presidente Pastore ha comunicato che l'incarico comune da lui assunto, insieme al senatore Pertoldi, come relatore sui provvedimenti in titolo era venuto meno e che egli avrebbe pertanto assunto, per il seguito dell'esame, le funzioni di relatore nella sua qualità di Presidente della Commissione.

innovativi" sono stati limitati all'eliminazione delle scarse duplicazioni o alla soluzione dei contrasti giurisprudenziali o alla presa in considerazione di sentenze abrogative della Corte costituzionale.» A tale riguardo, la proposta di parere prendeva atto dell'asserita non innovatività del provvedimento, ritenendo del tutto legittimo, tuttavia, che «il Governo operi quelle modificazioni che siano funzionali al riassetto della materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997». Non dissimili sono, sul punto, i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere reso nell'adunanza del 24 febbraio, ove – dopo aver richiamato le norme che presiedono all'opera di semplificazione e riassetto – si osserva come «in via generale ... di una siffatta opportunità è stato qui fatto un uso, per così dire, a bassa intensità, cioè senza avvalersi a fondo degli spazi offerti dalle stesse norme testé richiamate. Infatti, ad esempio, il "riassetto" normativo avrebbe potuto essere condotto a conseguenze più pregnanti nella direzione più significativa e sostanziale, che è quella della liberalizzazione delle modalità e degli scopi contrattuali».

Altra questione cruciale, che emerge con chiarezza dal parere del Consiglio di Stato, è quella «topografica», con la quale si valuta se le disposizioni di contenuto civilistico dello schema di codice (come la disciplina dei contratti agrari) «vadano ricondotte nel codice generale, da cui in gran parte provengono e vengono tolte (...), o dove comunque trovano il loro fondamento originario, oppure se sia preferibile che – così come viene presentato, salvi i primi tre articoli – compongano un testo legislativo autonomo e distinto rispetto a quello». A tale riguardo, il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato i motivi che militano a favore della scelta operata dall'amministrazione proponente [163], si sofferma sulle motivazioni che indurrebbero invece a preferire la «soluzione interna» al codice civile, concludendo le sue considerazioni [164] rimettendo al Ministero «l'adeguata

[163] Gli argomenti richiamati sono due: l'intento di formare «un nuovo testo normativo (...) "di settore", (...) che risponde alla finalità di contestualizzare e raccogliere organicamente le norme che disciplinano una medesima materia (...) funzionale allo scopo conoscitivo, "debole" ma utile all'operatore, di condensare in un unico e unitario apparato le sparse norme che caratterizzano il diritto agrario» e come le codificazioni di settore siano volte «a definire spazi distinti per micro-sistemi legislativi incentrati su logiche di settore al fine di dare unità e coerenza complessiva della disciplina».

[164] Tra queste, si rileva che con lo schema di codice si spezza la «considerazione unitaria delle attività produttive» senza convincente motivo, «con un frazionamento degli aspetti soggettivi che contrasta con riordino e semplificazione» e si prevedono nuove tipologie di "attività connesse" (ad esempio agriturismo, commercializzazione, e così via) di caratterizzazioni soggettive (imprenditore agricolo professionale, imprenditore agricolo giovane, società agricole, e così via) che «appaiono declinazioni o specificazioni della medesima figura generale dell'imprenditore agricolo». Il Consiglio di Stato ricorda inoltre che le norme sui rapporti contrattuali agrari furono – solo in parte – estrapolate dal Codice civile da leggi speciali di scopo, caratterizzate da contingenti obiettivi ormai superati; che il testo legislativo appare privo di caratterizzazioni espressive di un'autonoma, organica, coerente e autosufficiente logica di eccezione rispetto al sistema generale, che lo elevino ad autonomo sistema ordinamentale («codice» o autonomo «micro-sistema» ordinamentale), presentando, di contro, il «tratto estrinseco di una collezione di sparse norme», priva dell'indicazione dei princìpi generali, che non possono che essere di natura sostanziale, richiesti come principio direttivo di delega dall'articolo 20 della legge n. 59 del

ponderazione e la considerazione per cui l'opera di riordino di norme primarie qui al vaglio può meritare – se non in questa sede, in sede di successivo intervento di integrazione e correzione –, quanto a disposizioni private, la dignità di integrazione nel Codice civile in luogo della collocazione che qui è stata rappresentata».

Va comunque ricordato che nel parere del Consiglio di Stato si fa inoltre cenno a un profilo non secondario di questa problematica, che concerne il diverso, ma connesso, aspetto del rispetto dei criteri di delega: a mente dell'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005, infatti, permangono comunque in vigore «le disposizioni contenute nel Codice civile». Lo schema di codice dell'attività agricola, invece, con la sua ultima disposizione abroga espressamente alcuni articoli del codice, mentre in altre parti interviene a modificarne altri.

Ulteriore profilo di rilievo è quello che concerne la compatibilità del codice sull'attività agricola con le competenze regionali, poiché – come si è già ricordato – la materia «agricoltura» e molte delle materie che con essa s'intersecano, come ad esempio quella del turismo, sono riconducibili alla cosiddetta competenza legislativa «residuale» delle regioni ad autonomia ordinaria e, nella generalità dei casi, a quella primaria delle autonomie speciali. Alla luce del riparto di competenze normative delineato dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale, il Consiglio di Stato riconduce alla competenza esclusiva dello Stato le materie complessivamente regolate dal testo normativo, le quali afferiscono a materie fra le quali spiccano l'«ordinamento civile e penale» e la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» [165]; ciò induce a ritenere conformi al dettato costituzionale, anche sotto il profilo del rispetto delle speciali forme di autonomia, le norme che possano esser ricondotte a tali competenze esclusive dello Stato.

Anche in quegli ambiti disciplinati dal riordino che coinvolgono competenze legislative e regolamentari delle regioni – in materie dunque di legislazione concorrente o «primaria», come i rapporti con l'Unione europea, il commercio con l'estero, la tutela della salute, l'alimentazione, il governo del territorio, gli enti di credito agrario, ovvero la stessa materia «agricoltura» – il Consiglio di Stato non ravvisa contrasti con il riparto di competenze: e ciò, ancora una volta, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che ha valorizzato il principio di continuità, ammettendo che lo

1997. Ulteriore aspetto critico è quello che con lo schema di codice paradossalmente si realizza una decodificazione, sconfessando le finalità stesse dell'accorpamento, potendo così potenzialmente causare antinomie e incongruenze tra i codici di settore, frammentando ulteriormente l'ordinamento in sottosistemi. Il decentramento di norme generali in codici di settore, prosegue il Consiglio di Stato, «pare congruo solo in casi particolari – che qui non si ravvisano – per complessità, specialità, tecnicismo circa rapporti interprivati connotati da una funzione di protezione o di garanzia».

[165] Vengono in rilievo, secondo il Consiglio di Stato, anche altre materie riservate allo Stato, come la previdenza sociale, il coordinamento statistico e informativo, la tutela della concorrenza, la profilassi internazionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, che possono intersecare la disciplina dell'agricoltura.

Stato detti discipline di dettaglio in materie concorrenti, e il meccanismo della cosiddetta «chiamata in sussidiarietà», consentendo allo Stato di assumere potestà legislative, regolamentari e amministrative in materie regionali in presenza di esigenze unitarie che richiedano l'esercizio a livello nazionale di tali poteri, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e di leale collaborazione.

A ulteriore conferma, il Consiglio di Stato richiama poi il criterio cosiddetto «dell'osmosi» – elaborato dallo stesso Consiglio – a mente del quale, nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, princìpi fondamentali, norme di dettaglio, si pongono basilari esigenze di «uniformità» di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale che assurgono a ragione per attenuare la rigida visione del principio dei poteri attribuiti, su cui è impostato l'articolo 117 della Costituzione; il parere del Consiglio di Stato conclude, quindi, per la legittimità delle scelte operate, affermando che «a fronte di un intervento di codificazione, le istanze autonomistiche cedono il passo alla razionalizzazione dell'esistente».

A tale ricostruzione aderiva anche la proposta di parere presentata dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione; veniva peraltro segnalata una norma specifica, l'articolo 49, comma 2, dello schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 164) che sembra – di converso – prefigurare una competenza residuale delle regioni nella materia disciplinata, la bonifica, laddove prevede un meccanismo di cedevolezza delle norme ivi dettate: considerando che la materia coinvolge aspetti riconducibili al diritto di proprietà, e dunque alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile», alla «tutela dell'ambiente», egualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, si segnalava l'esigenza di riformulare la disposizione richiamando le norme che costituiscono princìpi fondamentali della materia o, comunque, escludendo che l'intera materia sia ricondotta a competenze esclusive delle regioni; in alternativa, si proponeva di espungere la norma stessa [166].

Per gli altri aspetti di carattere generale nell'esercizio della delega, il Consiglio di Stato richiama quanto già formulato in merito al parere sul codice dell'ordinamento militare; conforme a quella pronuncia è infine anche la valutazione favorevole all'ammissibilità di procedere, nell'ambito della codificazione in atto, a legificazioni e, di contro, a delegificazioni. Sgombrato il campo dalle perplessità in merito alle «legificazioni», «fenomeno che non trova – ma neppure richiede – un titolo specifico, essendo sufficiente la delega al riassetto conferita al legislatore», emerge, comunque, un invito alla prudenza nel ricorso alla delegificazione. Riconosciuto che la capacità di delegificazione «va intesa come capacità generale del riordino e riassetto, per cui questo potere di delegificazione non necessariamente è legato alla legge annuale per la semplificazione e il riordino»,

[166] Tale soluzione è stata suggerita anche dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica.

la pronuncia del Consiglio di Stato ricorda che «nondimeno di una tale possibilità deve essere fatto l'uso quanto più cauto e prudente». Si rimette dunque al Ministero l'adeguata verifica sulla opportunità, oltre che sulla legittimità, della delegificazione operata con l'adozione del codice dell'attività agricola e del contestuale schema di decreto del Presidente della Repubblica, sottolineando l'esigenza di espungere da quell'atto regolamentare tutte le disposizioni «che in qualche modo si riferiscano ad una riserva di legge, come quelle circa l'abilitazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale (che si debbono confrontare con la riserva di legge implicita dell'art. 41 Cost., più volte evidenziata dalla Corte costituzionale) o quelle in materia sanzionatoria, coperta dalla riserva assoluta di legge dell'art. 25, secondo comma, Cost.». Il Consiglio di Stato, inoltre, invita a considerare che tra le limitazioni alla delegificazione vi sono le valutazioni di «opportunità circa la portata della loro disponibilità ad opera del solo esecutivo possa rappresentare un *vulnus* alla qualificazione legislativa precedentemente operata per una riserva che implicitamente ne ha inteso fare il legislatore alla propria competenza».

Il riassetto delle norme in materia di attività agricola presenta, infine, alcuni tratti comuni con quello in materia di ordinamento militare, strettamente attinenti ai meccanismi di entrata in vigore e all'impatto sulla normativa vigente. Come per l'ordinamento militare, anche per questo riassetto, infatti, la Commissione ha affrontato il problema del necessario coordinamento dell'entrata in vigore del codice e del testo regolamentare: nella proposta di parere si invita infatti il Governo a individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dei due provvedimenti, eventualmente prevedendo una data fissa coincidente per l'entrata in vigore di entrambi gli atti, scongiurando il pericolo di vuoti normativi derivanti in particolare da casi di delegificazione di norme. Analogamente, si evidenziava l'esigenza di valutare l'effetto di abrogazione implicita che si produrrebbe nei confronti di norme primarie nel frattempo emanate in materia, invitando pertanto il Governo a valutare l'opportunità di inserire nello schema di codice una clausola di salvezza per le disposizioni che dovessero essere nel frattempo emanate, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, assicurandone la permanenza in vigore, fino all'adozione di un primo intervento correttivo che provveda ad adeguare il decreto legislativo di riordino. Si invitava altresì a prevedere espressamente, conformemente a quanto disposto in via generale dall'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, che le disposizioni del decreto legislativo possano essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito, mediante espressa modificazione delle sue disposizioni [167].

Per quanto riguarda lo schema di regolamento, la proposta di parere – come già quello analogo in materia di ordinamento militare – richiama in

[167] Per una disamina più approfondita di questi temi, comuni al riordino dell'ordinamento militare, si rinvia a quanto detto nel paragrafo precedente.

primo luogo l'applicabilità dell'articolo 20, comma 3-*bis*, della legge n. 59 del 1997, riscontrando la conformità ai princìpi ivi sanciti della predisposizione contestuale di uno schema di decreto legislativo e di un regolamento destinati a realizzare entrambi – a livello primario e secondario – il riassetto della materia. Viene anche qui riproposta la lettura, in tema di delegificazione, offerta dalla pronuncia del Consiglio di Stato allora disponibile – quella in materia di ordinamento militare – successivamente ripresa anche da quella sull'atto in questione.

Si osservava poi che per alcune disposizioni dello schema di decreto del Presidente della Repubblica (atto del Governo n. 168) è dubbia, sotto il profilo sostanziale, la natura di norma secondaria: si segnalavano, a mero titolo di esempio, l'articolo 12 che reca la disciplina della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, la quale – nel prevedere limitazioni alla vendita stessa – sembra coinvolgere l'esercizio di diritti afferenti alla libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione, che può essere limitata solo sulla base della legge, nonché l'articolo 18 del suddetto schema di decreto, che – riproducendo una disposizione del decreto legislativo n. 228 del 2001 – disciplina il contratto di collaborazione; altre norme venivano segnalate per i profili di possibile sovrapposizione con competenze regionali, come – sempre a titolo di esempio – le norme in materia di orario di vendita; in conclusione, si raccomandava al Governo di verificare se la delegificazione così prefigurata fosse pienamente rispettosa delle riserve di legge e delle competenze regionali.

Anche in questo caso si invitava, poi, il Governo a individuare una soluzione idonea a garantire la contestuale entrata in vigore dello schema di regolamento e del decreto legislativo contestualmente adottato.

Il parere del Consiglio di Stato, oltre ad alcune osservazioni specifiche, individua talune norme per le quali non si potrebbe prevedere la delegificazione [168], nonché almeno una norma per la quale vi sono chiari elementi di confliggenza con le competenze regionali [169]. Il parere sull'atto si conclude invitando comunque il Governo a procedere, in via generale, al rispetto della competenza regionale e dei limiti alla delegificazione.

Per entrambi gli atti di riordino dell'attività agricola – primario e secondario – si raccomandava altresì di valutare i rilievi formulati dalla Commissione agricoltura del Senato della Repubblica, intesi come parte integrante della proposta di parere.

Quanto al parere che la Conferenza unificata ha espresso sullo schema di decreto legislativo e sullo schema di regolamento, i rilievi si sono focalizzati in misura assorbente sulla tutela delle competenze delle province speciali, richiedendo l'inserimento di esplicite clausole di salvaguardia nel testo, ovvero la soppressione dei riferimenti diretti alle province autonome contenute nel decreto attuativo.

[168] Vi si fa espressa menzione con riferimento agli articoli 4, 5 e 10 comma 1.

[169] Si veda il rilievo in merito all'articolo 10, comma 2, dello schema di regolamento.

Come detto in apertura del presente paragrafo, l'*iter* di approvazione del riassetto delle norme in materia di attività agricola non si è, al momento, concluso, ma la riflessione fin qui svolta in sede parlamentare e l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata potranno costituire un elemento utile ove si intendesse proseguire nell'elaborazione dei testi e nella realizzazione del riordino.

3. Il riordino in materia di ordinamento degli uffici consolari

Il Governo ha poi trasmesso alle Camere, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, uno schema di decreto legislativo di riassetto in materia di ordinamento e funzioni degli Uffici consolari, atto del Governo n. 282.

Il decreto legislativo riordina la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 [170], contestualmente abrogato (insieme alla legge 2 maggio 1983, n. 185 [171]), rispetto al quale emergono, come chiarito nella relazione illustrativa, essenzialmente i seguenti profili:

a) riferimenti normativi: sono aggiornati i riferimenti normativi con specifico riguardo al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Ulteriori aggiornamenti riguardano l'anagrafe, in seguito all'istituzione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), il servizio militare (con la sospensione della leva obbligatoria), l'esercizio *in loco* del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero (con l'introduzione del voto per corrispondenza), le denominazioni di enti, con particolare riferimento ai Ministeri;

b) adeguamenti: sono attribuite agli uffici consolari ulteriori funzioni rispetto a quelle già espletate, tra cui, ad esempio, il rilascio di visti d'ingresso a cittadini stranieri, lo sviluppo delle attività culturali e la promozione delle attività economiche e commerciali;

c) terminologia: sono presenti adeguamenti di alcune locuzioni [172];

d) flessibilità: nel disciplinare le funzioni notarili svolte si demanda a un decreto ministeriale la specificazione degli atti notarili che i capi degli uffici consolari sono chiamati a stipulare, tenendo conto della possibilità di accedere ad adeguati servizi notarili *in loco*;

e) struttura: il provvedimento è diviso per titoli e capi, all'interno dei quali la trattazione di ciascuna funzione consolare è inserita in uno specifico capo;

[170] Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

[171] Modifica della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari

[172] Alcune locuzioni precedenti, come «autorità consolare» o «poteri consolari», sono state sostituite da locuzioni più concrete quali «capo dell'ufficio consolare» o «ufficio consolare».

f) accorpamenti e soppressioni: in qualche caso lo schema accorpa più articoli del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, in altri invece non riproduce alcune sue disposizioni ormai obsolete ovvero suscettibili – per l'argomento trattato – di essere devolute a fonti secondarie [173];

g) snellimento: lo schema, in forza degli accorpamenti e delle soppressioni operati, risulta nel complesso più snello rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, essendo costituito di ottanta articoli in luogo dei novantasei vigenti.

Sono inoltre presenti nel testo disposizioni relative all'informatizzazione e alla semplificazione degli adempimenti amministrativi che ne potrebbero derivare [174], mentre talune disposizioni in materia di adozioni internazionali intervengono su materie ulteriori rispetto al riordino degli uffici consolari, incidendo sulle competenze dei tribunali.

Come ricordato, sul provvedimento si è pronunciato il Consiglio di Stato [175], il quale non solo non ha mosso rilievi di ordine generale al provvedimento, ma ha ritenuto anzi «di dover manifestare il proprio apprezzamento per l'ottimo livello tecnico della normativa»; il parere favorevole è corredato da alcuni suggerimenti di tipo meramente formale concernenti la redazione del testo, indicati a fini meramente collaborativi ed esemplificativi.

Assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, l'atto del Governo n. 282 è stato esaminato anche dalle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati: queste si sono espresse in senso favorevole, formulando osservazioni e rilievi. L'esame dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione si è svolto in un arco temporale che va dalla sua assegnazione alla seduta del 7 dicembre 2010, data in cui, avendo usufruito della proroga di venti giorni, si è dovuto prendere atto che la Commissione non sarebbe stata in grado di poter votare la proposta di parere formulata dai relatori – anche in questo caso, infatti, come per gli altri provvedimenti di riassetto, la relazione è stata affidata a due relatori, esponenti di entrambi gli schieramenti [176] – prima della pausa dei lavori parlamentari di fine anno [177].

Sul provvedimento i relatori hanno formulato una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 24 novembre 2010, che tiene conto, nelle premesse, delle osservazioni e dei rilievi formu-

[173] Tra le disposizioni obsolete si segnalano gli articoli 51 (attestazioni di buona condotta, ormai superate) e 74 (trasmissione per telefono o per telegrafo); tra quelle devolute a norme secondarie si segnalano gli articoli 40, 42, 85 e 86, in materia di deposito consolare.

[174] Come l'articolo 62 concernente l'istituzione di un unico archivio informatico in cui sono registrati tutti gli atti riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte.

[175] Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 2010.

[176] Si tratta dell'onorevole Del Tenno (*PdL*) e della senatrice Leddi (*PD*).

[177] Sul punto si veda quanto detto con riferimento all'esame dello schema di decreto legislativo «taglia-leggi», atto del Governo n. 289, al paragrafo II. 2, e dello schema di decreto legislativo correttivo del «salva-leggi», atto del Governo n. 295, al paragrafo II. 1.

lati dalle Commissioni affari esteri della Camera e del Senato [178], esprimendo, in particolare, l'auspicio di un adeguamento delle risorse per gli uffici consolari, anche in considerazione delle importanti e delicate funzioni concernenti la formazione e la tenuta degli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché l'esigenza di procedere a una sempre maggiore informatizzazione dei procedimenti amministrativi per favorire l'accesso ai servizi consolari da parte dei cittadini, senza dover accedere direttamente agli uffici. Si invitava inoltre il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, in altro provvedimento, a chiarire il ruolo e le funzioni dei corrispondenti consolari, a specificare le modalità di formazione e tenuta degli schedari ed elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento all'individuazione dei destinatari dei plichi elettorali e alla indicazione del doppio cognome per le donne sposate al fine di garantirne pienamente il diritto di voto, nonché a definire i rapporti tra consolati e Comitati degli italiani all'estero, prevedendone compiti e strumenti di raccordo.

4. Le prossime attività di riassetto

La semplificazione normativa mediante il riassetto delle materie ha trovato le sue prime realizzazioni, come ora detto, con il riordino dell'ordinamento militare compiuto dal Ministero della difesa, con quello in materia di ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ad opera del Ministero degli affari esteri, e con quello avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con gli schemi di decreti in materia di attività agricola. È stato inoltre approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante il codice del turismo [179], ancora in corso di esame da parte della Commissione par-

[178] In particolare, la Commissione affari esteri del Senato – nella seduta del 3 novembre 2010 – suggeriva l'introduzione di disposizioni volte a chiarire il ruolo e le funzioni dei corrispondenti consolari; si evidenziava l'esigenza di specificare le modalità di formazione e tenuta degli schedari ed elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento all'individuazione dei destinatari dei plichi elettorali in occasione delle consultazioni e di prevedere per le cittadine italiane all'estero coniugate l'invio dei plichi con la menzione di entrambi i cognomi; infine, si invitava a valutare l'opportunità di intervenire sui rapporti tra i consolati e i Comitati degli italiani all'estero, prevedendone compiti e strumenti di raccordo. La Commissione affari esteri della Camera dei deputati, con i rilievi deliberati in data 18 novembre 2010, sollecitava la Commissione parlamentare per la semplificazione a richiamare nel parere l'importanza delle funzioni consolari in ordine alla formazione e alla tenuta degli elenchi dei cittadini italiani residenti all'estero, adeguando le necessarie risorse finanziarie; nonché a richiamare l'importanza di procedere sempre più all'informatizzazione dei procedimenti amministrativi onde favorire l'accesso ai servizi consolari da parte dei cittadini, senza dover accedere direttamente agli uffici.

[179] Si tratta dell'atto del Governo n. 327 recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio», assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, per il parere al Governo, per la parte relativa all'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in data 31 gennaio 2011. Il medesimo atto, per la parte relativa all'attuazione della direttiva 2008/122/CE del Par-

lamentare per la semplificazione al momento dell'approvazione della presente relazione.

Altre amministrazioni hanno intrapreso iniziative volte alla codificazione e al riassetto della normativa di competenza: di ciò dànno conto le risposte dei vari Ministri alla lettera del presidente Pastore del 6 maggio 2010 [180].

In particolare, secondo quanto riferisce il Ministro per la semplificazione normativa [181], alcune di queste sono già state ultimate: si tratta dello schema di decreto legislativo che modifica il codice della proprietà industriale e del decreto legislativo correttivo del codice in materia ambientale, entrambi approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Altre sono in via di definizione: l'Ufficio per lo sport ha costituito un'apposita Commissione che ha proceduto a una ricognizione della normativa e si appresta alla elaborazione di un codice dello sport, il quale – secondo quanto comunicato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri competente – riguarderà l'impiantistica, la tutela della salute nelle attività sportive, la lotta al *doping*, il contrasto alla violenza, il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di maestro di sci conseguiti all'estero, il sistema dei finanziamenti, gli incentivi e le agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'attività sportiva, la disciplina degli atleti professionisti. Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha comunicato la volontà di predisporre un codice in materia di diritto familiare, con il coinvolgimento degli altri Dicasteri competenti, tra i quali il Ministero della giustizia. Anche il Dipartimento per le pari opportunità ha comunicato la volontà di predisporre, congiuntamente ad altri Ministeri competenti, un codice in materia di pari opportunità il quale – secondo quanto precisato dal Ministro – riguarderà le seguenti materie: pari opportunità; parità di trattamento e divieto di discriminazione; tutela della maternità; tutela delle detenute madri; violenza contro le donne; tratta di esseri umani; minori; diritti dei diversamente abili e salute femminile; il Dipartimento ha a tal fine individuato la normativa da ritenersi attualmente vigente in materia. Il Ministro della gioventù ha manifestato interesse alla codificazione, con qualche perplessità sull'opportunità di un codice unico nei termini prospettati.

Come anticipato [182], il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che è in corso di predisposizione un testo unico delle norme in materia di contabilità dello Stato, nonché in materia di tesoreria, come previsto da apposita delega [183].

lamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, è stato assegnato, in entrambi i rami del Parlamento alle competenti Commissioni parlamentari.

[180] Di cui si è detto *supra*, al paragrafo II. 1.

[181] Lettera del ministro Calderoli del 22 giugno 2010; nel testo le informazioni fornite dal ministro Calderoli sono integrate con quelle comunicate dai singoli Ministri competenti per materia, segnalando tale circostanza.

[182] Nel paragrafo II. 1, in merito ai «settori esclusi».

[183] Si tratta della delega, conferita al Governo dall'articolo 50 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, per l'esercizio della quale è fissato un termine di quattro anni.

Infine, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla protezione civile ha manifestato l'intendimento di procedere al riassetto della materia di propria competenza, il quale peraltro richiederà tempi definiti «non brevissimi», anche in considerazione dell'esigenza di coinvolgere da un lato regioni ed enti locali, dall'altro altre amministrazioni statali che costituiscono le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

Dalle risposte inviate dai vari Ministri si può inoltre rilevare che il Ministero per i beni e le attività culturali ha avviato la costituzione di un tavolo tecnico ai fini della codificazione e del riordino delle disposizioni sottratte all'effetto abrogativo generalizzato. Il Ministro per le politiche europee, inoltre, ha comunicato che, in vista di una semplificazione del sistema di norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, è in corso di elaborazione un disegno di legge di riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con il quale si intende accorpare in unico testo normativo disposizioni che incidono sulla stessa materia ma sono contenute in disposizioni legislative diverse. Il Ministero dello sviluppo economico intende proporre un riassetto della disciplina delle società di mutuo soccorso, mentre il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha informato che è ancora in corso di valutazione l'individuazione di settori nei quali procedere a eventuale riassetto.

IV. – PROBLEMATICHE APERTE

Come si è detto, il procedimento «taglia-leggi» ha trovato, nei mesi scorsi, le sue prime e più significative applicazioni: in particolare, si è realizzata nella fatidica data del 16 dicembre 2010 la contestuale e speculare operazione di abrogazione generalizzata e presuntiva della «ghigliottina», da un lato, e di abrogazione puntuale «nominata», dall'altro. Non sono mancate, comunque, segnalazioni dalle quali emergono i primi problemi applicativi, alcuni dei quali hanno anche avuto un'eco nel dibattito pubblico e tra gli interpreti.

Tra i primi ad essere evidenziati – e tempestivamente risolti – vi è la questione della permanenza in vigore di due leggi, la cui abrogazione era prevista dal decreto legislativo «taglia-leggi», n. 212 del 2010, e che invece sono state subito dopo «recuperate» mediante una rettifica dell'Allegato al decreto medesimo; si tratta del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796, Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume, e del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. A queste, si è recentemente aggiunto il caso del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, anch'esso espunto dall'elenco delle abrogazioni disposte dal decreto legislativo n. 212 del 2010, mediante rettifica [184].

Sempre con riferimento alle abrogazioni espressamente e specificamente sancite dal decreto «taglia-leggi», si può segnalare la vicenda di alcuni atti legislativi in materia di cooperazione. Si tratta, in particolare, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione: tale atto è stato indicato nel 2009, nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009, al numero 981, tra gli atti da sottrarre alla «ghigliottina», mantenendolo quindi in vigore, sia pure limitatamente agli articoli 8, da 10 a 12, 17, 22, commi 1, 2, 3, 5, 6, da 23 a 29-*bis*. Successivamente, lo schema di decreto legislativo «taglia-leggi», atto del Governo n. 289, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010, aveva invece incluso quel provvedimento tra le abrogazioni espresse, riportandolo al numero 69683 dell'Allegato. Tuttavia, già il testo «avanzato» dello schema di decreto – ossia il testo elaborato dagli uffici del Ministro per la semplificazione normativa sulla base delle segnalazioni nel frattempo acquisite dalle varie amministrazioni e alla luce del parere del Consiglio di Stato, trasmesso alle Camere unitamente a quello approvato dal Consiglio dei ministri – non conteneva

[184] Si tratta, come già in precedenza segnalato, delle rettifiche pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio e n. 26 del 2 febbraio 2011.

più tale indicazione [185], come anche il decreto legislativo nel testo definitivamente approvato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212) [186]. Tale espunzione tiene quindi ferma la salvaguardia (parziale, come si è detto) del decreto legislativo del Capo provisorio dello Stato medesimo ad opera del decreto legislativo n. 179 del 2009. Tuttavia, nel medesimo allegato al decreto legislativo «taglia-leggi», n. 212 del 2010, sono indicate tra gli atti espressamente abrogati, la legge 13 marzo 1950, n. 114 [187], di modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché la legge 2 aprile 1951, n. 302 [188], di ratifica e modifica del medesimo.

Tale abrogazione sembra in contrasto con la volontà di mantenere in vigore il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, testimoniata dall'espunzione del numero 69683 dall'Allegato al «taglia-leggi» e potrebbe ritenersi da ascrivere a una svista, come in altri non isolati casi di «disallineamento» tra abrogazione e mantenimento in vigore, ad esempio, di decreti-legge e leggi di conversione, o di disposizioni legislative e relative novelle, emersi anche nel corso della redazione del precedente decreto legislativo «salva-leggi».

Va segnalato come, per ovviare a tale aporia, sia stato presentato un apposito emendamento al decreto-legge recante proroga di termini [189].

Quella medesima proposta emendativa prevede un'altra correzione al decreto legislativo «taglia-leggi», escludendo dalle abrogazioni due leggi in materia pensionistica [190]. Tali modifiche sono sancite con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 212 del 2010 – ossia dal 16 dicembre 2010 – e viene contestualmente disposto l'inserimento delle disposizioni così «recuperate» in materia di cooperazione (quelle in materia pensionistica sarebbero infatti da ricondurre a un set-

[185] Si veda l'atto del Governo n. 289, parte terza, Allegato, in cui i numeri consecutivi passano dal 69680 al 69684.

[186] Anche nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, infatti, si passa dal numero 69680 al numero 69684.

[187] Recante modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione, riportata al numero 69844 dell'Allegato.

[188] Recante ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285, riportata al numero 69920 dell'Allegato.

[189] Si tratta del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, XVI, atto Senato n. 2518; la proposta cui si fa riferimento è l'emendamento 1.0.87 (testo 2).

[190] Si tratta della legge 11 aprile 1955, n. 379, recante miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nonché della legge 26 luglio 1965, n. 965, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

tore escluso) nell'elenco delle disposizioni «salvate» di cui al decreto legislativo n. 179 del 2009.

Un altro quesito attorno al quale si è svolto un acceso dibattito riguarda la paventata abrogazione della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di alimenti [191]: quest'ultima non è stata indicata tra gli atti abrogati ad opera del decreto legislativo «taglia-leggi» (n. 212 del 2010), ma neppure tra quelli specificamente «salvati» ad opera del decreto legislativo «salva-leggi» (n. 179 del 2009). È sorto quindi il dubbio che la legge n. 283 n. 1962 potesse essere stata abrogata dalla «ghigliottina» del 16 dicembre 2010; tale eventualità è stata paventata soprattutto con riferimento alle norme volte a scongiurare e sanzionare le frodi alimentari. È peraltro intervenuta, nel mese di gennaio 2011, una decisione della Corte di cassazione [192] che ha confermato la permanenza in vigore della legge medesima anche dopo il 16 dicembre 2010; fulcro della pronuncia sarebbe [193] il richiamo di quanto disposto dall'articolo 14, comma 17, lettera *a)*, che esclude espressamente dall'effetto abrogativo della «ghigliottina» «le disposizioni contenute (...) in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico». Poiché l'epigrafe della legge in questione così recita: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», la Cassazione avrebbe ricondotto tale atto a uno dei settori esclusi. La permanenza in vigore troverebbe inoltre ulteriore fondamento nella circostanza che la legge n. 283 del 1962 ha subìto corpose modifiche ad opera di una legge espressamente «salvata» dal decreto legislativo n. 179 del 2009 [194]: la legge n. 441 del 1963, di cui si tratta, integrava e novellava in più parti la precedente legge n. 283 del 1962 e – così avrebbe argomentato la Cassazione – non avrebbe avuto senso da un lato escludere espressamente la legge modificativa e integrativa della legge n. 283 del 1962 e dall'altro non includere quest'ultima tra le leggi «salvate»: tale contraddizione sarebbe peraltro apparente, poiché in realtà la richiamata legge n. 283 del 1962 sarebbe in ogni caso mantenuta in vigore appunto in quanto riconducibile a un settore escluso.

[191] Recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

[192] Cassazione penale, III sezione, udienza del 19 gennaio 2011.

[193] Le motivazioni della decisione non risultano ancora depositate al momento dell'approvazione della presente relazione, mentre è disponibile il testo della relazione formulata dal relatore dinanzi alla sezione che ha esaminato la questione, da cui sono tratte le notazioni che seguono.

[194] Si tratta della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Va rammentato che la materia del contrasto alle frodi alimentari, con particolare riferimento alle disposizioni legislative ora richiamate, era già stata inclusa in interventi di abrogazione generalizzata: della legge n. 441 del 1963 si prevedeva infatti l'abrogazione nell'originario testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[195]; in sede di conversione è stata poi esclusa tale legge dall'elenco delle abrogazioni, prima che queste avessero efficacia.

Va anche qui richiamata la questione, di cui si è già diffusamente detto nel paragrafo III. 1, in merito all'esigenza di correggere l'abrogazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, recante divieto delle associazioni di carattere militare, che dovrebbe trovare soluzione in un decreto correttivo al codice dell'ordinamento militare.

In conclusione, non può non farsi cenno a una problematica che attiene più in generale, all'operatività stessa del procedimento «taglia-leggi» nel suo complesso, alla luce del suo concreto operare: come è evidenziato dalla casistica riportata – ancora limitata, ma suscettibile di possibili ampliamenti – emerge l'esigenza di approntare correzioni e integrazioni agli interventi di abrogazione realizzati nei mesi scorsi. Tuttavia, superata la fatidica data del 16 dicembre 2010, «scattata» ormai la «ghigliottina» cui consegue l'abrogazione presuntiva e generalizzata delle disposizioni *ante*-1970 non espressamente salvate o non riconducibili a settori esclusi, da un lato, ed entrate in vigore le abrogazioni espresse del decreto «taglia-leggi» dall'altro, l'eventuale necessità di ripristinare la vigenza di disposizioni erroneamente abrogate sembra incontrare qualche difficoltà. È ben vero che la legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo una delega ad adottare decreti correttivi e integrativi: ciò non di meno, è dubbio che il legislatore delegato possa per tale via integrare – dopo il 16 dicembre 2010 – l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009 con l'indicazione di disposizioni legislative nel frattempo abrogate, poiché criterio della delega è l'individuazione di disposizioni «delle quali si ritiene indispensabile la *permanenza in vigore*», il cui presupposto è appunto che si tratti di norme vigenti.

D'altra parte, per il decreto legislativo «taglia-leggi» di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 14, non è prevista la possibilità per il Governo di adottare provvedimenti correttivi e integrativi: conseguentemente, ove si ritenesse necessario espungere un atto dall'elenco delle abrogazioni espresse di cui al decreto legislativo n. 212 del 2010, e assicurarne la reviviscenza, ciò non potrebbe esser fatto con un decreto correttivo.

A tale *impasse* si è fatto fronte, in prima istanza – come si è ricordato *supra* – con la presentazione di emendamenti mirati a specifiche correzioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione di un decreto-legge in discussione in Senato al momento dell'approva-

[195] Allegato A ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'articolo 24 dello stesso decreto.

zione della presente relazione; una soluzione di natura più generale potrebbe essere rappresentata da una proposta di modifica dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, volta a consentire interventi correttivi e integrativi al decreto legislativo «taglia-leggi»; a questa potrebbe affiancarsi inoltre quella, peraltro già da tempo formalizzata, di rinnovare la delega alle abrogazioni espresse di cui all'articolo 14, comma 14-*quater*, estendendo il termine per il suo esercizio [196], nonché estendendo il termine per l'adozione di disposizioni integrative, di riassetto o correttive dei provvedimenti «salva-leggi» [197].

Quest'ultima previsione, se approvata, consentirebbe di valorizzare appieno quello strumento di semplificazione normativa – le codificazioni – su cui si può focalizzare in questa fase il riordino della legislazione, razionalizzandola e armonizzando le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1º gennaio 1970.

Gli interventi correttivi mirati sopra ricordati consentirebbero infatti di porre rimedio alle incongruenze rilevate in tempi assai ravvicinati rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti del dicembre 2010: ma tale opzione non intende, peraltro, né deve deviare il cammino della semplificazione normativa dalla chiara indicazione che entrambe le Camere hanno espresso – in due ordini del giorno accolti dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008 – circa la necessità di utilizzare per il futuro strumenti volti al riordino legislativo non aventi carattere di urgenza, affinché essi possano essere elaborati sulla base di indirizzi e criteri predefiniti dal Parlamento e secondo procedure che assicurino il pieno coinvolgimento di quest'ultimo.

[196] Si fa riferimento all'emendamento 19.0.1 (testo corretto) al disegno di legge di iniziativa governativa XVI, atto Senato n. 2243, disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, presentato dal senatore Pastore, relatore su quel disegno di legge, che prevede un termine tre anni a tale scopo, chiarendo ed estendendo inoltre i criteri di delega.

[197] Il medesimo emendamento fissa in quattro anni il termine della delega in questione, ora limitata a due anni.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

DOCUMENTAZIONE INVIATA DAI MINISTERI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Gli Uffici del Ministero, in data 26 ottobre 2010, hanno trasmesso la seguente relazione:

«Tra gli obiettivi che il decreto legislativo ha inteso raggiungere si colloca anche quello di individuare con certezza le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1970, la cui permanenza in vigore è ritenuta indispensabile; a tale fine, e ai sensi dell'articolo 14, comma 17 della legge 28 novembre 2005, n. 246 che sottrae espressamente dall'abrogazione alcuni specifici settori, è stata operata la ricognizione di tutte le leggi di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali anteriori al 1970 al fine del loro mantenimento in vigore.

Più in particolare per quanto concerne gli atti rientranti nella competenza del Ministero degli affari esteri, nell'ambito del citato esercizio ricognitivo sono stati individuati anche 108 atti normativi di competenza del MAE, anteriori al 1970, la cui permanenza in vigore è considerata parimenti indispensabile.

Inoltre per quanto concerne le attività intraprese successivamente all'adozione del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179 si segnala quanto segue:

– Non si è dato luogo direttamente ad interventi correttivi al decreto legge 22-12-2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 ma si è provveduto alla eliminazione delle leggi di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali dall'allegato al decreto legge 200/2008 mediante apposita disposizione contenuta nella legge 18-6-2009, n. 69 in quanto le predette disposizioni legislative rientrano in uno dei c.d. settori esclusi dall'effetto abrogativo del taglialeggi ai sensi dell'articolo 14, comma 17 della legge 246 del 2005.

– Per quanto attiene all'utilizzo degli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'articolo 14, comma 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246 si è fatto ricorso all'esercizio della delega in esso contenuta per dare avvio alla "revisione e aggiornamento" – anche al fine di fornire un sicuro punto di riferimento normativo per gli operatori del settore e, al contempo, una guida per i cittadini e gli utenti in genere – del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 il quale disciplina le funzioni espletate dagli uffici consolari della Repubblica Italiana e il cui ambito di applicazione si estende, tra l'altro anche alle competenze di stato civile, immigrazione, navigazione, alla volontaria giurisdizione, funzioni notarili ed elettorali.

Il Decreto Legislativo concernente «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari», è stato sottoposto alla preliminare approvazione del Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 16 luglio scorso ed è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

Il provvedimento è stato elaborato sulla base del testo che esso è chiamato a sostituire, il citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, oggetto nel corso degli anni di integrazioni e revisioni, e per il quale si è ritenuto indispensabile procedere ad un sostanziale riassetto e sistematizzazione.

Sotto il profilo metodologico si è proceduto ad una completa revisione dei riferimenti ad altre norme, contenuti nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, al fine di aggiornarli alla luce delle rilevanti novità che hanno interessato ogni settore dell'attività consolare, tra le quali si possono citare: lo stato civile, la modifica degli articoli sul diritto di famiglia; l'anagrafe, il servizio militare; l'esercizio del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero

Si è poi proceduto alla soppressione di tutte quelle disposizioni divenute ormai obsolete ovvero oggetto di un procedimento di delegificazione.

Per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1970, con particolare riferimento alle leggi di ratifica di trattati internazionali, per le quali si è prevista l'abrogazione espressa ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater* della legge 28 novembre 2005, n. 246 dal punto di vista metodologico si è fatto ricorso principalmente al criterio cronologico e a quello della materia attuando una prima scrematura il cui esito, congiuntamente alla verifica circa l'effettivo esaurimento degli effetti giuridici derivanti dalle disposizioni legislative esaminate, ha condotto alla ricognizione di circa 2000 provvedimenti da sottoporre alla abrogazione espressa.

Per quel che concerne la redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative riconducibili ai c.d. "settori esclusi", nel corso dell'esercizio finalizzato alla ricognizione delle disposizioni legislative da sottrarre alla abrogazione per il periodo compreso tra il 1865 e il 1970, così come richiesto dal Consiglio di Stato, si è lavorato sugli elenchi forniti da parte del ministero per la semplificazione nonché sul riscontro operato mediante la consultazione della Banca dati dei trattati internazionali (ITRA) in esser presso il servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli affari esteri.

Infine si è ritenuto di adeguarsi alle osservazioni formulate dalla Commissione Parlamentare per la semplificazione nel parere reso il 4 novembre 2009 sullo schema di decreto legislativo e pertanto si è proceduto ad espungere dall'allegato le disposizioni legislative segnalate».

MINISTERO DELL'INTERNO

Gli Uffici del Ministero, in data 4 agosto 2010, hanno trasmesso la seguente relazione:

«Il Ministero dell'Interno, anche in attuazione delle indicazioni del Ministro della semplificazione normativa, ha continuato a svolgere l'attività di verifica delle disposizioni statali salvate con il decreto legislativo in epigrafe, anche al fine di individuare eventuali disposizioni da inserire in un provvedimento correttivo al decreto stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 18 della legge n. 246/2005.

Tale attività si è intersecata con l'approvazione, il 19 marzo 2009, da parte del Consiglio dei Ministri, di due schemi di provvedimenti, proposti dal Ministro della semplificazione normativa, recanti l'abrogazione espressa di 71.603 disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 e di 118.845 atti pubblicati dal marzo 1861 al giugno 1986.

L'esito di tale verifica è stato compendiato in alcuni elenchi già trasmessi al Ministro per la semplificazione normativa.

Anche per questo ulteriore *step* della verifica avviata per l'attuazione dell'art. 14 della legge n. 246/2005, particolarmente complessa per un'Amministrazione come quella dell'Interno, sono stati interessati i cinque Dipartimenti.

In relazione alla richiesta della Commissione parlamentare per la semplificazione, del 6 maggio scorso, si riportano, di seguito gli elementi richiesti.

– A seguito dell'attività avviata per individuare eventuali disposizioni di rango primario sfuggite al censimento effettuato per il decreto legislativo n. 179 del 2009, nonché per quella di verifica sullo schema di "decreto legislativo abrogazioni", cui si è fatto cenno, sono state segnalate al Ministro per la semplificazione normativa alcune nuove disposizioni da salvare e da inserire in un prossimo schema di provvedimento correttivo. I provvedimenti salvati con il decreto n. 179/2009 sono stati già suddivisi per area di competenza Dipartimentale e i relativi elenchi sono a disposizione del Ministro per la semplificazione normativa per l'elaborazione di elenchi di settori omogenei che tengano conto delle disposizioni "salvate", nella stessa materia, da altre amministrazioni.

– L'Amministrazione dell'Interno ha richiesto il "salvataggio", complessivamente, di n. 130 (di cui 40 afferenti la denominazione e l'assetto territoriale delle province) atti che, per lo più attengono alla disciplina di aspetti di dettaglio di materie complesse e già ben disciplinate, anche con provvedimenti successivi al 1970 (ordinamento del personale dell'Ammi-

nistrazione Civile, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, elettorale, libertà civili, culti e cittadinanza). Al riguardo appare opportuno ribadire che il Ministero dell'Interno ha già proceduto ad operazioni di armonizzazione normativa in diversi settori, quali l'immigrazione, la cittadinanza, gli enti locali, l'ordinamento dei Vigili del Fuoco e della carriera prefettizia, non senza aggiungere la confermata attualità del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con le relative novelle. In relazione all'opportunità offerta dalla delega prevista dall'art. 14, commi 15 e 18 della legge 246/2005, i Dipartimenti del Ministero, anche alla luce di quanto appena evidenziato, non hanno indicato materie per le quali avviare un tale processo, tenuto conto, peraltro, dell'esiguo numero delle disposizioni anteriori al 1970 di cui si potrebbe procedere all'abrogazione.

– Le attività svolte sin dal mese di novembre del 2008, sulle iniziative del Ministro della semplificazione normativa, saranno ulteriormente completate con la individuazione delle disposizioni legislative, posteriori al 31 dicembre 1969, attualmente vigenti. In tale ambito saranno anche segnalate le disposizioni per le quali si potrà procedere ad abrogazione espressa. A tale operazione, già da tempo avviata dai rispettivi Dipartimenti, si sono aggiunte le verifiche effettuate per pervenire alla definizione del decreto legislativo n. 179/2009 (verifiche che hanno riguardato anche gli allegati al D.L. n. 200/2008, nonché la successiva legge di conversione n. 9/2009), nonché quelle avviate per la definizione dei due schemi di provvedimenti, recanti l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 e di 118.845 atti pubblicati dal marzo 1861 al giugno 1986, approvati dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo scorso, di cui si è fatto cenno.

– Con lo schema del decreto legislativo con il quale si procede all'abrogazione espressa delle disposizioni anteriori al 1970, il Ministro per la semplificazione normativa ha inteso evitare le incertezze che potrebbero essere ingenerate dal meccanismo della cosiddetta "ghigliottina" combinato con quello previsto dall'articolo 14, comma 17, della legge 246/ 2005 (i cosiddetti "settori esclusi"). Nell'elenco allegato allo schema di decreto in parola, trasmesso a questo Ministero, il Ministro per la semplificazione normativa ha proceduto all'indicazione, a margine di ciascuna disposizione, delle Amministrazioni cui sono stati imputati i provvedimenti.

– Relativamente alle osservazioni formulate nel parere reso dalla Commissione lo scorso 4 novembre 2009, si confermano le motivazioni trasmesse con la nota del 23 ottobre 2009, peraltro già riportate nel parere stesso.

– Anche sulla base delle determinazioni finali effettuate dal Ministro della semplificazione normativa per la predisposizione degli allegati al decreto legislativo n. 179/2009, questa Amministrazione ha elaborato un elenco delle disposizioni rientranti tra i cosiddetti "settori esclusi" d'interesse dei rispettivi Dipartimenti di questo Ministero».

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Gli Uffici del Ministero, in data 21 settembre 2010, hanno trasmesso la seguente relazione:

«Con riferimento all'elenco delle fonti normative di rango primario anteriori al 1970 trasmesso a mezzo di posta elettronica il 29 marzo 2010, si comunica quanto segue.

Il numero delle fonti da esaminare (3374 atti normativi), la necessità di verificare quali siano le singole norme da abrogare formalmente all'interno di queste fonti, e il breve tempo a disposizione per eseguire questo complesso lavoro, hanno indotto questo Ufficio legislativo a circoscrivere la propria verifica al confronto tra l'elenco trasmesso il 29 marzo 2010 e gli elenchi trasmessi a suo tempo dal Ministero della giustizia (relativi alle fonti normative di rango primario anteriori al 1970 che devono essere mantenute in vigore).

È stata pertanto omessa ogni verifica di carattere sistematico relativamente agli atti di natura regolamentare contenuti nell'elenco trasmesso il 29 marzo 2010 (per i quali non opera il meccanismo di delega contenuto nell'art. 14, comma 14-*quater* della legge n. 246 del 2005 e che andrebbero pertanto espunti dall'elenco).

Nell'eseguire questa verifica è emerso che:

a) alcune fonti normative di rango primario sono state erroneamente inserite nell'elenco delle fonti da abrogare, e in particolare:

– *regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124* (numerose disposizioni di questo regio decreto-legge sono tuttora in vigore: cfr. d.lgs. 179/2009 alla voce n. 179);

– *regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796* (risulta integralmente in vigore ed è infatti inserito nel d.lgs. 179/2009 alla voce n. 190);

– *regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578* (numerose disposizioni di questo regio decreto-legge sono tuttora in vigore: cfr. d.lgs. 179/2009 alla voce n. 404);

– *regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37* (numerose disposizioni di questo regio decreto sono tuttora in vigore: cfr. d.lgs. 179/2009 alla voce n. 418);

– *regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666* (numerose disposizioni di questo regio decreto-legge sono tuttora in vigore: cfr. d.lgs. 179/2009 alla voce n. 552. Tuttavia – a differenza di quanto indicato nel d.lgs. 179/2009 – devono ritenersi abrogati, oltre all'art. 21, anche l'art. 11 e l'art. 14);

b) nell'elenco delle fonti da abrogare sono state inserite anche alcune fonti normative di rango secondario (per le quali non opera il meccanismo di delega contenuto nell'art. 14, comma 14-*quater* della legge n. 246 del 2005) che in ogni caso devono ritenersi in vigore, e in particolare:

– *regio decreto 2 maggio 1932, n. 496* (questa fonte è indicata alla voce n. 2793 come fonte da sopprimere del tutto. Tale fonte deve tuttavia ritenersi tuttora in vigore relativamente all'art. 2, che sostituisce l'art. 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953);

c) vi sono alcune norme che – benché già abrogate espressamente o implicitamente – non figurano nell'elenco delle singole disposizioni da abrogare:

– *d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229* (riportato alla voce n. 3302 dell'elenco: contiene alcune disposizioni – ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'elenco – che risultano abrogate: cfr. artt. e 125 e ss.);

– *legge 28 luglio 1960, n. 777* (riportata alla voce n. 3304: devono considerarsi abrogati anche gli articoli 7 e 11);

– *legge 24 maggio 1967, n. 396* (riportata alla voce n. 3351: risultano già abrogati anche gli articoli 31, 33, 34, ed alcuni commi degli articoli 35 e 39);

d) sono state riscontrate alcune anomalie relative all'elenco contenuto nel d.lgs. 179/2009, e in particolare:

– *r.d. 2 maggio 1932, n. 496* (trattasi di fonte di natura regolamentare, come si evince dal preambolo. Questo regio decreto – che resta in vigore limitatamente all'art. 2 – dovrebbe pertanto essere espunto dal d.lgs. 179 del 2009, dove figura alla voce n. 375);

– *legge 10 aprile 1951, n. 287* (riportata alla voce n. 1188 dell'elenco: sono state omesse, tra le singole disposizioni che restano in vigore, le norme contenute negli articoli 2-*bis*, 6-*bis*, 39-*bis)*;

– *legge 23 marzo 1956, n. 182* (riportata alla voce 1445 dell'elenco: tra le singole disposizioni che restano in vigore è indicato l'art. 7, che risulta invece già abrogato);

– *d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229* (riportato alla voce n. 1655 dell'elenco: tra le singole disposizioni sono indicate norme che risultano invece già espressamente abrogate: cfr. artt. 125 e ss.);

– *legge 28 luglio 1960, n. 777* (riportata alla voce n. 1675 dell'elenco: gli articoli 7, 8, 11 devono considerarsi abrogati);

– *legge 24 maggio 1967, n. 396* (riportata alla voce n. 2150 dell'elenco: risultano già abrogati gli articoli 31, 33, 34, ed alcuni commi degli articoli 35 e 39)».

MINISTERO DELLA DIFESA

Il Ministro della difesa in risposta alla lettera del presidente Pastore, in data 10 giugno 2010, ha comunicato come:

«*... in attuazione della delega prevista dal citato articolo di legge, l'Amministrazione della difesa abbia dato il massimo impulso all'opera di semplificazione in argomento promuovendo l'emanazione del "Codice dell'ordinamento militare" (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (decreto 15 marzo 2010, di prossima pubblicazione nella G.U.) - sui cui testi si era, a suo tempo, favorevolmente orientata la Commissione da Te presieduta - che entreranno in vigore il 9 ottobre p.v..*»

A tale comunicazione era allegata una «*tabella contenente le ulteriori informazioni richieste, compilata dal mio Ufficio Legislativo..*».

OGGETTO: Iniziative e attività intraprese dopo l'adozione del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 – Dati sugli atti rientranti nella competenza del Ministero della difesa.

QUESITI	RISPOSTE
Grado di elaborazione degli interventi correttivi e integrativi del d.lgs. n. 179 del 2009 finora individuati con riferimento alle disposizioni rientranti nella competenza del Dicastero, segnalando se si sia prevista, in tale ambito, l'eventuale riorganizzazione dell 'Allegato 1 al d.lgs. per settori omogenei.	Questa Amministrazione, in coproponenza con il Ministero per la semplificazione normativa e in attuazione dell'articolo 14, comma 14 della legge n. 246 del 2005, ha promosso l'emanazione del «Codice dell'ordinamento militare» (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, in attesa di pubblicazione), in relazione ai quali si prevedono interventi correttivi e integrativi.
Indicazione dei settori per i quali si intende utilizzare gli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005.	In relazione al «Codice dell'ordinamento militare» si prevedono interventi correttivi e integrativi (così come del correlato decreto del Presidente della Repubblica).
Criteri adottati per individuare le disposizioni legislative statali, anche pubblicate successivamente al 1 gennaio 1970, per le quali si prevede l'abrogazione espressa ai sensi del comma 14-quater *del medesimo articolo 14.*	I criteri adottati nella redazione del d.lgs. n. 66 del 2010 e del correlato d.P.R., sono quelli di cui ai commi 12 e 15 della legge n. 246 del 2005 ovvero le disposizioni legislative pubblicate dopo il 1º gennaio 1970 sono state prima ricognite (comma 12) e poi armonizzate con quelle pubblicate anteriormente a tale data (comma 15).

QUESITI	RISPOSTE
*L'elenco, se disponibile, delle disposizioni di legge rientranti nella competenza del Dicastero che saranno abrogate per effetto della cosiddetta «ghigliottina» di cui al comma 14-*ter *dell'articolo 14.*	Il «Codice dell'ordinamento militare» reca l'abrogazione totale o parziale di 1.251 fonti primarie e di circa 10.400 articoli (art. 2268). A queste abrogazioni andranno aggiunte quelle recate dal d.lgs, di abrogazione di disposizioni legislative statali ai sensi dell'articolo 14, comma 14-quater *della legge n. 246, in corso di elaborazione presso il Ministero per la semplificazione normativa.*
L'indicazione dei casi per i quali non si sia ritenuto di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel parere reso lo scorso 4 novembre 2009 concernenti l'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo «salva-leggi» (ora d.lgs. n. 179/2009) e le ragioni che hanno condotto a tale scelta.	Nel parere espresso dalla Commissione non si ravvisano profili di diretta competenza del Dicastero.
*Lo stato di avanzamento dell'eventuale redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative vigenti che si ritengono riconducibili ai settori che l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui al comma 14-*ter *(ossia i cosiddetti «settori esclusi»).*	La situazione è quella risultante dalla lettera n. 39584 del 10 settembre 2009 (copia sottostante) inviata, a richiesta, al Capo ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa ai fini della predisposizione di apposito elenco contenente le disposizioni legislative afferenti ai «settori esclusi».

In allegato veniva inoltre riportata una comunicazione agli uffici del Ministro per la semplificazione normativa, in data 10 settembre 2009, nella quale si segnalava:

«In relazione all'esigenza, partecipata con la nota citata a riferimento, di predisporre l'ulteriore elenco delle disposizioni legislative riguardante i cc.dd. settori esclusi, di cui al comma 17 dell'articolo 14 della norma Taglia-leggi, da allegare allo schema di decreto legislativo in oggetto, si richiede di integrare il documento ricognitivo fornito nella circostanza da Codesta Amministrazione, inserendo le seguenti fonti legislative concernenti il trattamento previdenziale integrativo operato dalle "Casse militari", non risultate censite:

– regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, recante «Istituzione del Fondo di previdenza sottufficiali del Regio esercito», convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890;

– regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2353, recante «Autorizzazione al Fondo di previdenza del Regio esercito a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti», convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 731;

– legge 15 marzo 1943, n. 187, recante «Iscrizione al Fondo di previdenza sottufficiali Regio esercito dei sottufficiali richiamati in servizio a norma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali»;

– decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 615, recante «Modificazioni alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, sulla Cassa sottufficiali della Regia marina»;

– legge 27 febbraio 1958, n. 166, recante «Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

– legge 5 luglio 1965, n. 814, recante «Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica»;

– legge 7 novembre 1969, n. 832, recante «Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito».

Inoltre, sotto il profilo dell'inquadramento sistematico, si richiede, sempre avuto riguardo alle fonti primarie anteriori al 1970 riguardanti le «Casse militari», di inserire nell'elenco dei provvedimenti rientranti nei «settori esclusi» le seguenti disposizioni legislative, espungendole contestualmente dall'elenco (allegato 1 allo schema di decreto legislativo «di salvezza») alle disposizioni delle quali è indispensabile la permanenza in vigore:

– legge 29 dicembre 1930, n. 1712, recante «Indennità supplementare per gli ufficiali dei Regio esercito»;

– legge 14 giugno 1934, n. 1015, recante «Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia marina»;

– legge 2 giugno 1936, n. 1226, recante «Istituzione di una Cassa sottufficiali della Regia marina»;

– legge 4 gennaio 1937, n. 35, recante «Istituzione di una Cassa ufficiali della Regia aeronautica»;

– legge 19 maggio 1939, n. 894, recante «Istituzione di una Cassa sottufficiali della Regia aeronautica»;

– legge 22 dicembre 1939, n. 2183, recante «Aggiornamenti alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito»;

– legge 9 maggio 1940, n. 371, recante «Concessione di un assegno speciale agli ufficiali del Regio esercito che lasciano il servizio permanente»;

– legge 4 settembre 1940, n. 1422, recante «Integrazione degli articoli 3 e 6 della legge 4 gennaio 1937, n. 35, che istituisce la Cassa ufficiali della Regia aeronautica»;

– legge 28 novembre 1940, n. 1773, recante «Modificazioni alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito»;

– legge 4 marzo 1958, n. 168, recante «Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente».

In data 30 luglio 2009 il Ministro per la semplificazione normativa aveva trasmesso al Ministro della difesa «un elenco generale ricognitivo

dei provvedimenti rientranti nei settori esclusi cosi come elaborato a seguito dell'attività di ricognizione effettuata in collaborazione anche con la Tua Amministrazione, per sottoporlo ad una ulteriore verifica dei Tuoi Uffici con preghiera di ritrasmetterlo entro il 15 settembre p.v. con le necessarie integrazioni e/o soppressioni».

Settori esclusi (art. 14, comma 17, legge 246/2005)

497	01/05/1916	SEMPLIFICAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA.	Difesa
1598	6161	CONTENENTE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI SULLE PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA	Difesa
1970	23/10/1919	TRATTAMENTO DI PENSIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO E DEI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA.	Difesa
896	02/07/1922	CONCERNENTE CONVERSIONE IN LEGGE DI REGI DECRETI EMANATI DURANTE LA PROROGA DEI LAVORI PARLAMENTARI AUTORIZZANTI PROVVEDIMENTI DI BILANCI VARI.	Difesa
0	21/12/1924	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA PEL MERITO MILITARE DI DIECI LUSTRI	Difesa
452	31/01/1926	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO E PER LA REGIA MARINA.	Difesa
1178	08/07/1926	ORDINAMENTO DELLA REGIA MARINA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 15 LUGLIO 1926)	Difesa
1345	15/07/1926	CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO AI MILITARI RESI INABILI IN SEGUITO AD INCIDENTI DI VOLO, E, IN CASO DI MORTE, ALLE LORO FAMIGLIE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.185 DEL 11 AGOSTO 1926)	Difesa
285	13/02/1927	VARIANTI AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1345, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO.	Difesa
1835	05/08/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 15 LUGLIO 1926, NUMERO 1345, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO PRIVILEGIATO AI MILITARI RESI INABILI IN SEGUITO AD INCIDENTI DI VOLO, E, IN CASO DI MORTE, ALLE LORO FAMIGLIE.	Difesa
1608	12/08/1927	ESTENSIONE DELLE NORME VIGENTI SULLE PENSIONI DI GUERRA A FAVORE DEGLI EX MILITARI DELL'ESERCITO AUSTRO-UNGARICO E LORO CONGIUNTI, PERTINENTI FIUMANI, I QUALI ACQUISTINO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1927, N.723	Difesa
2431	18/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 FEBBRAIO 1927, N. 285, CHE RECA VARIANTI AL R. DECRETO-LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1345, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO.	Difesa
93	12/01/1928	VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO E PER LE REGIA MARINA, APPROVATO CON R. DECRETO 31 GENNAIO 1926, N. 452.	Difesa
263	02/02/1928	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI	Difesa
292	19/02/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1608, RIFLETTENTE L'ESTENSIONE DELLE NORME VIGENTI SULLE PENSIONI DI GUERRA A FAVORE DEGLI EX MILITARI DELL'ESERCITO AUSTRO-UNGARICO E LORO CONGIUNTI, PERTINENTI FIUMANI, I QUALI ACQUISTINO LA C	Difesa
619	26/02/1928	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULL'OPERA DI PREVIDENZA DEI PERSONALI CIVILE E MILITARE DELLO STATO E DEI LORO SUPERSTITI, AMMINISTRATA DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDE	Difesa

Settori esclusi (art. 14, comma 17, legge 246/2005)

2327	04/10/1928	MODIFICAZIONI AL T.U. DELLE LEGGI SULLA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO E PER LA REGIA MARINA, APPROVATO CON R.D. 31 GENNAIO 1926, N. 452.	Difesa
59	10/01/1929	AGGIUNTE E MODIFICHE ALLE VIGENTI NORME SULL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO, STABILITE CON I REGI DECRETI-LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1345, E 13 FEBBRAIO 1927, N. 285, E CON LA LEGGE 18 DICEMBRE 1927, N. 1431.	Difesa
2212	30/12/1929	ESTENSIONE AGLI IMPIEGATI ED AGENTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, INVALIDI DI GUERRA PER TUBERCOLOSI CONTAGIOSA, DELLO SPECIALE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA STABILITO COL R. DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1160, A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	Difesa
914	18/06/1931	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA.	Difesa
819	16/05/1932	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA REGIA MARINA.	Difesa
1365	28/07/1932	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA.	Difesa
1514	15/09/1932	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLO STATO DEI SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCIZIO	Difesa
1958	22/12/1932	NORME PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI AERONAUTICI.	Difesa
930	22/06/1933	ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.	Difesa
1954	28/12/1933	AGGIUNTE E VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO, LA REGIA MARINA E LA REGIA AERONAUTICA.	Difesa
795	30/04/1934	MODIFICAZIONI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SUGLI STIPENDI, SULLE PAGHE GIORNALIERE E SUGLI ASSEGNI FISSI PER IL REGIO ESERCITO, APPROVATO CON IL R.D. 31 DICEMBRE 1928, N. 3458.	Difesa
1093	21/06/1934	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLO STATO DEI SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCITO, APPROVATO CON R. DECRETO 15 SETTEMBRE 1932, N. 1514, E ISTITUZIONE DI UN RUOLO DI IMPIEGATI D'ORDINE DEL GRUPPO C PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA GUERRA.	Difesa
1858	18/10/1934	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SUGLI STIPENDI, SULLE PAGHE GIORNALIERE E SUGLI ASSEGNI FISSI PER IL REGIO ESERCITO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1928, N. 3458	Difesa
2250	27/12/1934	AGGIUNTE E VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO, LA REGIA MARINA, LA REGIA AERONAUTICA E LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE	Difesa
1376	24/04/1935	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI E PRIMI TENENTI DI VASCELLO ED I PRIMI CAPITANI DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA	Difesa
747	06/05/1935	MODIFICA ALL'ART. 24 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEI C.R.E.M. E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA	Difesa

Settori esclusi (art. 14, comma 17, legge 246/2005)

Numero	Data		
2342	02/12/1935	ESTENSIONE A TUTTI I DIPENDENTI STATALI ED AGLI APPARTENENTI ALLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, COMANDATI A COMPIERE VOLI PER RAGIONI DI SERVIZIO, DELLA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO	Difesa
913	20/04/1936	TRATTAMENTO DI PENSIONE PER IL PERSONALE DEL REGIO ESERCITO, DELLA REGIA MARINA E DELLE ALTRE FORZE ARMATE DELLO STATO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIA AERONAUTICA	Difesa
1129	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R.D.L. 2 DICEMBRE 1935, N. 2342, CONCERNENTE L'ESTENSIONE A TUTTI I DIPENDENTI STATALI ED AGLI APPARTENENTI ALLA M.V.S.N. COMANDATI A COMPIERE VOLI PER RAGIONI DI SERVIZIO, DELLA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO PRI	Difesa
1444	16/07/1936	ESTENSIONE AL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 23 DEL TESTO UNICO PER L'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEGLI ENTI MILITARI, APPROVATO CON R. D. 2 FEBBRAIO 1928, N. 263	Difesa
2509	19/12/1936	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON R.D. 28 LUGLIO 1932, N. 1365	Difesa
2117	27/10/1937	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA	Difesa
596	14/03/1938	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO	Difesa
468	04/04/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. D.L. 27 OTTOBRE 1937, N. 2117, CHE PORTA MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEL C.R.E.M. E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA	Difesa
782	19/05/1938	MODIFICAZIONI ALLA L. 8 LUGLIO 1926, N. 1178, SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA MARINA, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' AL TESTO UNICO APPROVATO CON R.D. 16 MAGGIO 1932, N. 819, RIGUARDANTE GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA REGIA MARINA	Difesa
1822	11/11/1938	ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN BUENOS AIRES, FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA, L'8 AGOSTO 1938 IN MATERIA DI SERVIZIO MILITARE	Difesa
2235	22/12/1938	AGGIUNTE E VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO, PER LA REGIA MARINA E PER LA REGIA AERONAUTICA, APPROVATA CON R. DECRETO 31 GENNAIO 1926, N. 452, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	Difesa
733	06/06/1940	INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1015, ISTITUTIVA DELLA CASSA UFFICIALI DELLA REGIA MARINA	Difesa
1082	06/07/1940	VARIANTI AL CODICE PENALE PER L'ESERCITO, AL CODICE PENALE MILITARE MARITTIMO, AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO, AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEVA MARITTIMA ED ALLA LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERC	Difesa
1549	14/10/1940	NORME PER L'ORGANICO E PER L'AVANZAMENTO DEI MUSICANTI EFFETTIVI E MODIFICAZIONI DELL'ART.150 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO	Difesa
1022	09/09/1941	ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE.	Difesa
1023	09/09/1941	DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE DEI CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA	Difesa
479	24/03/1942	AGGIORNAMENTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO, PER LA REGIA MARINA, PER LA REGIA AERONAUTICA E PER LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE, APPROVATO CON R. DECRETO 31 GENNAIO 1926.	Difesa

Settori esclusi (art. 14, comma 17, legge 246/2005)

1547	03/12/1942	MODIFICAZIONI ALL'ART. 21 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA	Difesa
1690	14/12/1942	LIQUIDAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI PREMI DI FERMA E DI RAFFERMA SPETTANTI AI MILITARI MORTI IN SERVIZIO	Difesa
187	15/03/1943	ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI REGIO ESERCITO DEI SOTTUFFICIALI RICHIAMATI IN SERVIZIO A NORMA DELL'ART. 36 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLO STATO DEI SOTTUFFICIALI	Difesa
614	31/05/1943	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA REGIA MARINA	Difesa
53	01/02/1945	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEL C.R.E.M. PER CIO CHE RIGUARDA I PREMI DA ASSEGNARE AL PERSONALE VOLONTARIO	Difesa
615	07/09/1945	MODIFICAZIONI ALLA L. 2 GIUGNO 1936, N. 1226, SULLA CASSA SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA.	Difesa
73	25/01/1946	COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI UFFICIALI GENERALI	Difesa
254	21/03/1946	COMPETENZA PER LA RIABILITAZIONE IN CASO DI SENTENZE PRONUNCIATE DAI TRIBUNALI MILITARI STRANIERI IN ITALIA E DAI TRIBUNALI MILITARI ITALIANI ALL'ESTERO	Difesa
348	29/03/1946	MODIFICAZIONI ALL'ART. 41, LETT. C) DELL'ORDINAMENTO DELLA MARINA, APPROVATO CON LEGGE 8 LUGLIO 1926, N. 1178, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DEI TENENTI DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NELLE CAPITANERIE DI P	Difesa
949	22/07/1947	ISCRIZIONE ALL'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI, DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA	Difesa
1060	21/08/1947	MODIFICAZIONI DELL'ARTICOLO 89, ULTIMO COMMA, DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931, N. 914, QUALE RISULTA DALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 FEBBRAIO 1945, N. 81, CIRCA IL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AI SOTTUFFICIALI DI CARRIERA DELLA	Difesa
0	05/09/1947	VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'AERONAUTICA MILITARE	Difesa
	26/01/1948	CONCESSIONE DI UNA INDENNITÀ STRAORDINARIA UNA VOLTA TANTO A FAVORE DEI TITOLARI DI UNA PENSIONE DI GUERRA DI 1ª CATEGORIA CON ANNESSO ASSEGNO DI SUPERINVALIDITÀ	Difesa

Settori esclusi (art. 14, comma 17, legge 246/2005)

177	03/02/1948	APPROVAZIONE DEL «MEMORANDUM D'INTESA» FRA I GOVERNI DI FRANCIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E NORD IRLANDA E GLI STATI UNITI D'AMERICA DA UNA PARTE ED IL GOVERNO D'ITALIA DALL'ALTRA PARTE, IN MERITO AI BENI TEDESCHI IN ITALIA, CONCLUSO A WASHINGTON	Difesa
88	22/02/1948	APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE VERBALI FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA, EFFETTUATO A ROMA IL 24-26 SETTEMBRE 1946, RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI GUERRA AMERICANI IN ITALIA	Difesa
135	02/03/1948	APPLICABILITA' AI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI ED AI CONGIUNTI DEI CADUTI CIVILI PER FATTI DI GUERRA DEI BENEFICI SPETTANTI AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA ED AI CONGIUNTI DEI CADUTI IN GUERRA	Difesa
814	05/05/1948	INDENNITA' MILITARE E INDENNITA' SPECIALE DI RISERVA AL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE	Difesa
1180	19/08/1948	ESTENSIONE AI MUTILATI ED INVALIDI ED AI CONGIUNTI DEI MORTI IN OCCASIONE DEI FATTI DI MOGADISCIO DELL'11 GENNAIO 1948 DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA E DI QUELLE RELATIVE AI BENEFICI ED ALLE PROVVIDENZE SPETTANTI AI MUTILATI E	Difesa
257	21/04/1949	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 17 E 64 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 914	Difesa
221	29/04/1949	ADEGUAMENTO DI PENSIONI ORDINARIE AL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO	Difesa
385	18/06/1949	RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, DEL PROTOCOLLO DI FIRMA, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE E DELLO SCAMBIO DI NOTE CONCLUSI A ROMA, FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA, IL 2 FEBBRAIO 1948	Difesa
839	29/07/1949	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365	Difesa
465	01/08/1949	RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DEL NORD-ATLANTICO FIRMATO A WASHINGTON IL 4 APRILE 1949	Difesa
771	12/10/1949	NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA DEL PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZI NELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA ED IN ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI	Difesa
908	01/12/1949	ESECUZIONE DI ALCUNE CLAUSOLE ECONOMICHE DEL TRATTATO DI PACE FRA L'ITALIA E LE POTENZE ALLEATE ED ASSOCIATE	Difesa
433	19/05/1950	ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELLE INDENNITA' ANNUE DOVUTE IN AGGIUNTA AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AD ALCUNE CATEGORIE DI UFFICIALI NELLA RISERVA, IN AUSILIARIA O A RIPOSO	Difesa
449	09/06/1950	NORME SULL'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA MILITARE E VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO	Difesa
648	10/08/1950	RIORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DI GUERRA	Difesa
1097	14/12/1950	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PENSIONI EX REGIME AUSTRO-UNGARICO E FIUMANO, ED ALLE PENSIONI PROVVISORIE CONCESSE DALLO STATO ITALIANO IN SOSTITUZIONE DI PENSIONI JUGOSLAVE	Difesa
513	21/05/1951	RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CESSATI DAL SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA RIDUZIONE DEI QUADRI	Difesa

Settori esclusi (art. 14, comma 17, legge 246/2005)

404	26/05/1951	RILIQUIDAZIONE DELL'ASSEGNO MENSILE SPETTANTE AGLI UFFICIALI E AI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CESSATI DAL SERVIZIO PER RIDUZIONE DEI QUADRI	Difesa
491	07/07/1951	CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA	Difesa
660	24/07/1951	ESTENSIONE AI MUTILATI ED INVALIDI ED AI CONGIUNTI DEI MORTI IN OCCASIONE DI AZIONI DI TERRORISMO POLITICO NEI TERRITORI DELLE EX COLONIE ITALIANE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 19 AGOSTO 1948, N. 1180	Difesa
1577	06/10/1951	APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI SCAMBI DI NOTE FRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVI ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO ITALO-AMERICANO SUI CIMITERI DI GUERRA	Difesa
1352	27/10/1951	MIGLIORAMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI A CARICO DELL'OPERA DI PREVIDENZA PER I PERSONALI CIVILE E MILITARE DELLO STATO E DELLA EX CASSA SOVVENZIONI	Difesa
648	27/05/1952	AUMENTO DELLE MISURE DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO	Difesa
1021	20/06/1952	NORME PER LA DELEGA DELLE FACOLTÀ DI ASSUMERE IMPEGNI A CARICO DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA	Difesa
1116	30/07/1952	APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA FRANCIA RELATIVO AI CIMITERI DI GUERRA, CONCLUSO A ROMA, A MEZZO SCAMBIO LETTERE, IL 20 GIUGNO 1950	Difesa
72	20/03/1954	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEGLI APPARTENENTI ALLA DISCIOLTA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E SUE SPECIALITA'	Difesa
654	09/08/1954	ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA AI CITTADINI ITALIANI RIMASTI INVALIDI ED AI CONGIUNTI DEI MORTI IN OCCASIONE DEI FATTI DI TRIESTE DEL 4, 5 E 6 NOVEMBRE 1953	Difesa
14	05/01/1955	PROVVIDENZE PER I MUTILATI ED INVALIDI E PER I CONGIUNTI DEI CADUTI CHE APPARTENNERO ALLE FORZE ARMATE DELLA SEDICENTE REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA	Difesa
286	09/03/1955	RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE, FIRMATA A ROMA IL 28 DICEMBRE 1953	Difesa
591	03/06/1955	ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO (2) DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 9 E 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 1948, N. 262 (3), E NEGLI ARTICOLI 13, 17, 18 E 19 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1951, N. 376 (4). PUBBLICA	Difesa
1117	02/11/1955	PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE CIVILE E MILITARE LIBICO ED ERITREO GIA' DIPENDENTE DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA LIBIA E DELL'ERITREA	Difesa
284	16/03/1956	APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA DANIMARCA RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE, CONCLUSA A ROMA IL 15 LUGLIO 1954	Difesa
1260	23/10/1956	RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI PER I MILITARI REDUCI DALLA PRIGIONIA DI GUERRA O DALL'INTERNAMENTO O DALLE ZONE DELLE OPERAZIONI FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO	Difesa
1368	27/11/1956	MODIFICHE AL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 914	Difesa
1407	27/11/1956	MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER I PERSONALI CIVILE E MILITARE DELLO STATO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 26 FEBBRAIO 1928 N. 619	Difesa

Settori esclusi (art. 14, comma 17, legge 246/2005)

1	03/01/1957	NUOVI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE E MODIFICHE DI ALCUNE NORME SUL RECLUTAMENTO E AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'AERONAUTICA MILITARE	Difesa
229	04/04/1957	NUOVE NORME SULL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO	Difesa
801	12/08/1957	RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SULLE TOMBE DI GUERRA CON ANNESSI SCAMBI DI NOTE, CONCLUSO IN BONN IL 22 DICEMBRE 1955	Difesa
1053	22/10/1957	ESTENSIONE AL PERSONALE MILITARE SOMALO, GIA' DIPENDENTE DAL CESSATO GOVERNO DELLA SOMALIA ITALIANA, DELLE NORME DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1955, N. 1117	Difesa
1197	03/12/1957	MODIFICAZIONE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E VEICOLI ED AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE	Difesa
1312	20/12/1957	APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PARZIALE SUL FONDO DI RISTABILIMENTO DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER I RIFUGIATI NAZIONALI E LE ECCEDENZE DI POPOLAZIONE IN EUROPA, ADOTTATO A STRASBURGO DAL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA IL 16 APRILE 1956	Difesa
112	18/02/1958	ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ SPECIALE PREVISTA DALL'ART. 32 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 599, AI SOTTUFFICIALI CHE ABBIANO COMPIUTO IL SESSANTACINQUESIMO ANNO FRA IL 1 GENNAIO E IL 25 AGOSTO 1954 E SIANO CESSATI DAL SERVIZIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ O D	Difesa
166	27/02/1958	MODIFICA DEI TERMINI DI LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' SUPPLEMENTARE DA PARTE DELLE CASSE UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA	Difesa
239	13/03/1958	RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA ED IL CILE SUL SERVIZIO MILITARE, CONCLUSA IN ROMA IL 4 GIUGNO 1956.	Difesa
467	03/04/1958	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA ALTO-ATESINI.	Difesa
469	03/04/1958	ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA PER INFERMITA' DIVERSE DA QUELLE DI GUERRA A GLI INVALIDI DI GUERRA INCOLLOCABILI ED AI FAMILIARI A CARICO	Difesa
471	03/04/1958	PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI EX COMBATTENTE O ASSIMILATO	Difesa
472	03/04/1958	VALUTAZIONE, AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, DEI SERVIZI RESI DAI MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DELLE FORZE ARMATE	Difesa
49	02/02/1959	ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 599, AI SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI CESSATI, A SUO TEMPO, DAL SERVIZIO PER RIDUZIONE DEGLI ORGANICI O PER SOPPRESSIONE DEL RUOLO TERRITORIALE D'ARMA	Difesa
470	07/07/1959	DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DELLA MAGISTRATURA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO	Difesa
924	04/08/1960	RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E IL BRASILE RELATIVO AL SERVIZIO MILITARE, CONCLUSO IN RIO DE JANEIRO IL 6 SETTEMBRE 1958	Difesa
0	23/12/1960	MODIFICAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	Difesa
30	02/02/1961	ESTENSIONE DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1954, N.277, CONTENENTE NORME SULL'ADEGUAMENTO DI PENSIONI ORDINARIE AL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO, AGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CHE HANNO PRESO PARTE ALLA GUERRA 1915-18	Difesa

Settori esclusi (art. 14, comma 17, legge 246/2005)

202	09/03/1961	VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 14 MARZO 1938, N. 596, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' ALLA LEGGE 9 GIUGNO 1950, N. 449	Difesa
436	09/03/1961	RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CON PROTOCOLLO E SCAMBI DI NOTE, CONCLUSO A ROMA IL 21 NOVEMBRE 1957.	Difesa
131	14/03/1961	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INVALIDI E DELLE FAMIGLIE DEI CADUTI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO-UNGARICO.	Difesa
132	14/03/1961	ESTENSIONE DELLE NORME SULLA RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI, CONTENUTE NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ALLE VEDOVE ED ORFANI DI PENSIONATI GIA' APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE AUSTRO-UNGARICA O ALL'EX STATO LIBERO DI FIUME.	Difesa
458	28/05/1961	TRATTAMENTO DI PENSIONE PER I DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO ESONERATI DAL SERVIZIO IN BASE AI REGI DECRETI 28 GENNAIO 1923, NN. 143 E 153	Difesa
550	27/06/1961	NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 3 APRILE 1958, N.472, SULLA VALUTAZIONE, AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, DEI SERVIZI RESI DAI MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DELLE FORZE ARMATE	Difesa
643	08/07/1961	DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEL PERSONALE MILITARE PARACADUTISTA DELLE FORZE ARMATE	Difesa
417	25/05/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 10 APRILE 1954, N.113 SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELLA AERONAUTICA PER QUANTO CONCERNE LA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DELLA PENSIONE	Difesa
1111	12/07/1962	RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI CONCERNENTE IL SERVIZIO MILITARE IN CASO DI DOPPIA CITTADINANZA, CONCLUSA A ROMA IL 24 GENNAIO 1961	Difesa
1841	31/12/1962	MIGLIORAMENTI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE LIQUIDATA SECONDO LE NORME DEL CESSATO REGIME AUSTRO-UNGARICO, DELL'EX STATO LIBERO DI FIUME, DEGLI ENTI LOCALI ED ENTI PUBBLICI DELLE ZONE DI CONFINE PASSATE SOTTO LA SOVRANITA' DI ALTRI STATI.	Difesa
101	03/02/1963	RISCATTO SERVIZI MILITARI	Difesa
356	21/02/1963	ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA	Difesa
679	18/03/1963	MODIFICHE AL PRIMO E AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 GIUGNO 1952, N. 1021, CONCERNENTE NORME PER LA DELEGA DELLE FACOLTÀ DI ASSUMERE IMPEGNI A CARICO DEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA.	Difesa
1250	18/11/1964	NUOVE NORME DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO.	Difesa
1268	05/12/1964	DELEGA AL GOVERNO PER IL CONGLOBAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, E NORME PER LA INTEGRAZIONE DELLA 13 MENSILITA' PER GLI ANNI 1964 E 1965	Difesa
813	26/06/1965	MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 914 E SUCCESSIVE MODIFICA	Difesa
814	05/07/1965	AUMENTO DEL CONTRIBUTO E DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE DELLE CASSE UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA, DEL FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO E DELLE CASSE SOTTUFFICIALI DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA	Difesa
1288	15/11/1965	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI DI GUERRA E DELLE VEDOVE E DEGLI ORFANI DEI CADUTI PER CAUSA DI SERVIZIO.	Difesa

Settori esclusi (art. 14, comma 17, legge 246/2005)

1482	18/11/1965	NORME SULL'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELLA AERONAUTICA	Difesa
553	08/06/1966	RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROPEO PER L'ATTRIBUZIONE AI MUTILATI DI GUERRA MILITARI E CIVILI DI UN LIBRETTO INTERNAZIONALE DI BUONI PER LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI DI PROTESI E D'ORTOPEDIA, CON ANNESSO REGOLAMENTO, FIRMATO A PARIGI IL 17 DICEMB	Difesa
1080	31/10/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1961, N. 550, SULLA VALUTAZIONE, AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, DEI SERVIZI RESI DAI MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DELLE FORZE ARMATE	Difesa
1261	15/12/1967	ESTENSIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA, DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA CADUTI VITTIME DEL DOVERE	Difesa
1265	20/12/1967	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SULLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CONSIDERATE ALL'ARTICOLO 4 DELLA V PARTE DELLA CONVENZIONE SUL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI SORTE DALLA GUERRA E DALL	Difesa
1231	25/06/1968	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE	Difesa
98	21/03/1969	VARIANTI ALL'ARTICOLO 56 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI	Difesa
751	18/10/1969	CONCESSIONE DI UN ASSEGNO SPECIALE ANNUO A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA FRUENTI DI ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA' DI CUI ALLA LETTERA A ED ALLA LETTERA A-BIS NUMERI 1 E 3 DELLA TABELLA E ANNESSA ALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.313	Difesa
832	07/11/1969	MODIFICHE ALLE NORME RIGUARDANTI LA CASSA UFFICIALI E IL FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO	Difesa
946	19/12/1969	CORRESPONSIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITA' AI PENSIONATI ORDINARI DELLO STATO E DELL'INDENNITA' SPECIALE ANNUA AI PENSIONATI DI GUERRA PER IL 1969	Difesa

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Gli Uffici del Ministero, in data 24 settembre 2010, hanno trasmesso la seguente relazione:

«Si fa riferimento alla richiesta formulata dal Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione con nota n. 411 del 6 maggio 2010, con la quale si è evidenziatala la necessità di acquisire informazioni ed elementi di valutazione al fine di poter assolvere il compito di verifica periodica dello stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata delle norme e di riferire ogni sei mesi alle Camere, così come prevede l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

In particolare, si chiede di indicare le iniziative intraprese dopo l'adozione del decreto legislativo n. 179 del 2009 (c.d. «salva-leggi)» e di riportare alcuni dati relativi agli atti rientranti nella competenza di questo Dicastero.

Al riguardo, per quanto concerne il settore Economia di questa Amministrazione, si trasmettono, in allegato, gli elementi forniti dai competenti Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, rispettivamente, con note n. 63928 del 6 agosto 2010, n. 50066 del 7 giugno 2010 e n. 29669 del 10 giugno 2010, rappresentando, in particolare, quanto segue.

Relativamente ai settori per i quali si intende utilizzare gli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi ha fatto presente che non sussistono, per quanto di sua competenza, proposte da formulare, in quanto le attività per le quali si potrebbe ipotizzare un riordino presuppongono preventive razionalizzazioni di altri settori e che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha invece, segnalato, con riferimento ai cosiddetti «settori esclusi», di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246/2005, che è in corso la predisposizione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato, nonché in materia di tesoreria, secondo quanto previsto dall'articolo 50 della legge 3l dicembre 2009, n. 196.

Riguardo, poi, l'eventuale riorganizzazione, per settori omogenei, delle disposizioni di competenza di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 de12009, si segnala che, allo stato, la stessa non è prevista. In proposito si richiama, circostanza questa già segnalata dall'Ufficio Legislativo Finanze con la nota n. 3-5988 del 3 giugno 2010 ed evidenziata dal dipartimento del Tesoro con la nota n. 63928 del 6 agosto 2010,

quanto indicato nella relazione illustrativa dello stesso decreto legislativo, laddove, in relazione a tale questione, l'Amministrazione proponente ha evidenziato che: «il criterio organizzativo seguito nella predisposizione dell'elenco – oltre a quello cronologico, che appare necessario a fini di chiarezza e sistematicità della ricognizione stessa – è comunque nella sostanza anche quello della suddivisione per settori omogenei. Per ogni provvedimento è, infatti, indicata l'Amministrazione di riferimento e, quindi, implicitamente il settore di competenza; settore che non poteva essere ulteriormente delimitato soprattutto in considerazione della trasversalità della gran parte dei provvedimenti inclusi nell'elenco, che, per l'appunto, disciplinano più settori».

Per quel che attiene, invece, l'attività posta in essere successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 179 del 2009 si rappresenta che, con nota del 15 marzo 2010, la presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL – ha diramato uno schema di decreto legislativo recante abrogazione espressa di disposizioni legislative statali, ai sensi del comma 14-*quater* dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Tale schema di decreto reca, in allegato, un elenco contenente n. 71.603 atti normativi primari da abrogare, ricompresi in un arco temporale che va dal 21 aprile 1861 al 22 dicembre 1969.

Come è noto, il comma 14-*quater* delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative statali «ricadenti fra quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14» (anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970), ovverosia dalle disposizioni «oggetto di abrogazione tacita o implicita» o «che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete».

A seguito della riunione del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, che ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in argomento – nonché uno schema di regolamento che provvede ad abrogare espressamente n. 118.845 atti regolamentari non numerati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*ter,* della legge 23 agosto 1988, n. 400 – con nota del 29 marzo 2010, l'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa, al fine di ricevere eventuali osservazioni, ha trasmesso:

a) l'elenco dei provvedimenti contenuti nell'allegato allo schema di decreto, recante l'indicazione, per ciascun atto, dell'amministrazione avente competenza prevalente;

b) un elenco contenente solo i provvedimenti di competenza del MEF, in modo tale da facilitare l'esame delle singole disposizioni;

c) un elenco contenente n. 184 provvedimenti per i quali non era stato possibile attribuire con certezza la competenza prevalente ad una singola amministrazione.

Al riguardo, questo UL con nota n. 6408 del 4 maggio 2010 (allegata) – all'esito delle verifiche effettuate dai Dipartimenti della Ragioneria

Generale dello Stato e dell'Amministrazione Generale del Personale e dei servizi – ha inviato all'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione normativa e al DAGL le valutazioni formulate dai predetti Dipartimenti, rispettivamente, con note nn. 37054 del 26 aprile 2010, 36921 del 23 aprile 2010 e 36916 del 23 aprile 2010 (allegate), e con note nn. 17317 del 9 aprile 2010 e 18831 del 16 aprite 2010 (allegate).

In particolare, si segnala che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei servizi, con la suddetta nota n. 17317 del 9 aprile 2010, ha chiesto, tra l'altro, di sottrarre all'effetto abrogativo alcune disposizioni normative.

Successivamente, il Dipartimento del Tesoro, con note n. 49421 del 17 giugno 2010 e n. 49448 del 17 giugno 2010 (allegate), ha chiesto di sottrarre all'effetto abrogativo ulteriori disposizioni normative. Anche dette osservazioni sono state, da questo U.L., comunicate all'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione normativa e aI DAGL con l'allegata nota n. 8624 del 21 giugno 2010.

Ulteriori elementi sono state forniti dal predetto Dipartimento del Tesoro con note n. 62873 del 2 agosto 2010 e n. 62874 del 2 agosto 2010 (allegate). Dette osservazioni sono state, da questo U.L., comunicate all'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione normativa e al DAGL con l'allegata nota n. 11088 del 6 agosto 2010.

In proposito, questo Ufficio, in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti da esaminare e della circostanza che gli Uffici non hanno ancora completato l'istruttoria, si è riservato la possibilità di comunicare gli eventuali elementi integrativi che saranno fomiti dai Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Amministrazione Generale del Personale» all'esito dell'esame.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, con la suddetta nota del 10 giugno 2010, per quanto concerne i criteri adottati per individuare le disposizioni legislative statali, anche pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970, per le quali si prevede l'abrogazione espressa ai sensi del comma 14-*quater* del medesimo articolo 14, ha fatto presente che «per l'individuazione delle norme da abrogare ci si è basati sugli elenchi pervenuti dal Ministro per la semplificazione normativa che sono stati integrati con l'indicazione di talune disposizioni ancora applicabili, in relazione ai compiti del dipartimento, e non incluse nei predetti elenchi». «Non è stata richiesta l'abrogazione di norme successive al 1970». Ha, inoltre, evidenziato che «l'abrogazione di norme non può prescindere dalla redazione di un elenco preventivo delle disposizioni da esaminare che risulti essere una univoca base di lavoro per tutte le amministrazioni interessate». «Risulta, infatti, difficile l'individuazione di altre disposizioni anche perché non esiste una banca dati normativa che raccolga le specifiche disposizioni applicabili dal dipartimento in relazione alle proprie competenze». «Pertanto non può essere fornito alcun elenco di norme "ghigliottinabili".

In merito alla richiesta d'informativa sullo stato di avanzamento dell'eventuale redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative

vigenti che si ritengono riconducibili ai cd. «settori esclusi» (articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005), si fa presente che, con nota n. 1674 del 30 luglio 2009, il Ministro per la semplificazione normativa aveva inviato un elenco ricognitivo dei suddetti provvedimenti, affinché fosse sottoposto ad una ulteriore verifica e fossero segnalate le necessarie integrazioni e/o soppressioni. Ciò, al fine di corrispondere alla richiesta del Consiglio di Stato (parere n. 26241/09) di provvedere ad una puntuale individuazione, in un apposito allegato, degli atti normativi o delle singole disposizioni rientranti nei c.d. «settori esclusi», onde evitare che fosse rimessa all'interprete la verifica dell'appartenenza di una norma ad uno di tali settori e, quindi della sua sopravvivenza o meno.

Al riguardo, con nota n. 12682 del 16 settembre 2009 (allegata) – sulla base delle valutazioni fornite dai competenti Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, rispettivamente, con note n. 70293 del 14 settembre 2009, n. 93549 del 4 settembre2009 e n. 63049 dell'8 settembre 2009 (allegate) – sono state segnalate all'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa alcune disposizioni da inserire nel predetto elenco dei provvedimenti rientranti nei settori esclusi.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, con la suddetta nota del 10 giugno 2010, ha segnalato, al riguardo, «che l'identificazione di norme appartenenti ai settori esclusi presenta degli aspetti problematici. «Possono, infatti, sussistere dubbi sulla appartenenza di una legge (o altro atto normativo) alla categoria dei settori esclusi quando:

– alcune disposizioni della legge (che di per sé non è riconducibile ad un settore escluso) modificano espressamente parte di altro provvedimento normativo appartenente ad un settore escluso (ad esempio un testo unico);

– quando le disposizioni contenute nella legge sono di tipo misto; alcune di esso si riferiscono a settori esclusi (ad esempio la previdenza) ed altre no; tanto da risultare dubbia la prevalenza dell'una o all'altra categoria se non in base ad (opinabili) operazioni interpretative».

Ha poi sottolineato come le menzionate difficoltà abbiano una grande rilevanza pratica perché l'appartenenza ad un settore escluso comporta la sottrazione dell'effetto «ghigliottina». Anche in considerazione di ciò si ritiene condivisibile l'iniziativa di elencare e pubblicare l'elenco dei provvedimenti normativi appartenenti ai settori esclusi».

Altre indicazioni sono state comunicate all'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa, con nota n. 1E-10803 del 3 novembre 2009 (allegata), in relazione alle osservazioni contenute nel parere reso dalla 6ª Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato e nel Dossier n. 154 (predisposto dal Servizio studi del Senato), concernenti lo schema di decreto legislativo c.d. «salvaleggi», sulla base delle valutazioni fornite dai competenti Dipartimenti del Tesoro, con nota n. 84690 del 30 ottobre

2009, della Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 107099 del 15 ottobre 2009, e dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, con nota n. 71258 de1 16 ottobre 2009 (allegate).

In ultimo si segnala che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, con la menzionata nota del 10 giugno 2010, ha ribadito la necessità di far rivivere la legge 5 gennaio 1953 n. 30 "Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del Tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente", limitatamente alla ratifica del DLgsCPS 24 luglio 1947, n. 799, concernente il contributo obbligatorio a carico dei mutilati ed invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (circostanza già rappresentata con nota n. 77614 del 17 novembre 2009» a questo U.L)».

A tale relazione sono poi allegate le valutazioni dei competenti Dipartimenti del Ministero, disponibili per la consultazione presso gli uffici della Commissione parlamentare per la semplificazione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministro ha inviato in data 15 luglio 2010, una lettera nella quale si segnala quanto segue:

«– gli uffici ministeriali competenti non hanno manifestato esigenze di interventi normativi correttivi o integrativi al decreto legislativo n. 179 del 1º dicembre 2009;

– il settore per il quale si intende procedere primariamente alla predisposizione di un testo normativo di riassetto ai sensi dell'art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, è quello afferente la disciplina delle società di mutuo soccorso;

– i criteri adottati per individuare le disposizioni da abrogare ai sensi dell'art. 14, comma 14-*quater* della legge n. 246 del 2005 sono due: l'obsolescenza normativa delle disposizioni di legge e l'abrogazione tacita o implicita;

– gli atti normativi, che secondo la valutazione degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico possono essere abrogati ai sensi del comma 14-*ter* dell'art. 14 della precitata legge n. 246 del 2005, sono:

- il Rdl n. 1290 del 12 luglio 1934 (Modifiche al Regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni);
- il DPR n. 363 dell'11 gennaio 1957 (Revisione nei ruoli organici del personale dipendente dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni);
- la L. n. 1337 del 27 dicembre 1961 (Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere di ingegno);

– i casi nei quali non si è ritenuto di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione per la semplificazione nel parere reso il 4 novembre 2009 sono – con riferimento alla numerazione dell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo «salva leggi» – quelli elencati ai numeri: 71, 279, 323, 417, 533, 549, 1287, 1296,1560,1614,1666, 1831,2059 e 2292;

– infine, in relazione alle disposizioni legislative che si ritengono riconducibili ai settori esclusi, si rinvia a quanto già comunicato a codesta Commissione nella nota del 5 maggio 2009 n. 28467, con la quale, si evidenziava l'opportunità di non abrogare il R.D. n. 2011 del 9 settembre 1934, in quanto già afferente ad un Testo Unico normativo».

MINISTERO DELE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Gli Uffici del Ministero hanno trasmesso, in data 20 settembre 2010, un prospetto riepilogativo di tutte le norme rientranti nel settore «Agricoltura» che sono state oggetto di «osservazione» da parte di quella Amministrazione, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 179 del 2009.

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
44	18690206-L-18	L	18	06/02/1869	DIRITTI E PROCEDURA NELL'APPEZZAMENTO DI UNO STABILE NEI LIBRI FONDIARI.	Agricoltura	salvare intero atto			
149	18841023-RDL-2730	RDL	2730	23/10/1884	Istituzione presso il Ministero di agricoltura industria e commercio di un Ufficio speciale per la proprietà industriale	Agricoltura	già abrogata			
173	18880212-L-5202	L	5202	12/02/1888	SULLA FILLOSSERA	Agricoltura	ghigliottinabile			
210	18940804-L-397	L	397	04/08/1894	PORTANTE L'ORDINAMENTO DEI DOMINI COLLETTIVI NELLE PROVINCIE DELL'EX STATO PONTIFICIO	Agricoltura	ghigliottinabile			
229	18970802-L-378	L	378	02/08/1897	PORTANTE PROVVEDIMENTI PER PREVENIRE E COMBATTERE LE FRODI NEL COMMERCIO DELLE ESSENZE DEGLI AGRUMI E IN QUELLO DEL SOMMACCO	Agricoltura	salvare intero atto			
391	19070714-L-562	L	562	14/07/1907	PORTANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE LEGGI 2 AGOSTO 1897, N. 382, E 28 LUGLIO 1902, N.342, SUI PROVVEDIMENTI PER LA SARDEGNA.	Agricoltura	salvare: espunto da L 09/09			
537	19130612-L-611	L	611	12/06/1913	CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.	Agricoltura	salvare: espunto L 133/08	artt. da 2 a 9		art. 1
738	19211028-RDL-1560	RDL	1560	28/10/1921	CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI DECRETI REALI 2 OTTOBRE 1919, N. 1916 E 23 MARZO 1919, N. 461, RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI OPERE DI BONIFICA.	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
877	19231230-RD-3267	RD	3267	30/12/1923	RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI.	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. da 1a 38, da 39 a 47, da 49 a 91, da 100 a 156, da 158 a 186		artt. 39, 48, 92, 93,94,95,96,97,98,99, 157

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
1000	19251015-RDL-2033	RDL	2033	15/10/1925	REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE D'USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 5, 6, 7, da 11 a 21, 23 (co. 1 e 2, ad eccezione del periodo "Analoghe scritte devono essere applicate, a caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto", 24, 25, 32, 33,34,35,36,37, 38 (co. 1, 2, 3), da 39 a 61, da 63 a 68		artt. 1,2,3,4,8,9,10,22, 23 (co. 2, ultimo periodo), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 (co. 4), 62
1053	19260207-RDL-191	RDL	191	07/02/1926	DISPOSIZIONI IN RIGUARDO ALLA CONCESSIONE DI OPERE DI BONIFICA E IDRAULICHE ED ALLA SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI.	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
1215	19271027-RDL-2312	RDL	2312	27/10/1927	NORME PER ASSICURARE IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA.	agricoltura	salvare: espunto da L 09/09			
1260	19280301-L-381	L	381	01/03/1928	PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE E DIFFONDERE LA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO E DI ALTRE PIANTE ARBOREE.	Agricoltura	ghigliottinabile			
1422	19291230-RD-2290	RD	2290	30/12/1929	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 3086, RIGUARDANTE L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI.	Agricoltura	secondario			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
1459	19300602-L-755	L	755	02/06/1930	UNIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'ESAME TECNICO DELLE OPERE DI COMPETENZA DEL SOTTOSEGRETARIATO PER LA BONIFICA INTEGRALE.	Agricoltura	salvare intero atto			
1488	19301023-RD-1885	RD	1885	23/10/1930	APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.	Agricoltura	secondario			
1511	19310106-L-99	L	99	06/01/1931	DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE, RACCOLTA E COMMERCIO DELLE PIANTE OFFICINALI.	Agricoltura	salvare intero atto			
1523	19310302-RD-600	RD	600	02/03/1931	RIORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI DI PESCA.	Agricoltura	ghigliottinabile			
1539	19310528-L-656	L	656	28/05/1931	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD INCLUDERE ULTERIORI DISPOSIZIONI DI LEGGE NEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA.	agricoltura	settore escluso: espunto L 9/09			
1550	19310618-L-987	L	987	18/06/1931	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI.	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 10, 11, 13, 14.		articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,3 1,32,33,34,35,36, 37(abrogati dal dlgs 214/2005) articolo 12(abrogato al rdl 1530/36)
1570	19311002-RDL-1237	RDL	1237	02/10/1931	ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.	agricoltura	salvare: espunto da L 09/09			
1572	19311008-RD-1604	RD	1604	08/10/1931	approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca	Agricoltura	settore escluso			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n° cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
1585	19311221-L-1785	L	1785	21/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N.1237, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.	agricoltura	salvare: espunto L 133/08			
1613	19320331-L-402	L	402	31/03/1932	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 GENNAIO 1931, N. 99, SULLA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE, RACCOLTA E COMMERCIO DELLE PIANTE OFFICINALI.	Agricoltura	abrogare intero atto			
1627	19320524-RD-1112	RD	1112	24/05/1932	ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI BIETICULTORI E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO.	Agricoltura	natura amministrativa			
1628	19320526-RD-772	RD	772	26/05/1932	ELENCO DELLE PIANTE DICHIARATE OFFICINALI	Agricoltura	secondario			
1636	19320623-RD-904	RD	904	23/06/1932	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 17 MARZO 1932, N. 368, CHE DISCIPLINA I TIPI DI FARINA E DI PANE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.182 DEL 8 AGOSTO 1932)	Agricoltura	secondario			
1648	19320825-RDL-1260	RDL	1260	25/08/1932	DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI O CONCENTRATI E DEI SUCCHI DI POMODORO.	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
1650	19320902-RDL-1225	RDL	1225	02/09/1932	PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA ECONOMICA DELLA VITICOLTURA	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09	artt. 11,12,13,14	artt. da 1 a 10; artt. da 15 a 17	
1686	19330105-L-30	L	30	05/01/1933	ORDINAMENTO DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.	Agricoltura	ghigliottinabile			

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
1695	19330213-RD-215	RD	215	13/02/1933	NUOVE NORME PER LA BONIFICA INTEGRALE.	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; comma 1 dell'art. 9; artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; commi 2, 3 dell'art. 65; artt. 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83; commi 1, 2, 3 dell'art. 84; artt. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,	art. 21	delle norme allegate art. 9 co 2 (abrogato da l. 1124/55); art 65 co 1 e art. 84 co 4 (abrogati da rdl 2400/36); art. 69 (abrogato da rd 1344/40); artt. 72 e 73 (abrogati da l. 183/42)
1697	19330302-RD-318	RD	318	02/03/1933	MODIFICAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.	Agricoltura	secondario			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano *in* vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
1748	19330706-RD-2414	RD	2414	06/07/1933	NORME REGOLAMENTARI PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 14 DEL R. DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N. 1225, CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1701, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA ECONOMICA DELLA VITICOLTURA.	Agricoltura	secondario			
1758	19330811-RDL-1183	RDL	1183	11/08/1933	MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE RISI	Agricoltura	salvare intero atto			
1773	19331005-RD-1577	RD	1577	05/10/1933	APPROVAZIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI	Agricoltura	natura amministrativa			
1805	19331228-L-1932	L	1932	28/12/1933	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 11 AGOSTO 1933 RIGUARDANTE MODIFICAZIONI NELL'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE RISI ED ATTRIBUZIONE AL PRODUTTORE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CONTRATTO DI RISONE	Agricoltura	salvare intero atto			
1885	19340705-RDL-1311	RDL	1311	05/07/1934	NORME INTEGRATIVE DEL R. DECRETO 11 AGOSTO1933, N. 1183, CHE MODIFICA L'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE RISI	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
1960	19350401-L-910	L	910	01/04/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1311,RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1933, N. 1183, CHE MODIFICA L'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE RISI	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
2024	19350620-L-1279	L	1279	20/06/1935	NUOVE NORME PER LA MIGLIORE DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE.	Agricoltura	ghigliottinabile			
2058	19351212-RD-2251	RD	2251	12/12/1935	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA.	Agricoltura	natura amministrativa			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logic o	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
2121	19360410-RD-858	RD	858	10/04/1936	RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENTE ASSISTENZIALE _UTENTI DI RISERVE DI CACCIA, BANDITE E PARCHI DI ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA_	Agricoltura	natura amministrativa			
2191	19361015-RDL-2151	RDL	2151	15/10/1936	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4,5 E 11 DEL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N. 1237, CHE HA ISTITUITO L'ENTE NAZIONALE RISI.	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
2193	19361108-RDL-1955	RDL	1955	08/11/1936	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DELLA UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
2220	19370118-L-243	L	243	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 NOVEMBRE 1936, N.1955, CHE DISCIPLINA LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE SEMENTI DI CANAPA.	Agricoltura	abrogare intero atto			
2245	19370325-RD-553	RD	553	25/03/1937	RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'_ENTE SEME BIETOLE ZUCCHERINE_, CON SEDE IN ROMA.	Agricoltura	natura amministrativa			
2270	19370607-L-1263	L	1263	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2151, CHE MODIFICA IL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N. 1237, CHE HA ISTITUITO L'ENTE NAZIONALE RISI.	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
2286	19370701-RD-1385	RD	1385	01/07/1937	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEI METODI DI TENUTA E DI FUNZIONAMENTO DEI LIBRI GENEALOGICI DEL BESTIAME, STIPULATA IN ROMA IL 14 OTTOBRE 1936	Agricoltura	settore escluso			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
2346	19371220-RDL-2213	RDL	2213	20/12/1937	NORME CHE REGOLANO L'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE	Agricoltura	salvare intero atto			
2433	19380616-RD-1049	RD	1049	16/06/1938	EREZIONE IN ENTE MORALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI APICOLTURA, CON SEDE IN BOLOGNA	Agricoltura	natura amministrativa			
2467	19381004-RD-1605	RD	1605	04/10/1938	SOPPRESSIONE DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE PER LE COLTIVAZIONI DI TABACCHI DI AREZZO ED ISTITUZIONE DI UNA DIREZIONE COMPARTIMENTALE A ROMA	Agricoltura	ghigliottinabile			
2532	19390413-RD-677	RD	677	13/04/1939	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI DI ROMA A QUELLA DEL COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI DI NAPOLI.	Agricoltura	ghigliottinabile			
2536	19390502-RD-1284	RD	1284	02/05/1939	NORME PER L'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.	Agricoltura	abrogare intero atto			
2557	19390605-RD-1016	RD	1016	05/06/1939	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.	Agricoltura	settore escluso			
2568	19390616-RD-1333	RD	1333	16/06/1939	MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELL'ENTE ASSISTENZIALE _UTENTI RISERVE DI CACCIA, BANDITE E PARCHI DI ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA_ E APPROVAZIONE DI NUOVO STATUTO DELL'ENTE STESSO.	Agricoltura	natura amministrativa			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logic o	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
2592	19390922-RD-2054	RD	2054	22/09/1939	ISTITUZIONE PRESSO IL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA, DI UNA SEZIONE AGRARIA DI ISTITUTO TECNICO SUPERIORE SPECIALIZZATO NELL'AGRICOLTURA COLONIALE ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO	Agricoltura	natura amministrativa			
2595	19391012-RDL-1682	RDL	1682	12/10/1939	DISPOSIZIONI PER L'AMMASSO DEL RISONE	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
2641	19400205-RD-506	RD	506	05/02/1940	ISTITUZIONE DI OSSERVATORI AVICOLI	Agricoltura	ghigliottinabile			
2670	19400429-L-497	L	497	29/04/1940	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 1939, N. 1682, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'AMMASSO DEL RISONE.	Agricoltura	salvare: da espungere da L 9/09			
2683	19400603-L-1078	L	1078	03/06/1940	NORME PER EVITARE IL FRAZIONAMENTO DELLE UNITA' PODERALI ASSEGNATE A CONTADINI DIRETTI COLTIVATORI.	Agricoltura	salvare: espunto da L 09/09			
2834	19420212-L-183	L	183	12/02/1942	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE SULLA BONIFICA INTEGRALE.	Agricoltura	salvare intero atto			
2840	19420324-L-315	L	315	24/03/1942	PROVVEDIMENTI PER LA IPPICOLTURA	Agricoltura	salvare intero atto			
2868	19420518-L-566	L	566	18/05/1942	RIORDINAMENTO DEGLI ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA E DEI CONSORZI AGRARI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.135 DEL 9 GIUGNO 1942)	Agricoltura	già abrogata da L 9/09			
2876	19420608-L-890	L	890	08/06/1942	SISTEMAZIONE AMMINISTRATIVA DEI CENTRI RURALI COSTRUITI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1940-XVIII, N. 1, SULLA COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO.	Agricoltura	già abrogata da L 9/09			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
3056	19450426-DLGSLGT-367	DLGSLGT	367	26/04/1945	ISTITUZIONE DELL'UFFICIO NAZIONALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA E SOPPRESSIONE DEGLI ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA E DELLA LORO ASSOCIAZIONE.	Agricoltura	già abrogata da L 9/09			
3074	19450723-DLGSLGT-475	DLGSLGT	475	23/07/1945	DIVIETO D'ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI D'ULIVO	Agricoltura	salvare intero atto			
3099	19450913-DLGSLGT-593	DLGSLGT	593	13/09/1945	DIVIETO D'ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO	Agricoltura	ghigliottinabile			
3577	19470318-DLGS-281	DLGS	281	18/03/1947	ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA IRRIGAZIONE IN PUGLIA E IN LUCANIA.	Agricoltura	salvare intero atto			
4029	19480224-DLGS-114	DLGS	114	24/02/1948	PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA	Agricoltura	salvare parzialmente	da art. 1 a art. 7; art. 8, comma 1; da art. 9 a art. 12		art. 8, commi 2 e 3
4042	19480305-DLGS-121	DLGS	121	05/03/1948	PROVVEDIMENTI A FAVORE DI VARIE RAGIONI DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLE ISOLE	Agricoltura	salvare intero atto			
4052	19480312-DLGS-804	DLGS	804	12/03/1948	NORME DI ATTUAZIONE PER IL RIPRISTINO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	Agricoltura	salvare parzialmente	art. 30, comma 1		da artt. 1 a art. 31; art. 30, comma 2; art. 32
4130	19480503-DLGS-1104	DLGS	1104	03/05/1948	DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE REGOLE DELLA MAGNIFICA COMUNITA' CADORINA	Agricoltura	ghigliottinabile			
4137	19480505-DLGS-1242	DLGS	1242	05/05/1948	MODIFICAZIONI AI DECRETI LEGISLATIVI 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, CONTENENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA, E 5 MARZO 1948, N. 121, CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI VARIE REGIONI DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLE ISOLE	Agricoltura	salvare intero atto			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logic o	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
4157	19480507-DLGS-1182	DLGS	1182	07/05/1948	COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA.	Agricoltura	salvare intero atto			
4262	19490423-L-165	L	165	23/04/1949	UTILIZZAZIONE DEI FONDI E.R.P. MEDIANTE INCREMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIARI STATALI A FAVORE DI ATTIVITÀ INTERESSANTI LO SVILUPPO AGRICOLO E DISPOSIZIONI NORMATIVE PER GLI INTERVENTI STESSI	Agricoltura	già abrogata da L133/08	artt. 5, 13		
4292	19490718-DPR-492	DPR	492	18/07/1949	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE CASSE RURALI, AGRARIE ED ENTI AUSILIARI	Agricoltura	ghigliottinabile			
4327	19491029-L-901	L	901	29/10/1949	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA B ALLEGATA AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MARZO 1948, N. 804, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE PER IL RIPRISTINO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	Agricoltura	ghigliottinabile			
4391	19500418-L-258	L	258	18/04/1950	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER ACQUISTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E MEZZI STRUMENTALI VARI	Agricoltura	abrogare intero atto			
4392	19500424-DPR-562	DPR	562	24/04/1950	ISTITUZIONE DI COLLEGI DEI REVISORI PER IL RISCONTRO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE	Agricoltura	ghigliottinabile			
4408	19500512-L-230	L	230	12/05/1950	PROVVEDIMENTI PER LA COLONIZZAZIONE DELL''ALTOPIANO DELLA SILA E DEI TERRITORI IONICI CONTERMINI	Agricoltura	già abrogata			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
4427	19500626-DPR-791	DPR	791	26/06/1950	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA _FEDERAZIONE COLOMBIERI D'ITALIA_ IN _FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA_ ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO	Agricoltura	natura amministrativa			
4475	19501017-DPR-862	DPR	862	17/10/1950	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER LA COLONIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DELLA SILA E DEI TERRITORI JONICI CONTERMINI	Agricoltura	ghigliottinabile			
4477	19501021-L-841	L	841	21/10/1950	NORME PER LA ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI	Agricoltura	già abrogata			
4526	19510214-L-144	L	144	14/02/1951	MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 LUGLIO 1945, N. 475, CONCERNENTE IL DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO	Agricoltura	salvare intero atto			
4548	19510420-DPR-263	DPR	263	20/04/1951	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DELL'OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA	Agricoltura	secondario			
4551	19510427-DPR-264	DPR	264	27/04/1951	NORME PER LA ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE PER LA RIFORMA FONDIARIA PRESSO L'ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA	Agricoltura	ghigliottinabile			
4552	19510427-DPR-265	DPR	265	27/04/1951	NORME PER L'ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA ED AGRARIA IN SARDEGNA	Agricoltura	ghigliottinabile			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
4556	19510504-L-538	L	538	04/05/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MARZO 1948, N. 804, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE PER IL RIPRISTINO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	Agricoltura	salvare parzialmente	art. 3 (co. 2)	artt. 1,2, 3 co.1 e 3,4	
4583	19510707-DL-490	DL	490	07/07/1951	FINANZIAMENTO PER COSTITUIRE RISERVE DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI MATERIE PRIME DI PROPRIETA' DELLO STATO	Agricoltura	ghigliottinabile			
4636	19511207-L-1559	L	1559	07/12/1951	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLE ACQUEVITI.	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 1 co. 1, 2 e 3, 2, 17,18,19,20,21 ,22,23,24		artt. 1 co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 14, 14 bis, 15, 16
4691	19520301-DPR-219	DPR	219	01/03/1952	ABROGAZIONE DELLE MODALITA' PER LA VENDITA DEL SALE PASTORIZIO	Agricoltura	secondario			
4758	19520627-L-773	L	773	27/06/1952	NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO DI FIRENZE, INQUADRATO NEI RUOLI DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA	Agricoltura	ghigliottinabile			
4762	19520701-L-701	L	701	01/07/1952	NORME IN MATERIA DI REVISIONE DI CANONI ENFITEUTICI E DI AFFRANCAZIONE	Agricoltura	ghigliottinabile			
4771	19520711-L-1005	L	1005	11/07/1952	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MARZO 1947, N. 281, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE PER L'IRRIGAZIONE IN PUGLIA, LUCANIA E AMPLIAMENTO DEL COMPRENSORIO DI ATTIVITA' DELL'ENTE MEDESIMO	Agricoltura	salvare: espunto L 133/08			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
4785	19520725-L-991	L	991	25/07/1952	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 co. 1,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38		artt. 1 e 14, co. 2
4788	19520730-L-1092	L	1092	30/07/1952	RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER LA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE, FIRMATO A WASHINGTON L'8 FEBBRAIO 1949	Agricoltura	settore escluso			
4810	19521030-DL-1322	DL	1322	30/10/1952	VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLA MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI	Agricoltura	salvare intero atto			
4831	19521211-L-2362	L	2362	11/12/1952	DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA	Agricoltura	salvare intero atto			
4855	19521220-L-2384	L	2384	20/12/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1952, N. 1322, CONCERNENTE LA VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E LA MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI	Agricoltura	salvare intero atto			
4941	19530621-DL-452	DL	452	21/06/1953	ISTITUZIONE DELL'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO	Agricoltura	ghigliottinabile			
4942	19530821-L-589	L	589	21/08/1953	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 21 GIUGNO 1953, N. 452, CHE ISTITUISCE L'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO	Agricoltura	già abrogata da L133/08			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che *restano in vigore*	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
4946	19531118-DPR-1099	DPR	1099	18/11/1953	ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'USO DEI NOMINATIVI DI ORIGINE E DELLE DENOMINAZIONI DEI FORMAGGI, FIRMATA A STRESA IL 1 GIUGNO 1951 E DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SUDDETTA, FIRMATO ALL'AJA IL 18 LUGLIO 1951	Agricoltura	settore escluso			
4955	19531210-DPR-1081	DPR	1081	10/12/1953	ISTITUZIONE DI NUOVE DIREZIONI COMPARTIMENTALI PER LA COLTIVAZIONE DEI TABACCHI IN MILANO ED ANCONA E SOPPRESSIONE DI QUELLA DI BOLOGNA	Agricoltura	secondario			
4994	19540410-L-125	L	125	10/04/1954	TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI	Agricoltura	salvare intero atto			
5034	19540713-L-560	L	560	13/07/1954	RIPARTIZIONE DEI RUOLI DELL'EX COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA	Agricoltura	ghigliottinabile			
5052	19540731-L-625	L	625	31/07/1954	RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI TALASSOGRAFICI E SISTEMAZIONE DEL RELATIVO PERSONALE	Agricoltura	ghigliottinabile			
5103	19541122-L-1136	L	1136	22/11/1954	ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI	Agricoltura	settore escluso			
5107	19541204-DPR-1355	DPR	1355	04/12/1954	ISTITUZIONE DI UN COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVILI, CON SEDE IN POTENZA	Agricoltura	ghigliottinabile			
5196	19550628-L-768	L	768	28/06/1955	ADESIONE DA PARTE DELL'ITALIA ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA, APPROVATO A ROMA L'11 DICEMBRE 1953 DALLA CONFERENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA	Agricoltura	settore escluso			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logic o	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
5233	19551030-DPR-1269	DPR	1269	30/10/1955	RICONOSCIMENTO DELLE DENOMINAZIONI CIRCA I METODI DI LAVORAZIONE, CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE E ZONE DI PRODUZIONE DEI FORMAGGI	Agricoltura	secondario			
5241	19551112-DPR-1461	DPR	1461	12/11/1955	RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DELL'ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE, CON SEDE IN MILANO.	Agricoltura	natura amministrativa			
5246	19551126-L-1124	L	1124	26/11/1955	MODIFICA AL TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE APPROVATO COL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215	Agricoltura	salvare intero atto			
5259	19551214-L-1316	L	1316	14/12/1955	MODALITA' DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.	Agricoltura	ghigliottinabile			
5260	19551214-L-1318	L	1318	14/12/1955	PROVVIDENZE PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI CEDUI.	Agricoltura	ghigliottinabile			
5283	19560201-L-53	L	53	01/02/1956	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.	Agricoltura	salvare intero atto			
5311	19560326-L-266	L	266	26/03/1956	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991, SUI TERRITORI MONTANI.	Agricoltura	salvare intero atto			
5324	19560419-DPR-1019	DPR	1019	19/04/1956	NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 1951, N. 1559 , CHE DISCIPLINA LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DELLE ACQUEVITI.	Agricoltura	secondario			
5348	19560529-L-500	L	500	29/05/1956	NORME INTERPRETATIVE IN MATERIA DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE SCORTE VIVE NEI CONTRATTI DI MEZZADRIA.	Agricoltura	ghigliottinabile			
5376	19560718-DPR-805	DPR	805	18/07/1956	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE, CON SEDE IN ROMA.	Agricoltura	natura amministrativa			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
5377	19560718-L-759	L	759	18/07/1956	COLTIVAZIONE, DIFESA E SFRUTTAMENTO DELLA SUGHERA.	Agricoltura	salvare intero atto			
5451	19561223-L-1526	L	1526	23/12/1956	DIFESA DELLA GENUINITA' DEL BURRO	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 1-7, 8 comma 6, 9-17		ART. 8 commi 1-5 abrogati dall'art. 11, D.P.R. 13 novembre 1997, n. 519. Vedi, anche, gli artt. 9 e 10 dello stesso decreto.
5491	19570225-DPR-334	DPR	334	25/02/1957	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO ORGANICO DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA, CON SEDE IN ROMA	Agricoltura	natura amministrativa			
5531	19570513-DPR-853	DPR	853	13/05/1957	DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA PER L'ANNO 1957	Agricoltura	ghigliottinabile			
5535	19570619-DPR-1440	DPR	1440	19/06/1957	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA _E.P.S._	Agricoltura	natura amministrativa			
5539	19570709-L-600	L	600	09/07/1957	DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO E LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI E SEZIONI DI RIFORMA FONDIARIA E PER LA BONIFICA DEI TERRITORI VALLIVI DEL DELTA PADANO	Agricoltura	salvare intero atto			
5547	19570725-L-595	L	595	25/07/1957	ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL DELTA PADANO, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA, DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI E A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE	Agricoltura	ghigliottinabile			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
5634	19571228-L-1302	L	1302	28/12/1957	PASSAGGIO NEI RUOLI DEL PERSONALE D'ORDINE (GRUPPO C) DEL CORPO FORESTALE DEI SOTTUFFICIALI, DELLE GUARDIE SCELTE E DELLE GUARDIE.	Agricoltura	ghigliottinabile			
5683	19580220-L-189	L	189	20/02/1958	ULTERIORI STANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA	Agricoltura	salvare intero atto			
5701	19580227-L-190	L	190	27/02/1958	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 44 E 45 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1926, N. 562, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI	Agricoltura	salvare intero atto			
5715	19580304-L-175	L	175	04/03/1958	MODIFICA DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MARZO 1948, N. 804, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE 4 MAGGIO 1951, N. 538	Agricoltura	salvare intero atto			
5728	19580306-L-199	L	199	06/03/1958	DEVOLUZIONE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI STATALI IN MATERIA ALIMENTARE.	Agricoltura	salvare intero atto			
5756	19580313-L-282	L	282	13/03/1958	MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON IL REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N.1361, PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI PECUNIARIE	Agricoltura	salvare intero atto			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
5772	19580318-L-325	L	325	18/03/1958	DISCIPLINA DEL COMMERCIO INTERNO DEL RISO.	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 1-5 commi 1,2,3,5,6,7,8; artt. 6, 8-18		L'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, ha abrogato il quinto comma dell'art. 5 e l'art. 7.
5853	19590213-DPR-126	DPR	126	13/02/1959	APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELL'ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE	Agricoltura	natura amministrativa			
5859	19590325-L-125	L	125	25/03/1959	NORME SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI	Agricoltura	salvare intero atto			
5885	19590611-L-404	L	404	11/06/1959	MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA DI FIRENZE IN "ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE"	Agricoltura	salvare intero atto			
5938	19591018-L-945	L	945	18/10/1959	MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N.2033, CONVERTITO O NELLA LEGGE 18 MARZO 1926, N. 562, SULLA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE DELLE SOSTANZE DI USO AGRARIO E DEI PRODOTTI AGRARI	Agricoltura	salvare intero atto			
5950	19591207-DPR-1378	DPR	1378	07/12/1959	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEGLI ISTITUTI INCREMENTO IPPICO E DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO DELLE RELATIVE STAZIONI DI MONTA.	Agricoltura	natura amministrativa			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
5955	19591210-L-1085	L	1085	10/12/1959	SOPPRESSIONE DELL'INDENNITA' DI CAROPANE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 MAGGIO 1947, N. 563, E MAGGIORAZIONE DELLE MISURE DI ASSEGNI FAMILIARI PER I LAVORATORI AGRICOLI	Agricoltura	ghigliottinabile			
5968	19591230-L-1234	L	1234	30/12/1959	VIGILANZA PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI	Agricoltura	salvare intero atto			
5995	19600227-L-247	L	247	27/02/1960	RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE VETERINARIA FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA CONCLUSA IN BELGRADO IL 26 MARZO 1955.	Agricoltura	settore escluso			
5998	19600420-DPR-553	DPR	553	20/04/1960	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (E.N.C.I.), CON SEDE IN MILANO	Agricoltura	natura amministrativa			
6038	19600804-DPR-1122	DPR	1122	04/08/1960	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI APICOLTURA, CON SEDE IN BOLOGNA.	Agricoltura	natura amministrativa			
6073	19601113-L-1407	L	1407	13/11/1960	NORME PER LA CLASSIFICAZIONE E LA VENDITA DEGLI OLII DI OLIVA.	Agricoltura	salvare intero atto			
6138	19610405-L-322	L	322	05/04/1961	MISURA DELLE COMPARTECIPAZIONI ALLE PENE PECUNIARIE PER GLI SCOPRITORI DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRARI E DELLE SOSTANZE DI USO AGRARIO	Agricoltura	salvare intero atto			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che *restano in* vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
6151	19610602-L-454	L	454	02/06/1961	PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. da 1 a 35; artt. da 37 a 50		L'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato il presente articolo 36, ma le disposizioni in esso contenute continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo
6188	19610726-L-710	L	710	26/07/1961	RIORDINAMENTO DELL'INDENNITA' AI PRIMI CAPITANI, DELL'INDENNITA' AI COMPONENTI DI CORPI MUSICALI MILITARI E DEL SOPRASSOLDO AI SOTTUFFICIALI E ALLA TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLE FORZE DI POLIZIA ADDETTI AI RADIO COLLEGAMENTI.	Agricoltura	salvare intero atto			
6203	19611018-L-1048	L	1048	18/10/1961	ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA IRRIGAZIONE DELLA VALDICHIANA, DELLE VALLI CONTERMINI ARETINE, DEL BACINO IDROGRAFICO DEL TRASIMENO E DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE UMBRO=TOSCANA.	Agricoltura	salvare intero atto			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
6304	19620412-L-205	L	205	12/04/1962	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ASSUNZIONE DI MANO D'OPERA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI	Agricoltura	salvare intero atto			
6334	19620605-L-586	L	586	05/06/1962	MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 18 MARZO 1958 N.325 SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO INTERNO DEL RISO	Agricoltura	salvare intero atto			
6341	19620612-L-567	L	567	12/06/1962	NORME IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI	Agricoltura	salvare parzialmente	art. 1,2,3 commi 1-2-3-5-6-7-10; artt. da 4 a 18		Art. 3, commi 4, 8, 9, 11, 12 e 13 abrogati dall'art. 9, L. 3 maggio 1982, n. 203
6343	19620623-DPR-947	DPR	947	23/06/1962	NORME SUI CONSORZI DI BONIFICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ART. 31 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454.	Agricoltura	salvare: espunto L 133/08			
6344	19620623-DPR-948	DPR	948	23/06/1962	NORME SUGLI ENTI DI SVILUPPO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ART. 32 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454 .	Agricoltura	salvare intero atto			
6363	19620724-L-1104	L	1104	24/07/1962	DIVIETO DI ESTERIFICAZIONE DEGLI OLII DI QUALSIASI SPECIE DESTINATI AD USO COMMESTIBILE	Agricoltura	salvare intero atto			
6430	19621026-L-1612	L	1612	26/10/1962	RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE	Agricoltura	salvare intero atto			
6441	19621114-L-1610	L	1610	14/11/1962	PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' RURALE	Agricoltura	salvare intero atto			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
6502	19630114-DPR-690	DPR	690	14/01/1963	CLASSIFICAZIONE FRA I COMPRENSORI DI BONIFICA DI SECONDA CATEGORIA DELLE ZONE DEL TERRITORIO DEL CONSORZIO DI IRRIGAZIONE DELLA MEDIA VALLE DEL TEVERE RICADENTI NELLE PROVINCE DI ROMA, RIETI, VITERBO E TERNI.	Agricoltura	salvare intero atto			
6569	19630215-L-242	L	242	15/02/1963	PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE RISIERO.	Agricoltura	salvare intero atto			
6570	19630215-L-281	L	281	15/02/1963	DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEI MANGIMI	Agricoltura	salvare parzialmente	art. 1,2,4,5,7,8,9,10,11,15,17,18; art. da 20 a 28 + tabelle allegate.		Art. 3 abrogato dall'art. 12, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152; art. 6 abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123; artt. 12,13, 14, 16 e 19 abrogati dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152.
6579	19630218-L-301	L	301	18/02/1963	NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CARRIERE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE ESECUTIVE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. da 1 a 9; artt. da 13 a 22 + tabelle allegate		Artt. 10, 11, 12 abrogati dall'art. 23-bis, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87, con la decorrenza indicata nello stesso articolo 23-bis.

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n. crono logico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che *restano in vigore*	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
6603	19630226-L-441	L	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750.	Agricoltura	salvare: espunto L 133/08	artt. da 1 a 14; art. 18,19; artt. da 21 a 29 + tabelle allegate		ARTT. 15, 17 e 20 abrogati dalla L. 6 dicembre 1965, n. 1367. ART. 16 Abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.
6655	19630712-DPR-930	DPR	930	12/07/1963	NORME PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI.	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42		artt. 4, 6
6737	19640609-L-615	L	615	09/06/1964	BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI	Agricoltura	ghigliottinabile			
6771	19640915-L-765	L	765	15/09/1964	INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO PER L'IRRIGAZIONE DELLA VAL DI CHIANA.	Agricoltura	salvare: espunto L 133/08			
6785	19641009-L-991	L	991	09/10/1964	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI	Agricoltura	abrogare intero atto			
6857	19650224-L-107	L	107	24/02/1965	MODIFICHE ALLA LEGGE 25 MARZO 1959, N. 125, CONTENENTE NORME SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI	Agricoltura	salvare intero atto			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
6865	19650306-L-259	L	259	06/03/1965	RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SULL'OLIO D'OLIVA 1963, ADOTTATO A GINEVRA IL 20 APRILE 1963.	Agricoltura	settore escluso			
6886	19650412-L-410	L	410	12/04/1965	MODIFICHE ALL'ART. 14 DELLA LEGGE 25 MARZO 1959, N. 125, RECANTE NORME SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI	Agricoltura	salvare intero atto			
6912	19650526-L-590	L	590	26/05/1965	DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE	Agricoltura	salvare intero atto			
6966	19650714-L-963	L	963	14/07/1965	DISCIPLINA DELLA PESCA MARITTIMA	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32		artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 33
6970	19650721-L-923	L	923	21/07/1965	ABROGAZIONE DEL DIVIETO, PER GLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA, A MODIFICA DELL'ART.70 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA CACCIA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 GIUGNO 1939, N.1016	Agricoltura	settore escluso			
7053	19660214-DPR-253	DPR	253	14/02/1966	ISTITUZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO NELLE MARCHE E IN UMBRIA	Agricoltura	ghigliottinabile			
7054	19660214-DPR-257	DPR	257	14/02/1966	ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO E NORME RELATIVE ALLA LORO ATTIVITA'	Agricoltura	salvare parzialmente	commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 dell'art. 1; artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11		comma 5 dell'art. 1
7058	19660329-L-290	L	290	29/03/1966	RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PESCA, FIRMATA A LONDRA IL 10 APRILE 1964	Agricoltura	settore escluso			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n crono logico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che *restano in vigore*	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
7079	19660511-L-302	L	302	11/05/1966	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 LUGLIO 1963, N. 930, CONCERNENTE TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI	Agricoltura	salvare intero atto			
7083	19660513-L-356	L	356	13/05/1966	NORME SULLA PRODUZIONE AVICOLA	Agricoltura	salvare intero atto			
7174	19661027-L-910	L	910	27/10/1966	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970	Agricoltura	salvare intero atto			
7181	19661115-L-1034	L	1034	15/11/1966	FINANZIAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI	Agricoltura	abrogare intero atto			
7265	19670503-L-273	L	273	03/05/1967	ISTITUZIONE IN PESCARA DI UN ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'IGIENE E IL CONTROLLO VETERINARIO DELLA PESCA	Agricoltura	salvare intero atto			
7287	19670528-L-379	L	379	28/05/1967	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDIARIA.	Agricoltura	già abrogata			
7301	19670611-L-452	L	452	11/06/1967	ADESIONE AL PROTOCOLLO DI PROROGA DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DEL GRANO 1962, ADOTTATO A WASHINGTON IL 22 MARZO 1965 E SUA ESECUZIONE.	Agricoltura	settore escluso			
7321	19670704-L-580	L	580	04/07/1967	DISCIPLINA PER LA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI CEREALI, DEGLI SFARINATI, DEL PANE E DELLE PASTE ALIMENTARI.	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 1,2,3,4,5,14,15,16,17, 18 (comma 2), 21,23,24 (comma 1 e 2), 25 (comma 1), 26, 27,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50 (comma 2),51,52,53,54.	artt. 6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20, 22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, 51,52,53,54	

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
7345	19670727-L-622	L	622	27/07/1967	ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	Agricoltura	salvare intero atto			
7363	19670802-L-799	L	799	02/08/1967	Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche	Agricoltura	settore escluso			
7396	19671017-L-1008	L	1008	17/10/1967	DISCIPLINA DELLA VENDITA DELLE MANDORLE AMARE.	Agricoltura	salvare intero atto			
7435	19671215-L-1223	L	1223	15/12/1967	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033 E AL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N. 1225, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DEI PRODOTTI AGRARI.	Agricoltura	salvare intero atto			
7468	19680127-L-32	L	32	27/01/1968	NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEGLI ALIMENTI SURGELATI.	Agricoltura	salvare intero atto			
7522	19680306-L-219	L	219	06/03/1968	DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI OPERAI PERMANENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.	Agricoltura	salvare intero atto			
7530	19680308-L-399	L	399	08/03/1968	MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 281, SULLA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEI MANGIMI	Agricoltura	salvare intero atto			
7572	19680318-L-277	L	277	18/03/1968	SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL COMMISSARIATO GENERALE ANTICOCCIDICO E PER LA LOTTA CONTRO IL MALSECCO DEGLI AGRUMI	Agricoltura	ghigliottinabile			
7582	19680318-L-355	L	355	18/03/1968	MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DEL REGIO DECRETO 17 MARZO 1927, N. 614, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA APICOLTURA.	Agricoltura	ghigliottinabile			

Politiche agricole - Banca dati Taglia-leggi - Atti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970

n cronologico	ID_atto	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione	Valutazione	Singole disposizioni che restano in vigore	Singole disposizioni da abrogare	Singole disposizioni già abrogate
7601	19680320-L-418	L	418	20/03/1968	MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI CEREALI E DELLO ZUCCHERO DESTINATI AD USO ZOOTECNICO DI ALCUNI TIPI DI MANGIMI INTEGRATI NONCHE' DI ALCUNI PRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO	Agricoltura	salvare intero atto			
7603	19680320-L-433	L	433	20/03/1968	NUOVE NORME IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE.	Agricoltura	salvare intero atto			
7707	19690310-L-96	L	96	10/03/1969	ISTITUZIONE DI UN CONTROLLO QUALITATIVO SULLE ESPORTAZIONI DI POMODORI PELATI E CONCENTRATI DI POMODORO ED ESTENSIONE DI DETERMINATE NORME AI MEDESIMI PRODOTTI DESTINATI AL MERCATO INTERNO	Agricoltura	salvare parzialmente	artt. 1,2,3,4,5,6,9,10,11	artt. 7 e 8	
7736	19690517-L-272	L	272	17/05/1969	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 50 E 52 DELLA LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, SULLA DISCIPLINA DELLA LAVORAZIONE E DEL COMMERCIO DEI CEREALI, DEGLI SFARINATI E DELLE PASTE ALIMENTARI.	Agricoltura	salvare intero atto			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Gli uffici del Ministero, in data 5 agosto 2010, hanno trasmesso la seguente documentazione:

«Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 14 e 15 della legge n. 246 del 28 novembre 2005, questo Ufficio da circa due anni ha curato una serie di iniziative volte alla ricognizione presso le competenti strutture dell'Amministrazione della normativa anteriore al 1970 della quale si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

In considerazione della complessità di tale lavoro di ricognizione, reso ancor più gravoso dal processo di riunificazione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, sono attivati una serie di contatti formali ed informali con i competenti Direttori generali e con i responsabili degli organi decentrati e periferici di questa Amministrazione.

Riguardo alle modalità operative in cui individuare i settori relativi alle attività di riordino della normativa, si è ipotizzato di individuare due macro-aree denominate «infrastrutture» e «trasporti».

È stata redatta una tabella contenente le disposizioni di legge per le quali è indispensabile la permanenza in vigore: disposizioni di legge contenute nell'allegato del decreto legislativo «salva leggi» n. 179 del 2009.

Successivamente, sono stati approvati in data 19 marzo 2010 dal Consiglio dei Ministri in via preliminare due importanti schemi di provvedimenti proposti dal Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, che completano l'attività di sfoltimento degli atti normativi iniziata con il recente decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, il quale come su menzionato, ha individuato le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 di cui è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore.

Gli schemi approvati in via preliminare individuano gli atti normativi da abrogare espressamente sulla base della delega conferita al Governo e finalizzata a garantire una maggiore certezza dell'apparato legislativo vigente.

Il primo è uno schema di decreto legislativo che abroga 71.603 atti di rango primario (regi decreti, regi decreti-legge, leggi, decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, decreti legislativi luogotenenziali), in un arco temporale che va dal 21 aprile 1861 al 22 dicembre 1969 **di cui circa 5143 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il secondo provvedimento è uno schema di decreto presidenziale, volto ad abrogare disposizioni di rango secondario. Si tratta di 118.845 atti pubblicati dal marzo 1861 al giugno 1986, principalmente decreti mi-

nisteriali (circa 97.000), ma anche decreti del Presidente della Repubblica (circa 7.900), regi decreti (circa 4.300) e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (circa 2.500). La ricognizione, tuttavia, non si è limitata alle categorie numericamente più consistenti, ma ha riguardato anche altri tipi di provvedimenti emanati in particolari contesti storici, tuttora formalmente vigenti ma palesemente obsoleti quali decreti del Duce, decreti del Capo provvisorio dello Stato, decreti luogotenenziali, decreti del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc. **Sono stati abrogati espressamente circa 9002 disposizioni di rango secondario di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

Questa Amministrazione, relativamente allo schema di decreto legislativo di abrogazione espressa, ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la necessità di mantenere in vigore:

1. DPR n. 771 del 28/6/1955 (elenco n. 70149)? «Decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti, Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione» poiché prevede talune competenze tecniche di questo Dicastero, quale l'approvazione di progetti o delle modalità di esercizio del servizio di trasporto nel settore degli impianti a fune;

2. R.D. n. 4508 del 05/05/1887 (elenco n. 14304) concernente la parificazione di porti lacuali di 2 e 3 classe e porti marittimi di 2 categoria;

3. R.D. n. 5053 del 07/08/1887 (elenco n. 14577) che approva la classificazione di cinquanta porti marittimi, colla designazione dei rispettivi enti interessati e delle quote di concorso;

4. R.D. n. 5263 del 12/08/1888 (elenco n. 14882) che approva la classificazione di otto porti marittimi, colla designazione dei rispettivi enti interessati e delle quote di concorso;

5. R.D. n. 5304 del 12/02/1888 (elenco n. 14883) che approva la classificazione di nove porti marittimi, colla designazione dei rispettivi enti interessati e delle quote di concorso;

6. R.D. n. 5305 del 08/03/1888 (elenco n. 14932) che parifica ai porti marittimi di 2 categoria il porto lacuale di menaggi, ed approva la designazione dei rispettivi enti interessati e della loro quota di concorso;

7. R.D. n. 5477 del 03/06/1988 (elenco n. 15059) che approva la classificazione della 2 categoria di undici porti marittimi;

8. R.D. n. 4508 05/05/1887 (elenco n. 14304) concernente la parificazione di porti lacuali di 2 e 3 classe a porti marittimi di 2 categoria infrastrutture;

9. R.D. n. 5053 07/08/1887 (elenco n. 14577) che approva la classificazione di cinquanta porti marittimi, colla designazione dei rispettivi enti interessati e delle quote di concorso infrastrutture;

10. R.D. n. 5263 del 12/02/1888 (elenco n. 14882) che approva la classificazione di otto porti marittimi, colla designazione pei rispettivi enti interessati e delle quote di concorso infrastrutture;

11. R.D. 5304 del 12/02/1888 (elenco n. 14883) che approva la classificazione di nove porti marittimi colla designazione dei rispettivi enti interessati e delle quote di concorso infrastrutture;

12. R.D. n. 5305 del 08/03/1888 (elenco n. 14932) che parifica ai porti marittimi di 2 categoria il porto lacuale di menaggio, ed approva la designazione dei rispettivi enti interessati e della loro quota di concorso infrastrutture;

13. R.D. n. 5477 del 03/06/1888 (elenco n. 15059) che approva la classificazione nella 2 categoria di undici porti marittimi infrastrutture;

14. R.D. n. 5510 del 24/06/1888 (elenco n. 15088) che iscrive nella 2 classe, serie 2 il porto marittimo di riposto infrastrutture;

15. R. D. n. 5511 del 28/06/1888 (elenco n. 15094) che iscrive nella 2 classe (serie 2) il porto marittimo di Pozzuoli infrastrutture;

16. R.D. n. 5629 del 30/07/1888 (elenco n. 15187) che approva la classificazione nella 1 e 2 categoria di venti porti marittimi infrastrutture;

17. R.D. 5820 del 11/10/1888 (elenco n. 15319) che approva la classificazione nella 1 e 2 categoria di undici porti marittimi colla designazione degli enti interessati delle quote di concorso infrastrutture;

18. R.D. n. 346 del 07/05/1891 (elenco n. 16844) che approva la classificazione del porto marittimo di Mazzara del Vallo, colla designazione dei rispettivi interessati e delle quote di concorso infrastrutture;

19. R.D. n. 252 del 03/06/1894 (elenco n. 18667) che approva il passaggio del porto Corsini dalla 2 alla 1 serie della 2 classe della 2 categoria dei porti del regno infrastrutture;

20. R.D. n. 263 10/06/1894 (elenco n. 18676) che approva la retrocessione del porto di Castellammare di Stabia dalla 1 alla 2 serie (della 2 categoria) infrastrutture;

21. R.D. n. 360 01/07/1894 (elenco n. 18709) che approva il passaggio del porto d'Ischia dalla 4 alla 3 classe della 2 categoria dei porti del regno infrastrutture;

22. R.D. n. 501 19/10/1894 (elenco n. 18831) concernente il passaggio del porto di Santo Stefano dalla 3 alla 4 classe della II categoria per le opere riguardanti il commercio infrastrutture;

23. R.D. n. 537 18/07/1895 (elenco n. 19378) portante il passaggio del porto di Trapani dalla 2 alla 1 classe della 2 categoria infrastrutture;

24. R.D. n. 629 18/08/1895 (elenco n. 19445) che iscrive il porto di Nogaro (Udine) nella 3 classe della 2 categoria generale dei porti infrastrutture;

25. R.D. n. 630 10/09/1895 (elenco n. 19465) portante la cessazione del porto lacuale di Porlezza di essere parificato ai porti marittimi di 3 classe della 2 categoria infrastrutture;

26. R.D. n. 122 11/03/1897 (elenco n. 20149) che eleva dalla 2 alla 1 classe l'ufficio di porto a borgo di Gaeta infrastrutture;

27. R.D. n. 476 02/10/1897 (elenco n. 20397) che passa il porto di Pizzo dalla 3 alla 2 classe della seconda categoria infrastrutture;

28. R.D. n. 436 04/09/1898 (elenco n. 20830) che eleva dalla 2 alla 1 classe l'ufficio di porto di Avenza infrastrutture;

29. R.D. n. 312 15/06/1899 (elenco n. 21162) col quale l'ufficio di porto di Montecristo è classificato nella seconda classe per le competenze di sanità marittima infrastrutture;

30. R.D. n. 147 04/04/1901 (elenco n. 21888) portante il passaggio del porto nuovo di Cotrone dalla seconda alla prima categoria, rimanendo assimilato, insieme al porto vecchio, agli approdi della seconda categoria, 3 classe, per le opere riflettenti il commer infrastrutture;

31. R.D. n. 196 21/04/1901 (elenco n. 21902) che approva il passaggio del porto di Monopoli dalla 4 alla 3 classe della II categoria e l'elenco degli enti interessati del porto medesimo;

32. R.D. n. 124 13/03/1902 (elenco n. 22268) che passa il porto di Vieste dalla 4 alla 3 classe della 2 categoria infrastrutture;

33. R.D. n. 227 07/05/1903 (elenco n. 22769) che promuove il porto di Spezia dalla 2 alla 1 serie della 2 classe II categoria, nei rapporti commerciali infrastrutture;

34. R.D. n. 173 07/04/1904 (elenco n. 23160) che cancella il porto Toscolano dall'elenco dei porti di terza classe;

35. R.D. n. 232 12/05/1904 (elenco n. 23214) che promuove il porto di Avenza dalla 3 alla 2 classe, 2 serie, della 2 categoria;

36. R.D. n. 586 25/08/1904 (elenco n. 23385) che passa il porto di Pesaro dalla 3 alla 2 classe della 2 categoria;

37. R.D. n. 302 del 18/05/1905 (elenco n. 23758) che iscrive il porto di Terracina – Badino nella 3 classe della seconda categoria e ne approva l'elenco degli enti interessati al porto medesimo, col la ripartizione delle quote ad essi rispettivamente spettanti infrastrutture;

38. R.D. n. 627 del 14/12/1905 (elenco n. 24026) che classifica in prima categoria il porto di Ischia infrastrutture;

39. R.D. n. 44 del 25/01/1906 (elenco n. 24084) che promuove il porto vecchio di Piombino dalla IV alla II serie, della II categoria, ed approva l'elenco degli enti chiamati a contribuire alle spese di mantenimento del porto stesso infrastrutture;

40. R.D. n. 169 del 19/04/1906 (elenco n. 24193) che promuove il porto di Licata dalla 2 alla 1 serie della 2 classe della 2 categoria infrastrutture;

41. R.D. 261 19/04/1907 (elenco n. 24722) che passa il porto di Terranova di Sicilia dalla 3 alla 2 classe, 2 serie della 2 categoria infrastrutture;

42. R.D. n. 441 del 20/06/1907 (elenco n. 24823) che passa il porto di Trani dalla 4 alla 3 classe della 2 categoria ed approva l'elenco degli enti interessati nelle spese del porto stesso infrastrutture;

43. R.D. n. 550 del 20/06/1907 (elenco n. 24824) che passa il porto di Milazzo dalla 3 alla 2 classe, 2 serie della II categoria, ed approva l'elenco degli enti interessati nelle spese del porto anzidetto infrastrutture;

44. R.D. n. 757 del 21/11/1907 (elenco n. 25063) che passa il porto di Siracusa dalla 2 alla 1 serie della 2 classe (2 categoria) infrastrutture;

45. R.D. n. 29 del 19/01/1908 (elenco n. 25146) che iscrive il porto di Sciacca nella 1 categoria nei riguardi del rifugio delle navi;

46. R.D. n. 74 del 27/02/1908 (elenco n. 25210) che iscrive il porto di Pescara – Castellammare adriatico alla terza classe della 2 categoria infrastrutture;

47. R.D. n. 78 del 01/03/1908 (elenco n. 25217) che parifica lo scalo fluviale di Pontelagoscuro sul Po, ai porti marittimi della 2 categoria, 2 classe, 2 serie infrastrutture;

48. R.D. n. 121 del 19/03/1908 (elenco n. 25237) che parifica il porto catena di Mantova ai porti marittimi di 2 categoria, 3 classe ed approva l'elenco degli enti interessati nella spesa infrastrutture;

49. R.D. n. 448 del 28/06/1908 (elenco n. 25382) col quale il porto di Peschiera è parificato ai marittimi della 2 categoria, 3 classe infrastrutture;

50. R.D. n. 452 del 28/06/1908 (elenco n. 25383) col quale il porto di mola di Bari è inscritto nella 1 categoria, come porto di rifugio, nell'interesse della navigazione generale infrastrutture;

51. R.D. n. 108 del 24/01/1909 (elenco n. 25759) che parifica il porto Lacuale d'Intra ai porti marittimi della 1 serie, 2 classe, 2 categoria infrastrutture;

52. R.D. n. 342 del 06/05/1909 (elenco n. 25988) che inscrive nella 1 categoria il porto di Giglio infrastrutture;

53. R.D. n. 530 del 20/06/1909 (elenco n. 26102) che classifica il porto di Salerno nella 1 serie della 2 classe (2 categoria) infrastrutture;

54. R.D. n. 139 del 03/03/1910 (elenco n. 26555) che iscrive il porto di Pantelleria nella 3 classe della 2 categoria infrastrutture;

55. R.D. n. 291 del 24/04/1910 (elenco n. 26656) che passa il porto marittimo di Pozzallo dalla 4 alla 3 classe della 2 categoria, ed approva l'elenco degli enti interessati infrastrutture;

56. R.D. n. 456 del 19/02/1911 (elenco n. 27364) che classifica il porto lacuale di Arzegno infrastrutture;

57. R.D. n. 1226 del 12/08/1911 (elenco n. 27918) che classifica il porto di Milazzo nei riguardi della navigazione infrastrutture;

58. R.D. n. 1463 del 24/12/1911 (elenco n. 27918) che classifica i porto – canale di Magnavacca infrastrutture;

59. R.D. n. 223 del 03/03/1912 (elenco n. 28636) col quale il porto di Portoferraio viene inscritto nella 1 classe di 2 categoria e si approva l'elenco degli enti interessati alle spese del porto stesso infrastrutture;

60. R.D. n. 795 23/06/1912 (elenco n. 29028) col quale si promuove il porto di Pescara – Castellammare dalla 3 alla 2 classe (ii serie) della ii categoria fermo restando l'elenco degl'interessati nelle spese per il porto stesso infrastrutture;

61. R.D. n. 1126 29/08/1913 (elenco n. 30561) col quale i porti di Barletta, Taranto, Castellammare di Stabia, Avenza e Piombino sono promossi dalla 2 alla 1 serie della 2, classe della 2 categoria infrastrutture;

62. R.D. n. 2660 10/07/1919 (elenco n. 33078) che iscrive il porto commerciale di Spezia alla prima classe della seconda categoria infrastrutture;

63. R.D. n. 1390 04/07/1920 (elenco n. 34409) col quale il porto di Torre del Greco è inscritto nella terza classe della 2 categoria infrastrutture;

64. R.D. n. 1372 07/06/1923 (elenco n. 39204) modifica dell'art. 6 del r. decreto 1 febbraio 1922, n. 36 relativo a provvedimenti per il porto di Palermo infrastrutture;

65. R.D. n. 2344 26/11/1925 (elenco n. 43535) classificazione del porto di Otranto nella quarta classe della seconda categoria nei riguardi del commercio. Infrastrutture;

66. R.D. n. 1789 05/07/1928 (elenco n. 48415) iscrizione del porto di Procida nella terza classe della seconda categoria infrastrutture;

67. R.D. n. 3511 27/12/1928 (elenco n. 49504) iscrizione del porto di porto Santo Stefano nella seconda classe della seconda categoria infrastrutture;

68. R.D. n. 852 01/05/1930 (elenco n. 51922) iscrizione del porto di Alghero, in provincia di Sassari, nella 3 classe della 2 categoria infrastrutture;

69. R.D. n. 1537 16/11/1931 (elenco n. 53789) iscrizione del porto di Sant'antioco nella 3 classe della 2 categoria infrastrutture;

70. R.D. n. 2604 del 08/08/1884 (elenco n. 12641) che «approva il regolamento per la navigazione sul Tevere da Roma alla foce nel Canale di Fiumicino»;

71. R.D. n. 432 del 06/07/1893 (elenco n. 18192) con cui «è fatta un'aggiunta all'articolo 3 del regolamento per evitare gli abbordi di mare»;

72. R.D. n. 731 del 9/10/1910 (elenco n. 27012) che «approva lo statuto del registro nazionale italiano per la visita e classifica delle navi e dei galleggianti addetti alla navigazione marittima e interna»;

73. R.D. n. 928 del 29/12/1910 (elenco n. 27163) che «sostituisce l'articolo 3 del decreto riflettente la istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione»;

74. R.D. n. 87 del 15/01/1911 (elenco n. 27240) che «modifica e sostituisce l'art. 54 del regolamento marittimo. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1911)»;

75. R.D. n. 905 del 31/07/1911 (elenco n. 27858) che «modifica lo statuto del registro nazionale italiano per la visita e la classificazione delle navi»;

76. R.D. n. 1131 del 08/10/1911 (elenco n. 28110) che «regola la navigazione nei canali dell'estuario veneto»;

77. R.D. n. 2163 del 09/06/1927 (elenco n. 45947) recante «attribuzione al registro italiano per la classificazione delle navi mercantili, del

servizio di sorveglianza e visita degli aeromobili commerciali per trasporto di passeggeri, posta, merci e simili»;

78. R.D. 9 del 27/01/1941 (elenco n. 67070) recante «approvazione del testo del codice della navigazione. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1941)»;

79. D. LGS capo dello stato 340 del 22/01/1947 (elenco n. 69659) recante riordinamento del registro navale italiano».

80. R.D. n. 2024 24/11/1938 (elenco n. 64348) iscrizione del porto di Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, alla 2 serie della II classe della 2 categoria ed approvazione dell'elenco degli enti interessati al detto porto. Infrastrutture;

81. R.D. n. 1689 28/09/1939 (elenco n. 65373) inclusione come parte integrante del porto di Livorno, dei porticcioli di Ardenza e di Antignano, ora iscritti nella 4 classe della 2 categoria dei porti del regno. Infrastrutture;

82. R.D. n. 1638 12/10/1939 (elenco n. 65431) passaggio dalla 4 alla 3 classe della seconda categoria del porto di capri. Infrastrutture;

83. R.D. n. 512 22/05/1941 (elenco n. 67363) iscrizione del porto di Sant'Antioco, in provincia di Cagliari, nella 2 classe, serie 2 della 2 categoria dei porti del regno infrastrutture.

Si specifica, relativamente alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegati E ed F, di cui al n. 1815 dell'elenco, quanto segue:

Allegato E:

– art. 13: già abrogato dall'art. 6 della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Allegato F:

– artt. 132-139 già abrogati dal D.Lgt 20 novembre 1916, n. 1664;

– artt. 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316 e 317 già abrogati dal d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

– artt. 319 e 320 già abrogati dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n, 554.

Con riferimento, invece, all'elenco dei provvedimenti contenuti nell'allegato allo schema di decreto del Presidente della Repubblica di abrogazione espressa lo scrivente Ufficio, per quanto di competenza, ha individuato i decreti ministeriali, di seguito elencati, che devono essere mantenuti in vigore:

1. D.M. 10.08.1951 (elenco n. 43818) – Approvazione dei modelli di alcuni libretti occorrenti per i servizi della navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con decreto presidenziale 28 (non 2) giugno 1949, n. 631(pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 235 del 12 ottobre 1951);

2. D.M. 16.12.1952 (elenco n. 45694) – Modificazione del modello del registro delle navi e galleggianti in costruzione destinate ai servizi della navigazione interna, di cui all'allegato F del Decreto Ministeriale 10 aprile 1952;

3. D.M. 29.04.1953 (elenco n. 46266) – Determinazione della sigla che individua l'Ispettorato di porto di Venezia ai fini dell'iscrizione delle navi e galleggianti della navigazione interna;

4. D.M. 09.12.1965 (elenco n. 67448) – Variante alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

5. D.M. 10.01.1966 (non 14.01.1966) (elenco n. 67690) – Variante alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i compartimenti marittimi della repubblica;

6. D.M. 20.03.1973 (elenco n. 83445) – Approvazione del modello di documento per l'annotazione dei membri dell'equipaggio di imbarcazioni e navi da diporto;

7. D.M. 07/08/1933 (elenco n. 13625) – Composizione minima degli equipaggi sui motoscafi, sulle pirobarche, sui piroscafi e sulle motonavi, adibiti in servizio pubblico di linea sui laghi;

8. D.M. 13/06/1934 (elenco n. 14614) – Formula per il calcolo della stazza lorda dei piroscafi e delle motonavi in servizio pubblico sui laghi del regno;

9. D.M. 27/03/1936 (elenco n. 16909) – Autorizzazione all'esercizio della pesca e sospensione dell'applicazione dell'art. 4 del regolamento per la pesca marittima;

10. D.M. 28/05/1937 (elenco n. 18491) – Disciplina dell'uso degli attrezzi per la pesca nelle acque dolci di alcune province dell'Italia meridionale;

11. D.M. 29/05/1944 (elenco n. 30960) – Obbligo della denuncia dei natanti per navigazione interna;

12. D.M. 28/10/1944 (elenco n. 31928) – Approvazione delle norme provvisorie per la disciplina della navigazione sui laghi;

13. D.M. 25/01/1949 (elenco n. 39709) – Modificazione dell'art. 5 dello statuto della cassa di soccorso del personale dipendente dall'azienda comunale per la navigazione interna lagunare di Venezia;

14. D.M. 03/04/1951 (elenco n. 43277) – Immatricolazione dei sacerdoti fra la gente di mare di prima categoria con la qualifica di cappellani di bordo;

15. D.M. 12/07/1951 (elenco n. 43742) – Immatricolazione dei medici di bordo;

16. D.M. 12/07/1951 (elenco n. 43744) – Immatricolazione dei marconisti;

17. D.M. 01/04/1952 (elenco n. 44804) – Approvazione del regolamento comunale di navigazione sui laghi di Avigliana (Torino) a norma dell'art. 231 del regolamento per la navigazione interna;

18. D.M. 28/05/1952 (elenco n. 45002) – Immatricolazione del personale infermieristico di bordo dei due sessi;

19. D.M. 19/06/1952 (elenco n. 45075) – Immatricolazione dei marconisti;

20. D.M. 02/07/1952 (elenco n. 45151) – Immatricolazione di alcune categorie del personale marittimo;

21. D.M. 05/12/1952 (elenco n. 45660) – Immatricolazione di alcune categorie del personale marittimo (capitani e macchinisti navali);

22. D.M. 15/12/1952 (elenco n. 45691) – Modello dell'inventario di bordo delle navi adibite alla navigazione interna (art. 176 codice della navigazione);

23. D.M. 01/08/1953 (elenco n. 46669) – Corsi specializzati previsti agli articoli 271, n. 4 e 273, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) ai fini del conseguimento dei titoli professionali marittimi di meccanico navale di 2 classe per motonavi;

24. D.M. 12/08/1953 (elenco n. 46711) – Corso integrativo previsto al n. 5 dell'art. 270 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) per il conseguimento del titolo di meccanico navale di 1 classe;

25. D.M. 27/08/1955 (elenco n. 49745) – Norme per l'esercizio del servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato per conto di terzi con motoscafi e imbarcazioni a motore sulle vie di acqua interne;

26. D.M. 02/07/1956 (elenco n. 50960) – Immatricolazione fra la gente di mare di prima categoria dei diplomati nautici, sezione capitani;

27. D.M. 06/08/1960 (elenco n. 57382) – Sostituzione del gestore dell'esercizio delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como;

28. D.M. 12/10/1961 (elenco n. 59153) – Approvazione del regolamento comunale per l'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Orta antistante l'abitato di Orta San Giulio. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 101 del 17 aprile 1962);

29. D.M. 19/10/1961 (elenco n. 59194) – Approvazione del regolamento comunale per l'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Orta antistante l'abitato di Pella. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 100 del 16 aprile 1962);

30. D.M. 23/07/1962 (elenco n. 60438) – Approvazione del regolamento comunale del comune di Ossuccio concernente l'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua sul lago di Como, antistante l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 310 del 5 dicembre 1962);

31. D.M. 23/07/1962 (elenco n. 60439) – Approvazione del regolamento comunale del comune di Tremezzo, concernente l'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua sul lago di Como, antistante l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 310 del 5 dicembre 1962);

32. D.M. 23/07/1962 (elenco n. 60441) – Approvazione del regolamento comunale del comune di Griante, concernente l'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua sul lago di Como, antistante l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 310 del 5 dicembre 1962);

33. D.M. 18/10/1962 (elenco n. 60820) – Approvazione del regolamento adottato dal comune di Gozzano per la disciplina della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato;

34. D.M. 04/04/1963 (elenco n. 61851) – Approvazione del regolamento adottato dal comune di Sale Marasino per la disciplina della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 173 del 1 luglio 1963);

35. D.M. 20/06/1963 (elenco n. 62297) – Approvazione del regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Griante. (Pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 264 del 9 ottobre 1963);

36. D.M. 24/01/1964 (elenco n. 63362) – Approvazione del regolamento adottato dal comune di Iseo (Brescia) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 89 del 10 aprile 1964);

37. D.M. 08/02/1964 (elenco n. 63441) – Approvazione del regolamento adottato dal comune di salò per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato;

38. D.M. 28/02/1964 (elenco n. 63547) – Approvazione del regolamento adottato dal comune di Arona (Novara) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago maggiore antistante l'abitato;

39. D.M. 28/02/1964 (elenco n. 63550) – Approvazione del regolamento adottato dal comune di Cannero Riviera (Novara) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago maggiore antistante l'abitato;

40. D.M. 28/02/1964 (elenco n. 63553) – Approvazione del regolamento comunale di Garda (Verona) per la disciplina della navigazione dei natanti a motore sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato;

41. D.M. 31/03/1964 (elenco n. 63692) – Approvazione del regolamento comunale per l'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Trasimeno antistante l'abitato di Passignano;

42. D.M. 01/03/1965 (elenco n. 65727) – Approvazione del regolamento adottato dal comune di Toscolano Maderno (Brescia) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 118 del 12 maggio 1965);

43. D.M. 17/09/1965 (elenco n. 66938) – Approvazione del regolamento adottato dal comune di Luino (Varese) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago maggiore antistante l'abitato del comune di Luino. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 295 del 26 novembre 1965);

44. D.M. 13/07/1966 (elenco n. 68887) – Approvazione del regolamento adottato dal comune di limone sul Garda (Brescia) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 250 del 7 ottobre 1966);

45. D.M. 14/09/1966 (elenco n. 69232) – Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della navigazione a motore sulle acque del lago di Garda antistanti l'abitato del comune di Desenzano del Garda. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 281 del 10 novembre 1966);

46. D.M. 14/09/1966 (elenco n. 69235) – Approvazione del regolamento comunale di Sirmione (Brescia) per la disciplina della navigazione a motore sulle acque del lago di Garda antistante l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277 del 8 novembre 1966);

47. D.M. 01/10/1966 (elenco n. 69239) – Approvazione del regolamento comunale di S. Felice del Benaco (Brescia) relativo alla disciplina della navigazione dei natanti a motore sulle acque del lago di Garda, antistanti l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 283 del 12 novembre 1966);

48. D.M. 05/11/1966 (elenco n. 69256) – Approvazione del regolamento comunale di Castelveccana (Varese) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago maggiore antistante l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 84 del 4 aprile 1967);

49. D.M. 05/11/1966 (elenco n. 69531) – Approvazione del regolamento comunale di Gardone riviera (Brescia) per la disciplina della navigazione dei natanti a motore sullo specchio d'acqua del lago di Garda antistante l'abitato, non compreso in zone portuali. (pubblicato nella gazzetta ufficiale;

50. D.M. 24/03/1967 (elenco n. 70420) – Approvazione del regolamento comunale di Ranzanico (Bergamo) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Endine antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 154 del 22 giugno 1967);

51. D.M. 24/03/1967 (elenco n. 70422) – Approvazione del regolamento comunale di Ispra (Varese) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago maggiore antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 154 del 22 giugno 1967);

52. D.M. 24/03/1967 (elenco n. 70427) – Regolamento comunale di Marone (Brescia) per la disciplina della navigazione interna sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo, antistante l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967);

53. D.M. 10/04/1967 (elenco n. 70520) – Approvazione del regolamento comunale di Lovere (Bergamo) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Iseo antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 200 del 10 agosto 1967);

54. D.M. 24/04/1967 (elenco n. 70631) – Approvazione del regolamento comunale di Baveno (Novara) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago maggiore antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 290 del 21 novembre 1967);

55. D.M. 24/04/1967 (elenco n. 70637) – Approvazione del regolamento comunale di Spinone al lago (Bergamo), per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Endine antistanti l'abitato, non com-

prese in zone portuali. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 290 del 21 novembre 1967);

56. D.M. 03/05/1967 (elenco n. 70675) – Velocità massima dei natanti che percorrono il canale navigabile Pisa-Livorno;

57. D.M. 31/07/1967 (elenco n. 71290) – Approvazione del regolamento comunale di Viverone (Vercelli), per la disciplina della navigazione sulle acque del lago omonimo sito nelle vicinanze dell'abitato, non comprese in zone portuali. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 288 del 18 novembre 1967;

58. D.M. 15/11/1967 (elenco n. 71981) – Approvazione del regolamento comunale di magione (Perugia) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago Trasimeno antistanti la riviera comunale, non comprese in zone portuali. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1968);

59. D.M. 17/07/1969 (elenco n. 76097) – Nomina del gestore governativo delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, maggiore e di Como;

60. D.M. 06/03/1970 (elenco n. 76720) – Modifica dell'art. 13 delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione);

61. D.M. 25/03/1970 (elenco n. 76723) – Regolamento comunale di Pisogne (Brescia) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Iseo antistanti l'abitato. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 158 del 25 giugno 1970);

62. D.M. 12/08/1970 (elenco n. 76769) – Modifiche alla tabella 1-a.iii.3 allegata alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi). (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 213 del 25 agosto);

63. D.M. 07/11/1970 (elenco n. 76855) – Modifiche alla tabella 1-a.ii.13 allegata alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi), approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968;

64. D.M. 21/12/1970 (elenco n. 77093) – Approvazione del regolamento comunale di terni per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Piediluco;

65. D.M. 07/01/1971 (elenco n. 77200) – Norme per l'iscrizione nelle matricole della Gente di mare;

66. D.M. 31/03/1971 (elenco n. 77807) – Integrazione del codice internazionale dei segnali e approvazione del manuale di ricerca e salvataggio per le navi mercantili;

67. D.M. 16/04/1971 (elenco n. 77923) – Modifica dell'art. 23 delle norme particolari per l'imbarco,il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe prima (esplosivi) approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968;

68. D.M. 31/07/1971 (elenco n. 78775) – Conseguimento di titoli professionali marittimi;

69. D.M. 01/08/1971 (elenco n. 78777) – Conseguimento di titoli professionali marittimi;

70. D.M. 02/08/1971 (elenco n. 78778) – Conseguimento di titoli professionali marittimi;

71. D.M. 03/08/1971 (elenco n. 78789) – Conseguimento di titoli professionali marittimi;

72. D.M. 21/05/1973 (elenco n. 83935) – Aggiunta al codice internazionale dei segnali;

73. D.M. 28/02/1975 (elenco n. 88569) – Elevazione del limite di età per la iscrizione nelle matricole della Gente di mare dei marconisti;.

74. D.M. 08/08/1977 (elenco n. 96630) – Approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;

75. D.M. 10/10/1979 (elenco n. 105902) – Iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria con la qualifica di 'marconista', in deroga al limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione;

76. D.M. 31/12/1979 (elenco n. 107082) – Riduzione a diciotto anni dell'età minima per il conseguimento del titolo professionale di pilota motorista della navigazione interna;

77. D.M. 28/07/1980 (elenco n. 110348) – Autorizzazione ad iscrivere nelle matricole della gente di mare di 1 e 2 categoria, in deroga al limite di età stabilito dall'art. 119 del codice della navigazione, di cittadini italiani che abbiano effettuato navigazione su navi di bandiera estera;

78. D.M. 29/12/1980 (elenco n. 112143) – Autorizzazione al registro italiano navale ad effettuare gli adempimenti previsti dalle regole 4 e 5 dell'allegato i alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 21 novembre 1973;

79. D.M. 02/02/1981 (elenco n. 112297) – Tessera di riconoscimento per i marittimi di prima e seconda categoria rilasciata ai sensi della convenzione oil n. 108, adottata a Ginevra il 13 maggio 1958;

80. D.M. 8/10/1955 (elenco n. 49885) contenente «Direttive per l'assolvimento da parte dei Comuni e delle Giunte Provinciali delle funzioni loro demandate dal decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 771, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti»;

81. D.M. 2/1/1985 (elenco n. 116750) contenente «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici, di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri»;

82. D.M. 1/8/1983 (elenco n. 115266) «Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie bifune con movimento a va e vieni, approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969»;

83. DM 20/12/1984 (elenco n. 116700) recante «disposizioni sugli autotrasporti internazionali in transito sul territorio italiano provenienti o

diretti all'imbarco nel porto di Trieste» – non deve essere abrogato, in quanto modificativo di altre norme che, seppur non menzionate nell'elenco, ne costituiscono la base giuridica (e, quindi, non devono essere ugualmente abrogate) e che sono: DM 17/1/1981 recante «liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste»; DM 21/1/1982 recante «proroga della liberalizzazione del transito sul territorio italiano attraverso il porto di Trieste degli autotrasportatori internazionali di merci».

In relazione al D.M. n. 150 del 8.3.1944 (n. elenco 30344) e al D.M. 810 del 23.9.1944 (n. elenco 31731) – peraltro non rinvenuti tra le leggi d'Italia – che fanno entrambi riferimento alla legge18 ottobre 1942, n. 1460, si segnala che il d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, all'art. 12, ha abrogato gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni.

Con riferimento al D.M. 24.5.1983 (n. elenco 114883) e al D.M. 16.12.1983 (n. elenco 115650) si segnala che fanno entrambi riferimento alla legge 30 marzo 1981, n. 113 «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976», che risulta abrogata dall'art. 20, D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358. Nella nuova formulazione del suddetto decreto, come modificato dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402, la disposizione abrogativa è ora contenuta nell'art. 21-*quinquies.* Successivamente, il citato D.Lgs. 402 del 1998 è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso D.Lgs. n. 163 del 2006.

Inoltre, si fa notare che sono presenti nello schema di decreto in oggetto numerosi provvedimenti concernenti la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali.

Al riguardo, si precisa che le competenza in materia – a seguito dell'emanazione dell'articolo 20 della legge n. 340/00 – non appartiene più a questo Ministero, bensì agli enti proprietari.

Gli schemi riceveranno ora i pareri del Consiglio di Stato e, limitatamente a quello di abrogazione di norme primarie, delle Commissioni parlamentari.

Si segnala, poi che questa Amministrazione ha partecipato alla stesura finale del decreto legislativo di riordino dell'ordinamento giuridico militare. Tale testo riunisce, razionalizza ed armonizza in un unico Codice le disposizioni normative di rango primario mantenute in vigore; un collegato decreto presidenziale accorpa invece le disposizioni di rango secondario.

Il provvedimento è stato proposto dal Ministri della difesa e dal Ministro per la semplificazione normativa.

Infine, si evidenzia che a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel parere reso il 4 no-

vembre 2009, l'allegato al decreto legislativo n. 179/2009 in alcuni casi è stato oggetto di integrazioni e eliminazione di disposizioni di leggi.

Per le rimanenti osservazioni delle Commissioni Parlamentari, attesa la scadenza della delega legislativa per l'emanazione del suddetto decreto n. 179 del 2009, è emersa l'esigenza di un esame più approfondito mediante anche il coinvolgimento delle strutture interessate, che ha comportato il mancato recepimento delle osservazioni medesime.

All'esito di tale approfondimento questa Amministrazione si farà promotrice di proporre eventuali modifiche in uno dei provvedimenti correttivi del decreto legislativo in questione».

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Gli Uffici del Ministero, in data 11 giugno 2010, hanno trasmesso alla Commissione la seguente relazione:

«Nel riassumere l'attività svolta da questa Amministrazione si ricorda, in premessa, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assunto tale denominazione in seguito alla legge n. 172/2009, che ha istituito il nuovo Ministero della Salute, determinandone lo scorporo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In precedenza (dal mese di maggio 2008), in attuazione del decreto legge n. 85/2008, che aveva disposto l'accorpamento dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e della solidarietà sociale, l'attività è stata svolta congiuntamente con il Dicastero della Salute.

Nel primo anno di attività «taglia-leggi», invece, le tre Amministrazioni, poi accorpate con il predetto decreto legge n. 85/2008, avevano proceduto in modalità autonome.

La procedura per le diverse attività e, in particolare, per la verifica delle disposizioni legislative, è sempre quella utilizzata nelle fasi precedenti e ormai consolidata. In particolare, all'Ufficio legislativo è affidato il coordinamento dell'attività. Esso svolge un ruolo di informazione e di programmazione, mentre la verifica vera e propria è rimessa alle Direzioni Generali competenti per materia.

Tanto premesso si rappresenta quanto segue.

Dall'emanazione del decreto legislativo n. 179 del 2009, questo Dicastero sta procedendo con l'ulteriore verifica delle disposizioni legislative rientranti nella propria competenza, al fine di evitare che con il meccanismo «ghigliottina», di cui all'articolo 14, comma 14 *ter,* della legge n. 246/2005, siano abrogate disposizioni la cui permanenza in vigore si ritiene, invece, indispensabile. Per quanto riguarda l'allegato al decreto legislativo n. 179/2009, ferma restando la primaria competenza del Ministro per la semplificazione normativa, con i cui uffici si collabora per la corretta individuazione delle norme oggetto del cd. meccanismo «taglia-leggi», si ritiene che la sua organizzazione per cronologia sia idonea ad una facile individuazione degli atti «salvati».

Le Direzioni Generali di questo Dicastero sono state invitate, inoltre, a segnalare, per le materie di competenza, eventuali settori per i quali utilizzare gli strumenti di semplificazione e di riassetto di cui all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246/2005. Al momento, in considerazione anche della complessità delle materie oggetto di competenza di questa Amministrazione, sono ancora in corso valutazioni circa l'eventuale individuazione di settori per i quali si ritiene opportuno utilizzare tali strumenti.

Gli elenchi di cui allo schema di decreto legislativo di abrogazione espressa, in attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 14 *quater,* della legge n. 246/2005, sono stati predisposti dal competente Ministero per la semplificazione normativa, anche sulla base del pregresso lavoro di verifica svolto dalle diverse Amministrazioni, tra le quali questo Dicastero.

Il provvedimento è finalizzato ad abrogare espressamente le disposizioni già oggetto di abrogazione tacita o implicita (articolo 14, comma 14, lett. a), legge n. 246/2005) o che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete (articolo 14, comma 14, lett. b) legge n. 246/2005).

Gli elenchi del predetto schema di provvedimento sono stati esaminati dalle Direzioni Generali di questo Ministero, al fine di individuare eventuali modifiche da apportare agli stessi e segnalare, pertanto, le norme delle quali si chiede la permanenza in vigore, un elenco delle norme da «salvare» è stato comunicato al Ministero per la semplificazione normativa.

Per quanto riguarda i settori esclusi, si evidenzia come molte norme di interesse di questa Amministrazione rientrano nel settore escluso della «previdenza e assistenza» di cui al comma 17 dell'articolo 14, della legge n. 246/2005. Tali norme sono sottratte all'abrogazione automatica del «taglia-leggi». Questa Amministrazione, secondo le indicazioni del Ministero per la semplificazione normativa, seguendo il suggerimento del Consiglio di Stato che ha chiesto una individuazione puntuale degli atti rientranti nelle materie escluse, ha provveduto, a suo tempo, a segnalare al Ministero competente, i provvedimenti di interesse che a proprio parere sono da ritenersi rientranti nei predetti «settori esclusi».

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Gli Uffici del ministero hanno inviato in data 23 giugno 2010, la seguente relazione:

«In attuazione della disciplina recata della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di riassetto e semplificazione della produzione normativa, il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto, già nel corso del 2007, alla raccolta e alla catalogazione della normativa primaria statale vigente, per le materie di propria competenza.

Sulla base dei dati acquisiti anche dal Segretario generale e dalle Direzioni generali dell'Amministrazione, sono state compilate circa 600 schede, ognuna delle quali contenente una fonte normativa, trasmesse su supporto informatico al CNIPA.

Compiuta questa prima attività di ricognizione, si è proceduto ad individuare le disposizioni legislative, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si riteneva necessaria la permanenza in vigore.

Ciò ai fini del cosiddetto effetto «taglia-leggi», previsto dall'articolo 14 della citata legge n. 246 del 2005 e dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

A conclusione di tale esame sono stati predisposti due diversi prospetti (A e B).

Nel prospetto riepilogativo «A» sono riportati, complessivamente, 123 provvedimenti normativi. Accanto agli estremi di ciascun provvedimento esaminato sono state indicate le ragioni che hanno indotto l'Ufficio legislativo a ritenere il provvedimento vigente ovvero abrogato ovvero ancora a contenuto normativo ormai esaurito. Per i provvedimenti ritenuti vigenti, sono stati indicati gli articoli ancora in vigore e le relative ragioni.

Analoga verifica è stata altresì condotta con riguardo alle disposizioni elencate nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 200 del 2008, al cui esito è stato predisposto il prospetto riepilogativo «B», nel quale sono stati riportati, complessivamente, 667 provvedimenti normativi.

Anche con riguardo a tale prospetto sono state indicate le ragioni, accanto agli estremi di ciascun provvedimento, in base alle quali l'Ufficio legislativo ha ritenuto che il provvedimento esaminato sia da considerare vigente – indicando gli articoli ancora in vigore e le relative ragioni – ovvero abrogato ovvero ancora a contenuto normativo ormai esaurito.

I suddetti due elenchi sono stati poi pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero per una consultazione pubblica *on-line*, al fine di acquisire osservazioni e/o proposte.

Le proposte formulate dal Ministero per la permanenza in vigore delle norme di competenza sono quindi confluite nel decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179.

L'Ufficio Legislativo ha quindi avviato l'attività volta alla riorganizzazione, per settori omogenei o per materie, delle norme per le quali si è ritenuto indispensabile il mantenimento in vigore, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministro per la semplificazione normativa.

È tuttavia insorto il dubbio interpretativo circa il termine ultimo per l'esercizio della delega per l'emanazione di disposizioni di «riassetto» normativo. Sulla questione è stato chiesto dall'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione normativa un apposito parere al Consiglio di Stato il quale, nell'Adunanza a Sezioni riunite Prima e Normativa (parere n. 802 del 2 marzo 2010), si è pronunciato in ordine all'esercizio della predetta delega entro il 31 dicembre 2011.

Conseguentemente, sono stati nuovamente avviati i contatti con le competenti strutture istituzionali, per la definizione di un tavolo tecnico ai fini della codificazione del riordino delle disposizioni sottratte all'effetto abrogativo.

Contemporaneamente è stata avviata una ulteriore verifica di norme di competenza del Ministero di cui si ritiene necessaria la permanenza in vigore.

Infatti, a seguito dell'approvazione in via preliminare, salvo intese tecniche, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 marzo 2010 dello schema di decreto legislativo recante «Abrogazione di disposizioni legislative statali ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*quater,* della legge 28 novembre 2005, n. 246», e secondo quanto concordato nella riunione preparatoria del menzionato Consiglio dei Ministri, l'Ufficio Legislativo del Ministero ha svolto un'approfondita istruttoria sulle fonti, individuate nel predetto provvedimento, da abrogare a far data dal 16 dicembre 2010.

In particolare, sono stati raccolti in una apposita tabella (A), in ordine meramente cronologico, tutti gli atti normativi di rango primario (in totale n. 349) di interesse per il Ministero, da salvare dall'effetto abrogativo.

Inoltre, le fonti raccolte nella predetta tabella A sono state suddivise, per omogeneità di materia, nelle sotto-tabelle A-1, A-2, A-3, A-4 e A-5, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni di tutela del patrimonio; le aree naturali protette e i parchi nazionali; l'istituzione e l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di enti, istituti e fondazioni; l'accettazione di lasciti o donazioni; gli atti normativi non inquadrabili nelle precedenti categorie.

Di seguito si indicano, distinte per ciascuna materia, le motivazioni a fondamento della richiesta di salvezza.

A-1 (tutela del patrimonio)

Norme vigenti che, non avendo esaurito i propri effetti sostanziali, risultano tutt'ora attuali nonché di particolare utilità e interesse per il Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, si tratta di leggi-provvedimento che dietro la forma e il rango di fonte ordinaria statale celano una vera e propria natura provvedimentale.

A-2 (aree naturali protette e parchi nazionali)

Atti sostanzialmente provvedimentali, per cui possono qui essere richiamate le osservazioni formulate al precedente punto.

L'interesse del Ministero alla salvezza degli atti di cui alla presente categoria si fonda sulla circostanza che la lettera *f)*, comma 1, dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio – in continuità con le indicazioni contenute nella legge c.d. Galasso – assoggetta, indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di vincolo, «i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi» alla disciplina di tutela paesaggistica di cui alla parte III dello stesso codice.

A-3 (istituzione ed organizzazione di enti, istituti, uffici ed organi)

Provvedimenti di natura istitutiva ed organizzativa del Ministero e di enti, istituti e fondazioni ancora di attuale interesse per questa Amministrazione.

A-4 (autorizzazioni all'accettazione di lasciti e donazioni)

Gli atti qui contenuti, oltre a presentare carattere provvedimentale, costituiscono il titolo di proprietà pubblica di beni culturali immobili.

A-5 (varie)

Atti eterogenei, non iscrivibili alle precedenti categorie, di sicuro e attuale interesse per l'amministrazione scrivente.

Le predette tabelle, che si allegano alla presente in formato elettronico, sono state infine trasmesse al Ministro per la semplificazione normativa ed al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2010 affinché siano espunte dall'allegato allo schema di decreto legislativo in argomento.»

A.1 – TUTELA DEL PATRIMONIO

2430	REGIO DECRETO	2932	06/05/1866	CHE ORDINA LA CONSERVAZIONE, COME MONUMENTO DI STORIA NAZIONALE, DELLA GRANDE AULA NEL PALAZZO MADAMA IN TORINO
5414	REGIO DECRETO	42	15/01/1871	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ LA ESPROPRIAZIONE DEL CASTELLO DEGLI SCALIGERI SUL LAGO DI GARDA
7020	REGIO DECRETO	1905	16/04/1874	COL QUALE È DICHIARATA OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ LA ESPROPRIAZIONE DEL TORRIONE DELLA PORTA S. GERVASIO, DETTA DELLA SS. ANNUNZIATA IN LUCCA
9098	REGIO DECRETO	4362	18/04/1878	COL QUALE SONO DICHIARATE DI PUBBLICA UTILITÀ LE OPERE PER LE ANTICHITÀ DI METAPONTO IN TERRITORIO DI PISTICCI (POTENZA)
12881	REGIO DECRETO	2880	08/01/1885	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ LE OPERE NECESSARIE PER METTERE ALLO SCOPERTO L'ANGOLO NORD – EST DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SANTA MARIA DELLA CATENA IN PALERMO
13951	REGIO DECRETO	4114	14/09/1886	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ, A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA, LA ESPROPRIAZIONE COATTIVA DI UNA PARTE DEL FABBRICATO, GIÀ POLI ORA BASEVI – BELLUNI E C. ADIACENTI A TERGO DELLA MONUMENTALE FONTANA DI TREVI
13966	REGIO DECRETO	4120	02/10/1886	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ A FAVORE DEL DEMANIO DELLO STATO, LA ESPROPRIAZIONE COATTIVA DELLA CHIESETTA SEMI – DIRUTA ABBANDONATA, DI PROPRIETÀ DEL MARCHESE SPECCHI E BARONE BOSCO, SOPRASTANTE AL TEATRO GRECO D
15634	REGIO DECRETO	6128	02/06/1889	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ A FAVORE DEL MUNICIPIO DI GENOVA LA ESPROPRIAZIONE DI UNA PICCOLA CASA PRESSO PORTA SOPRANA IN DETTA CITTÀ
16112	REGIO DECRETO	6675	27/02/1890	CHE DICHIARA IL DUOMO DI MONZA MONUMENTO NAZIONALE
16223	REGIO DECRETO	6891	18/05/1890	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA BADIA DI SAN PIETRO IN PERUGIA
16241	REGIO DECRETO	6958	08/06/1890	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ LA ESPROPRIAZIONE DEL FONDO DEI FRATELLI BENANTI ESISTENTE SULL'AREA DELL'ANFITEATRO IN SIRACUSA
16331	REGIO DECRETO	7033	20/07/1890	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA CATTEDRALE ED IL SUO BATTISTERO DI ASCOLI PICENO
20445	REGIO DECRETO	534	20/11/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA CATTEDRALE DI ACERENZA
20446	REGIO DECRETO	535	20/11/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL PONTE DEGLI OLIDOSI IN CASTEL DEL RIO
20447	REGIO DECRETO	536	20/11/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE L'EX – BADIA DELLA SS. TRINITÀ IN VENOSA

21008	REGIO DECRETO	84	19/02/1899	CHE DICHIARA LA CHIESA CATTEDRALE DI SANTA MARIA IN ATRI MONUMENTO NAZIONALE
21563	REGIO DECRETO	293	10/06/1900	COL QUALE LA CHIESA DI S. GIOVANNI IN ARGENTELLA A PALOMBARA SABINA È DICHIARATA MONUMENTO NAZIONALE
24042	REGIO DECRETO	639	28/12/1905	CHE DICHIARA IL TEMPIO DELL'ANTICA HIMERA IN TERMINI IMERESE MONUMENTO NAZIONALE
24044	REGIO DECRETO	643	28/12/1905	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA TOMBA A CUPOLA NELLA VILLA 'LA MULA' A QUINTO FIORENTINO
27504	REGIO DECRETO	447	06/04/1911	COL QUALE E 'DICHIARATA DI PUBBLICA UTILITÀ L'ESPROPRIAZIONE DELLA ROCCA SCALIGERA DI SERMIONE
27724	REGIO DECRETO	902	22/06/1911	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ L'ESPROPRIAZIONE DI STABILI PER L'ISOLAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI BENEVENTO
28724	REGIO DECRETO	394	28/03/1912	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ L'ESPROPRIAZIONE A FAVORE DELLO STATO, DI BENI PRESSO I RUDERI DEL CASTELLO DI CASTRUCCIO CASTRACANI IN AVENZA
29849	REGIO DECRETO	240	16/02/1913	COL QUALE VIENE DICHIARATA DI PUBBLICA UTILITÀ L'ESPROPRIAZIONE A FAVORE DELLO STATO, DELLA ZONA DI TERRENO CIRCOSTANTE IL CASTELLO DEL MONTE IN TERRITORIO DI ANDRIA E DELLA CISTERNA ESISTENTE NEL PERIMETRO DELLA
31715	REGIO DECRETO	907	23/07/1914	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ LA ESPROPRIAZIONE DEL MOLINO GROTTA NEL TEATRO GRECO DI SIRACUSA
38181	REGIO DECRETO	241	11/01/1923	CHE ESTENDE ALLE NUOVE PROVINCIE LA LEGGE 11 GIUGNO 1922, n. 778, PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E DEGLI IMMOBILI DI PARTICOLARE INTERESSE ARTISTICO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE n. 39 DEL 16 FEBBRAIO
39126	REGIO DECRETO	1221	27/05/1923	CHE DICHIARA OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO COMMEMORATIVO DELLA VITTORIA IN FAGARÈ DI PIAVE
41979	REGIO DECRETO	1868	06/11/1924	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA IN TORINO OVE NACQUE CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR.
41985	REGIO DECRETO	2376	06/11/1924	ESTENSIONE ALLA CITTÀ DI FIUME E RELATIVO TERRITORIO DELLA LEGISLAZIONE SULLA TUTELA ARTISTICA E MONUMENTALE E DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
42814	REGIO DECRETO	1050	28/05/1925	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DEL 'VITTORIALE' A GARDONE RIVIERA
43869	REGIO DECRETO	553	14/02/1926	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA ESPROPRIAZIONE DI PARTE DELLE COSTRUZIONI ADDOSSATE AL PALAZZO DEL BANCO DI SAN GIORGIO, IN GENOVA

45531	REGIO DECRETO	554	10/03/1927	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA ESPROPRIAZIONE DEI BENI IMMOBILI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE DI UN IDRO-SCALO SULLA MARINA DI OSTIA ALLE FOCI DEL TEVERE, PRESSO TORRE SAN MICHELE
48385	REGIO DECRETO	1910	28/06/1928	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE, A FAVORE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA, DI UNA ZONA DI TER-RENO CIRCOSTANTE LE TERME TAURINE IN QUELLA CITTÀ
48943	REGIO DECRETO	2290	11/10/1928	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CHIESA E DELL'ANNESSA ABBAZIA DI FARFA IN SABINA
48947	REGIO DECRETO	2404	11/10/1928	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ACQUISTARE IN VIA DI ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ LE DUE BOTTEGHE ADDOSSATE AL PALAZZO DEL BANCO DI SAN GIORGIO, IN GENOVA
49284	REGIO DECRETO	2800	29/11/1928	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE DI UN'AREA PRESSO IL TEMPIO ETRUSCO DI BELVEDERE IN ORVIETO
51370	REGIO DECRETO	2306	23/12/1929	PROROGA DEL TERMINE PER LA ESPROPRIAZIONE ED I LAVORI RELATIVI AL TEMPIO ETRUSCO DI BELVEDERE IN ORVIETO
51754	REGIO DECRETO	579	17/03/1930	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO E DI UNA ZONA DI SUOLO ADIACENTE ALLA CRIPTA MITRIACA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.
52137	REGIO DECRETO	1062	26/06/1930	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE DI UNA ZONA DI TERRENO INTORNO AI TUMULI DELLA DOGANACCIA IN TERRITORIO DI TARQUINIA
57736	REGIO DECRETO	1020	04/06/1934	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA OVE NACQUE E VISSE ANTONIO PACINOTTI
60780	REGIO DECRETO	962	07/05/1936	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, PER L'ESPROPRIAZIONE A FAVORE DELLO STATO, DI ALCUNI IMMOBILI ADDOSSATI ALLA CINTA MURARIA DI PAESTUM.
61307	REGIO DECRETO	1997	24/09/1936	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ A FAVORE DELLO STATO DELL'ESPROPRIAZIONE DEL TERRENO IN CONTRADA S. BIAGIO AD AGRIGENTO, OVE ESISTE IL SANTUARIO RUPESTRE DI DEMETRA
61566	REGIO DECRETO	2125	30/11/1936	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI SITI NELLA COLLINA DI BAIA, PER SISTEMARE LE ANTICHE TERME ROMANE, E CREARVI UN PARCO MONUMEN-TALE
61649	REGIO DECRETO	2504	21/12/1936	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE A FAVORE DELLO STATO DELLE AREE IN TERRITORIO DI CERVETERI, COMPRENDENTI LE ZONE DELLA NECROPOLI ETRUSCA DI CAERE
62881	REGIO DECRETO	1999	21/10/1937	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA IN NUORO OVE NACQUE GRAZIA DELEDDA
63915	REGIO DECRETO	1351	08/07/1938	ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ DELLO STO-RICO CASTELLO DI CELANO

64631	REGIO DECRETO	463	27/02/1939	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DI ALCUNI TERRENI IN TERRITORIO DI LUCERA PER LA SISTEMAZIONE DELL'ANFITEATRO ROMANO.
64680	REGIO DECRETO	621	16/03/1939	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA VILLA DI GUGLIELMO MARCONI A PONTECCHIO IN COMUNE DI SASSO MARCONI.
65301	REGIO DECRETO	1511	08/09/1939	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DI GESÙ IN FRANCAVILLA AL MARE.
65553	REGIO DECRETO	1876	16/11/1939	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA DI VIA PAOLO DA CANNOBIO n. 25 E DEL SALONE DELLO STABILE DI PIAZZA SAN SEPOLCRO n. 9.
65557	REGIO DECRETO	1937	16/11/1939	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA OVE NACQUE LAZZARO SPALLANZANI
65768	REGIO DECRETO	42	11/01/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA IN CATANIA OVE NACQUE GIOVANNI VERGA
65928	REGIO DECRETO	1354	29/02/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTI NAZIONALI DELLA CASA NATIVA DI ALESSANDRO MANZONI IN MILANO, DELLA VILLA DEL CALEOTTO A LECCO E DELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI IN PESCARENICO
65978	REGIO DECRETO	388	14/03/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA IN VIGNOLA OVE NACQUE LODOVICO ANTONIO MURATORI
66803	REGIO DECRETO	1746	21/11/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DI CHIESE CATTEDRALI.
66804	REGIO DECRETO	1747	21/11/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA CONTRACANIA E DELLE ATTIGUE CASCINE CASETTE CITERE, COLOMBARE, MONATA, ORTIGLIA, PERENTONELLA, SELVETTA, SORRE E STEFANONA NELLA STORICA ZONA DI S. MARTINO DELLA BA
67000	REGIO DECRETO	21	12/01/1941	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA VILLA SPINOLA DI QUARTO
67535	REGIO DECRETO	847	04/07/1941	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FELTRE
68242	REGIO DECRETO	351	16/03/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA VILLA LINA IN NAPOLI DOVE ABITÒ E MORÌ FRANCESCO CRISPI
68702	REGIO DECRETO	1089	17/08/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA AVITA DI ALESSANDRO VOLTA, IN COMO
68779	REGIO DECRETO	1153	05/09/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA OVE NACQUE IL SOMMO MUSICISTA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA
68898	REGIO DECRETO	1282	20/10/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI MONREALE

68899	REGIO DECRETO	1283	20/10/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI ENNA
68900	REGIO DECRETO	1327	20/10/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA DI ANGELO GUELFI A CALA MARTINA NEL COMUNE DI GAVORRANO
70242	LEGGE	32	21/01/1957	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TENUTA DI SAN ROSSORE (PISA) E ALLA VILLA ROSEBERY IN NAPOLI
70857	LEGGE	121	09/03/1967	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE DI AQUILEIA E DELL'ANTICA VIA ROMEA
70961	LEGGE	124	23/02/1968	PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTÀ DI URBINO E PER LE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO E DI INTERESSE TURISTICO.
71039	LEGGE	161	08/04/1969	MODIFICHE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31 MARZO 1956, n. 294, QUALE RISULTA SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1966, n. 526, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA

A.2 – AREE NATURALI PROTETTE
(art. 142, c. 1, lett. *f)* e *i)*, del Codice)

70996	LEGGE	503	30/03/1968	ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA CALABRIA

A.3 – ATTI ISTITUTIVI ED ORGANIZZATIVI DI ENTI, ISTITUTI, UFFICI ED ORGANI

800	REGIO DECRETO	969	13/11/1862	COL QUALE È ISTITUITO IN MILANO UN MUSEO PATRIO D'ARCHEOLOGIA
980	REGIO DECRETO	1178	19/03/1863	CHE ORDINA LA RIUNIONE DEL MEDAGLIERE DELLA ZECCA DI NAPOLI A QUELLO DEL MUSEO NAZIONALE NELLA STESSA CITTÀ
1499	REGIO DECRETO	1812	12/06/1864	COL QUALE SI ORDINA LA RIUNIONE ALL'ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE DEI DOCUMENTI INTERESSANTI LE DINASTIE MEDICEA E LORENESE ED IL CESSATO GOVERNO TOSCANO
1593	REGIO DECRETO	1948	06/09/1864	CHE CONGIUNGE LA BIBLIOTECA DEL GABINETTO NUMISMATICO DI MILANO CON LA BIBLIOTECA NAZIONALE DI BRERA, E NE APPROVA I RUOLI NORMALI DEGL'IMPIEGATI E SERVENTI
1594	REGIO DECRETO	1949	06/09/1864	DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI BRERA IN MILANO
2126	REGIO DECRETO	2587	19/10/1865	CON CUI È AUTORIZZATO IL DEPOSITO DEGLI SPARTITI DI OPERE TEATRALI NEL CONSERVATORIO MUSICALE DI NAPOLI O NELLA BIBLIOTECA DI BRERA IN MILANO PER L'EFFETTO DI CUI NELL'ART. 40 DELLA LEGGE SUI DIRITTI DEGLI AUTORI

2322	REGIO DECRETO	2789	25/01/1866	CHE CONGIUNGE L'UFFICIO D'ISPETTORE DELLA PINACOTECA DI TORINO CON QUELLO DI DIRETTORE DELLA PINACOTECA STESSA
2488	REGIO DECRETO	2957	13/06/1866	CHE INSTITUISCE IN POMPEI UNA SCUOLA DI ARCHEOLOGIA PER LO STUDIO E LA ILLUSTRAZIONE DI QUEI MONUMENTI
7003	REGIO DECRETO	1861	26/03/1874	RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI DI STATO
7401	REGIO DECRETO	2335	03/01/1875	COL QUALE VENGONO FATTE ALCUNE MODIFICAZIONI ALLE COSTITUZIONI DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA DI FIRENZE ED AL RUOLO NORMALE DEL PERSONALE DELL'ACCADEMIA STESSA
7449	REGIO DECRETO	2385	14/02/1875	COL QUALE È APPROVATO IL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA DEI LINCEI IN ROMA
7595	REGIO DECRETO	2540	13/06/1875	CHE ISTITUISCE IN ROMA UNA BIBLIOTECA NAZIONALE COL NOME DI VITTORIO EMANUELE
7642	REGIO DECRETO	2635	29/07/1875	CHE ISTITUISCE NEL GIÀ COLLEGIO ROMANO UN MUSEO PREISTORICO, UN MUSEO ITALICO ED UN MUSEO LAPIDARIO
8176	REGIO DECRETO	3254	17/07/1876	COL QUALE È RIFORMATO L'ARTICOLO 2 DEL PRECEDENTE DECRETO 14 FEBBRAIO 1875 CHE APPROVA LO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA DEI LINCEI IN ROMA
8914	REGIO DECRETO	4084	23/09/1877	COL QUALE SONO APPROVATI GLI STATUTI DELLE REGIE ACCADEMIE DI BOLOGNA, MODENA E PARMA
10568	REGIO DECRETO	282	29/05/1881	CONCERNENTE LA BIBLIOTECA ALESSANDRINI DI ROMA
10597	REGIO DECRETO	317	16/06/1881	CHE MODIFICA GLI STATUTI DELLA REGIA ACCADEMIA LUCCHESE DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
10693	REGIO DECRETO	409	13/09/1881	CHE RETTIFICA QUELLO DEL 7 AGOSTO 1881 RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI DI STATO
10922	REGIO DECRETO	678	13/03/1882	CHE SEPARA GL'ISTITUTI D'INSEGNAMENTO DA QUANTO CONCERNE LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'ARTE
11626	REGIO DECRETO	1577	26/07/1883	CHE APPROVA IL NUOVO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA DEI LINCEI (ACCADEMIA DELLE SCIENZE)
11815	REGIO DECRETO	1775	25/11/1883	CHE FONDA IN ROMA UN ISTITUTO STORICO ITALIANO
13232	REGIO DECRETO	3323	25/07/1885	CHE APPROVA LA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ED IL SINDACO DI RAVENNA PER LA ISTITUZIONE IN QUELLA CITTÀ DI UN MUSEO NAZIONALE
14160	REGIO DECRETO	4362	13/02/1887	CHE MODIFICA L'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA DI VENEZIA
14255	REGIO DECRETO	4456	03/04/1887	COL QUALE È ISTITUITO IN PORTOGRUARO UN MUSEO NAZIONALE, COL TITOLO MUSEO CONCORDIESE

14256	REGIO DECRETO	4457	03/04/1887	COL QUALE È ISTITUITO UN MUSEO NAZIONALE IN ESTE COL TITOLO MUSEO ATESTINO
14257	REGIO DECRETO	4458	03/04/1887	CHE ISTITUISCE IN TARANTO UN MUSEO NAZIONALE
15940	REGIO DECRETO	6483	25/10/1889	CHE MODIFICA ALCUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PER LE BIBLIOTECHE GOVERNATIVE
16616	REGIO DECRETO	7363	21/12/1890	CHE AGGREGA AI REGI MUSEI E GALLERIE DELLO STATO IN FIRENZE IL CENACOLO DI ANDREA DEL CASTAGNO' NELL'EX CONVENTO S. APOLLONIA E NE STABILISCE LA RELATIVA TASSA D'INGRESSO
17275	REGIO DECRETO	745	31/12/1891	PORTANTE LA SOPPRESSIONE DELLE SOVRINTENDENZE DEGLI ARCHIVI E LE LORO ATTRIBUZIONI SONO CONNESSE ALLE DIREZIONI DI CIASCUNO ARCHIVIO DI STATO
19329	REGIO DECRETO	371	06/06/1895	CHE ISTITUISCE IN ROMA UNA GALLERIA DI ARTE ANTICA ED UN GABINETTO NAZIONALE DI STAMPE
19738	REGIO DECRETO	191	24/05/1896	CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 25 NOVEMBRE 1883 DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO IN ROMA
19847	REGIO DECRETO	412	23/07/1896	PORTANTE NORME PER LA SCUOLA ITALIANA DI ARCHEOLOGIA E LE BORSE PER IL PERFEZIONAMENTO NEGLI STUDI ARCHEOLOGICI
21219	REGIO DECRETO	502	19/07/1899	CHE AUTORIZZA LA FUSIONE DELL'ARCHIVIO STORICO GONZAGA DI MANTOVA CON QUELLO DI STATO
23906	REGIO DECRETO	498	27/08/1905	CHE AUTORIZZA LE BIBLIOTECHE GOVERNATIVE A RILASCIARE LICENZE DI ESPORTAZIONE ALL'ESTERO DI OGGETTI D'ARTE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.243 DEL 18 OTTOBRE 1905)
23907	REGIO DECRETO	499	27/08/1905	CHE ISTITUISCE PRESSO LE REGIE GALLERIE, I MUSEI D'ANTICHITÀ E GLI UFFICI REGIONALI PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI, UFFICI SPECIALI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE ALL'ESTERO DI OGGETTI DI ANTICHIT
24266	REGIO DECRETO	244	27/05/1906	CHE ISTITUISCE IN ANCONA UN REGIO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE
24500	REGIO DECRETO	730	22/11/1906	CHE DISPONE CHE LA RACCOLTA DEI LIBRI E DOCUMENTI DEL RISORGIMENTO ITALIANO RIMANGA IN CONSEGNA ED IN CUSTODIA DEL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA VITTORIO EMANUELE II IN ROMA FINO A COMPIMENTO DEL MONUMENTO DEDICATO A
29240	REGIO DECRETO	1083	19/08/1912	COL QUALE IL MUSEO INTERNAZIONALE DI CERAMICHE DI FAENZA VIENE ERETTO IN ENTE MORALE E NE È APPROVATO LO STATUTO
30175	REGIO DECRETO	576	25/05/1913	CHE AFFIDA IL SERVIZIO DEL RILASCIO DEI NULLA OSTA PER GLI OGGETTI D'ARTE DI FATTURA NON ANTERIORE A CINQUANT'ANNI, ISTITUITO IN PISA, ALLA R. SOPRAINTENDENZA AI MONUMENTI DI QUELLA CITTÀ
31705	REGIO DECRETO	963	19/07/1914	CHE ERIGE IN ENTE MORALE LA PINACOTECA E BIBLIOTECA D'ERRICO A PALAZZO SAN GERVASIO

32228	REGIO DECRETO	1475	26/11/1914	CHE ISTITUISCE IN MESSINA IL MUSEO NAZIONALE D'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA
32229	REGIO DECRETO	1476	26/11/1914	CHE ISTITUISCE IN PALERMO LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA
33477	REGIO DECRETO-LEGGE	2074	02/10/1919	COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE
35822	REGIO DECRETO	961	26/06/1921	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA, VENGONO APPORTATE ALCUNE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA APPROVATO CON R. DECRETO 29 NOVEMBRE 1906, n. CCCCLXXXV (PARTE SU
40672	REGIO DECRETO	80	06/01/1924	EREZIONE IN ENTE MORALE DELLA 'FONDAZIONE CAETANI' ED AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI AD ACCETTARE UNA DONAZIONE IN SUO FAVORE
41658	REGIO DECRETO	1502	11/09/1924	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE
42150	REGIO DECRETO	2180	07/12/1924	APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DI UN REGIO MUSEO ARCHEOLOGICO IN TARQUINIA.
48420	REGIO DECRETO	1841	05/07/1928	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL REGIO ISTITUTO ITALIANO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE IN ROMA
48625	REGIO DECRETO	2122	03/08/1928	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA 'PETRARCA', IN AREZZO
49918	REGIO DECRETO	395	14/03/1929	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE 'MARCO BESSO', IN ROMA
51868	REGIO DECRETO	546	10/04/1930	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO PAPIROLOGICO PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE
52028	REGIO DECRETO	1071	30/05/1930	ISTITUZIONE DELLA 'FONDAZIONE G. BONI FLORA PALATINA' IN ROMA
54629	REGIO DECRETO	923	07/07/1932	MODIFICAZIONE DELL'ART. 9 DELLO STATUTO DELLA 'FONDAZIONE CAETANI', PRESSO LA REALE ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.
56031	REGIO DECRETO-LEGGE	669	24/06/1933	CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI CON SEDE IN ROMA
56834	REGIO DECRETO	1410	26/10/1933	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ NAZIONALE 'DANTE ALIGHIERI' CON SEDE IN ROMA
58255	REGIO DECRETO	2410	01/10/1934	ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE IN BARI
58397	REGIO DECRETO	2064	16/10/1934	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI DI ANCONA

59705	REGIO DECRETO	2105	09/08/1935	EREZIONE IN ENTE MORALE DELLA 'FONDAZIONE DOMUS PASCOLI' CON SEDE IN S. MAURO PASCOLI
60078	REGIO DECRETO	2078	18/11/1935	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE 'GIUSEPPE PRIMOLI' IN ROMA
60699	REGIO DECRETO	841	20/04/1936	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ DI STUDI GEOGRAFICI, CON SEDE IN FIRENZE
60729	REGIO DECRETO	958	27/04/1936	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REALE SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA CON SEDE IN ROMA
60910	REGIO DECRETO	1285	08/06/1936	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA 'RAFFAELLO', CON SEDE IN URBINO
60953	REGIO DECRETO	1301	25/06/1936	EREZIONE IN ENTE MORALE DELLA BIBLIOTECA DI CASTELCAPUANO, IN NAPOLI.
61203	REGIO DECRETO	1769	03/09/1936	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DEL LIBRO
61298	REGIO DECRETO	1899	24/09/1936	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI PALEONTOLOGIA UMANA, CON SEDE IN FIRENZE
61399	REGIO DECRETO	2058	15/10/1936	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA BIBLIOTECA DI VENERE RICCHETTI, IN BARI
61719	REGIO DECRETO	73	11/01/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA, IN FIRENZE
61726	REGIO DECRETO	280	14/01/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REALE 'ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO' DI MONTEVARCHI
61990	REGIO DECRETO	675	15/03/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA CON SEDE IN FIRENZE
62142	REGIO DECRETO	826	19/04/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE 'BELOM OTTOLENGHI' IN ACQUI
62197	REGIO DECRETO	958	29/04/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA CON SEDE IN ROMA
62662	REGIO DECRETO	1570	26/08/1937	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL MUSEO NAZIONALE DELLA SCUOLA IN FIRENZE
63023	REGIO DECRETO	2181	22/11/1937	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL RISORGIMENTO IN ROMA CHE ASSUME IL TITOLO DI 'R. BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA'
63138	LEGGE	2255	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937, n. 1335, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI, CON SEDE IN RECANATI.
63139	LEGGE	2270	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1937, n. 1680, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO, CON SEDE IN FIRENZE.

63140	LEGGE	2306	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937, n. 1679, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI, CON SEDE IN MILANO.
63147	REGIO DECRETO	2543	20/12/1937	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL MUSEO TEATRALE ALLA SCALA DI MILANO
63232	REGIO DECRETO	74	10/01/1938	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA LUNIGIANESE DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI 'GIOVANNI CAPELLINI', IN LA SPEZIA
63233	REGIO DECRETO	75	10/01/1938	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA DEI SEPOLTI CON SEDE A VOLTERRA
63717	REGIO DECRETO	1039	03/06/1938	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI, CON SEDE IN ROVERETO
63849	REGIO DECRETO	1038	23/06/1938	ISTITUZIONE IN ROMA DI UN REGIO ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO
63861	REGIO DECRETO	1532	23/06/1938	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CENTRO DI STUDI MANZONIANI, CON SEDE IN MILANO
64199	REGIO DECRETO	1839	21/10/1938	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA DI AGRICOLTURA, SCIENZE E LETTERE DI VERONA
64482	LEGGE	268	07/01/1939	LEGGE 27 GENNAIO 1939, n. 268, FONDAZIONE DELL'ISTITUTO DI STUDI GARIBALDINI.
64520	REGIO DECRETO	356	26/01/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA REALE ACCADEMIA DEI RINNOVATI, CON SEDE IN MASSA.
64554	REGIO DECRETO	435	06/02/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PER LE BELLE ARTI ED ESPOSIZIONE PERMANENTE, CON SEDE IN MILANO.
64610	REGIO DECRETO	514	20/02/1939	ISTITUZIONE, PRESSO LA REGIA SOPRINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA DI TRENTO, DI UN UFFICIO DI ESPORTAZIONE PER GLI OGGETTI DI ANTICHITÀ ED ARTE.
64611	REGIO DECRETO	522	20/02/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA LANCISIANA, CON SEDE IN ROMA.
64681	REGIO DECRETO	648	16/03/1939	ISTITUZIONE DI UN PREMIO QUADRIENNALE INTITOLATO AD 'ACHILLE RUSSO', PRESSO LA REALE ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI DI ROMA.
64687	REGIO DECRETO	935	16/03/1939	ISTITUZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'VITTORIO ROSSI' PRESSO LA REALE ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI DI ROMA.
64804	REGIO DECRETO	1030	20/04/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL REGIO ISTITUTO SUPERIORE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
64881	REGIO DECRETO	790	09/05/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ACCADEMIA GEORGICA, CON SEDE IN TREIA.

64976	REGIO DECRETO	1018	01/06/1939	ISTITUZIONE IN CREMONA DI UN ENTE AUTONOMO AVENTE PERSONALITÀ GIURIDICA DENOMINATO 'ENTE AUTONOMO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE DI CREMONA' ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO.
65004	REGIO DECRETO	843	08/06/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA.
65006	REGIO DECRETO	1128	10/06/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ACCADEMIA SPOLETINA, CON SEDE IN SPOLETO.
65010	REGIO DECRETO	1247	10/06/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA 'FONDAZIONE GALILEO GALILEI' PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DI PISA.
65082	REGIO DECRETO	1328	09/07/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA OLIMPICA, CON SEDE IN VICENZA.
65481	REGIO DECRETO	1919	20/10/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENTE ' MUSEO BICKNELL E BIBLIOTECA INTERNAZIONALE ' DI BORDIGHERA.
65485	REGIO DECRETO	2077	20/10/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ARTISTICA 'POLDI PEZZOLI' IN MILANO
65516	REGIO DECRETO	2158	26/10/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO, IN FIRENZE
65701	REGIO DECRETO	2130	11/12/1939	APPROVAZIONE DI ALCUNE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO PAPIROLOGICO PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE
65722	REGIO DECRETO	2097	22/12/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI LEGISLATIVI
65797	REGIO DECRETO	14	25/01/1940	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REALE ACCADEMIA DI SAN LUCA
65895	REGIO DECRETO	163	15/02/1940	ISTITUZIONE, IN BOLZANO, DI UN UFFICIO DI ESPORTAZIONE PER GLI OGGETTI DI ANTICHITÀ ED ARTE
65930	REGIO DECRETO	174	29/02/1940	AUTORIZZAZIONE AL REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE A CONTINUARE L'EDIZIONE DELLE OPERE DI ALESSANDRO VOLTA
66622	REGIO DECRETO	1588	02/10/1940	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1939 – XVII, N.1082, SUL TRASFERIMENTO DELL'ENTE 'BIBLIOTECA E PINACOTECA CAV. CAMILLO D'ERRICO' DA PALAZZO S. GERVASIO A MATERA. (PUBBLICATO NELLA
66623	REGIO DECRETO	1598	02/10/1940	ABROGAZIONE DELLO STATUTO DEL COLLEGIO BORROMEO IN PAVIA, E APPROVAZIONE DI UN NUOVO STATUTO
66991	REGIO DECRETO	262	09/01/1941	RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO DELLA 'FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA' DI VENEZIA
67419	REGIO DECRETO	1077	14/06/1941	ISTITUZIONE IN SIENA DI UN REGIO MUSEO ARCHEOLOGICO

67501	REGIO DECRETO	680	27/06/1941	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCADEMIA PER LE ARTI E PER LE LETTERE DEL COMUNE DI SIENA AD ASSUMERE LA DENOMINAZIONE DI 'ACCADEMIA SENESE DEGLI INTRONATI'
67864	REGIO DECRETO	1422	07/11/1941	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA
67937	REGIO DECRETO	1594	02/12/1941	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL 'MUSEO STORICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI'
68005	REGIO DECRETO	1566	22/12/1941	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ DI SCIENZE E LETTERE DI GENOVA AD ASSUMERE LA DENOMINAZIONE DI REALE ACCADEMIA LIGURE DI SCIENZE E LETTERE
68243	REGIO DECRETO	394	16/03/1942	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI STUDI GARIBALDINI, CON SEDE IN ROMA
68364	REGIO DECRETO	498	27/04/1942	AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO DI STUDI ROMANI AD ASSUMERE LA DENOMINAZIONE DI 'REALE ISTITUTO DI STUDI ROMANO'.
68484	REGIO DECRETO	1041	08/06/1942	FACOLTÀ AL MINISTERO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE DI CHIAMARE A FAR PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE 'IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI' UN CULTORE DI STUDIO DANNUNZIANI
68525	REGIO DECRETO	821	21/06/1942	ASSUNZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ACCADEMIA FIORENTINA DI SCIENZE MORALI 'LA COLOMBARIA' DA PARTE DELLA SOCIETÀ COLOMBARIA FIORENTINA
68579	REGIO DECRETO	1046	11/07/1942	ISTITUZIONE IN BERLINO, SOTTO IL PATROCINIO DELLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA, DELL'ISTITUTO ITALIANO 'STUDIA HUMANITATIS'
68626	REGIO DECRETO	1112	24/07/1942	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO DENOMINATO 'DOMUS GALILEANA' IN PISA
68664	REGIO DECRETO	1102	08/08/1942	ASSUNZIONE DA PARTE DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI 'ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO'
69184	REGIO DECRETO	41	11/01/1943	NUOVA DENOMINAZIONE DELL'ACCADEMIA FIORENTINA DI SCIENZE MORALI 'LA COLOMBARIA', CON SEDE IN FIRENZE
69243	REGIO DECRETO	155	04/02/1943	MODIFICAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO – LEGGE 24 NOVEMBRE 1938 – XVII, n. 1979, CHE HA ISTITUITO L'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.80 DEL 7 APRILE 1
69247	REGIO DECRETO	381	04/02/1943	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI IN RECANATI
69296	REGIO DECRETO	166	26/02/1943	NUOVA DENOMINAZIONE DELL'ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI, CON SEDE IN ROVERETO.
69623	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	359	28/09/1944	RICOSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.

70004	LEGGE	960	03/07/1952	LEGGE CHE SOPPRIME L'ISTITUTO DI STUDI GARIBALDINI
70326	LEGGE	243	06/03/1958	COSTITUZIONE DI UN ENTE PER LE VILLE VENETE
70562	LEGGE	1336	05/08/1962	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 MARZO 1958, N.243, ISTITUTIVA DELL'ENTE PER LE VILLE VENETE
70592	LEGGE	1863	17/12/1962	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.
70641	LEGGE	290	26/02/1963	ISTITUZIONE A PARMA DI UN ISTITUTO DI STUDI VERDIANI.
70660	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1409	30/09/1963	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO
70905	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	865	28/07/1967	RIORDINAMENTO DELLE SEDI DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE DELGI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE
70915	LEGGE	800	14/08/1967	NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITÀ MUSICALI
70927	LEGGE	1081	31/10/1967	DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI A FAVORE DEGLI ENTI AUTONOMI LA «BIENNALE DI VENEZIA», LA «TRIENNALE DI MILANO», E LA «QUADRIENNALE DI ROMA»

A.4 – AUTORIZZAZIONE ALL'ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI

5003	REGIO DECRETO	5809	31/07/1870	CHE AUTORIZZA LA REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA AD ACCETTARE IL LEGATO DELLA LIBRERIA NATURALISTICA FATTOLE DAL PROFESSORE CAV. TOMMASO CATULLO
28414	REGIO DECRETO	1504	31/12/1911	COL QUALE SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, VIENE AUTORIZZATA L'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAI MARCHESI FERDINANDO ED ALESSANDRO GUICCIOLI, DEGLI AFFRESCHI DECORANTI IL REFE
28723	REGIO DECRETO	390	28/03/1912	CHE AUTORIZZA LA SOCIETÀ PIEMONTESE DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI AD ACCETTARE IL LEGATO DI UNA CASA E DI UN TERRENO IN TORINO FATTO DAL DEFUNTO PITTORE AVONDO
28926	REGIO DECRETO	681	26/05/1912	COL QUALE IL GOVERNO È AUTORIZZATO AD ACCETTARE IL LEGATO FATTO ALLO STATO DAL DEFUNTO COMM. VITTORIO AVONDO DI TUTTI I MOBILI ED OGGETTI ANTICHI ESISTENTI NEL MANIERO D'ISSOGNE

29293	REGIO DECRETO	1053	06/09/1912	COL QUALE L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA È AUTORIZZATA AD ACCETTARE LA DONAZIONE, FATTA DAL PROF. SEn. GIOVANNI CAPPELLINI, DEL MATERIALE SCIENTIFICO ESISTENTE NELLE SALE DEL MUSEO GEOLOGICO DI QUELL'ATENEO
29574	REGIO DECRETO	1425	05/12/1912	COL QUALE VIENE AUTORIZZATA L'ACCETTAZIONE, PER LA R. PINACOTECA DI BRERA IN MILANO, DI UN DIPINTO ATTRIBUITO AL CORREGGIO, DONATO ALLO STATO DALLA FAMIGLIA CRESPI
30411	REGIO DECRETO	1516	20/07/1913	COL QUALE LA R. UNIVERSITÀ DI ROMA È AUTORIZZATA AD ACCETTARE LA RACCOLTA DEI LIBRI INGLESI, LEGATA ALLA FACOLTÀ DI LETTERE DELLA UNIVERSITÀ STESSA DEL PROF. FEDERICO GARLANDA
30713	REGIO DECRETO	1512	09/10/1913	COL QUALE VIENE AUTORIZZATA L'ACCETTAZIONE DEL LEGATO DI UNA RACCOLTA DI OGGETTI DI CARATTERE ETNOGRAFICO DISPOSTO A FAVORE DEL R. MUSEO PREISTORICO ED ETNOGRAFICO DI ROMA DAL COMPIANTO DOTT. PROF. LAMBERTO LORIA
30795	REGIO DECRETO	1335	17/11/1913	COL QUALE È ACCETTATO, A FAVORE DEL R. LICEO GINNASIO 'RAFFAELLO' DI URBINO, IL LEGATO DISPOSTO DAL FU PROF. COMMENDATORE GIUSEPPE FIOCCHI NICCOLAI E COMPRENDENTE L'INTERA SUA BIBLIOTECA
33213	REGIO DECRETO	1453	10/08/1919	CHE ACCETTA LA DONAZIONE, FATTA DAL CONTE GIOVANNI BATTISTA PIGNATTI – MORANO A FAVORE DELLO STATO PER LA R. BIBLIOTECA ESTENSE DI MODENA DI UN CODICE IN PERGAMENA MINIATO NEL SECOLO XV
33713	REGIO DECRETO	2584	18/12/1919	RIFLETTENTE AUTORIZZAZIONE PER ACCETTAZIONE DI LEGATO DI LIBRI, MACCHINE ED ISTRUMENTI SCIENTIFICI A FAVORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI CATANIA, DA PARTE DEL PROF. GIO. PIETRO GRIMALDI
34350	REGIO DECRETO	1033	24/06/1920	COL QUALE VIENE ACCETTATA LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI MODENA DELLA 'LIBRERIA CHIAFFREDO HUGUES' CHE SARÀ CONSERVATA NELLA BIBLIOTECA ESTENSE DI QUELLA CITTÀ
34617	REGIO DECRETO	1334	29/08/1920	COL QUALE SI ACCETTA IL LEGATO DISPOSTO DALLA SIG. CLEMENTINA CONIGLIANO VEDOVA LENTINI, A FAVORE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI PALERMO DELLA LIBRERIA GIÀ APPARTENUTA AL SUO DEFUNTO MARITO, E DEL DI LUI BUSTO IN MA
34633	REGIO DECRETO	1303	01/09/1920	COL QUALE IL GOVERNO E PER ESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE È AUTORIZZATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO ITALIANO DA S. M. ALBERTO I RE DEL BELGIO DELL'ISOLA COMACINA, COMPRESA NEL TERRITORIO DEL COM
34926	REGIO DECRETO	1970	18/11/1920	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA, IL MINISTRO STESSO, È AUTORIZZATO AD ACCETTARE, A NOME DEL GOVERNO, LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO ITALIANO E PER ESSO AL MUSEO NAZIONALE DI SAN MA
34987	REGIO DECRETO	1899	05/12/1920	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA, IL RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA È AUTORIZZATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI MOBILI E DELLA RACCOLTA DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DISPOSTA DA

35430	REGIO DECRETO	939	02/04/1921	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, IL RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA È AUTORIZZATO AD ACCETTARE IL LEGATO DI LIBRI DI ARCHEOLOGIA PREISTORICA E CLASSICA DISPOSTO A FAVORE DELLA S
35854	REGIO DECRETO	1150	03/07/1921	COL QUALE SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, IL RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PALERMO VIENE AUTORIZZATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DEI GERMANI BORRUSO PER L'ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SALVATORE
37221	REGIO DECRETO	1095	25/04/1922	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE, È ACCETTATA LA DONAZIONE DEGLI OGGETTI STORICI, DISPOSTA DAL COMMENDATORE EDOARDO RICCIARDI A FAVORE DELLO STATO ITALIANO E PER ESSO DEL MUSEO NAZIONALE DI S
37357	REGIO DECRETO	1071	28/05/1922	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA, È ACCETTATA LA DONAZIONE DI DUE RELITTI DI TERRENO ADIACENTI AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA, DISPOSTA CON ATTO 18 GENNAIO 1922, ROGATO GIULIANO DI SIRA
37659	REGIO DECRETO	1312	04/09/1922	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA, VIENE AUTORIZZATA L'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DEL GR. UFF. ALBERTO GRUBICY DE DRAGON DI UNA SERIE DI DIPINTI DI GAETANO PREVIA
38526	REGIO DECRETO	818	18/02/1923	CON IL QUALE IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD ACCETTARE IN DONAZIONE GLI OGGETTI D'ARTE E I MOBILI ARTISTICI DI PROPRIETÀ PRIVATA DEL SOVRANO ESISTENTI NEGLI EX – PALAZZI DI MONCALIERI, MILANO, VENEZIA, FIRENZE
38795	REGIO DECRETO	870	29/03/1923	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, IL MINISTRO STESSO VIENE AUTORIZZATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UNA COLLEZIONE DI MEDAGLIE DI BRONZO, ARGENTO, ALLUMINIO ED ALTRI METALLI, DISPOSTA D
39317	REGIO DECRETO	1801	17/06/1923	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA STATUINA DI BRONZO
40103	REGIO DECRETO	2507	31/10/1923	ACCETTAZIONE DI UN GRUPPO IN MARMO LEGATO IN SUO FAVORE DALLA REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA
40188	REGIO DECRETO	2709	18/11/1923	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA GOVERNATIVA DI LUCCA DELLA LIBRERIA LEGATA DAL SIGNOR GIUSEPPE DOMINICI DI GIOACCHINO.
40391	REGIO DECRETO	3112	20/12/1923	DONAZIONE ALLO STATO DI UN DIPINTO DI BERNARDO CELENTANO.
40396	REGIO DECRETO	3255	21/12/1923	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DEL COMANDANTE GABRIELE D'ANNUNZIO, DELLA VILLA DENOMINATA 'IL VITTORIALE', IN GARDONE RIVIERA
40431	REGIO DECRETO	3061	23/12/1923	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DEGLI OGGETTI D'ARTE E MOBILI ARTISTICI DI PROPRIETÀ PRIVATA DEL SOVRANO, ESISTENTI NEGLI EX REALI PALAZZI DI GENOVA E DI CAPODIMONTE
40911	REGIO DECRETO	407	09/03/1924	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE, FATTA ALLO STATO, DELLA BIBBIA DI BORSO D'ESTE

40933	REGIO DECRETO	515	13/03/1924	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UNA DONAZIONE DI DIPINTI E SCULTURE
40934	REGIO DECRETO	598	13/03/1924	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UNA DONAZIONE DI TRE QUADRI
41167	REGIO DECRETO	1061	11/05/1924	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DI DUE QUADRI FATTA ALLO STATO DAL SIGNOR MESSINGER OTTO EUGENIO.
41657	REGIO DECRETO	1492	11/09/1924	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA ACCADEMIA DEI LINCEI AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UNA COLLEZIONE DI LIBRI
41980	REGIO DECRETO	1869	06/11/1924	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI UN SOFFITTO CINQUECENTESCO
41984	REGIO DECRETO	2076	06/11/1924	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DI UN DIPINTO DI BARTOLO DI FREDI
43232	REGIO DECRETO	1742	04/09/1925	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA CASA CON ORTO ATTIGUI ALLA CHIESA MONUMENTALE DELL'EX BADIA DI S. PIETRO IN CAMAIORE
43423	REGIO DECRETO	2571	23/10/1925	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI DUE TELE DI GIAMBATTISTA TIEPOLO, DONATE DALLA n. D. IDA PITTALUGA VEDOVA CHIESA
43546	REGIO DECRETO	2589	26/11/1925	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI UNA RACCOLTA DI LIBRI DISPOSTA IN SUO FAVORE.
43977	REGIO DECRETO	531	04/03/1926	DONAZIONE ALLO STATO DI UN TERRENO IN SASSARI PER LA COSTRUZIONE DI UN MUSEO
44092	REGIO DECRETO	673	03/04/1926	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA RACCOLTA DI VOLUMI ED OPUSCOLI PER LA REGIA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CATANIA.
44598	REGIO DECRETO	1444	29/07/1926	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DEL SANATORIO DI PLANCIOS NEL COMUNE DI EVRES.
45421	REGIO DECRETO	620	06/02/1927	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA BIBLIOTECA PER L'ISTITUTO NAUTICO DI NAPOLI
45963	REGIO DECRETO	1184	16/06/1927	AUTORIZZAZIONE ALLA REALE ACCADEMIA DEI LINCEI AD ACCETTARE UN LEGATO DI LIBRI DISPOSTO IN SUO FAVORE
46203	REGIO DECRETO	2031	14/07/1927	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO, IN COMUNE DI GIRGENTI, CONTENENTE AVANZI DI ANTICHITÀ
46564	REGIO DECRETO	1959	29/09/1927	AUTORIZZAZIONE AL FONDO DI BENEFICENZA E RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE PER MANTENERE ACCESA NEL PORTICO DELLA CHIESA DI SANTA CATERINA DA SIENA, IN ROMA, UNA LAMPADA VOTIVA INNANZI ALL
46611	REGIO DECRETO	2071	06/10/1927	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ACCETTARE IL DONO FATTO ALLO STATO DELLA 'TORRE DELLA BASTIGLIA' POSTA NEL COMUNE DI MONTESTINO (MODENA)

48245	REGIO DECRETO	1629	14/06/1928	DONAZIONE ALLO STATO DEL MANUFATTO DENOMINATO 'TORRE DELL'ABATE', SITO NEL COMUNE DI MESOLA
48377	REGIO DECRETO	1790	28/06/1928	ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DISPOSTA A FAVORE DELLA REGIA BIBLIOTECA ESTENSE DI MODENA E DELLA REGIA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DELLA STESSA CITTÀ
48387	REGIO DECRETO	2137	28/06/1928	ACCETTAZIONE DEL LEGATO DI ALCUNE OPERE D'ARTE FATTO ALLO STATO DAL PROF. GUGLIELMO KAMBO
49023	REGIO DECRETO	2582	18/10/1928	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA AD ACCETTARE UN LEGATO DI LIBRI
49240	REGIO DECRETO	3449	15/11/1928	ACCETTAZIONE DEL LEGATO DI LIBRI DISPOSTO DALLA SIGNORA PRUDENZA TARCHIONI A FAVORE DELLO STATO E DESTINAZIONE DEI MEDESIMI ALLA R. BIBLIOTECA PALATINA DI PARMA
49648	REGIO DECRETO	136	24/01/1929	AUTORIZZAZIONE ALLA FONDAZIONE 'MARCO BESSO', IN ROMA, AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DI LIBRI ED OPUSCOLI
49757	REGIO DECRETO	310	04/02/1929	DONAZIONE ALLO STATO DI UN QUADRO DELL'On. SENATORE FRANCESCO PAOLO MICHETTI
50495	REGIO DECRETO	1462	17/06/1929	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA RACCOLTA DI OPERE D'ARTE E MOBILI ANTICHI DA PARTE DEL CONTE ALESSANDRO CONTINI
50511	REGIO DECRETO	1360	20/06/1929	AUTORIZZAZIONE AL REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DI OGGETTI RIGUARDANTI LA VITA ARTISTICA DEL TENORE RAFFAELE MIRATE E DI UN CAPITALE IN CONSOLIDATO 5 PER CENTO PER L'ISTITUZIONE
52355	REGIO DECRETO	1317	04/09/1930	ACCETTAZIONE DI TRE DIPINTI DONATI ALLO STATO .
53180	REGIO DECRETO	574	11/05/1931	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA UNIVERSITÀ ED ALLA REGIA SCUOLA D'INGEGNERIA DI PALERMO AD ACCETTARE I LEGATI DI LIBRI DISPOSTI IN LORO FAVORE
53709	REGIO DECRETO	1491	29/10/1931	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA UNIVERSITÀ DI MESSINA AD ACCETTARE UNA RACCOLTA DI STORIA NATURALE
54416	REGIO DECRETO	1072	19/05/1932	DONAZIONE ALLO STATO DI UN GRUPPO DI OPERE
55412	REGIO DECRETO	43	19/01/1933	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DELLA VILLA ROEBERY O VILLA BRASILIANA, IN NAPOLI
55553	REGIO DECRETO	240	16/02/1933	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UNA SCULTURA IN BRONZO FATTA AL MUSEO NAZIONALE DI S. MARTINO.
55651	REGIO DECRETO	465	23/03/1933	ACCETTAZIONE DI DUE QUADRI OFFERTI PER IL MUSEO DI S. MARTINO IN NAPOLI
55917	REGIO DECRETO	750	29/05/1933	DONAZIONE ALLO STATO DI OGGETTI D'ARTE PER IL MUSEO DEL BARGELLO E PER LA GALLERIA D'ARTE MODERNA IN FIRENZE.
56241	REGIO DECRETO	1199	24/08/1933	ACCETTAZIONE DI UNA RACCOLTA DI RICORDI E CIMELI PER IL MUSEO DI S. MARTINO DI NAPOLI.

56614	REGIO DECRETO	1887	14/09/1933	AUTORIZZAZIONE AL REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA 'S. PIETRO A MAIELLA' DI NAPOLI AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DI MANOSCRITTI DI GAETANO DONIZETTI.
56797	REGIO DECRETO	1563	19/10/1933	DONAZIONE ALLO STATO DELLA PROPRIETÀ 'CASTELLO DEI CESARI' SU COLLE AVENTINO IN ROMA
56847	REGIO DECRETO	1665	26/10/1933	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA QUOTA PARTE DELL'ANTICO CASELLO DI CELANO
56961	REGIO DECRETO	1629	16/11/1933	DONAZIONE ALLO STATO DEI RUDERI DEL TEMPIO DI S. GALGANO IN CHIUSDINO
57104	REGIO DECRETO	2197	21/12/1933	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UN LEGATO CONSISTENTE IN UN ZECCHINO PORCIA
57364	REGIO DECRETO	520	19/02/1934	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI CIMELI DI ELEONORA DUSE
57624	REGIO DECRETO	962	26/04/1934	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI OGGETTI E COLLEZIONI ETNOGRAFICHE OFFERTI DALLA SIGNORINA LINA ANAU PER IL MUSEO DI ETNOGRAFIA ITALIANA DI TIVOLI
57631	REGIO DECRETO	880	30/04/1934	APPROVAZIONE DELL'ATTO 23 GENNAIO 1934 – XII DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA COLLEZIONE DI CURIOSITÀ ED OPERE D'ARTE FATTA ALLO STATO DALLA SIGNORA ENRICHETTA TOWER VEDOVA WURTS
57633	REGIO DECRETO	1496	03/05/1934	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL LEGATO DI UNA RACCOLTA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CATANIA
57861	REGIO DECRETO	981	28/06/1934	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DELLA VILLA 'VISTA LIETA' IN SANREMO FATTA DALLA SIGNORA LADY OGLE A S.E. IL CAPO DEL GOVERNO PER LO STATO ITALIANO
58312	REGIO DECRETO	1827	11/10/1934	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UN BUSTO DEL CONTE GIROLAMO GIUSSO PER IL MUSEO NAZIONALE DI S. MARTINA, IN NAPOLI
59108	REGIO DECRETO	396	28/03/1935	DONAZIONE ALLA STATO DI UN EDIFICIO DA PARTE DEL COMUNE DI OSSERO
59290	REGIO DECRETO	974	09/05/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI ALBONA
59318	REGIO DECRETO	939	16/05/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DAL COMUNE DI BUIE
59320	REGIO DECRETO	975	16/05/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PORTOLE
59391	REGIO DECRETO	1234	03/06/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MONTONA (POLA)
59797	REGIO DECRETO	1802	05/09/1935	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI UN AFFRESCO DEL SECOLO XV

59955	REGIO DECRETO	2037	17/10/1935	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DELLA RACCOLTA DEGLI ORI DI FILOTTRANO (ANCONA)
60046	REGIO DECRETO	2077	14/11/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI ZARA
60151	REGIO DECRETO	2457	02/12/1935	DONAZIONE ALLO STATO DI UN TERRENO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO D'ISTRIA
60177	REGIO DECRETO	2484	09/12/1935	DONAZIONE ALLO STATO DI UN TERRENO SITO NEL COMUNE DI VENEZIA.
60269	REGIO DECRETO	2414	23/12/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DELLA CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN AVERSA
60503	REGIO DECRETO	559	24/02/1936	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UNA DONAZIONE DISPOSTA DAL COMUNE DI MARESEGO
60565	REGIO DECRETO	561	12/03/1936	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI TARVISIO
60705	REGIO DECRETO	908	20/04/1936	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA SOPRINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA DI VENEZIA AD ACCETTARE UN LEGATO
60721	REGIO DECRETO	1183	27/04/1936	ACCETTAZIONE DI DUE DIPINTI DONATI ALLO STATO DAGLI EREDI DEL PITTORE ENRICO GAETA
61039	REGIO DECRETO	1698	09/07/1936	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI IMPERIA
61127	REGIO DECRETO	1697	07/08/1936	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI LUSSINGRANDE
61430	REGIO DECRETO	2106	22/10/1936	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI ISOLA D'ISTRIA
61897	REGIO DECRETO	409	25/02/1937	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ ARCHEOLOGICA COMENSE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE
62299	REGIO DECRETO	1236	07/06/1937	AUTORIZZAZIONE ALLO STATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UN FABBRICATO DISPOSTA DAL COMUNE DI BUIA
62475	REGIO DECRETO	1417	14/07/1937	ACCETTAZIONE DI UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI FIVIZZANO
62540	REGIO DECRETO	1712	29/07/1937	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA AL DEMANIO DELLO STATO DAL COMUNE DI AVIGLIANO
62618	REGIO DECRETO	1532	21/08/1937	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI GRISIGNANA

62750	REGIO DECRETO	1748	16/09/1937	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA AL DEMANIO DELLO STATO DAL COMUNE DI ROZZO
62773	REGIO DECRETO	2154	16/09/1937	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UNA DONAZIONE DISPOSTA IN SUO FAVORE DAL COMUNE DI PADOVA
62804	REGIO DECRETO	2234	23/09/1937	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO, DELLA DONAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN COMUNE DI CALCI
63280	REGIO DECRETO	77	24/01/1938	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UN TERRENO FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI CHERSO
63301	REGIO DECRETO	112	31/01/1938	AUTORIZZAZIONE LA MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI PINGUENTE (ISTRIA)
63512	REGIO DECRETO	628	21/03/1938	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI STATUETTA IN LEGNO DELL'EPOCA PRE – COLOMBIANA
63582	REGIO DECRETO	539	04/04/1938	AUTORIZZAZIONE AL CAPO DEL GOVERNO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN ROVERETO PER LA COSTRUZIONE IN CASTEL DANTE DI ROVERETO DEL MONUMENTO OSSARIO PER I CADUTI IN GUERRA
64043	REGIO DECRETO	1642	31/08/1938	AUTORIZZAZIONE AL MUSEO STORICO DELLA BRIGATA GRANATIERI DI SARDEGNA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE
64125	REGIO DECRETO	1604	23/09/1938	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA DAL COMUNE DI BOLZANO DI TALUNI IMMOBILI DESTINATI ALL'ACCASERMAMENTO DELLE TRUPPE
64274	REGIO DECRETO	2269	11/11/1938	DONAZIONE ALLO STATO DELLA RACCOLTA DI RAMI INCISI DELLA 'NUOVA PIANTA DI ROMA' DISEGNATA NEL 1748 DA GIAN BATTISTA NOLLI.
64386	REGIO DECRETO	2007	01/12/1938	ACCETTAZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DELLA DONAZIONE FATTA DALLA SOCIETÀ ITALIANA MARCONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI ED ACCESSORI A BORDO DEL PANFILO ' ELETTRA ' GIÀ UTILIZZATI DA GUGLIELMO MARCONI PER LE SUE ES
64463	REGIO DECRETO	1083	05/01/1939	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI MONTE DI CAPODISTRIA DELLA ESTENSIONE DI MQ. 830 DI TERRENO SUL QUALE E STATO COSTRUITO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE PUZZOLE.
64505	REGIO DECRETO	497	16/01/1939	DONAZIONE DI DIPINTI ALLO STATO.
64579	REGIO DECRETO	418	09/02/1939	CESSIONE ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI BENEVENTO DEL TEATRO ROMANO.
64678	REGIO DECRETO	616	16/03/1939	DONAZIONE ALLO STATO DI UN ARMADIO D'ARMI SENESE DEL SECOLO XVI.
64679	REGIO DECRETO	617	16/03/1939	DONAZIONE ALLO STATO DI UN GRUPPO DI OGGETTI D'ARTE GIÀ FACENTI PARTE DELLA RACCOLTA ' PISA '.

65145	REGIO DECRETO	1376	28/07/1939	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO PER LE FINANZE AD ACCETTARE DAL COMUNE DI TRIESTE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DELL'AREA SU CUI SORGONO GLI AVANZI DEL TEATRO ROMANO.
65621	REGIO DECRETO	2188	23/11/1939	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCADEMIA DI STORIA DELL'ARTE SANITARIA DI ROMA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE
65923	REGIO DECRETO	387	22/02/1940	AUTORIZZAZIONE ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA AD ACCETTARE UN LEGATO
66071	REGIO DECRETO	993	11/04/1940	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI SUOLO EDIFICATORIO FATTA ALLO STATO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
66088	REGIO DECRETO	513	18/04/1940	AUTORIZZAZIONE ALLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DISPOSTA IN FAVORE DELLA SOPPRESSA REALE ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
66246	REGIO DECRETO	1089	30/05/1940	AUTORIZZAZIONE ALLA GALLERIA DEGLI UFFIZI E ALLA GALLERIA DI ARTE MODERNA, IN FIRENZE, AD ACCETTARE RISPETTIVAMENTE UNA DONAZIONE
66650	REGIO DECRETO	1583	14/10/1940	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO 'TEMPIO DI VENERE' SITO IN BACOLI
66783	REGIO DECRETO	1799	13/11/1940	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UN TERRENO FATTA ALLO STATO DEL COMUNE DI TOLMINO.
66802	REGIO DECRETO	1722	21/11/1940	AUTORIZZAZIONE AL CENTRO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO IN FIRENZE, AD ACCETTARE UNA DONAZIONE
67219	REGIO DECRETO	351	07/04/1941	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN TORRE DÈ PASSERI
67427	REGIO DECRETO	606	14/06/1941	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO SATO DA PARTE DEL COMUNE DI ALGHERO
67626	REGIO DECRETO	982	01/08/1941	AUTORIZZAZIONE AL 'MUSEO CORREALE DI TERRANOVA' IN SORRENTO AD ACCETTARE UN LEGATO
68166	REGIO DECRETO	299	16/02/1942	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI RIETI
69529	REGIO DECRETO	607	24/05/1943	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DISPOSTA A FAVORE DELLO STATO, DELLA BIBLIOTECA SCIENTIFICA DELL'ECC. PROFESSORE EMILIO BIANCHI

A.5 – VARIE

7092	REGIO DECRETO	2008	28/06/1874	CHE APPROVA L'ATTO RELATIVO ALLA CESSIONE AL MUNICIPIO DI CIVITAVECCHIA DI PARTE DELLE ANTICHE MURA DELLA CITTÀ
8219	REGIO DECRETO	3297	13/08/1876	CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA L'ABATE ORDINARIO DELLA DIOCESI DI MONTEVERGINE ED IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER CONDURRE A COMPIMENTO LA STRADA CHE CONDUCE A QUEL MONUMENTO
15520	REGIO DECRETO	6023	28/02/1889	CHE REGOLA LA RACCOLTA DEGLI OGGETTI DI SCAVI, ACQUISTI E DONAZIONI NEL MUSEO CENTRALE DELLA CITTÀ ETRUSCA DI FIRENZE CON SEDE NEL PALAZZO GIÀ DELLA CROCETTA
17299	REGIO DECRETO	220	17/01/1892	CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CESSIONE ALLO STATO DELLA GALLERIA TORLONIA
22791	REGIO DECRETO	299	28/05/1903	CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI MILANO DEL MUSEO PATRIO DI ARCHEOLOGIA E SCIOGLIE LA CONSULTA DEL MUSEO STESSO, ISTITUITA COL REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1862, n. 969
25641	REGIO DECRETO	705	16/11/1908	CHE APPROVA LA CONVENZIONE COL COMUNE DI MILANO PER LA CESSIONE IN DEPOSITO DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ DI PROPRIETÀ GOVERNATIVA NEL REGIO MUSEO CIVICO DI DETTA CITTÀ
29018	LEGGE	688	23/06/1912	PORTANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1909, n. 364, PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI.
33022	REGIO DECRETO-LEGGE	1158	26/07/1917	CONCERNENTE LA ZONA MONUMENTALE DI ROMA
40345	REGIO DECRETO	3237	13/12/1923	CONVENZIONE FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI CIRCA LE QUESTIONI RIGUARDANTI GLI ARCHIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.59 DEL 10 MARZO 1924)
48629	REGIO DECRETO	2206	03/08/1928	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCADEMIA AMERICANA, IN ROMA, AD ACQUISTARE ALCUNI IMMOBILI IN ROMA
63018	REGIO DECRETO	2110	22/11/1937	DICHIARAZIONE DI 'EDIZIONE NAZIONALE' DELLA PUBBLICAZIONE DELLE OPERE E DEI CARTEGGI DI ALESSANDRO MANZONI
64722	REGIO DECRETO	654	27/03/1939	PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PER ALCUNI ENTI DI CULTURA.
69630	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	440	20/07/1945	PROROGA DEI TERMINI PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO E DEI PRODOTTI TUTELATI DALLA LEGGE 22 APRILE 1941, n. 633 *N.B.: di rilevanza per il MiBAC l'articolo 4.*
70439	LEGGE	1080	22/09/1960	NORME CONCERNENTI I MUSEI NON STATALI
70537	LEGGE	161	21/04/1962	REVISIONE DEI FILM E DEI LAVORI TEATRALI

70868	LEGGE	367	11/05/1967	AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA ALLA DISCOTECA DI STATO E CONCESSIONE ALLA MEDESIMA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
70982	LEGGE	337	18/03/1968	DISPOSIZIONE SUI CIRCHI EQUESTRI E SULLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

A – ELENCO COMPLETO

800	REGIO DECRETO	969	13/11/1862	COL QUALE È ISTITUITO IN MILANO UN MUSEO PATRIO D'ARCHEOLOGIA
980	REGIO DECRETO	1178	19/03/1863	CHE ORDINA LA RIUNIONE DEL MEDAGLIERE DELLA ZECCA DI NAPOLI A QUELLO DEL MUSEO NAZIONALE NELLA STESSA CITTÀ
1499	REGIO DECRETO	1812	12/06/1864	COL QUALE SI ORDINA LA RIUNIONE ALL'ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE DEI DOCUMENTI INTERESSANTI LE DINASTIE MEDICEA E LORENESE ED IL CESSATO GOVERNO TOSCANO
1593	REGIO DECRETO	1948	06/09/1864	CHE CONGIUNGE LA BIBLIOTECA DEL GABINETTO NUMISMATICO DI MILANO CON LA BIBLIOTECA NAZIONALE DI BRERA, E NE APPROVA I RUOLI NORMALI DEGL'IMPIEGATI E SERVENTI
1594	REGIO DECRETO	1949	06/09/1864	DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI BRERA IN MILANO
2126	REGIO DECRETO	2587	19/10/1865	CON CUI È AUTORIZZATO IL DEPOSITO DEGLI SPARTITI DI OPERE TEATRALI NEL CONSERVATORIO MUSICALE DI NAPOLI O NELLA BIBLIOTECA DI BRERA IN MILANO PER L'EFFETTO DI CUI NEL-L'ART. 40 DELLA LEGGE SUI DIRITTI DEGLI AUTORI
2322	REGIO DECRETO	2789	25/01/1866	CHE CONGIUNGE L'UFFICIO D'ISPETTORE DELLA PINACOTECA DI TORINO CON QUELLO DI DIRETTORE DELLA PINACOTECA STESSA
2430	REGIO DECRETO	2932	06/05/1866	CHE ORDINA LA CONSERVAZIONE, COME MONUMENTO DI STORIA NAZIONALE, DELLA GRANDE AULA NEL PALAZZO MADAMA IN TORINO
2488	REGIO DECRETO	2957	13/06/1866	CHE INSTITUISCE IN POMPEI UNA SCUOLA DI ARCHEOLOGIA PER LO STUDIO E LA ILLUSTRAZIONE DI QUEI MONUMENTI
5003	REGIO DECRETO	5809	31/07/1870	CHE AUTORIZZA LA REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA AD ACCETTARE IL LEGATO DELLA LIBRERIA NATURALISTICA FATTOLE DAL PROFESSORE CAV. TOMMASO CATULLO
5414	REGIO DECRETO	42	15/01/1871	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ LA ESPROPRIAZIONE DEL CASTELLO DEGLI SCALIGERI SUL LAGO DI GARDA
7003	REGIO DECRETO	1861	26/03/1874	RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI DI STATO
7020	REGIO DECRETO	1905	16/04/1874	COL QUALE È DICHIARATA OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ LA ESPROPRIAZIONE DEL TORRIONE DELLA PORTA S. GERVASIO, DETTA DELLA SS. ANNUNZIATA IN LUCCA

7092	REGIO DECRETO	2008	28/06/1874	CHE APPROVA L'ATTO RELATIVO ALLA CESSIONE AL MUNICIPIO DI CIVITAVECCHIA DI PARTE DELLE ANTICHE MURA DELLA CITTÀ
7401	REGIO DECRETO	2335	03/01/1875	COL QUALE VENGONO FATTE ALCUNE MODIFICAZIONI ALLE COSTITUZIONI DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA DI FIRENZE ED AL RUOLO NORMALE DEL PERSONALE DELL'ACCADEMIA STESSA
7449	REGIO DECRETO	2385	14/02/1875	COL QUALE È APPROVATO IL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA DEI LINCEI IN ROMA
7595	REGIO DECRETO	2540	13/06/1875	CHE ISTITUISCE IN ROMA UNA BIBLIOTECA NAZIONALE COL NOME DI VITTORIO EMANUELE
7642	REGIO DECRETO	2635	29/07/1875	CHE ISTITUISCE NEL GIÀ COLLEGIO ROMANO UN MUSEO PREISTORICO, UN MUSEO ITALICO ED UN MUSEO LAPIDARIO
8176	REGIO DECRETO	3254	17/07/1876	COL QUALE È RIFORMATO L'ARTICOLO 2 DEL PRECEDENTE DECRETO 14 FEBBRAIO 1875 CHE APPROVA LO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA DEI LINCEI IN ROMA
8219	REGIO DECRETO	3297	13/08/1876	CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA L'ABATE ORDINARIO DELLA DIOCESI DI MONTEVERGINE ED IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER CONDURRE A COMPIMENTO LA STRADA CHE CONDUCE A QUEL MONUMENTO
8914	REGIO DECRETO	4084	23/09/1877	COL QUALE SONO APPROVATI GLI STATUTI DELLE REGIE ACCADEMIE DI BOLOGNA, MODENA E PARMA
9098	REGIO DECRETO	4362	18/04/1878	COL QUALE SONO DICHIARATE DI PUBBLICA UTILITÀ LE OPERE PER LE ANTICHITÀ DI METAPONTO IN TERRITORIO DI PISTICCI (POTENZA)
10424	REGIO DECRETO	126	27/02/1881	CHE ISTITUISCE UN COMITATO TECNICO PRESSO LE REGIE GALLERIE E MUSEI DI FIRENZE
10568	REGIO DECRETO	282	29/05/1881	CONCERNENTE LA BIBLIOTECA ALESSANDRINI DI ROMA
10597	REGIO DECRETO	317	16/06/1881	CHE MODIFICA GLI STATUTI DELLA REGIA ACCADEMIA LUCCHESE DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
10693	REGIO DECRETO	409	13/09/1881	CHE RETTIFICA QUELLO DEL 7 AGOSTO 1881 RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI DI STATO
10922	REGIO DECRETO	678	13/03/1882	CHE SEPARA GL'ISTITUTI D'INSEGNAMENTO DA QUANTO CONCERNE LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'ARTE
11626	REGIO DECRETO	1577	26/07/1883	CHE APPROVA IL NUOVO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA DEI LINCEI (ACCADEMIA DELLE SCIENZE)
11815	REGIO DECRETO	1775	25/11/1883	CHE FONDA IN ROMA UN ISTITUTO STORICO ITALIANO
12881	REGIO DECRETO	2880	08/01/1885	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ LE OPERE NECESSARIE PER METTERE ALLO SCOPERTO L'ANGOLO NORD – EST DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SANTA MARIA DELLA CATENA IN PALERMO

13232	REGIO DECRETO	3323	25/07/1885	CHE APPROVA LA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ED IL SINDACO DI RAVENNA PER LA ISTITUZIONE IN QUELLA CITTÀ DI UN MUSEO NAZIONALE
13951	REGIO DECRETO	4114	14/09/1886	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ, A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA, LA ESPROPRIAZIONE COATTIVA DI UNA PARTE DEL FABBRICATO, GIÀ POLI ORA BASEVI – BELLUNI E C. ADIACENTI A TERGO DELLA MONUMENTALE FONTANA DI TREVI
13966	REGIO DECRETO	4120	02/10/1886	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ A FAVORE DEL DEMANIO DELLO STATO, LA ESPROPRIAZIONE COATTIVA DELLA CHIESETTA SEMI – DIRUTA ABBANDONATA, DI PROPRIETÀ DEL MARCHESE SPECCHI E BARONE BOSCO, SOPRASTANTE AL TEATRO GRECO D
14160	REGIO DECRETO	4362	13/02/1887	CHE MODIFICA L'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA DI VENEZIA
14255	REGIO DECRETO	4456	03/04/1887	COL QUALE È ISTITUITO IN PORTOGRUARO UN MUSEO NAZIONALE, COL TITOLO MUSEO CONCORDIESE
14256	REGIO DECRETO	4457	03/04/1887	COL QUALE È ISTITUITO UN MUSEO NAZIONALE IN ESTE COL TITOLO MUSEO ATESTINO
14257	REGIO DECRETO	4458	03/04/1887	CHE ISTITUISCE IN TARANTO UN MUSEO NAZIONALE
15520	REGIO DECRETO	6023	28/02/1889	CHE REGOLA LA RACCOLTA DEGLI OGGETTI DI SCAVI, ACQUISTI E DONAZIONI NEL MUSEO CENTRALE DELLA CITTÀ ETRUSCA DI FIRENZE CON SEDE NEL PALAZZO GIÀ DELLA CROCETTA
15634	REGIO DECRETO	6128	02/06/1889	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ A FAVORE DEL MUNICIPIO DI GENOVA LA ESPROPRIAZIONE DI UNA PICCOLA CASA PRESSO PORTA SOPRANA IN DETTA CITTÀ
15940	REGIO DECRETO	6483	25/10/1889	CHE MODIFICA ALCUNI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO PER LE BIBLIOTECHE GOVERNATIVE
16112	REGIO DECRETO	6675	27/02/1890	CHE DICHIARA IL DUOMO DI MONZA MONUMENTO NAZIONALE
16223	REGIO DECRETO	6891	18/05/1890	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA BADIA DI SAN PIETRO IN PERUGIA
16241	REGIO DECRETO	6958	08/06/1890	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ LA ESPROPRIAZIONE DEL FONDO DEI FRATELLI BENANTI ESISTENTE SULL'AREA DELL'ANFITEATRO IN SIRACUSA
16331	REGIO DECRETO	7033	20/07/1890	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA CATTEDRALE ED IL SUO BATTISTERO DI ASCOLI PICENO
16616	REGIO DECRETO	7363	21/12/1890	CHE AGGREGA AI REGI MUSEI E GALLERIE DELLO STATO IN FIRENZE IL 'CENACOLO DI ANDREA DEL CASTAGNO' NELL'EX CONVENTO S. APOLLONIA E NE STABILISCE LA RELATIVA TASSA D'INGRESSO
17275	REGIO DECRETO	745	31/12/1891	PORTANTE LA SOPPRESSIONE DELLE SOVRINTENDENZE DEGLI ARCHIVI E LE LORO ATTRIBUZIONI SONO CONNESSE ALLE DIREZIONI DI CIASCUNO ARCHIVIO DI STATO

17299	REGIO DECRETO	220	17/01/1892	CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CESSIONE ALLO STATO DELLA GALLERIA TORLONIA
19329	REGIO DECRETO	371	06/06/1895	CHE ISTITUISCE IN ROMA UNA GALLERIA DI ARTE ANTICA ED UN GABINETTO NAZIONALE DI STAMPE
19738	REGIO DECRETO	191	24/05/1896	CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 25 NOVEMBRE 1883 DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO IN ROMA
19847	REGIO DECRETO	412	23/07/1896	PORTANTE NORME PER LA SCUOLA ITALIANA DI ARCHEOLOGIA E LE BORSE PER IL PERFEZIONAMENTO NEGLI STUDI ARCHEOLOGICI
20445	REGIO DECRETO	534	20/11/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA CATTEDRALE DI ACERENZA
20446	REGIO DECRETO	535	20/11/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL PONTE DEGLI OLIDOSI IN CASTEL DEL RIO
20447	REGIO DECRETO	536	20/11/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE L'EX – BADIA DELLA SS. TRINITÀ IN VENOSA
21008	REGIO DECRETO	84	19/02/1899	CHE DICHIARA LA CHIESA CATTEDRALE DI SANTA MARIA IN ATRI MONUMENTO NAZIONALE
21219	REGIO DECRETO	502	19/07/1899	CHE AUTORIZZA LA FUSIONE DELL'ARCHIVIO STORICO GONZAGA DI MANTOVA CON QUELLO DI STATO
21563	REGIO DECRETO	293	10/06/1900	COL QUALE LA CHIESA DI S. GIOVANNI IN ARGENTELLA A PALOMBARA SABINA È DICHIARATA MONUMENTO NAZIONALE
22791	REGIO DECRETO	299	28/05/1903	CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI MILANO DEL MUSEO PATRIO DI ARCHEOLOGIA E SCIOGLIE LA CONSULTA DEL MUSEO STESSO, ISTITUITA COL REGIO DECRETO 13 NOVEMBRE 1862, n. 969
23907	REGIO DECRETO	499	27/08/1905	CHE ISTITUISCE PRESSO LE REGIE GALLERIE, I MUSEI D'ANTICHITÀ E GLI UFFICI REGIONALI PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI, UFFICI SPECIALI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE ALL'ESTERO DI OGGETTI DI ANTICHIT
24042	REGIO DECRETO	639	28/12/1905	CHE DICHIARA IL TEMPIO DELL'ANTICA HIMERA IN TERMINI IMERESE MONUMENTO NAZIONALE
24044	REGIO DECRETO	643	28/12/1905	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA TOMBA A CUPOLA NELLA VILLA 'LA MULA' A QUINTO FIORENTINO
24266	REGIO DECRETO	244	27/05/1906	CHE ISTITUISCE IN ANCONA UN REGIO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE
24500	REGIO DECRETO	730	22/11/1906	CHE DISPONE CHE LA RACCOLTA DEI LIBRI E DOCUMENTI DEL RISORGIMENTO ITALIANO RIMANGA IN CONSEGNA ED IN CUSTODIA DEL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA VITTORIO EMANUELE II IN ROMA FINO A COMPIMENTO DEL MONUMENTO DEDICATO A
25641	REGIO DECRETO	705	16/11/1908	CHE APPROVA LA CONVENZIONE COL COMUNE DI MILANO PER LA CESSIONE IN DEPOSITO DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ DI PROPRIETÀ GOVERNATIVA NEL REGIO MUSEO CIVICO DI DETTA CITTÀ

27504	REGIO DECRETO	447	06/04/1911	COL QUALE E 'DICHIARATA DI PUBBLICA UTILITÀ L'ESPROPRIAZIONE DELLA ROCCA SCALIGERA DI SERMIONE
27724	REGIO DECRETO	902	22/06/1911	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ L'ESPROPRIAZIONE DI STABILI PER L'ISOLAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI BENEVENTO
28414	REGIO DECRETO	1504	31/12/1911	COL QUALE SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, VIENE AUTORIZZATA L'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAI MARCHESI FERDINANDO ED ALESSANDRO GUICCIOLI, DEGLI AFFRESCHI DECORANTI IL REFE
28723	REGIO DECRETO	390	28/03/1912	CHE AUTORIZZA LA SOCIETÀ PIEMONTESE DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI AD ACCETTARE IL LEGATO DI UNA CASA E DI UN TERRENO IN TORINO FATTO DAL DEFUNTO PITTORE AVONDO
28724	REGIO DECRETO	394	28/03/1912	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ L'ESPROPRIAZIONE A FAVORE DELLO STATO, DI BENI PRESSO I RUDERI DEL CASTELLO DI CASTRUCCIO CASTRACANI IN AVENZA
28926	REGIO DECRETO	681	26/05/1912	COL QUALE IL GOVERNO È AUTORIZZATO AD ACCETTARE IL LEGATO FATTO ALLO STATO DAL DEFUNTO COMM. VITTORIO AVONDO DI TUTTI I MOBILI ED OGGETTI ANTICHI ESISTENTI NEL MANIERO D'ISSOGNE
29240	REGIO DECRETO	1083	19/08/1912	COL QUALE IL MUSEO INTERNAZIONALE DI CERAMICHE DI FAENZA VIENE ERETTO IN ENTE MORALE E NE È APPROVATO LO STATUTO
29293	REGIO DECRETO	1053	06/09/1912	COL QUALE L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA È AUTORIZZATA AD ACCETTARE LA DONAZIONE, FATTA DAL PROF. SEn. GIOVANNI CAPPELLINI, DEL MATERIALE SCIENTIFICO ESISTENTE NELLE SALE DEL MUSEO GEOLOGICO DI QUELL'ATENEO
29574	REGIO DECRETO	1425	05/12/1912	COL QUALE VIENE AUTORIZZATA L'ACCETTAZIONE, PER LA R. PINACOTECA DI BRERA IN MILANO, DI UN DIPINTO ATTRIBUITO AL CORREGGIO, DONATO ALLO STATO DALLA FAMIGLIA CRESPI
29849	REGIO DECRETO	240	16/02/1913	COL QUALE VIENE DICHIARATA DI PUBBLICA UTILITÀ L'ESPROPRIAZIONE A FAVORE DELLO STATO, DELLA ZONA DI TERRENO CIRCOSTANTE IL CASTELLO DEL MONTE IN TERRITORIO DI ANDRIA E DELLA CISTERNA ESISTENTE NEL PERIMETRO DELLA
30175	REGIO DECRETO	576	25/05/1913	CHE AFFIDA IL SERVIZIO DEL RILASCIO DEI NULLA OSTA PER GLI OGGETTI D'ARTE DI FATTURA NON ANTERIORE A CINQUANT'ANNI, ISTITUITO IN PISA, ALLA R. SOPRAINTENDENZA AI MONUMENTI DI QUELLA CITTÀ
30411	REGIO DECRETO	1516	20/07/1913	COL QUALE LA R. UNIVERSITÀ DI ROMA È AUTORIZZATA AD ACCETTARE LA RACCOLTA DEI LIBRI INGLESI, LEGATA ALLA FACOLTÀ DI LETTERE DELLA UNIVERSITÀ STESSA DEL PROF. FEDERICO GARLANDA
30713	REGIO DECRETO	1512	09/10/1913	COL QUALE VIENE AUTORIZZATA L'ACCETTAZIONE DEL LEGATO DI UNA RACCOLTA DI OGGETTI DI CARATTERE ETNOGRAFICO DISPOSTO A FAVORE DEL R. MUSEO PREISTORICO ED ETNOGRAFICO DI ROMA DAL COMPIANTO DOTT. PROF. LAMBERTO LORIA

30795	REGIO DECRETO	1335	17/11/1913	COL QUALE È ACCETTATO, A FAVORE DEL R. LICEO GINNASIO 'RAFFAELLO' DI URBINO, IL LEGATO DISPOSTO DAL FU PROF. COMMENDATORE GIUSEPPE FIOCCHI NICCOLAI E COMPRENDENTE L'INTERA SUA BIBLIOTECA
31705	REGIO DECRETO	963	19/07/1914	CHE ERIGE IN ENTE MORALE LA PINACOTECA E BIBLIOTECA D'ERRICO A PALAZZO SAN GERVASIO
31715	REGIO DECRETO	907	23/07/1914	CHE DICHIARA DI PUBBLICA UTILITÀ LA ESPROPRIAZIONE DEL MOLINO GROTTA NEL TEATRO GRECO DI SIRACUSA
32228	REGIO DECRETO	1475	26/11/1914	CHE ISTITUISCE IN MESSINA IL MUSEO NAZIONALE D'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA
32229	REGIO DECRETO	1476	26/11/1914	CHE ISTITUISCE IN PALERMO LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA
33022	REGIO DECRETO-LEGGE	1158	26/07/1917	CONCERNENTE LA ZONA MONUMENTALE DI ROMA
33213	REGIO DECRETO	1453	10/08/1919	CHE ACCETTA LA DONAZIONE, FATTA DAL CONTE GIOVANNI BATTISTA PIGNATTI – MORANO A FAVORE DELLO STATO PER LA R. BIBLIOTECA ESTENSE DI MODENA DI UN CODICE IN PERGAMENA MINIATO NEL SECOLO XV
33477	REGIO DECRETO-LEGGE	2074	02/10/1919	COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DELLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE
33713	REGIO DECRETO	2584	18/12/1919	RIFLETTENTE AUTORIZZAZIONE PER ACCETTAZIONE DI LEGATO DI LIBRI, MACCHINE ED ISTRUMENTI SCIENTIFICI A FAVORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI CATANIA, DA PARTE DEL PROF. GIO. PIETRO GRIMALDI
34350	REGIO DECRETO	1033	24/06/1920	COL QUALE VIENE ACCETTATA LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI MODENA DELLA 'LIBRERIA CHIAFFREDO HUGUES' CHE SARÀ CONSERVATA NELLA BIBLIOTECA ESTENSE DI QUELLA CITTÀ
34617	REGIO DECRETO	1334	29/08/1920	COL QUALE SI ACCETTA IL LEGATO DISPOSTO DALLA SIG. CLEMENTINA CONIGLIANO VEDOVA LENTINI, A FAVORE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI PALERMO DELLA LIBRERIA GIÀ APPARTENUTA AL SUO DEFUNTO MARITO, E DEL DI LUI BUSTO IN MA
34633	REGIO DECRETO	1303	01/09/1920	COL QUALE IL GOVERNO E PER ESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE È AUTORIZZATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO ITALIANO DA S. M. ALBERTO I RE DEL BELGIO DELL'ISOLA COMACINA, COMPRESA NEL TERRITORIO DEL COM
34926	REGIO DECRETO	1970	18/11/1920	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA, IL MINISTRO STESSO, È AUTORIZZATO AD ACCETTARE, A NOME DEL GOVERNO, LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO ITALIANO E PER ESSO AL MUSEO NAZIONALE DI SAN MA
34987	REGIO DECRETO	1899	05/12/1920	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA, IL RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA È AUTORIZZATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI MOBILI E DELLA RACCOLTA DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DISPOSTA DA

35430	REGIO DECRETO	939	02/04/1921	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, IL RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA È AUTORIZZATO AD ACCETTARE IL LEGATO DI LIBRI DI ARCHEOLOGIA PREISTORICA E CLASSICA DISPOSTO A FAVORE DELLA S
35822	REGIO DECRETO	961	26/06/1921	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA, VENGONO APPORTATE ALCUNE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA APPROVATO CON R. DECRETO 29 NOVEMBRE 1906, n. CCCCLXXXV (PARTE SU
35854	REGIO DECRETO	1150	03/07/1921	COL QUALE SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, IL RETTORE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PALERMO VIENE AUTORIZZATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DEI GERMANI BORRUSO PER L'ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SALVATORE
37221	REGIO DECRETO	1095	25/04/1922	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE, È ACCETTATA LA DONAZIONE DEGLI OGGETTI STORICI, DISPOSTA DAL COMMENDATORE EDOARDO RICCIARDI A FAVORE DELLO STATO ITALIANO E PER ESSO DEL MUSEO NAZIONALE DI S
37357	REGIO DECRETO	1071	28/05/1922	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA, È ACCETTATA LA DONAZIONE DI DUE RELITTI DI TERRENO ADIACENTI AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA, DISPOSTA CON ATTO 18 GENNAIO 1922, ROGATO GIULIANO DI SIRA
37659	REGIO DECRETO	1312	04/09/1922	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA, VIENE AUTORIZZATA L'ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DEL GR. UFF. ALBERTO GRUBICY DE DRAGON DI UNA SERIE DI DIPINTI DI GAETANO PREVIA
38181	REGIO DECRETO	241	11/01/1923	CHE ESTENDE ALLE NUOVE PROVINCIE LA LEGGE 11 GIUGNO 1922, n. 778, PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E DEGLI IMMOBILI DI PARTICOLARE INTERESSE ARTISTICO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.39 DEL 16 FEBBRAIO
38526	REGIO DECRETO	818	18/02/1923	CON IL QUALE IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD ACCETTARE IN DONAZIONE GLI OGGETTI D'ARTE E I MOBILI ARTISTICI DI PROPRIETÀ PRIVATA DEL SOVRANO ESISTENTI NEGLI EX – PALAZZI DI MONCALIERI, MILANO, VENEZIA, FIRENZE, N
38795	REGIO DECRETO	870	29/03/1923	COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, IL MINISTRO STESSO VIENE AUTORIZZATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UNA COLLEZIONE DI MEDAGLIE DI BRONZO, ARGENTO, ALLUMINIO ED ALTRI METALLI, DISPOSTA D
39126	REGIO DECRETO	1221	27/05/1923	CHE DICHIARA OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO COMMEMORATIVO DELLA VITTORIA IN FAGARÈ DI PIAVE
39317	REGIO DECRETO	1801	17/06/1923	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA STATUINA DI BRONZO
40103	REGIO DECRETO	2507	31/10/1923	ACCETTAZIONE DI UN GRUPPO IN MARMO LEGATO IN SUO FAVORE DALLA REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA
40188	REGIO DECRETO	2709	18/11/1923	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA GOVERNATIVA DI LUCCA DELLA LIBRERIA LEGATA DAL SIGNOR GIUSEPPE DOMINICI DI GIOACCHINO.

40345	REGIO DECRETO	3237	13/12/1923	CONVENZIONE FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI CIRCA LE QUESTIONI RIGUARDANTI GLI ARCHIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.59 DEL 10 MARZO 1924)
40391	REGIO DECRETO	3112	20/12/1923	DONAZIONE ALLO STATO DI UN DIPINTO DI BERNARDO CELENTANO.
40396	REGIO DECRETO	3255	21/12/1923	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA PARTE DEL COMANDANTE GABRIELE D'ANNUNZIO, DELLA VILLA DENOMINATA 'IL VITTORIALE', IN GARDONE RIVIERA
40431	REGIO DECRETO	3061	23/12/1923	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DEGLI OGGETTI D'ARTE E MOBILI ARTISTICI DI PROPRIETÀ PRIVATA DEL SOVRANO, ESISTENTI NEGLI EX REALI PALAZZI DI GENOVA E DI CAPODIMONTE
40672	REGIO DECRETO	80	06/01/1924	EREZIONE IN ENTE MORALE DELLA 'FONDAZIONE CAETANI' ED AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI AD ACCETTARE UNA DONAZIONE IN SUO FAVORE
40911	REGIO DECRETO	407	09/03/1924	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE, FATTA ALLO STATO, DELLA BIBBIA DI BORSO D'ESTE
40933	REGIO DECRETO	515	13/03/1924	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UNA DONAZIONE DI DIPINTI E SCULTURE
40934	REGIO DECRETO	598	13/03/1924	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UNA DONAZIONE DI TRE QUADRI
41167	REGIO DECRETO	1061	11/05/1924	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DI DUE QUADRI FATTA ALLO STATO DAL SIGNOR MESSINGER OTTO EUGENIO.
41657	REGIO DECRETO	1492	11/09/1924	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA ACCADEMIA DEI LINCEI AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UNA COLLEZIONE DI LIBRI
41658	REGIO DECRETO	1502	11/09/1924	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIONE ACCADEMICA NAZIONALE
41979	REGIO DECRETO	1868	06/11/1924	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA IN TORINO OVE NACQUE CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR.
41980	REGIO DECRETO	1869	06/11/1924	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI UN SOFFITTO CINQUECENTESCO
41984	REGIO DECRETO	2076	06/11/1924	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DI UN DIPINTO DI BARTOLO DI FREDI
41985	REGIO DECRETO	2376	06/11/1924	ESTENSIONE ALLA CITTÀ DI FIUME E RELATIVO TERRITORIO DELLA LEGISLAZIONE SULLA TUTELA ARTISTICA E MONUMENTALE E DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
42150	REGIO DECRETO	2180	07/12/1924	APPROVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE DI UN REGIO MUSEO ARCHEOLOGICO IN TARQUINIA.
42814	REGIO DECRETO	1050	28/05/1925	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DEL 'VITTORIALE' A GARDONE RIVIERA

43232	REGIO DECRETO	1742	04/09/1925	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA CASA CON ORTO ATTIGUI ALLA CHIESA MONUMENTALE DELL'EX BADIA DI S. PIETRO IN CAMAIORE
43423	REGIO DECRETO	2571	23/10/1925	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI DUE TELE DI GIAMBATTISTA TIEPOLO, DONATE DALLA n. D. IDA PITTALUGA VEDOVA CHIESA
43546	REGIO DECRETO	2589	26/11/1925	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI UNA RACCOLTA DI LIBRI DISPOSTA IN SUO FAVORE.
43869	REGIO DECRETO	553	14/02/1926	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA ESPROPRIAZIONE DI PARTE DELLE COSTRUZIONI ADDOSSATE AL PALAZZO DEL BANCO DI SAN GIORGIO, IN GENOVA
43977	REGIO DECRETO	531	04/03/1926	DONAZIONE ALLO STATO DI UN TERRENO IN SASSARI PER LA COSTRUZIONE DI UN MUSEO
44092	REGIO DECRETO	673	03/04/1926	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA RACCOLTA DI VOLUMI ED OPUSCOLI PER LA REGIA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CATANIA.
44598	REGIO DECRETO	1444	29/07/1926	AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DEL SANATORIO DI PLANCIOS NEL COMUNE DI EVRES.
45421	REGIO DECRETO	620	06/02/1927	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA BIBLIOTECA PER L'ISTITUTO NAUTICO DI NAPOLI
45531	REGIO DECRETO	554	10/03/1927	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLA ESPROPRIAZIONE DEI BENI IMMOBILI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE DI UN IDROSCALO SULLA MARINA DI OSTIA ALLE FOCI DEL TEVERE, PRESSO TORRE SAN MICHELE
45963	REGIO DECRETO	1184	16/06/1927	AUTORIZZAZIONE ALLA REALE ACCADEMIA DEI LINCEI AD ACCETTARE UN LEGATO DI LIBRI DISPOSTO IN SUO FAVORE
46203	REGIO DECRETO	2031	14/07/1927	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO, IN COMUNE DI GIRGENTI, CONTENENTE AVANZI DI ANTICHITÀ
46564	REGIO DECRETO	1959	29/09/1927	AUTORIZZAZIONE AL FONDO DI BENEFICENZA E RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE PER MANTENERE ACCESA NEL PORTICO DELLA CHIESA DI SANTA CATERINA DA SIENA, IN ROMA, UNA LAMPADA VOTIVA INNANZI ALL
46611	REGIO DECRETO	2071	06/10/1927	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ACCETTARE IL DONO FATTO ALLO STATO DELLA 'TORRE DELLA BASTIGLIA' POSTA NEL COMUNE DI MONTESTINO (MODENA)
48245	REGIO DECRETO	1629	14/06/1928	DONAZIONE ALLO STATO DEL MANUFATTO DENOMINATO 'TORRE DELL'ABATE', SITO NEL COMUNE DI MESOLA
48377	REGIO DECRETO	1790	28/06/1928	ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DISPOSTA A FAVORE DELLA REGIA BIBLIOTECA ESTENSE DI MODENA E DELLA REGIA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DELLA STESSA CITTÀ
48385	REGIO DECRETO	1910	28/06/1928	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE, A FAVORE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA, DI UNA ZONA DI TERRENO CIRCOSTANTE LE TERME TAURINE IN QUELLA CITTÀ

48387	REGIO DECRETO	2137	28/06/1928	ACCETTAZIONE DEL LEGATO DI ALCUNE OPERE D'ARTE FATTO ALLO STATO DAL PROF. GUGLIELMO KAMBO
48420	REGIO DECRETO	1841	05/07/1928	APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL REGIO ISTITUTO ITALIANO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE IN ROMA
48625	REGIO DECRETO	2122	03/08/1928	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA 'PETRARCA', IN AREZZO
48629	REGIO DECRETO	2206	03/08/1928	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCADEMIA AMERICANA, IN ROMA, AD ACQUISTARE ALCUNI IMMOBILI IN ROMA
48943	REGIO DECRETO	2290	11/10/1928	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CHIESA E DELL'ANNESSA ABBAZIA DI FARFA IN SABINA
48947	REGIO DECRETO	2404	11/10/1928	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ACQUISTARE IN VIA DI ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ LE DUE BOTTEGHE ADDOSSATE AL PALAZZO DEL BANCO DI SAN GIORGIO, IN GENOVA
49023	REGIO DECRETO	2582	18/10/1928	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA AD ACCETTARE UN LEGATO DI LIBRI
49240	REGIO DECRETO	3449	15/11/1928	ACCETTAZIONE DEL LEGATO DI LIBRI DISPOSTO DALLA SIGNORA PRUDENZA TARCHIONI A FAVORE DELLO STATO E DESTINAZIONE DEI MEDESIMI ALLA R. BIBLIOTECA PALATINA DI PARMA
49284	REGIO DECRETO	2800	29/11/1928	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE DI UN'AREA PRESSO IL TEMPIO ETRUSCO DI BELVEDERE IN ORVIETO
49648	REGIO DECRETO	136	24/01/1929	AUTORIZZAZIONE ALLA FONDAZIONE 'MARCO BESSO', IN ROMA, AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DI LIBRI ED OPUSCOLI
49757	REGIO DECRETO	310	04/02/1929	DONAZIONE ALLO STATO DI UN QUADRO DELL'On. SENATORE FRANCESCO PAOLO MICHETTI
49918	REGIO DECRETO	395	14/03/1929	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE 'MARCO BESSO', IN ROMA
50495	REGIO DECRETO	1462	17/06/1929	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA RACCOLTA DI OPERE D'ARTE E MOBILI ANTICHI DA PARTE DEL CONTE ALESSANDRO CONTINI
50511	REGIO DECRETO	1360	20/06/1929	AUTORIZZAZIONE AL REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DI OGGETTI RIGUARDANTI LA VITA ARTISTICA DEL TENORE RAFFAELE MIRATE E DI UN CAPITALE IN CONSOLIDATO 5 PER CENTO PER L'ISTITUZIONE
51370	REGIO DECRETO	2306	23/12/1929	PROROGA DEL TERMINE PER LA ESPROPRIAZIONE ED I LAVORI RELATIVI AL TEMPIO ETRUSCO DI BELVEDERE IN ORVIETO
51754	REGIO DECRETO	579	17/03/1930	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO E DI UNA ZONA DI SUOLO ADIACENTE ALLA CRIPTA MITRIACA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.
51868	REGIO DECRETO	546	10/04/1930	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO PAPIROLOGICO PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE

52028	REGIO DECRETO	1071	30/05/1930	ISTITUZIONE DELLA 'FONDAZIONE G. BONI FLORA PALATINA' IN ROMA
52137	REGIO DECRETO	1062	26/06/1930	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE DI UNA ZONA DI TERRENO INTORNO AI TUMULI DELLA DOGANACCIA IN TERRITORIO DI TARQUINIA
52355	REGIO DECRETO	1317	04/09/1930	ACCETTAZIONE DI TRE DIPINTI DONATI ALLO STATO .
53180	REGIO DECRETO	574	11/05/1931	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA UNIVERSITÀ ED ALLA REGIA SCUOLA D'INGEGNERIA DI PALERMO AD ACCETTARE I LEGATI DI LIBRI DISPOSTI IN LORO FAVORE
53709	REGIO DECRETO	1491	29/10/1931	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA UNIVERSITÀ DI MESSINA AD ACCETTARE UNA RACCOLTA DI STORIA NATURALE
54416	REGIO DECRETO	1072	19/05/1932	DONAZIONE ALLO STATO DI UN GRUPPO DI OPERE
54629	REGIO DECRETO	923	07/07/1932	MODIFICAZIONE DELL'ART. 9 DELLO STATUTO DELLA 'FONDAZIONE CAETANI', PRESSO LA REALE ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.
55412	REGIO DECRETO	43	19/01/1933	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DELLA VILLA ROEBERY O VILLA BRASILIANA, IN NAPOLI
55553	REGIO DECRETO	240	16/02/1933	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI UNA SCULTURA IN BRONZO FATTA AL MUSEO NAZIONALE DI S. MARTINO.
55651	REGIO DECRETO	465	23/03/1933	ACCETTAZIONE DI DUE QUADRI OFFERTI PER IL MUSEO DI S. MARTINO IN NAPOLI
55917	REGIO DECRETO	750	29/05/1933	DONAZIONE ALLO STATO DI OGGETTI D'ARTE PER IL MUSEO DEL BARGELLO E PER LA GALLERIA D'ARTE MODERNA IN FIRENZE.
56031	REGIO DECRETO-LEGGE	669	24/06/1933	CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI CON SEDE IN ROMA
56241	REGIO DECRETO	1199	24/08/1933	ACCETTAZIONE DI UNA RACCOLTA DI RICORDI E CIMELI PER IL MUSEO DI S. MARTINO DI NAPOLI.
56614	REGIO DECRETO	1887	14/09/1933	AUTORIZZAZIONE AL REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA 'S. PIETRO A MAIELLA' DI NAPOLI AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DI MANOSCRITTI DI GAETANO DONIZETTI.
56797	REGIO DECRETO	1563	19/10/1933	DONAZIONE ALLO STATO DELLA PROPRIETÀ 'CASTELLO DEI CESARI' SU COLLE AVENTINO IN ROMA
56834	REGIO DECRETO	1410	26/10/1933	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ NAZIONALE 'DANTE ALIGHIERI' CON SEDE IN ROMA
56847	REGIO DECRETO	1665	26/10/1933	DONAZIONE ALLO STATO DI UNA QUOTA PARTE DELL'ANTICO CASELLO DI CELANO
56961	REGIO DECRETO	1629	16/11/1933	DONAZIONE ALLO STATO DEI RUDERI DEL TEMPIO DI S. GALGANO IN CHIUSDINO

57104	REGIO DECRETO	2197	21/12/1933	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UN LEGATO CONSISTENTE IN UN ZECCHINO PORCIA
57364	REGIO DECRETO	520	19/02/1934	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI CIMELI DI ELEONORA DUSE
57624	REGIO DECRETO	962	26/04/1934	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI OGGETTI E COLLEZIONI ETNOGRAFICHE OFFERTI DALLA SIGNORINA LINA ANAU PER IL MUSEO DI ETNOGRAFIA ITALIANA DI TIVOLI
57631	REGIO DECRETO	880	30/04/1934	APPROVAZIONE DELL'ATTO 23 GENNAIO 1934 – XII DI ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA COLLEZIONE DI CURIOSITÀ ED OPERE D'ARTE FATTA ALLO STATO DALLA SIGNORA ENRICHETTA TOWER VEDOVA WURTS
57633	REGIO DECRETO	1496	03/05/1934	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL LEGATO DI UNA RACCOLTA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CATANIA
57736	REGIO DECRETO	1020	04/06/1934	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA OVE NACQUE E VISSE ANTONIO PACINOTTI
57861	REGIO DECRETO	981	28/06/1934	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DELLA VILLA 'VISTA LIETA' IN SANREMO FATTA DALLA SIGNORA LADY OGLE A S.E. IL CAPO DEL GOVERNO PER LO STATO ITALIANO
58255	REGIO DECRETO	2410	01/10/1934	ISTITUZIONE DI UN UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE IN BARI
58312	REGIO DECRETO	1827	11/10/1934	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UN BUSTO DEL CONTE GIROLAMO GIUSSO PER IL MUSEO NAZIONALE DI S. MARTINA, IN NAPOLI
58397	REGIO DECRETO	2064	16/10/1934	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI DI ANCONA
59108	REGIO DECRETO	396	28/03/1935	DONAZIONE ALLA STATO DI UN EDIFICIO DA PARTE DEL COMUNE DI OSSERO
59290	REGIO DECRETO	974	09/05/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI ALBONA
59318	REGIO DECRETO	939	16/05/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DAL COMUNE DI BUIE
59320	REGIO DECRETO	975	16/05/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PORTOLE
59391	REGIO DECRETO	1234	03/06/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MONTONA (POLA)
59705	REGIO DECRETO	2105	09/08/1935	EREZIONE IN ENTE MORALE DELLA 'FONDAZIONE DOMUS PASCOLI' CON SEDE IN S. MAURO PASCOLI
59797	REGIO DECRETO	1802	05/09/1935	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI UN AFFRESCO DEL SECOLO XV

59955	REGIO DECRETO	2037	17/10/1935	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DELLA RACCOLTA DEGLI ORI DI FILOTTRANO (ANCONA)
60046	REGIO DECRETO	2077	14/11/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI ZARA
60078	REGIO DECRETO	2078	18/11/1935	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE 'GIUSEPPE PRIMOLI' IN ROMA
60151	REGIO DECRETO	2457	02/12/1935	DONAZIONE ALLO STATO DI UN TERRENO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO D'ISTRIA
60177	REGIO DECRETO	2484	09/12/1935	DONAZIONE ALLO STATO DI UN TERRENO SITO NEL COMUNE DI VENEZIA.
60269	REGIO DECRETO	2414	23/12/1935	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DELLA CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN AVERSA
60503	REGIO DECRETO	559	24/02/1936	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UNA DONAZIONE DISPOSTA DAL COMUNE DI MARESEGO
60565	REGIO DECRETO	561	12/03/1936	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI TARVISIO
60699	REGIO DECRETO	841	20/04/1936	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ DI STUDI GEOGRAFICI, CON SEDE IN FIRENZE
60705	REGIO DECRETO	908	20/04/1936	AUTORIZZAZIONE ALLA REGIA SOPRINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA DI VENEZIA AD ACCETTARE UN LEGATO
60721	REGIO DECRETO	1183	27/04/1936	ACCETTAZIONE DI DUE DIPINTI DONATI ALLO STATO DAGLI EREDI DEL PITTORE ENRICO GAETA
60729	REGIO DECRETO	958	27/04/1936	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REALE SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA CON SEDE IN ROMA
60780	REGIO DECRETO	962	07/05/1936	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, PER L'ESPROPRIAZIONE A FAVORE DELLO STATO, DI ALCUNI IMMOBILI ADDOSSATI ALLA CINTA MURARIA DI PAESTUM.
60910	REGIO DECRETO	1285	08/06/1936	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REGIA ACCADEMIA 'RAFFAELLO', CON SEDE IN URBINO
60953	REGIO DECRETO	1301	25/06/1936	EREZIONE IN ENTE MORALE DELLA BIBLIOTECA DI CASTELCAPUANO, IN NAPOLI.
61039	REGIO DECRETO	1698	09/07/1936	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI IMPERIA
61127	REGIO DECRETO	1697	07/08/1936	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI LUSSINGRANDE

61203	REGIO DECRETO	1769	03/09/1936	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DEL LIBRO
61298	REGIO DECRETO	1899	24/09/1936	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI PALEONTOLOGIA UMANA, CON SEDE IN FIRENZE
61307	REGIO DECRETO	1997	24/09/1936	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ A FAVORE DELLO STATO DELL'ESPROPRIAZIONE DEL TERRENO IN CONTRADA S. BIAGIO AD AGRIGENTO, OVE ESISTE IL SANTUARIO RUPESTRE DI DEMETRA
61399	REGIO DECRETO	2058	15/10/1936	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA BIBLIOTECA DI VENERE RICCHETTI, IN BARI
61430	REGIO DECRETO	2106	22/10/1936	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI ISOLA D'ISTRIA
61566	REGIO DECRETO	2125	30/11/1936	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI SITI NELLA COLLINA DI BAIA, PER SISTEMARE LE ANTICHE TERME ROMANE, E CREARVI UN PARCO MONUMENTALE
61649	REGIO DECRETO	2504	21/12/1936	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'ESPROPRIAZIONE A FAVORE DELLO STATO DELLE AREE IN TERRITORIO DI CERVETERI, COMPRENDENTI LE ZONE DELLA NECROPOLI ETRUSCA DI CAERE
61719	REGIO DECRETO	73	11/01/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA, IN FIRENZE
61726	REGIO DECRETO	280	14/01/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REALE 'ACCADEMIA VALDARNESE DEL POGGIO' DI MONTEVARCHI
61897	REGIO DECRETO	409	25/02/1937	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ ARCHEOLOGICA COMENSE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE
61990	REGIO DECRETO	675	15/03/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA CON SEDE IN FIRENZE
62142	REGIO DECRETO	826	19/04/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE 'BELOM OTTOLENGHI' IN ACQUI
62197	REGIO DECRETO	958	29/04/1937	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA CON SEDE IN ROMA
62299	REGIO DECRETO	1236	07/06/1937	AUTORIZZAZIONE ALLO STATO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UN FABBRICATO DISPOSTA DAL COMUNE DI BUIA
62475	REGIO DECRETO	1417	14/07/1937	ACCETTAZIONE DI UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI FIVIZZANO
62540	REGIO DECRETO	1712	29/07/1937	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA AL DEMANIO DELLO STATO DAL COMUNE DI AVIGLIANO
62618	REGIO DECRETO	1532	21/08/1937	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI GRISIGNANA

62662	REGIO DECRETO	1570	26/08/1937	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL MUSEO NAZIONALE DELLA SCUOLA IN FIRENZE
62750	REGIO DECRETO	1748	16/09/1937	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA AL DEMANIO DELLO STATO DAL COMUNE DI ROZZO
62773	REGIO DECRETO	2154	16/09/1937	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI UNA DONAZIONE DISPOSTA IN SUO FAVORE DAL COMUNE DI PADOVA
62804	REGIO DECRETO	2234	23/09/1937	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO, DELLA DONAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN COMUNE DI CALCI
62881	REGIO DECRETO	1999	21/10/1937	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA IN NUORO OVE NACQUE GRAZIA DELEDDA
63018	REGIO DECRETO	2110	22/11/1937	DICHIARAZIONE DI 'EDIZIONE NAZIONALE' DELLA PUBBLICAZIONE DELLE OPERE E DEI CARTEGGI DI ALESSANDRO MANZONI
63023	REGIO DECRETO	2181	22/11/1937	NUOVA DENOMINAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL RISORGIMENTO IN ROMA CHE ASSUME IL TITOLO DI 'R. BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA'
63138	LEGGE	2255	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937, n. 1335, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI, CON SEDE IN RECANATI.
63139	LEGGE	2270	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1937, n. 1680, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO, CON SEDE IN FIRENZE.
63140	LEGGE	2306	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937, n. 1679, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI, CON SEDE IN MILANO.
63147	REGIO DECRETO	2543	20/12/1937	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL MUSEO TEATRALE ALLA SCALA DI MILANO
63232	REGIO DECRETO	74	10/01/1938	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA LUNIGIANESE DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI 'GIOVANNI CAPELLINI', IN LA SPEZIA
63233	REGIO DECRETO	75	10/01/1938	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA DEI SEPOLTI CON SEDE A VOLTERRA
63280	REGIO DECRETO	77	24/01/1938	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UN TERRENO FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI CHERSO
63301	REGIO DECRETO	112	31/01/1938	AUTORIZZAZIONE LA MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DAL COMUNE DI PINGUENTE (ISTRIA)
63512	REGIO DECRETO	628	21/03/1938	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DI STATUETTA IN LEGNO DELL'EPOCA PRE – COLOMBIANA

63582	REGIO DECRETO	539	04/04/1938	AUTORIZZAZIONE AL CAPO DEL GOVERNO AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN ROVERETO PER LA COSTRUZIONE IN CASTEL DANTE DI ROVERETO DEL MONUMENTO OSSARIO PER I CADUTI IN GUERRA
63717	REGIO DECRETO	1039	03/06/1938	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI, CON SEDE IN ROVERETO
63849	REGIO DECRETO	1038	23/06/1938	ISTITUZIONE IN ROMA DI UN REGIO ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO
63861	REGIO DECRETO	1532	23/06/1938	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CENTRO DI STUDI MANZONIANI, CON SEDE IN MILANO
63915	REGIO DECRETO	1351	08/07/1938	ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ DELLO STORICO CASTELLO DI CELANO
64043	REGIO DECRETO	1642	31/08/1938	AUTORIZZAZIONE AL MUSEO STORICO DELLA BRIGATA GRANATIERI DI SARDEGNA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE
64125	REGIO DECRETO	1604	23/09/1938	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA DAL COMUNE DI BOLZANO DI TALUNI IMMOBILI DESTINATI ALL'ACCASERMAMENTO DELLE TRUPPE
64199	REGIO DECRETO	1839	21/10/1938	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA DI AGRICOLTURA, SCIENZE E LETTERE DI VERONA
64274	REGIO DECRETO	2269	11/11/1938	DONAZIONE ALLO STATO DELLA RACCOLTA DI RAMI INCISI DELLA 'NUOVA PIANTA DI ROMA' DISEGNATA NEL 1748 DA GIAN BATTISTA NOLLI.
64386	REGIO DECRETO	2007	01/12/1938	ACCETTAZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DELLA DONAZIONE FATTA DALLA SOCIETÀ ITALIANA MARCONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI ED ACCESSORI A BORDO DEL PANFILO ' ELETTRA ' GIÀ UTILIZZATI DA GUGLIELMO MARCONI PER LE SUE ES
64463	REGIO DECRETO	1083	05/01/1939	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI MONTE DI CAPODISTRIA DELLA ESTENSIONE DI MQ. 830 DI TERRENO SUL QUALE E STATO COSTRUITO L'EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE PUZZOLE.
64482	LEGGE	268	07/01/1939	LEGGE 27 GENNAIO 1939, n. 268, FONDAZIONE DELL'ISTITUTO DI STUDI GARIBALDINI.
64505	REGIO DECRETO	497	16/01/1939	DONAZIONE DI DIPINTI ALLO STATO.
64520	REGIO DECRETO	356	26/01/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA REALE ACCADEMIA DEI RINNOVATI, CON SEDE IN MASSA.
64554	REGIO DECRETO	435	06/02/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PER LE BELLE ARTI ED ESPOSIZIONE PERMANENTE, CON SEDE IN MILANO.
64579	REGIO DECRETO	418	09/02/1939	CESSIONE ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI BENEVENTO DEL TEATRO ROMANO.

64610	REGIO DECRETO	514	20/02/1939	ISTITUZIONE, PRESSO LA REGIA SOPRINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA DI TRENTO, DI UN UFFICIO DI ESPORTAZIONE PER GLI OGGETTI DI ANTICHITÀ ED ARTE.
64611	REGIO DECRETO	522	20/02/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA LANCISIANA, CON SEDE IN ROMA.
64631	REGIO DECRETO	463	27/02/1939	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ DI ALCUNI TERRENI IN TERRITORIO DI LUCERA PER LA SISTEMAZIONE DELL'ANFITEATRO ROMANO.
64678	REGIO DECRETO	616	16/03/1939	DONAZIONE ALLO STATO DI UN ARMADIO D'ARMI SENESE DEL SECOLO XVI.
64679	REGIO DECRETO	617	16/03/1939	DONAZIONE ALLO STATO DI UN GRUPPO DI OGGETTI D'ARTE GIÀ FACENTI PARTE DELLA RACCOLTA ' PISA '.
64680	REGIO DECRETO	621	16/03/1939	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA VILLA DI GUGLIELMO MARCONI A PONTECCHIO IN COMUNE DI SASSO MARCONI.
64681	REGIO DECRETO	648	16/03/1939	ISTITUZIONE DI UN PREMIO QUADRIENNALE INTITOLATO AD 'ACHILLE RUSSO', PRESSO LA REALE ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI DI ROMA.
64687	REGIO DECRETO	935	16/03/1939	ISTITUZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'VITTORIO ROSSI' PRESSO LA REALE ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI DI ROMA.
64722	REGIO DECRETO	654	27/03/1939	PATROCINIO LEGALE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PER ALCUNI ENTI DI CULTURA.
64762	REGIO DECRETO	674	08/04/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE SCIENTIFICA 'QUERINI – STAMPALIA', IN VENEZIA
64804	REGIO DECRETO	1030	20/04/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL REGIO ISTITUTO SUPERIORE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
64881	REGIO DECRETO	790	09/05/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ACCADEMIA GEORGICA, CON SEDE IN TREIA.
64976	REGIO DECRETO	1018	01/06/1939	ISTITUZIONE IN CREMONA DI UN ENTE AUTONOMO AVENTE PERSONALITÀ GIURIDICA DENOMINATO 'ENTE AUTONOMO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE DI CREMONA' ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO.
65004	REGIO DECRETO	843	08/06/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA.
65006	REGIO DECRETO	1128	10/06/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ACCADEMIA SPOLETINA, CON SEDE IN SPOLETO.
65010	REGIO DECRETO	1247	10/06/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA 'FONDAZIONE GALILEO GALILEI' PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DI PISA.
65082	REGIO DECRETO	1328	09/07/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ACCADEMIA OLIMPICA, CON SEDE IN VICENZA.

65145	REGIO DECRETO	1376	28/07/1939	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO PER LE FINANZE AD ACCETTARE DAL COMUNE DI TRIESTE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DELL'AREA SU CUI SORGONO GLI AVANZI DEL TEATRO ROMANO.
65301	REGIO DECRETO	1511	08/09/1939	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DI GESÙ IN FRANCAVILLA AL MARE.
65481	REGIO DECRETO	1919	20/10/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENTE ' MUSEO BICKNELL E BIBLIOTECA INTERNAZIONALE ' DI BORDIGHERA.
65485	REGIO DECRETO	2077	20/10/1939	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE ARTISTICA 'POLDI PEZZOLI' IN MILANO
65516	REGIO DECRETO	2158	26/10/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO, IN FIRENZE
65553	REGIO DECRETO	1876	16/11/1939	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA DI VIA PAOLO DA CANNOBIO n. 25 E DEL SALONE DELLO STABILE DI PIAZZA SAN SEPOLCRO n. 9.
65557	REGIO DECRETO	1937	16/11/1939	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA OVE NACQUE LAZZARO SPALLANZANI
65621	REGIO DECRETO	2188	23/11/1939	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCADEMIA DI STORIA DELL'ARTE SANITARIA DI ROMA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE
65701	REGIO DECRETO	2130	11/12/1939	APPROVAZIONE DI ALCUNE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO PAPIROLOGICO PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DI FIRENZE
65722	REGIO DECRETO	2097	22/12/1939	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI STUDI LEGISLATIVI
65768	REGIO DECRETO	42	11/01/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA IN CATANIA OVE NACQUE GIOVANNI VERGA
65797	REGIO DECRETO	14	25/01/1940	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA REALE ACCADEMIA DI SAN LUCA
65895	REGIO DECRETO	163	15/02/1940	ISTITUZIONE, IN BOLZANO, DI UN UFFICIO DI ESPORTAZIONE PER GLI OGGETTI DI ANTICHITÀ ED ARTE
65923	REGIO DECRETO	387	22/02/1940	AUTORIZZAZIONE ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA AD ACCETTARE UN LEGATO
65928	REGIO DECRETO	1354	29/02/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTI NAZIONALI DELLA CASA NATIVA DI ALESSANDRO MANZONI IN MILANO, DELLA VILLA DEL CALEOTTO A LECCO E DELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI IN PESCARENICO
65930	REGIO DECRETO	174	29/02/1940	AUTORIZZAZIONE AL REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE A CONTINUARE L'EDIZIONE DELLE OPERE DI ALESSANDRO VOLTA
65978	REGIO DECRETO	388	14/03/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA IN VIGNOLA OVE NACQUE LODOVICO ANTONIO MURATORI

66071	REGIO DECRETO	993	11/04/1940	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI SUOLO EDIFICATORIO FATTA ALLO STATO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
66088	REGIO DECRETO	513	18/04/1940	AUTORIZZAZIONE ALLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA AD ACCETTARE UNA DONAZIONE DISPOSTA IN FAVORE DELLA SOPPRESSA REALE ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
66246	REGIO DECRETO	1089	30/05/1940	AUTORIZZAZIONE ALLA GALLERIA DEGLI UFFIZI E ALLA GALLERIA DI ARTE MODERNA, IN FIRENZE, AD ACCETTARE RISPETTIVAMENTE UNA DONAZIONE
66622	REGIO DECRETO	1588	02/10/1940	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1939 – XVII, N.1082, SUL TRASFERIMENTO DELL'ENTE 'BIBLIOTECA E PINACOTECA CAV. CAMILLO D'ERRICO' DA PALAZZO S. GERVASIO A MATERA. (PUBBLICATO NELLA
66623	REGIO DECRETO	1598	02/10/1940	ABROGAZIONE DELLO STATUTO DEL COLLEGIO BORROMEO IN PAVIA, E APPROVAZIONE DI UN NUOVO STATUTO
66650	REGIO DECRETO	1583	14/10/1940	ACCETTAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA DONAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO 'TEMPIO DI VENERE' SITO IN BACOLI
66783	REGIO DECRETO	1799	13/11/1940	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DI UN TERRENO FATTA ALLO STATO DEL COMUNE DI TOLMINO.
66802	REGIO DECRETO	1722	21/11/1940	AUTORIZZAZIONE AL CENTRO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO IN FIRENZE, AD ACCETTARE UNA DONAZIONE
66803	REGIO DECRETO	1746	21/11/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DI CHIESE CATTEDRALI.
66804	REGIO DECRETO	1747	21/11/1940	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA CONTRACANIA E DELLE ATTIGUE CASCINE CASETTE CITERE, COLOMBARE, MONATA, ORTIGLIA, PERENTONELLA, SELVETTA, SORRE E STEFANONA NELLA STORICA ZONA DI S. MARTINO DELLA BA
66991	REGIO DECRETO	262	09/01/1941	RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO DELLA 'FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA' DI VENEZIA
67000	REGIO DECRETO	21	12/01/1941	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA VILLA SPINOLA DI QUARTO
67219	REGIO DECRETO	351	07/04/1941	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE LA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN TORRE DÈ PASSERI
67419	REGIO DECRETO	1077	14/06/1941	ISTITUZIONE IN SIENA DI UN REGIO MUSEO ARCHEOLOGICO
67427	REGIO DECRETO	606	14/06/1941	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO SATO DA PARTE DEL COMUNE DI ALGHERO
67501	REGIO DECRETO	680	27/06/1941	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCADEMIA PER LE ARTI E PER LE LETTERE DEL COMUNE DI SIENA AD ASSUMERE LA DENOMINAZIONE DI 'ACCADEMIA SENESE DEGLI INTRONATI'

67535	REGIO DECRETO	847	04/07/1941	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FELTRE
67626	REGIO DECRETO	982	01/08/1941	AUTORIZZAZIONE AL 'MUSEO CORREALE DI TERRANOVA' IN SORRENTO AD ACCETTARE UN LEGATO
67864	REGIO DECRETO	1422	07/11/1941	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA
67937	REGIO DECRETO	1594	02/12/1941	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL 'MUSEO STORICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI'
68005	REGIO DECRETO	1566	22/12/1941	AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ DI SCIENZE E LETTERE DI GENOVA AD ASSUMERE LA DENOMINAZIONE DI REALE ACCADEMIA LIGURE DI SCIENZE E LETTERE
68166	REGIO DECRETO	299	16/02/1942	AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LE FINANZE AD ACCETTARE UNA DONAZIONE FATTA ALLO STATO DA PARTE DEL COMUNE DI RIETI
68242	REGIO DECRETO	351	16/03/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA VILLA LINA IN NAPOLI DOVE ABITÒ E MORÌ FRANCESCO CRISPI
68243	REGIO DECRETO	394	16/03/1942	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI STUDI GARIBALDINI, CON SEDE IN ROMA
68364	REGIO DECRETO	498	27/04/1942	AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO DI STUDI ROMANI AD ASSUMERE LA DENOMINAZIONE DI 'REALE ISTITUTO DI STUDI ROMANO'.
68484	REGIO DECRETO	1041	08/06/1942	FACOLTÀ AL MINISTERO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE DI CHIAMARE A FAR PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE 'IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI' UN CULTORE DI STUDIO DANNUNZIANI
68525	REGIO DECRETO	821	21/06/1942	ASSUNZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ACCADEMIA FIORENTINA DI SCIENZE MORALI 'LA COLOMBARIA' DA PARTE DELLA SOCIETÀ COLOMBARIA FIORENTINA
68579	REGIO DECRETO	1046	11/07/1942	ISTITUZIONE IN BERLINO, SOTTO IL PATROCINIO DELLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA, DELL'ISTITUTO ITALIANO 'STUDIA HUMANITATIS'
68626	REGIO DECRETO	1112	24/07/1942	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO DENOMINATO 'DOMUS GALILEANA' IN PISA
68664	REGIO DECRETO	1102	08/08/1942	ASSUNZIONE DA PARTE DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI 'ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO'
68702	REGIO DECRETO	1089	17/08/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA AVITA DI ALESSANDRO VOLTA, IN COMO
68779	REGIO DECRETO	1153	05/09/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA OVE NACQUE IL SOMMO MUSICISTA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA

68898	REGIO DECRETO	1282	20/10/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI MONREALE
68899	REGIO DECRETO	1283	20/10/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI ENNA
68900	REGIO DECRETO	1327	20/10/1942	DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLA CASA DI ANGELO GUELFI A CALA MARTINA NEL COMUNE DI GAVORRANO
69184	REGIO DECRETO	41	11/01/1943	NUOVA DENOMINAZIONE DELL'ACCADEMIA FIORENTINA DI SCIENZE MORALI 'LA COLOMBARIA', CON SEDE IN FIRENZE
69243	REGIO DECRETO	155	04/02/1943	MODIFICAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO – LEGGE 24 NOVEMBRE 1938 – XVII, n. 1979, CHE HA ISTITUITO L'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA DELLA MUSICA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.80 DEL 7 APRILE 1
69247	REGIO DECRETO	381	04/02/1943	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CENTRO NAZIONALE DI STUDI LEOPARDIANI IN RECANATI
69296	REGIO DECRETO	166	26/02/1943	NUOVA DENOMINAZIONE DELL'ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI, CON SEDE IN ROVERETO.
69464	REGIO DECRETO	379	22/04/1943	COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE 'COSTANTINO GORINI' PRESSO IL REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE DI MILANO
69529	REGIO DECRETO	607	24/05/1943	AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE LA DONAZIONE DISPOSTA A FAVORE DELLO STATO, DELLA BIBLIOTECA SCIENTIFICA DELL'ECC. PROFESSORE EMILIO BIANCHI
69623	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	359	28/09/1944	RICOSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.
69630	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	440	20/07/1945	PROROGA DEI TERMINI PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO E DEI PRODOTTI TUTELATI DALLA LEGGE 22 APRILE 1941, n. 633
70004	LEGGE	960	03/07/1952	LEGGE CHE SOPPRIME L'ISTITUTO DI STUDI GARIBALDINI
70242	LEGGE	32	21/01/1957	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TENUTA DI SAN ROSSORE (PISA) E ALLA VILLA ROSEBERY IN NAPOLI
70326	LEGGE	243	06/03/1958	COSTITUZIONE DI UN ENTE PER LE VILLE VENETE
70439	LEGGE	1080	22/09/1960	NORME CONCERNENTI I MUSEI NON STATALI
70537	LEGGE	161	21/04/1962	REVISIONE DEI FILM E DEI LAVORI TEATRALI
70562	LEGGE	1336	05/08/1962	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 MARZO 1958, N.243, ISTITUTIVA DELL'ENTE PER LE VILLE VENETE
70592	LEGGE	1863	17/12/1962	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.

70641	LEGGE	290	26/02/1963	ISTITUZIONE A PARMA DI UN ISTITUTO DI STUDI VERDIANI.
70660	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUB-BLICA	1409	30/09/1963	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO
70857	LEGGE	121	09/03/1967	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE ARCHEOLOGI-CHE DI AQUILEIA E DELL'ANTICA VIA ROMEA
70868	LEGGE	367	11/05/1967	AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA ALLA DISCOTECA DI STATO E CONCESSIONE ALLA MEDESIMA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO.
70905	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUB-BLICA	865	28/07/1967	RIORDINAMENTO DELLE SEDI DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE DELGI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE
70915	LEGGE	800	14/08/1967	NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITÀ MU-SICALI
70927	LEGGE	1081	31/10/1967	DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI A FAVORE DEGLI ENTI AUTONOMI LA «BIENNALE DI VE-NEZIA», LA «TRIENNALE DI MILANO», E LA «QUADRIENNALE DI ROMA»
70961	LEGGE	124	23/02/1968	PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTÀ DI URBINO E PER LE OPERE DI RISANA-MENTO IGIENICO E DI INTERESSE TURISTICO.
70982	LEGGE	337	18/03/1968	DISPOSIZIONE SUI CIRCHI EQUESTRI E SULLO SPETTACOLO VIAG-GIANTE.
70996	LEGGE	503	30/03/1968	ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLA CALABRIA.
71039	LEGGE	161	08/04/1969	MODIFICHE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31 MARZO 1956, n. 294, QUALE RISULTA SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1966, n. 526, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LA SAL-VAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

Il Ministro ha inviato in data 16 giugno 2010 la seguente relazione:

«A seguito di verifiche successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009, non è stata rilevata la necessità di apportare interventi correttivi e integrativi con riferimento ai n. 7 provvedimenti contenuti nell'Allegato 1 del citato decreto legislativo e riconducibili ad ambiti di interesse di questa Amministrazione. Per quanto concerne l'eventuale riorganizzazione dell'Allegato 1 per settori omogenei, si rinvia alle valutazioni dell'Amministrazione proponente.

Tenuto conto di quanto previsto dalla disposizione di delega finalizzata al riordino e riassetto di materie già interessate dagli interventi di cui al cosiddetto «salva-leggi», non sono stati individuati settori di specifica competenza da sottoporre ad interventi di riordino e codificazione, anche alla luce della delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i rapporti con le regioni di cui al d.P.C.M. in data 13 giugno 2008.

In ragione della specifica attività di coordinamento svolta dal Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il contributo fornito da questa Amministrazione nella fase di individuazione delle disposizioni legislative statali anche pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970, ai fini della loro abrogazione espressa ai sensi del comma 14-*quater* del medesimo articolo 14, non è stato improntato a particolari criteri, essendo state affidate le necessarie verifiche ad un gruppo di lavoro interno.

Per quanto riguarda le disposizioni di legge che saranno abrogate per effetto della cosiddetta «ghigliottina» di cui al comma 14-*ter* della legge n. 246 del 2005, si invia, in allegato, copia dell'elenco pervenuto dagli Uffici del Ministro per la semplificazione e sottoposto a verifica da questa Amministrazione.

Tutte le osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per la Semplificazione nel parere reso lo scorso 4 novembre 2009 concernenti l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009, con riferimento ai provvedimenti riconducibili alle attribuzioni di questa Amministrazione, sono state accolte.

Con riguardo allo stato di avanzamento dell'eventuale redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative vigenti che si ritengono riconducibili ai cosiddetti «settori esclusi», si rinvia alle informazioni da fornire a cura degli uffici del Ministro per la semplificazione normativa».

Affari regionali - ghigliottina

ID Atto	Tipo	Numero	Data	Titolo	Amministrazione a competenza prevalente	Valutazione
19680205-L-86	**L**	86	05/02/1968	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	Affari regionali	ghigliottina
19690226-L-35	**L**	35	26/02/1969	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	Affari regionali	ghigliottina

DIPARTIMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Il Ministro in data 22 giugno 2010 ha inviato la seguente nota:

«...Con il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, che ha individuato le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 di cui è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore, è stata attuata, grazie alla collaborazione di tutti i Dicasteri, la delega prevista dall'articolo 14, comma 14 della legge n. 246 del 2005. Il decreto legislativo n. 179 del 2009 costituisce un'importante tappa del percorso normativo cd. taglia-leggi, ma non lo esaurisce. Infatti, sono in corso altre importanti fasi del procedimento di semplificazione normativa scandite dal richiamato articolo 14, che andranno a completare il processo di riduzione dello stock normativo, al cui esito si potrà procedere al suo riassetto in codici di settore.

L'effetto abrogativo generalizzato delle disposizioni legislative non individuate dal decreto legislativo n. 179 del 2009 si produrrà a decorrere dal 16 dicembre 2010, data in cui scatterà la cd. «ghigliottina», di cui all'art. 14, comma 14-*ter* della legge n. 246 del 2005, in modo da permettere eventuali integrazioni o correzioni, che potranno essere comunque apportate fino al 16 dicembre 2011, ai sensi del successivo comma 18, previo parere della Commissione per la semplificazione. Si tratta di una fase di «ripensamento» utile a correggere eventuali errori o omissioni prima che l'abrogazione si produca.

Al momento nessuna amministrazione ha documentato l'esigenza di un intervento correttivo, né, tanto meno, ha segnalato testi normativi dei quali è opportuno mantenere la vigenza dopo la data del 16 dicembre 2010.

Per quanto riguarda la riorganizzazione per settori omogenei dell'Allegato 1 al decreto legislativo, suggerita da codesta Commissione, si evidenzia che l'opzione scelta per «ambiti di competenze ministeriali» (già prospettata, peraltro, come possibile soluzione dal Consiglio di Stato nel parere n. 2024 del 21 maggio 2007) al momento dell'adozione del provvedimento appariva la più opportuna, in considerazione del fatto che esso si limita all'individuazione degli atti legislativi precedenti al 1970 e, quindi, non provvede al riassetto per materie e settori omogenei.

Inoltre, come già specificato nella relazione illustrativa del decreto legislativo, l'indicazione per ciascun provvedimento dell'amministrazione competente presente nell'Allegato 1, individua nella sostanza anche il relativo settore di riferimento. Si sottolinea, infine, che gran parte dei provvedimenti inclusi nell'elenco attengono a più settori e si caratterizzano

dunque per una trasversalità che rende difficile procedere ad una ulteriore delimitazione per materia.

In merito ai settori esclusi, di cui al comma 17 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, sia codesta Commissione che il Consiglio di Stato (parere n. 802 del 2 marzo 2010), hanno suggerito la redazione di un apposito elenco ricognitivo, benché non espressamente prevista dalla norma di delega.

Di conseguenza, i miei Uffici hanno richiesto a ciascuna amministrazione una ricognizione della normativa di competenza riconducibile ad una delle materie escluse.

Pur nella consapevolezza dell'importanza dell'autorevole suggerimento, deve ad oggi darsi atto della difficoltà di pervenire ad una ricognizione esaustiva delle disposizioni rientranti in tali settori.

Le risposte, infatti, sono pervenute solo da poche amministrazioni. Inoltre, se in alcuni casi l'individuazione dei provvedimenti rientranti nei settori esclusi può essere agevole (si pensi ai trattati internazionali o ai codici), non lo è in altri casi, ad esempio in materia previdenziale o assistenziale. A ciò deve aggiungersi che le difficoltà di una ricognizione esaustiva sono amplificate dal fatto che la delega di cui all'articolo 14, comma 14, riguarda singole «disposizioni» che potrebbero essere contenute in provvedimenti riguardanti materie apparentemente non rientranti in settori esclusi.

Una elencazione relativa ai settori esclusi, d'altra parte, potrebbe presentare notevoli criticità, e ciò a prescindere dalla fonte prescelta, ricognitiva o normativa.

Infatti:

1) da un lato, un elenco contenuto in un atto meramente «ricognitivo» non eliminerebbe i dubbi circa la permanenza in vigore con riguardo ad eventuali provvedimenti non censiti;

2) dall'altro, un elenco contenuto in un atto di natura «normativa» determinerebbe, per gli stessi provvedimenti non censiti, la caducazione automatica per effetto della ghigliottina (anche se in questi casi, e fino al prodursi dell'effetto «ghigliottina», sarebbe possibile intervenire con un decreto legislativo correttivo). Nel disegno complessivo avuto di mira dal legislatore, alla riduzione del numero delle leggi deve seguire la fase del riordino, necessaria per conferire coerenza, anche sistematica, all'ordinamento, eliminando contraddizioni e duplicazioni, da un punto di vista formale nonché sostanziale, semplificando, con riduzioni di oneri a carico di cittadini ed imprese.

È in questa fase che si potranno valutare gli esiti e l'effettiva portata innovativa del meccanismo «taglia-leggi». Le amministrazioni sono chiamate a razionalizzare la normativa in vigore, secondo le materie di propria competenza, con l'obiettivo di predisporre codici settoriali. Non si tratta, infatti, di meri testi compilativi o ricognitivi, ma di testi innovativi, in grado di incidere sulle normative in vigore, modificandole, intervenendo

sulle singole disposizioni e innovandole, con un riassetto, pertanto, di carattere sostanziale, e non solo formale. Tale fase, che si svilupperà nei prossimi due anni (sino al 16 dicembre 2011), è già stata avviata: sono, infatti, già stati realizzati, in attuazione della delega di cui al comma 15, dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, due codici molto importanti, il Codice dell'ordinamento militare e il Codice dell'attività agricola, che hanno prodotto l'abrogazione di centinaia di leggi concentrate in un solo codice di settore. In definitiva, da oltre 50.000 leggi vigenti anteriori e posteriori al 1970, per effetto dei due decreti legge n. 112 e n. 200 del 2008 (che hanno abrogato, rispettivamente, 7.000 e 27.000 leggi), del meccanismo taglia-leggi (grazie al quale le leggi anteriori al 1970 sono state ridotte a 3.236) e dei due codici, militare e agricolo, si è giunti ad un totale di poco più di 10.000 leggi.

Inoltre, grazie alla modifica al comma 18, introdotta dall'articolo 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15, il Governo potrà emanare decreti legislativi contenenti disposizioni di riassetto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 179 del 2009. Tale facoltà si è aggiunta a quella già prevista dal comma 15 ed è stata dettata dalla considerazione di non poter procedere ad un'operazione così complessa nei tempi ristretti previsti dallo stesso comma 15. Sull'interpretazione dei commi 14, 15, 18 e 18-*bis*, si è recentemente pronunciato, su mia specifica richiesta, il Consiglio di Stato, che ha ritenuto che «l'ampiezza della autorizzazione legislativa è tale da indurre a ritenere che l'opera di riassetto possa, per la prima volta ed ove non effettuata in precedenza, essere realizzata anche nel biennio indicato dal nuovo testo del comma 18».

Nello stesso parere, il Consiglio di Stato si è, infine, espresso sui criteri direttivi di cui al comma 18 dell'art. 14, che dovranno essere seguiti in questa fase. Essi sono identificabili negli ampi criteri di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, per cui i nuovi codici potranno avere anche una significativa portata innovativa, che consentirà di adeguare la disciplina normativa vigente al mutato quadro giuridico, oltre che eliminare dai testi legislativi norme non più attuali e non più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all'assetto normativo in vigore.

Per ciò che concerne i lavori di predisposizione dei nuovi codici, nel novembre scorso si è tenuta una riunione di coordinamento, presieduta dal Sottosegretario Brancher, con tutti i referenti taglia-leggi delle Amministrazioni di settore, alla quale sono seguiti ulteriori contatti a livello tecnico.

Al momento molte amministrazioni hanno intrapreso, con la nostra collaborazione, iniziative volte alla codificazione ed al riassetto della normativa di competenza, ed alcune di queste sono già state ultimate (schema di d.lgs. di modifica al codice della proprietà industriale e d.lgs. correttivo del codice in materia ambientale, entrambi approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri).

Il Ministero degli Affari Esteri ha ormai ultimato la redazione di uno schema di decreto legislativo recante il riordino degli uffici e delle funzioni consolari.

Il Dipartimento per lo Sport ha costituito un'apposita Commissione che ha già proceduto ad una ricognizione della normativa e si appresta alla elaborazione di un codice unico.

Il Dipartimento per la Famiglia ha comunicato la volontà di predisporre un codice in materia di diritto familiare, con il coinvolgimento degli altri dicasteri competenti, tra i quali il Ministero della Giustizia.

Anche il Dipartimento per le Pari opportunità ha comunicato la volontà di predisporre un codice in materia di pari opportunità ed ha inviato l'elenco della normativa da ritenersi attualmente vigente nella materia.

Il Ministro per la Gioventù ha manifestato interesse alla codificazione, con qualche perplessità sull'opportunità di un codice unico nei termini prospettati.

Il Dipartimento per la Protezione civile, considerando con favore il riordino e la codificazione del diritto d'emergenza, ha istituto una Commissione per la codificazione.

Infine, il Ministero per il Turismo ha già avviato i lavori preparatori per la stesura di un codice di settore, con la partecipazione di esperti della Unità per la semplificazione.

Per cogliere gli obiettivi di una ulteriore riduzione dello *stock* normativo, eliminando gli inconvenienti della cd. «abrogazione al buio» prevista dal meccanismo «taglia-leggi», mettendone in chiaro gli effetti e intervenendo in maniera speculare rispetto ad esso, in attuazione della delega *ex* art. 14, comma 14-*quater*, della legge n. 246 del 2005, è stato altresì avviato l'iter di approvazione di un decreto legislativo (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo scorso) di abrogazione espressa di disposizioni normative statali, oggetto di abrogazione tacita o implicita o che abbiano esaurito i loro effetti o che siano prive di effettivo contenuto normativo o che siano comunque obsolete, che completerà l'opera di sfoltimento dell'ordinamento intrapresa nel 2008.

Il decreto legislativo di abrogazione espressa completa, pertanto, l'attività di semplificazione realizzata con il d.lgs. 1º dicembre 2009, n. 179.

L'individuazione degli atti da abrogare espressamente è avvenuta, innanzitutto, grazie alle indicazioni rese al riguardo dalle amministrazioni nel corso dei lavori preparatori del decreto legislativo n. 179 del 2009. Infatti, grazie alla verifica sulle banche dati, alla valutazione delle segnalazioni provenienti dalle singole amministrazioni in merito alla legislazione anteriore al 1970, sono state individuate oltre che le disposizioni da mantenere in vigore, quelle da abrogare espressamente (su indicazione specifica delle amministrazioni).

Sono, infine, residuate alcune disposizioni legislative sulle quali non si è espressa alcuna amministrazione, né nel senso del mantenimento in vigore, né nel senso dell'abrogazione. Tali norme sono destinate a ricadere sotto l'effetto della cd. «ghigliottina» e, quindi, verranno abrogate dal 16 dicembre 2010.

Pertanto, il decreto legislativo di abrogazione espressa contiene sia le disposizioni legislative individuate come da abrogare espressamente, sia quelle che comunque ricadranno sotto la «ghigliottina».

Sono state inoltre individuate dai miei Uffici ulteriori disposizioni (per lo più, regi-decreti di natura primaria) del tutto obsolete, non presenti, peraltro, in alcuna banca dati normativa tra quelle aventi maggiore diffusione.

Il provvedimento abroga espressamente circa 70.000 provvedimenti di rango primario, allo scopo di garantire una maggiore certezza del quadro legislativo vigente.

Le norme contenute nell'allegato allo schema di decreto legislativo di abrogazione espressa sono ricomprese in un arco temporale che va dal 21 aprile 1861 al 22 dicembre 1969 e riguardano, in particolare, le seguenti tipologie di atti: regi decreti, regi decreti legge, leggi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, decreti legislativi luogotenenziali. Parallelamente al decreto legislativo, e con il medesimo fine di ridurre l'ipertrofia normativa, è stato predisposto uno schema di regolamento *ex* articolo 17, comma 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad abrogare disposizioni di rango secondario, con la medesima decorrenza prevista nel predetto decreto legislativo di abrogazione espressa del 16 dicembre 2010.

Il regolamento, anch'esso approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 marzo scorso, prevede l'abrogazione espressa di circa 110.000 atti regolamentari non numerati pubblicati nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia dal luglio 1861 al giugno 1986.

Gli interventi sulla normativa primaria già realizzati hanno reso evidente la necessità di effettuare un'operazione analoga anche con riferimento ai provvedimenti di rango secondario, che costituiscono un insieme particolarmente vasto e variegato di disposizioni, talvolta attuative di provvedimenti normativi primari non più vigenti, talvolta obsolete o implicitamente abrogate o che hanno, comunque, esaurito la loro funzione.

Per quanto riguarda l'arco temporale di riferimento, si è scelto di includere nell'Allegato gli atti pubblicati sino all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 «Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana», che dispone l'obbligo di numerazione progressiva, oltre che per le leggi costituzionali, per le leggi ordinarie e per i decreti aventi forza di legge, anche per tutti gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo.

L'Allegato contiene principalmente decreti ministeriali, ma anche Decreti del Presidente della Repubblica, Regi Decreti e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La ricognizione, tuttavia, non si è limitata alle categorie numericamente più consistenti, ma ha riguardato anche ulteriori tipologie di provvedimenti, emanate in particolari periodi storici, tuttora formalmente vigenti, ma palesemente obsolete, quali Decreti del Duce, Decreti del Capo Provvisorio dello Stato e Decreti Luogotenenziali, Decreti del Sottosegretario di Stato per le Fabbricazioni di Guerra.

Attualmente è in corso di esecuzione un'attività di verifica da parte di tutti i dicasteri, circa l'effettiva obsolescenza dei provvedimenti suscettibili di abrogazione ed inseriti nell'Allegato allo schema di regolamento approvato in via preliminare dal CDM.

La drastica riduzione dello stock normativo ha, infine, reso possibile il raggiungimento di un altro importante risultato: quello della certezza e della «conoscibilità» della legislazione, non nel testo comparso a suo tempo sulla Gazzetta Ufficiale ma «nel suo testo vigente», come risultante dalle molteplici modifiche intervenute successivamente.

Abbiamo, infatti, realizzato il progetto «Normattiva», finalizzato a consentire la ricerca e la consultazione gratuita *on line* della normativa vigente da parte dei cittadini.

Si tratta di un risultato che porta a compimento un progetto rimasto lettera morta per quasi dieci anni (era stato avviato con la legge n. 388 del 2000). In questa legislatura, con la collaborazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, della Camera dei Deputati e del Senato, siamo riusciti, grazie all'accordo stipulato con l'Istituto Poligrafico, a rendere operativa e quindi consultabile gratuitamente la banca dati *www.normattiva.it*.

Ciò consente agli operatori del diritto immediatezza e precisione nell'individuazione della norma applicabile dal punto di vista dell'aggiornamento e della vigenza, e ai cittadini di realizzare finalmente, accanto al «dovere», il «diritto» di conoscere la legge al netto di impropri oneri di mediazione, avendo a disposizione una banca dati pubblica, certa e unica, che permette loro di conoscere quali sono le leggi in vigore, consultandole liberamente e gratuitamente.

È, inoltre, in fase di attuazione la convergenza della banca dati Normattiva con le banche dati della normativa regionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 2008, in corso di realizzazione in cooperazione con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome».

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Gli uffici del Ministro hanno inviato in data 7 luglio 2010 la seguente nota:

«La Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione ha chiesto una relazione, secondo quanto previsto dalla L. n. 246 del 28.11.2005, in cui siano indicate le iniziative adottate dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, con riferimento all'attuazione del programma di abrogazione, semplificazione e riordino della legislazione vigente. Per quanto di nostra competenza, si comunicano i seguenti elementi di risposta, con specifico riferimento ai dati richiesti.

Tra le iniziative intraprese da questo Dipartimento vi è la costituzione di un Gruppo di lavoro che si è occupato, innanzitutto, di analizzare tutta la normativa, legislativa e regolamentare, antecedente all'anno 1970, concernente il pubblico impiego, per consentire l'abrogazione delle disposizioni obsolete, implicitamente o esplicitamente abrogate, o comunque non più compatibili con il nuovo quadro normativo previsto dal D.lgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva. In seguito all'emanazione del D.lgs. n. 179/2009, il gruppo di lavoro si è occupato di esaminare, per quanto di competenza, la normativa, legislativa e regolamentare, antecedente all'anno 1970, concernente il pubblico impiego, da considerare ancora vigente e, pertanto, «da salvare», così da sottrarla all'effetto «ghigliottina» previsto dall'art.14, comma 14-*ter* della legge n. 146/2005.

Nel corso dell'anno 2010, il Gruppo di lavoro ha esaminato, altresì, tutte le disposizioni regolamentari trasmesse dal Ministro per la Semplificazione Normativa ed allegate allo schema di decreto recante *«Regolamento di abrogazione ai sensi dell'art. 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400»,* segnalando, per quanto di competenza, allo stesso Ministro se, nell'ambito degli elenchi trasmessi, vi fossero disposizioni regolamentari da non abrogare (cfr. nota del 20-4-2010, prot. DAGL/ 051005/103.78.2010; nota del 14-5-2010, prot MSN 791P-2.65.1.6.1; nota di risposta del 30 aprile 2010, prot. 268/10/UL/P; nota di risposta del 31-5-2010, prot. 338/10/ÜL/P-40.159).

Ciò posto in via di premessa, con specifico riferimento alle singole richieste di cui alla nota prot. 411 del 6-5-2010, si precisa quanto segue.

In merito al primo punto, in cui si richiedono gli interventi correttivi al d. lgs. n. 179 del 2009, si rappresenta che il Dipartimento si è occupato di verificare se, negli elenchi di atti normativi di carattere legislativo, indicati negli allegati n. 1 e 2 del D.Lgs. 1-12-2009 n. 179, recante *«Disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970, di cui si ritiene in-*

dispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», vi fossero altre disposizioni normative da mantenere in vigore. Ad oggi, non è stata riscontrata alcuna disposizione normativa da mantenere in vigore, oltre quelle già indicate nella nota di questo Dipartimento del 30-4-2010, prot. 268/10/UL/P **(all. 1),** relativa a disposizioni di legge contenute nell'elenco trasmesso dal Ministro per la Semplificazione Normativa, con nota del 29-3-2010, prot. 453 P-2.65.1.6.1.

In ordine al secondo punto, riguardante i settori per i quali si intendono utilizzare gli strumenti di semplificazione e di riassetto di cui all'art. 14, comma 18, della legge n. 246/2005 si evidenzia che il settore di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica è costituito dal Pubblico Impiego. Tale settore comprende, sia la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici «contrattualizzati» (divisi per comparti contrattazione collettiva), sia quella dei dipendenti pubblici non contrattualizzati (magistrati, prefetti, diplomatici), che il comparto sicurezza (Polizia ad ordinamento civile e Polizia ad ordinamento Militare). Infine, per altro profilo, rientrano nel settore del pubblico impiego anche le varie materie oggetto di contrattazione (mobilità, flessibilità, ecc. ...). Per tale settore, tuttavia, è stato già adottato uno strumento di semplificazione nell'anno 2001, attraverso il D.lgs. 165/2001, che ha recepito tutta la normativa in materia ed ha costituito il cd. «Testo Unico» sul pubblico impiego (testo meramente compilativo che ha recepito il D.lgs. 29/93 e le successive modifiche).

Si precisa, altresì, che di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ma relativa al Dipartimento Innovazione Tecnologica, è anche la materia dell'Amministrazione Digitale, Tecnologia, Informatizzazione.

Con riferimento al terzo punto, concernente i criteri per l'abrogazione espressa, si rappresenta che i criteri adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica per l'individuazione delle disposizioni legislative statali per le quali è stata prevista l'abrogazione espressa, ai sensi del comma 14-*quater,* dell'art. 14 della legge n. 246/2005, sono stati i seguenti:

1) disposizioni legislative abrogate espressamente da altre disposizioni normative successive;

2) disposizioni legislative abrogate implicitamente, o comunque incompatibili con il nuovo assetto organizzativo;

3) disposizioni obsolete o che abbiano esaurito i loro effetti, la loro funzione o che siano comunque prive, allo stato, di effettivo contenuto normativo.

Infine, si evidenzia che non vi sono ulteriori elementi utili da segnalare sull'attività di semplificazione *in itinere.*»

In allegato alla lettera gli Uffici del Dipartimento hanno trasmesso inoltre la seguente comunicazione da loro inviata al Ministro per la semplificazione normativa in data 7 maggio 2010:

«Con riferimento agli elenchi inviati dal ministro per la semplificazione della legislazione, con nota del 29.3.2010, n. 0000453 P-2.65.1.6.1. per l'attuazione del programma di abrogazione, semplificazione e riordino della legislazione vigente, si rappresenta quanto segue, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 246 del 28.11.2005.

In merito ai provvedimenti rientranti nella competenza del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, questo ufficio ha individuato, con specifico riferimento ai dati richiesti, alcuni provvedimenti per i quali è opportuna approfondita disamina, al fine di un loro eventuale mantenimento in vigore, anche in vista del successivo intervento di riassetto normativo.

In particolare, si evidenzia che tale elenco contiene un ristretto numero di atti normativi che, in parte, non hanno ancora esaurito del tutto la loro portata normativa, mentre in altre ipotesi, alcune delle norme individuate, se abrogate, potrebbero causare lacune normative o vuoti sistematici.

Allo stato, pertanto, si segnalano i seguenti provvedimenti, che attengono essenzialmente il lavoro pubblico e l'amministrazione digitale, rientranti – almeno in parte – nell'ambito di intervento del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione:

1) **la legge n. 359 del 14 maggio 1966**, recante «*Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma della legge stessa».* Al riguardo, si segnala che risulta ancora vigente la norma che la legge va ad integrare, ossia la **legge n. 831 del 28-7-1961**, recante *«Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica». (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1961, n. 214).*

2) **il D.lgs. n. 860 del 7 maggio 1948**, recante «*Norme sul trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali in territorio estero*». Si richiede di valutare l'opportunità dell'abrogazione con riferimento agli articoli 4.5 e 7. Inoltre, si segnala che l'art. 74 del **D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967** integra la disposizione di cui all'art 4 del D. lgs. 860/1948 che risulta tuttora vigente. Appare opportuno rimettere la valutazione di queste norme, per quanto di competenza, al MAE.

Nel contempo, preme evidenziare che gli elenchi inviati contengono, oltre agli atti normativi, anche atti di natura provvedimentale. Ciò posto, a parere di questo ufficio, sarebbe opportuno procedere all'individuazione degli atti privi del carattere normativo, al fine di espungerli dai suddetti elenchi. A tal fine, questo ufficio si rende disponibile, nel caso si volesse disporre un'ulteriore verifica nel senso appena esposto».

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Gli uffici del Dipartimento per le pari opportunità hanno inviato, in data 14 giugno 2010, la seguente relazione:

«1) Grado di elaborazione degli interventi correttivi e integrativi del decreto legislativo n. 179 del 2009 finora individuati con riferimento alle disposizioni rientranti nella competenza del Ministero per le pari opportunità ed eventuale riorganizzazione dell'Allegato 1 del d.lgs. 179/2009 per settori omogenei.

Per quanto di competenza si rappresenta che non sono stati al momento individuati degli interventi integrativi e correttivi da apportare al decreto legislativo n. 179 del 2009, né è prevista una riorganizzazione del suo Allegato 1 per settori omogenei.

2) Indicazione dei settori per i quali si intende utilizzare gli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge 246 del 2005.

In riferimento all'attività di semplificazione *in itinere* si evidenzia che questo Ministero ha effettuato una ricognizione relativa alle fonti in materia di: pari opportunità; parità di trattamento e divieto di discriminazione; tutela della maternità; tutela delle detenute madri; violenza contro le donne; tratta di esseri umani; minori; diritti dei diversamente abili e salute femminile.

Tale ricognizione, già trasmessa ai competenti Uffici del Ministero per la Semplificazione Normativa, è finalizzata ad un successivo riordino della normativa nelle materie sopra elencate, che dovrà essere operato congiuntamente con gli altri Ministri competenti (Lavoro e Politiche Sociali, Gioventù, Famiglia, Interno, Giustizia e Salute).

3) I criteri adottati per individuare le disposizioni legislative statali, anche pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970, per le quali si prevede l'abrogazione espressa ai sensi del comma 14-*quater* del medesimo articolo 14.

L'individuazione dei provvedimenti di competenza di questo Ministero da sottoporre ad abrogazione espressa si è basata sulla natura obsoleta dei provvedimenti esaminati, sulla loro eventuale abrogazione tacita o implicita da parte di norme successive o sulla cessazione degli effetti che gli stessi erano destinati a produrre.

4) L'elenco, se disponibile, delle disposizioni di legge rientranti nella competenza del Ministero per le pari opportunità che saranno abrogate per effetto della cd. «ghigliottina» di cui al comma 14-*ter* dell'articolo 14.

In riferimento a tale punto si segnala che è in fase di attuazione una ricognizione della normativa di competenza del Ministero per le pari opportunità per verificare l'eventuale esistenza di disposizioni che saranno abrogate per effetto della cd. «ghigliottina» di cui al comma 14-*ter* dell'articolo 14.

5) L'indicazione dei casi per i quali non si sia ritenuto di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel parere reso lo scorso 4 novembre 2009 concernenti l'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo «salva-leggi» (d.lgs. 179/2009) e le ragioni che hanno condotto a tale scelta.

In merito alle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per la semplificazione con il parere reso il 4 novembre 2009, si segnala che, così come indicato dalla Commissione, sono state confermate nell'Allegato 1 del d.lgs. 179/2009 le norme aventi carattere indispensabile per la regolazione di settori di competenza di questo Ministero, quali ad esempio quelle contenute nella legge n. 75 del 1958 recante «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».

Non si conoscono, invece, le motivazioni per le quali il Governo ha scelto di non inserire nel suddetto Allegato 1 le disposizioni di cui all'art. 25 del R.D. 2316 del 1934 (Testo Unico delle Leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia) e alla legge 326 del 1967 – (Adesione alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953 e sua esecuzione), rientranti comunque fra i «settori esclusi» e pertanto sottratte all'effetto ghigliottina di cui all'articolo 14, comma 14-*ter*, legge 246/2005.

6) Lo stato di avanzamento dell'eventuale redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative vigenti che si ritengono riconducibili ai settori che l'articolo 14, comma 17, della legge 246 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui al comma 14-*ter* (ossia ai cd. «settori esclusi»).

In riferimento a tale punto si segnala che è in fase di elaborazione un elenco contenente le disposizioni legislative di competenza del Ministero per le pari opportunità rientranti nell'ambito dei cd. «Settori esclusi». Non appena l'elenco sarà terminato sarà cura di questo Ufficio trasmetterlo a codesta Commissione.

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON DELEGA ALLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Il Sottosegretario, in data 28 luglio 2010, ha inviato la seguente comunicazione:

«Con riferimento alla delega che mi è attribuita in materia di politiche per la famiglia, Ti comunico quanto segue:

– non sono previste riorganizzazioni per settori omogenei dei provvedimenti di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009;

– non ci sono, ad oggi, i presupposti per utilizzare gli strumenti di semplificazione e di riassetto previsti dall'art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005;

– non si prevede l'abrogazione espressa di disposizioni legislative statali pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970;

– non vi sono casi per i quali non si sia ritenuto di dar seguito alle osservazioni formulate dalla commissione da Te presieduta;

– infine, con riferimento alla redazione degli elenchi contenenti le disposizioni legislative vigenti che si ritengono riconducibili ai c.d. settori esclusi (art. 14, comma 17 della legge 246 del 2005), le disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale sono riconducibili alla competenza del Ministero del lavoro, in accordo con lo stesso Ministero e su suggerimento della Struttura di coordinamento».

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ALLA PROTEZIONE CIVILE

Il Sottosegretario, in data 29 luglio 2010, ha inviato la seguente comunicazione:

«Come è noto e secondo quanto ribadito, in sede di audizione, dal mio Consigliere giuridico, avv. Giacomo Aiello, il Dipartimento della protezione civile, con una storia poco più che ventennale, è una struttura costituita in tempi relativamente recenti tali da non consentire alcuna eventuale riorganizzazione in merito ad atti normativi pubblicati anteriormente al 1º gennaio 1970. Ciò in considerazione del fatto che l'attività di protezione civile, a quel tempo, non era intesa come una funzione autonoma, ma veniva espletata da altri Dicasteri in modo occasionale, mediante misure legislative ed interventi operativi, attivati all'occorrenza dallo Stato in occasione di eventi catastrofici, al fine di soccorrere ed assistere le popolazioni colpite.

Per quanto concerne inoltre l'eventuale utilizzo della delega prevista dall'articolo 14, comma 18, del decreto legislativo 246/2005, come modificato dall'articolo 13 della legge 15/2009, mediante l'emanazione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive per il riassetto della pubblica amministrazione, Ti rappresento che è nelle intenzioni di questo Dipartimento proporre una eventuale emanazione di provvedimenti di riordino della protezione civile.

L'emanazione di tali provvedimenti comunque, suppongo richiederà tempi non brevissimi in quanto dovranno essere valutati, discussi e condivisi non solo con le Regioni e gli enti locali, tenuto conto che la materia rientra tra quelle di legislazione concorrente, ma anche con altre Amministrazioni statali che costituiscono le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

Ciò posto, nel rappresentarti infine che, proprio per le motivazioni sopra indicate, non ho particolari indicazioni da fornirti circa l'adozione di criteri atti all'individuazione di disposizioni legislative per le quali si prevede l'abrogazione espressa, Ti rinnovo la mia disponibilità a fornire ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per l'espletamento del compito affidato alla Commissione da Te presieduta».

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CON DELEGA ALLO SPORT

Il Sottosegretario, in data 12 giugno 2010, ha inviato la seguente comunicazione:

«Con il decreto legislativo n. 179/2009 sono state mantenute in vigore alcune disposizioni precedenti il 1970, portate all'attenzione dell'Ufficio dal Ministro per la semplificazione, che ha sottoposto, per le conseguenti valutazioni, un elenco delle leggi attinenti la competenza in materia di sport, nel cui ambito sono state individuate le disposizioni da conservare.

A seguito di tale provvedimento non sono state evidenziate esigenze correttive ed integrative; pertanto, alcuna autonoma iniziativa è stata assunta, volta alla revisione dell'Allegato 1 al decreto legislativo richiamato.

Come già Ti annunciavo nella precedente corrispondenza, è in corso di svolgimento un'opera di riordino della legislazione vigente in materia di sport - riguardante l'impiantistica, la tutela della salute nelle attività sportive, la lotta al *doping*, il contrasto alla violenza, il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di maestro di sci conseguiti all'estero, il sistema dei finanziamenti, gli incentivi e le agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'attività sportiva, la disciplina degli atleti professionisti - che conformemente alla delega legislativa prevista dal comma 18 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, come modificato dall'art. 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15, dovrà condurre all'emanazione di un codice dello sport che raccolga sistematicamente ed armonizzi le disposizioni dei vari settori richiamati.

Con riguardo all'abrogazione espressa di cui al comma 14-*quater* dell'art. 14 della legge citata, il Ministro per la semplificazione ha fornito un elenco delle disposizioni contenute nell'allegato allo schema di decreto legislativo nell'ambito del quale sono state verificate quelle afferenti il settore di competenza.

Analogamente, in ordine alle disposizioni regolamentari da abrogare, contenute nell'allegato allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*ter* della legge 23 agosto 1988, n. 400».

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Il Ministro per le politiche europee ha trasmesso, in data 9 giugno 2010, la seguente nota con relativa relazione:

«Come è noto, nell'ambito del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme (cd. «taglia leggi»), questa Amministrazione ha partecipato attivamente alla fase preliminare di catalogazione informatica di tutta la legislazione vigente e, con nota del 3 novembre 2008 (all. 1), ha inviato a codesta Commissione l'elenco degli atti normativi di propria competenza, da cui risulta chiaro trattarsi di disposizioni entrate in vigore tutte dopo l'anno 1970.

Per tali ragioni, il Dipartimento, come a suo tempo segnalato, non ha preso parte alla successiva fase di individuazione delle norme anteriori al 1970 da sottrarre al meccanismo della cd. «ghigliottina» – fase questa che ha condotto ora all'elaborazione del decreto legislativo n. 179/2009 che riporta nell'Allegato 1 l'elenco delle disposizioni *ante* 1970 da mantenere in vigore in ragione della loro attualità.

Conseguentemente, non è stato possibile intraprendere iniziative integrative o correttive dell'allegato 1 del citato decreto, poiché le disposizioni di competenza del Dipartimento per le Politiche europee sono tutte successive all'anno 1979, né questa Amministrazione potrà offrire il proprio contributo alla fase, ancora successiva, di individuazione delle disposizioni di legge anteriori al 1970 che saranno espressamente abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge n. 246/2005.

Ti segnalo, inoltre, che tra le disposizioni legislative statali di competenza di questa Amministrazione – ossia quelle elencate nella nota che si allega – al momento non è individuabile alcuna norma per la quale si possa prevedere l'abrogazione espressa ai sensi del comma 14-*quater* del medesimo articolo 14, sia perché esse mantengono tutte la loro funzione originaria, sia perché appartengono al cd. «settore escluso» dalla abrogazione generalizzata, settore che, ai sensi della lettera d), comma 17 dello stesso articolo 14, comprende le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi comunitari.

Infine, Ti comunico che in vista di una semplificazione del sistema di norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, è in corso di elaborazione un disegno di legge di riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con il quale si intende accorpare in unico testo normativo disposizioni che incidono sulla stessa materia ma sono contenute in disposizioni legislative diverse.

RELAZIONE (3 novembre 2008)

Come è noto, in vista della preparazione dei decreti legislativi di cui all'art. 14, comma 14 della legge n. 246 del 2005 – con i quali dovrà essere disposto il mantenimento in vigore delle disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1º gennaio 1970, sottratte al meccanismo del cd. taglia-leggi - è stato necessario procedere alla catalogazione informatica di tutta la legislazione vigente; al contempo, si è provveduto alla individuazione di incongruenze ed antinomie dell'ordinamento, delle quali è dato atto nella Relazione presentata al Parlamento l'11 dicembre 2007.

L'Ufficio Legislativo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ha partecipato alla descritta attività preliminare di catalogazione, attraverso la compilazione delle schede per l'attuazione dell'art. 14 della legge n. 246/2005, con riferimento alla legislazione riconducibile al proprio ambito di competenza.

Tenuto conto che una gran parte della produzione normativa nazionale è adottata in esecuzione di obblighi comunitari, prima di procedere alla catalogazione, è stato necessario perimetrare lo specifico ambito di competenza dell'Ufficio.

Nella selezione delle leggi si è quindi inteso seguire un criterio coerente con il ruolo istituzionale svolto dal Dipartimento, prendendo in considerazione solo quelle norme «di sistema» concernenti l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni di settore nelle specifiche materie di loro competenza e del Ministero degli Esteri.

Pertanto, nella raccolta non sono state inclusi né le leggi di ratifica dei Trattati istitutivi EURATOM CE e UE, né gli accordi conclusi nell'ambito delle Relazioni esterne della CE; altresì, non sono stati inclusi i decreti legislativi che in esecuzione delle deleghe conferite nelle leggi comunitarie annuali danno attuazione a direttive comunitarie.

Quanto alle leggi comunitarie annuali, sono state tutte incluse con la precisazione che la competenza del Dipartimento riguarda solo le disposizioni «di sistema» riguardanti il conferimento della delega e la disciplina della procedura di recepimento delle direttive comunitarie, ma non quelle disposizioni dirette a dare immediata attuazione ad obblighi comunitari o ad indicare particolari criteri di delega per il recepimento di singole direttive relative a specifici settori. Infatti, per tutte queste disposizioni resta prioritaria la competenza dell'amministrazione preposta al settore interessato.

Sono state invece schedate le leggi-quadro riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ossia la legge n. 183/87 recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e la legge n. 11/05 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle proce-

dure di esecuzione degli obblighi comunitari», nella quale per effetto delle modifiche introdotte dalla legge comunitaria 2007 (n. 34/08) sono state inserite anche le disposizioni della legge finanziaria 2007 (1. n. 296/06) di cui ai commi 1213-1223, relativi a diritto di rivalsa ed attuazione della «giurisprudenza deggendorf», a suo tempo schedati in quanto di competenza di questo Dicastero.

Altresì, sono state schedate - pur indicandosi le altre amministrazioni competenti - leggi quali quelle riguardanti l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, l'istituzione del CIDE, il funzionamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Come già specificato, la descritta attività si è svolta in seno all'Ufficio Legislativo che ha rappresentato il Dipartimento in tutte le riunioni di coordinamento con le altre amministrazioni.

Per quanto attiene alla seconda fase, che consiste nell'individuazione delle norme anteriori al 1970 da conservare e di quelle di cui va consentita la caducazione, il Dipartimento per le Politiche Comunitarie non sarà direttamente coinvolto, in quanto non sono state rilevate leggi risalenti ad una data precedente quella del 1º gennaio 1970; d'altro canto, l'istituzione del Dipartimento e l'individuazione delle relative competenze di coordinamento delle politiche comunitarie è avvenuta solo nel 1987; inoltre, l'art. 14 comma 17 lett. d) dispone espressamente che, oltre alle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, restino in vigore *«le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria ..».*

Altresì, il Dipartimento non sarà coinvolto nell'attuazione del comma 2 dell'art. 24 del d.l. 112/08 in quanto tra le leggi abrogate dal comma 1 dello stesso articolo, di cui all'allegato A del decreto, non vi sono disposizioni riferibili alle competenze del Dipartimento stesso, come individuate in occasione della schedatura delle disposizioni riferibili all'attività di coordinamento delle politiche comunitarie».

PAGINA BIANCA

RESOCONTI STENOGRAFICI DELLE AUDIZIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO «SALVA-LEGGI» SVOLTE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 7 ottobre 2009

30ª seduta *(prima pomeridiana)*

Presidenza del Presidente

Andrea PASTORE

Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Capo Ufficio Legislativo del Dipartimento per la Semplificazione Normativa, prof. Alfonso Celotto accompagnato dalla dott.ssa Sempreviva

I lavori hanno inizio alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del capo ufficio legislativo del Dipartimento per la semplificazione normativa, professor Alfonso Celotto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, sospesa nella seduta del 19 maggio scorso.

È oggi prevista l'audizione del capo ufficio legislativo del Dipartimento per la semplificazione normativa, professor Alfonso Celotto, accompagnato dalla dottoressa Maria Teresa Sempreviva. Saluto i nostri ospiti e li ringrazio per la loro partecipazione.

Cari colleghi, proseguendo formalmente nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa, che abbiamo iniziato già da qualche mese, riprendiamo con l'odierna audizione i temi attinenti all'esame del cosiddetto procedimento «taglia-leggi» e dello schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», cosiddetto «salva-leggi» (atto del Governo n. 118). Abbiamo concordato questa forma di linguaggio in modo che ogni parte della procedura abbia il suo giusto e corretto titolo, la sua giusta definizione. Ora siamo nel cuore delle competenze di questa Commissione e rinnovo il ringraziamento al professor Celotto per la sua disponibilità (anche se penso che lo disturberemo più di una volta).

Prima di arrivare alla formulazione del parere, il lavoro che dobbiamo fare prevede l'interlocuzione della Commissione con il Governo e con le strutture che hanno contribuito alla redazione del provvedimento cosiddetto «salva-leggi», che potrà proseguire nelle successive sedute, an-

che con l'audizione dei referenti per ciascuna amministrazione sul procedimento «taglia-leggi». Abbiamo già acquisito molto materiale e diverse osservazioni che sembrano per lo più ragionevoli e fondate. Le Commissioni di merito stanno lavorando e quindi il provvedimento ha evidentemente l'interesse che merita. Il provvedimento, che sicuramente sarà possibile migliorare, è molto complesso e anche ambizioso ed è pertanto opportuno che si abbia un coinvolgimento il più ampio possibile.

Professor Celotto, credo che lei abbia preso cognizione delle osservazioni già fatte, ma io gliele ricordo in via generale, comunque in ordine cronologico: dopo quelle del Consiglio di Stato, ci sono state quelle contenute nella mia relazione e, poi, le osservazioni nel merito, che emergono dai lavori parlamentari; mi riferisco, ad esempio, alla Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato. Adesso vi è anche un resoconto della Sottocommissione per i pareri della Commissione Affari costituzionali del Senato che ha poi rimesso l'esame alla sede plenaria. Abbiamo inoltre due studi: una nota breve a cura degli Uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, contenente alcune osservazioni, e il dossier che e stato predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato, riguardante anche gli Allegati allo schema di decreto legislativo. Esso è quindi molto utile perchè ci fornisce delle indicazioni.

Vi sono naturalmente delle questioni di carattere più generale, ma per il momento io mi limiterei a queste. Ci sono i problemi che ha sollevato il Consiglio di Stato (che ho ripreso nella mia relazione, aggiungendo anche qualche altra questione) e credo che il professor Celotto ne sia perfettamente a conoscenza. Vediamo quanto si potrà fare per il seguito.

Voglio anche far presente che è prevista l'audizione dei responsabili di questo procedimento che ogni Ministro ha indicato per la propria amministrazione, così da avere anche da loro indicazioni più puntuali circa i criteri che sono stati seguiti. Avremo poi naturalmente la fase di elaborazione del parere e la sua discussione in Commissione. Credo che chiederemo la proroga di 20 giorni di cui all'articolo 14, comma 23, della legge n. 246 del 2005, perchè il termine dei 30 giorni per l'espressione del parere al Governo sull'AG n. 118 scade tra due settimane e penso sia impossibile rispettarlo (peraltro anche i 20 giorni mi sembrano insufficienti). Potrà poi aversi un'ulteriore fase di esame sul nuovo testo, per verificare se sia stato dato o meno seguito alle condizioni e osservazioni eventualmente formulate da questa Commissione.

Cedo quindi ora la parola al professor Celotto.

CELOTTO. Ringrazio anzitutto la Commissione per l'invito, che segue la linea di massima collaborazione che c'è su questo provvedimento del tutto eccezionale. Abbiamo infatti già detto che esso è un provvedimento anomalo, senza precedenti, e che necessita quindi della collaborazione di tutti gli organismi necessari alla miglior soluzione di questa scelta di sfoltimento delle norme.

Rimando per la parte teorica e per tutti i problemi che abbiamo già affrontato nell'audizione dello scorso 25 febbraio. Voglio oggi concentrarmi sui problemi generali affrontati dal relatore e riportati nel resoconto della seduta precedente, così da aprire una fase di interlocuzione per cercare di trovare le soluzioni, non solo condivise, ma le migliori possibili per capire come procedere (ciò è nell'interesse di tutti, così come lo è sempre stato nella materia della semplificazione e dello sfoltimento normativo).

La prima questione è quella del differimento del termine per l'esercizio della delega. Occorre precisare che c'è il doppio termine sul parere della Commissione (ossia 30 giorni più 20), che rientra nel termine del 16 dicembre per l'esercizio della delega. Un'altra questione è invece quella di avere il successivo bonus di 90 giorni per l'esercizio della delega. Su questo tema siamo più preoccupati per una ragione pratica, che sottoponiamo alla Commissione: il 16 dicembre di quest'anno si produce infatti l'abrogazione prevista dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, e l'Allegato 2 allo schema di decreto legislativo n. 118 (ossia quello che indica gli atti sottratti all'abrogazione prevista dal decreto-legge n. 200) dovrebbe entrare in vigore prima del 16 dicembre per non creare sovrapposizioni. Prospetto l'idea (ma sulla questione occorre riflettere) che, qualora occorresse un maggiore approfondimento sull'Allegato 1, si possa addirittura pensare di fare uno stralcio dell'Allegato 2 e quindi avere due decreti legislativi distinti.

Passando alla seconda osservazione, l'opera di riassetto è molto più ampia: al di là della scadenza dell'effetto abrogativo, postergata al 2010, abbiamo comunque sia la delega correttiva, sia la delega sulla codificazione e il riassetto (che sono in fase di sviluppo) e, comunque, l'ulteriore delega del comma 18, che prevede ulteriori norme di riassetto. Siamo quindi solo all'inizio dell'operazione più ampia di semplificazione e di riassetto.

Un problema molto serio e su cui chiediamo la collaborazione della Commissione e del Parlamento è quello delle disposizioni già in parte abrogate. La Commissione e già perfettamente a conoscenza di come è avvenuta la composizione dell'Allegato, che è un'implementazione dei contributi delle diverse amministrazioni (ciascuna amministrazione ha infatti segnalato le norme applicabili nei propri settori). Ci siamo accorti anche noi che alcune di queste disposizioni – più che norme – sono abrogate. Alcune le abbiamo già fatte rilevare alle singole amministrazioni e sono state espunte dal primo elenco; tuttavia potrebbero esservi ulteriori errori e omissioni. La questione è molto importante, perché anche noi condividiamo le perplessità circa l'idoneità di questo schema di decreto legislativo a rimettere in vita norme abrogate. Non dovrebbe verificarsi, perché si tratta di uno schema di decreto legislativo che per delega ha soltanto la funzione di confermare in vigore le norme e non di far rinascere e rivivere norme abrogate. Su questo tema chiediamo la massima collaborazione a questa Commissione e a tutte le Commissioni di merito per individuare le norme già espressamente abrogate, perché esse vanno sicuramente

espunte da questo elenco. Quanto alle norme tacitamente abrogate, il lavoro diventa invece più difficile, se non impossibile, perché sappiamo che l'abrograzione tacita e comunque un'abrogazione incerta e rimessa all'operatore. Sottolineo e ripeto che su questo aspetto chiediamo la massima collaborazione al Parlamento affinché ci aiuti a individuare le norme già espressamente abrogate che, a nostro avviso, vanno espunte dall'Allegato 1 perché non ci può essere effetto di reviviscenza.

La quarta osservazione, assolutamente condivisibile, è quella di modificare l'intitolazione «Eventuali salvataggi parziali» con la seguente: «Singole disposizioni che restano in vigore», come suggerito anche dal Consiglio di Stato. Ciò – ripeto – è assolutamente condivisibile.

Il quinto punto, più complesso, è quello dei settori esclusi. I nostri «maledetti» settori esclusi (mi si consenta di usare questa espressione) ci perseguitano da quattro anni: ne abbiamo discusso e vi è stato l'emendamento che è diventato poi norma della legge n. 69 con il tentativo di restringere i settori esclusi, che è arrivato soltanto a parziale esito. Giustamente, viene quindi ricordato, non solo dal relatore ma anche dal Consiglio di Stato, che i settori esclusi comportano una grande incertezza in un'operazione che mira invece alla certezza del diritto.

Quindi, facendo seguito al parere del Consiglio di Stato, abbiamo scritto a tutte le amministrazioni interessate affinché ci indichino in maniera compiuta anche le disposizioni e le leggi riconducibili ai settori esclusi per completare comunque la ricognizione. Lo stesso Consiglio di Stato lo ha definito un atto anomalo anche per quanto riguarda lo svolgimento della delega, perché si può dubitare se sia o meno compreso nella delega stessa. Stiamo comunque cercando di redigere, con la solita collaborazione per così dire variegata delle singole amministrazioni, un elenco che valga anche per i settori esclusi.

PRESIDENTE. Sareste in grado di formulare questo elenco entro il termine di scadenza?

CELOTTO. *Ad impossibilia nemo tenetur*, ma riteniamo che sia possibile, soprattutto con la collaborazione dei grandi Ministeri, come quello dell'Economia e quello del Lavoro, che hanno i settori esclusi più ampi, come quello della previdenza e quello della materia tributaria, arrivare a redigere una tabella anche per i settori esclusi e rendere il «taglia-leggi» quello che dovrebbe essere: un atto certo che non ha assolutamente più spazio per correzioni da parte dei singoli operatori e dei singoli giudici.

PRESIDENTE. Questo elenco confluirebbe in un allegato ulteriore?

CELOTTO. Questo è un altro problema che siamo ancora più lontani dal risolvere. Confidiamo di riuscire ad avere prima un elenco chiuso; vi è stata una lettera del Ministro per la semplificazione agli altri Ministri, poi una lettera del capo dell'ufficio legislativo ai capi degli uffici legislativi delle varie amministrazioni, cui alcuni hanno risposto, mentre altri stanno

rispondendo. Una volta che avremo messo insieme questo allegato si tratterà di capire se questo debba essere inserito in questo o in un altro provvedimento, se dovrà essere addirittura emanato un atto con forza di legge a parte, che confermi quello in vigore. Bisogna pensare come agire, perché anche il Consiglio di Stato, nel passaggio in cui ci chiede questo intervento, esprime tutta la difficoltà di trovare lo strumento giuridico adatto per qualcosa che è fuori delega o comunque non è l'oggetto principale della delega.

Il sesto punto riguarda l'interferenza tra i due Allegati, cioé la necessita di chiarire che le norme presenti nell'Allegato 2 sono salvate anche ai fini della «ghigliottina». È ovvio che l'effetto debba essere questo, non so se lo strumento migliore sia quello di modificare il testo dispositivo del decreto legislativo o pensare a un ordine del giorno che chiarisca il doppio effetto per renderlo più comprensibile. Anche su questo aspetto siamo assolutamente disponibili a trovare la soluzione migliore.

L'ultimo punto riguarda le osservazioni sollevate dal relatore e dal senatore Garavaglia su come sia ordinato l'Allegato 1. L'invito del relatore è a pensare a settori omogenei; l'osservazione del senatore Garavaglia è che l'ordine solo cronologico non sia il più adeguato. Siamo ben consapevoli che la delega richiedeva settori omogenei; è stato difficilissimo creare un elenco unico per settori omogenei, innanzitutto perché è difficile stabilire quali sono i settori omogenei e perché ci sono molte leggi che non fanno capo a nessuna amministrazione specificamente o fanno capo a molte amministrazioni. Si era quindi creato un problema, perché ovviamente, facendo confluire gli elenchi provenienti dai diversi Ministeri e dalle diverse amministrazioni, avevamo inizialmente un elenco per amministrazione; ci tengo a sottolineare che per amministrazione è diverso che per settori omogenei, in quanto la ripartizione dei Ministeri non è assolutamente omogenea.

In ogni caso, quando sono stati disponibili i primi elenchi congiunti, considerando il coacervo degli elenchi, ci sono state molte difficoltà sia da parte nostra a renderli leggibili, sia da parte delle amministrazioni che contestavano di non ritrovare più una determinata legge, perché non si sapeva in quale settore omogeneo fosse finita. Per questo motivo abbiamo preferito l'elenco cronologico, perchè questo è l'unico che dà a tutti la possibilità di ritrovare le leggi di interesse. Sull'ordine cronologico si poneva la questione, che abbiamo risolto, anche se forse in maniera opinabile, se redigere l'elenco cronologico per data o per numero. Com'e noto, infatti, spesso c'è uno sfalsamento in quanto il numero che viene attribuito con la pubblicazione può non corrispondere alla data di promulgazione o di emanazione dell'atto. Abbiamo preferito l'ordine cronologico per data, quindi la data di nascita dell'atto, piuttosto che quello per numero, pertanto ci sono degli sfalsamenti di numerazione, che non è perfettamente consequenziale. D'altra parte, è impossibile riuscire a ottenere entrambi i risultati, ma questo lo si può cambiare sicuramente se si preferisce invece mantenere l'ordine numerico e non quello cronologico. Credo

che queste siano le osservazioni di base alle quali, per ora, in questa prima fase, mi limiterei.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor Celotto. Ci saranno poi altri problemi sui singoli atti presenti negli Allegati. Vorrei lanciare un'idea ed eventualmente raccogliere ora o più avanti qualche valutazione da parte degli uffici e del Ministero, cioé quella di utilizzare gli Allegati, che hanno valore legislativo, per fornire dei chiarimenti di questo tipo, come quello più banale relativo al numero e alla data, con alcune formule, note, indicazioni, con asterischi o richiami, in modo da non appesantire il decreto legislativo, ma consentendo a chiunque voglia approfondire l'elenco di sapere quali sono stati i criteri seguiti.

Mi sembra che anche il Consiglio di Stato, nella materia più complicata della classificazione per settori omogenei, proponga forme analoghe di annotazione, anche attraverso dei richiami o dei descrittori, mantenendo però l'ordine cronologico. Si potrebbe valorizzare questa possibilita.

CELOTTO. Ci sono.

PRESIDENTE. La seconda questione, che si potrebbe anche impostare con lo stesso meccanismo, e quella delle leggi parzialmente abrogate. Capisco perfettamente che vi sono abrogazioni implicite e che quindi si tratta di questioni di interpretazione, ma sarebbe preferibile che i Ministeri facessero uno sforzo in più in tal senso. In alcuni casi, però, e richiamata la legge contenente norme abrogate, in altri casi sono richiamate disposizioni specifiche. Sorge allora il dubbio della reviviscenza, che e al di fuori di ogni logica e non può esserci, ma anche in questo caso sarebbe utile una spiegazione, al limite un'annotazione in tabella che spieghi in base a quale criterio e stata fatta la scelta. Se si tratta di una legge complessa, con cinque, dieci o cento abrogazioni, ma che rimane comunque complessa, sara richiamata la legge, ad esempio la legge sul notariato, che conosco bene, conterrà 50 abrogazioni ma restano pur sempre in essere 250 articoli. In altri casi, quando restano disposizioni sparse di una legge che ormai, almeno nella sua parte più complessa, non e più in vigore, si e indicato l'atto di legge. Credo che indicando questi dati non nel testo, ma in annotazioni, si potrebbe far cessare l'equivoco in cui può cadere un interprete superficiale. Nello schema di decreto legislativo ho subito notato la presenza degli Allegati E ed F della famosa legge sulla giurisdizione amministrativa che hanno formato oggetto dei miei studi universitari (non quelli del professor Celotto che, essendo più giovane di me, avra certamente studiato le nuove leggi in materia di TAR e argomenti connessi). Trovare quegli allegati richiamati nella loro interezza desta qualche problema, ma forse in questo caso potrebbe essere utile richiamare solo le norme vigenti, anche con una nota che specifichi che l'indicazione degli allegati E ed F non significa che siano tuttora in vigore integralmente, anche perché vi sono abrogazioni implicite non sempre espresse, ancorché desumibili dal sistema.

Quindi sforziamoci tutti per superare con un po' di fantasia anche questi profili che possono poi complicare eccessivamente il testo del decreto legislativo, anche in relazione a qualche dubbio che potrebbe emergere dopo (anche perché gli studiosi di diritto, gli avvocati e tutti gli operatori giuridici sono portati a produrre il lavoro, ma questa norma fa parte della natura umana, e il lavoro che facciamo). È quindi chiaro che c'è questo rischio molto concreto.

Quanto ai settori esclusi, a parte la questione di avere tutte le norme di tali settori, io mi ero posto anche un'altra questione. Vi è infatti una zona grigia per cui una norma utile, ritenuta riconducibile a un settore escluso, non viene inserita nell'Allegato 1 perché, ad esempio, la attribuiamo alla materia previdenziale. Poi però ove risultasse che essa non afferisce alla materia previdenziale, ma ad altra materia, non essendo nell'Allegato 1, la norma risulterebbe abrogata. È chiaro che se ci ponessimo il dubbio nel momento in cui facciamo l'Allegato 1, allora prenderemmo gli atti del settore dubbio e li inseriremmo. Ma proprio perché l'incertezza può venire in un momento successivo, ove si predisponesse – come io auspico – l'elenco delle disposizioni dei settori esclusi, allora si potrebbe sancire che comunque le norme contenute nella tabella dei settori esclusi si dovrebbero intendere salvate come se fossero nell'Allegato 1.

CELOTTO. Certamente.

PRESIDENTE. Pero cio presuppone che ci sia comunque un elenco delle norme dei settori esclusi.

CELOTTO. Confidiamo di farcela.

PRESIDENTE. Ho inoltre una domanda sulla questione della doppia via. Dal momento che è stato inserito il termine del 16 dicembre 2009 – il riferimento è all'effetto abrogativo di cui al decreto-legge n. 200 –, credo che sarà necessario fare dell'Allegato 2 un provvedimento autonomo perché, se calcoliamo i termini, il termine finale per l'adozione del decreto legislativo n. 118 potrebbe slittare fino a marzo.

CELOTTO. Con i 90 giorno in più, sì.

PRESIDENTE. Così si avrebbe maggior tempo, che sarebbe preferibile.

CELOTTO. Vediamo come procede il lavoro.

PRESIDENTE. La data del 16 dicembre 2009 è un termine «capestro». È quindi probabile che si debba fare un decreto legislativo per gli atti da espungere dall'Allegato del decreto-legge n. 200 e, poi, un decreto legislativo per il resto.

CELOTTO. Si, anche perché in questo caso noi ci terremmo a rispettare il termine previsto dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, per i decreti legislativi contenenti deleghe ultrabiennali, richiede la trasmissione al Capo dello Stato, per la promulgazione, 20 giorni prima della scadenza. Ci terremmo quindi ad approvare l'atto nel Consiglio dei ministri nell'ultima parte di novembre, rispettando il termine del 16 dicembre. Se ce la facciamo per allora benissimo, altrimenti pensiamo a una forma di stralcio.

PRESIDENTE. Il termine di novembre mi sembra sia problematico perché, prendendo i 50 giorni da adesso, finiremmo a metà novembre.

CELOTTO. Credo che con i 50 giorni si arrivi all'inizio di novembre.

PRESIDENTE. Poi voi dovete rimandarci l'altra proposta.

CELOTTO. Se ci sono condizioni, si; se invece non ci ponete condizioni, no.

PRESIDENTE. Fate direttamente?

CELOTTO. Vediamo. Ci sono comunque la massima disponibilità e flessibilità.

PRESIDENTE. Vediamo allora i tempi. Eventualmente si può ricorrere a questa soluzione. Non ci sono problemi diversi?

CELOTTO. Credo di no, ma lo rivediamo. Si può fare un decreto legislativo autonomo, concernente l'Allegato 2 e poi si fa un altro decreto legislativo.

Ci terrei inoltre ad anticipare che domani, 8 ottobre, si firmerà ufficialmente l'accordo con il Poligrafico dello Stato per avviare finalmente la banca dati «Normattiva», ossia la banca dati, pubblica e gratuita, delle norme vigenti, prevista dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha avuto una gestazione complessa. Domani si stabilisce la modalità per farla entrare in funzione entro sei mesi dalla firma: si tratta quindi di una data importante nell'ambito della semplificazione, perché è una parte connessa all'intera operazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Celotto per il suo prezioso contributo.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Martedì 13 ottobre 2009

32ª seduta

Presidenza del Presidente

Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il generale Tullio del Sette, capo Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa accompagnato dal colonnello Stefano Silvestri; il dottor Gino Famiglietti, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le attività culturali; il prof. Pierluigi Petrillo, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il dottor Edoardo Gambacciani, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, accompagnato dalla dottoressa Gaia De Antoniis e dalla dottoressa Silvana Ceccamea; il Consigliere Francesca Quadri, capo Ufficio Legislativo del Dipartimento per le pari opportunità; la dottoressa Sabrina Bono, vice capo di Gabinetto del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca accompagnata dal dottor Vito Abbadessa; l'Avv. Giovanni Palatiello, vice capo Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare; la dottoressa Marisa Suriano dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la dottoressa Elena Zappalorti capo della segreteria tecnica e la dottoressa Teresa Giaquinto per il Dipartimento per le politiche antidroga, per le politiche per la famiglia e per il servizio civile.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni di esperti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, sospesa lo scorso 7 ottobre.

Avverto che la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico. È oggi in programma l'audizione di esperti di diversi Dicasteri, cui do il benvenuto e che ringrazio per la loro presenza e la loro puntualità.

Come sapete, stiamo svolgendo un ciclo di audizioni prima di rendere il parere sul decreto legislativo che il Governo ha predisposto, il cosid-

detto «salva-leggi». Nell'ambito di questa procedura, la Commissione che presiedo ha ritenuto opportuno effettuare le audizioni dei responsabili, nominati a suo tempo dai vari Ministri, per seguire questa complessa vicenda, che oggi raggiunge il primo traguardo legislativamente rilevante.

Premetto alcune questioni di ordine generale, per poi affrontare con i singoli le questioni di specifica competenza: la Difesa, che ha una competenza tutta statale, è stata facilitata in questo lavoro rispetto ai Beni culturali, che invece devono confrontarsi con una competenza anche regionale.

Innanzi tutto, vorrei conoscere le questioni che avete incontrato, soprattutto quelle non note o che ritenete di sottolineare in merito a questo percorso di ricognizione legislativa, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità adottate dalle singole amministrazioni per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 da sottrarre alla cosiddetta ghigliottina, di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, evidenziando eventuali specifici profili problematici.

In secondo luogo, vorrei alcune delucidazioni in merito al raggruppamento per settori omogenei di cui alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 14 della suddetta legge, che dispone la delega: è chiaro che detta norma dovrebbe essere funzionale a un eventuale riordino della materia, anche ai fini del riassetto per materie previsto dal medesimo articolo 14.

La terza questione che mi preme sottoporvi riguarda i cosiddetti settori esclusi: è vero che non dovrebbero far parte di questo decreto legislativo, ma da più parti – ci sono state voci autorevoli, e vedremo se la Commissione si unirà a questo coro – si è ritenuto di suggerire al Governo di includere anche le norme da ricondurre ai settori esclusi, per una questione di completezza del quadro legislativo, naturalmente con efficacia diversa. Vorrei quindi sapere se i singoli Ministeri sono in grado di redigere concretamente per il Ministero per la semplificazione normativa eventuali elenchi attendibili delle disposizioni legislative di rispettiva competenza da ricondurre ai settori esclusi, ai sensi del comma 17 della medesima disposizione, come suggerito dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo A. G. n. 118, all'esame della Commissione. Vorrei poi richiamare alcune osservazioni di carattere specifico, contenute, per ora, nel dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, che credo sia già a vostra disposizione. Ognuno di voi avrà la possibilità di considerare le osservazioni fatte e di aderirvi oppure di replicarvi.

Infine, in occasione del dibattito attualmente in corso presso le Commissioni permanenti, che si esprimeranno in sede consultiva sul medesimo schema di decreto legislativo, sono state formulate osservazioni puntuali, in particolare con riferimento alle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e a quello per l'istruzione, l'università e la ricerca, che forse il dottor Famiglietti avrà avuto occasione di conoscere. Non chiedo in questo momento una risposta di carattere puntuale e specifico, ma vorrei che tutti i rappresentanti dei Ministeri oggi convocati comunicassero alla Commissione – entro la fine di questa settimana o l'inizio

della prossima – eventuali commenti, tramite documenti o note integrative, sulle osservazioni formulate sia dai Servizi studi, sia dalle Commissioni permanenti, sia da altre fonti autorevoli che nel frattempo avessero prodotto interventi sugli elenchi delle leggi interessate o sulle loro particolari tecnicalità.

Lascio dunque la parola al generale Del Sette, capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, per una esposizione introduttiva.

DEL SETTE. Signor Presidente, premetto che oggi intervengo in vece del senatore Gamba, il quale – impossibilitato a farlo, trovandosi all'estero – mi ha pregato di sostituirlo quale referente supplente del Ministero della difesa per questa materia specifica.

Innanzi tutto, non posso fare a meno di esprimere la nostra soddisfazione per essere i primi ad essere auditi da questa Commissione in relazione al parere che deve essere reso sullo schema di decreto legislativo di semplificazione, cui abbiamo attivamente contribuito per quanto riguarda le fonti di rango primario che ci riguardano.

Prima di affrontare direttamente il problema specifico, secondo la linea che ha tracciato il presidente Pastore, vorrei ricordare semplicemente il percorso che è stato seguito. La Difesa ha attribuito immediatamente grandissima importanza alla norma «taglia-leggi»: già nei primi mesi del 2007 siamo riusciti a realizzare un archivio elettronico delle fonti di rango primario d'interesse della Difesa, esclusivo o trasversale. Grazie a quest'individuazione abbiamo potuto realizzare quello che abbiamo chiamato il repertorio delle disposizioni legislative statali d'interesse della Difesa, peraltro disponibile già da tempo anche sul nostro sito *web*.

In relazione a quest'attività, ci siamo resi ben conto di una situazione che già conoscevamo, ma che così abbiamo potuto toccare con mano, com'è emerso anche nella relazione redatta dal Governo nel dicembre 2007, entro i termini previsti dalla norma taglia-leggi. La situazione era particolarmente complessa, per quantità, diversificata tipologia, vetustà e – come ha scritto anche il Consiglio di Stato – confusa stratificazione delle fonti d'interesse della Difesa. A questo punto, abbiamo segnalato al Ministro, il vertice politico, l'opportunità di utilizzare gli strumenti offerti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, anche in relazione a quelli offerti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, per cercare di mettere in opera una grande codificazione – cosa mai fatta nell'ambito della Difesa – delle fonti di suo interesse e di tutta la normativa ad essa afferente.

Il Ministro ha così costituito un comitato scientifico, composto, oltre che dal consigliere giuridico del Ministro e dal capo ufficio legislativo, anche da quattro membri esterni, ritenuti particolarmente esperti per tabulas, perché già autori di opere riguardanti proprio il diritto militare.

Siamo così pervenuti alla stesura di uno schema di codice dell'ordinamento militare, contenente le fonti di rango primario, e di un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (già dall'inizio noi eravamo riusciti ad individuare, attraverso l'opera di cui ho parlato prima, oltre 227 fonti di rango regolamentare). Quest'opera,

che è stata già presentata dal Ministro della difesa, è attualmente alla fase della concertazione interministeriale; tale concertazione è coordinata dal dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e si sta rivelando particolarmente laboriosa, a causa delle numerose norme trasversali che interessano più amministrazioni, a cominciare, per le norme riguardanti il trattamento economico e previdenziale, dall'intero comparto sicurezza e difesa. Stiamo quindi lavorando a questo scopo.

Per quanto più specificamente si riferisce allo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», attualmente all'esame della Commissione, noi abbiamo convenuto sulla permanenza in vigore di 715 delle 2456 fonti riportate all'interno dell'Allegato 1 e di 11 delle 260 fonti riportate nell'Allegato 2 (relativo alle fonti sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 200 del 2008). Per quanto riguarda l'Allegato 1, siamo consapevoli del fatto che si tratta di un numero rilevante di fonti. Il criterio seguito sin dall'inizio, che è stato condiviso dal Ministro per la semplificazione e dalla Presidenza del Consiglio, è stato basato sulla cautela, nel presupposto che tutte le fonti (siano esse anteriori o posteriori al 1970) saranno peraltro destinate ad essere caducate dal codice, una volta che questo sarà entrato in vigore. Questo non significa che noi non abbiamo già segnalato le fonti che sicuramente riteniamo non abbiano più ragion d'essere, cioè non siano più in vigore nè in toto né in parte. Sotto questo profilo, quindi, non abbiamo nessun problema da rilevare per quello che ci riguarda.

Con riferimento ai settori esclusi, cui ha fatto cenno il Presidente, stiamo lavorando insieme al Dipartimento per la semplificazione per una puntuale individuazione delle fonti che vi rientrano. In questo senso, abbiamo già ricevuto un elenco dall'ufficio legislativo del Dipartimento per la semplificazione ed abbiamo già interloquito attraverso l'indicazione di alcune altre fonti che secondo noi vanno inserite all'interno di tale elenco e di altre fonti che dovrebbero essere espunte dall'Allegato 1 per essere ricomprese tra le fonti escluse. Si tratta, in quest'ultimo caso, di alcune norme che riguardano la materia previdenziale e le casse di previdenza delle Forze armate, che peraltro stiamo riordinando proprio in questi giorni sotto il profilo organizzativo (la Commissione ha all'esame lo schema di regolamento di riordino).

Quanto alle specifiche osservazioni che sono state avanzate sul piano tecnico, vorrei rispondere ad esse puntualmente. In riferimento al regio decreto n. 813 del 1918, che apporta modificazioni al regio decreto n. 205 del 1918 relativo all'istituzione di una croce al merito di guerra, si è osservato che effettivamente il regio decreto n. 205 non è presente nell'Allegato 1. Noi riteniamo, come abbiamo a suo tempo già segnalato al dipartimento per la semplificazione, che il regio decreto n. 205 rientri tra le fonti secondarie e, come tale, non sia da riportare nell'Allegato 1. Conseguentemente, a nostro giudizio, andrebbe espunto anche il regio decreto n. 813 del 1918.

Quanto invece alla legge n. 3133 del 1928, di conversione in legge del regio decreto-legge n. 2034 del 1928 concernente il nuovo ordinamento dell'associazione Croce rossa italiana, è stato osservato che il regio decreto-legge n. 2034 non è presente nell'Allegato 1. Al riguardo, vorrei osservare che il Dipartimento per la semplificazione aveva classificato questo regio decreto-legge come atto a carattere generale (pluridespota) da abrogare; noi avevamo indicato la competenza esclusiva del Ministero della salute. A nostro giudizio, a questo punto, la legge n. 3133 del 1928 dovrebbe essere espunta dall'Allegato 1, in quanto disposizione di conversione di una fonte da abrogare.

Per quanto riguarda il regio decreto-legge n. 1200 del 1934, che modifica l'articolo 2 della legge n. 1185 del 1929 recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa, è stato osservato che la legge n. 1185 non è presente nell'Allegato 1. A nostro giudizio, la legge n. 1185 del 1929 andrebbe inserita nell'Allegato 1.

Quanto invece alla legge n. 2125 del 1934, che converte in legge il regio decreto-legge n. 1176 del 1934 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, è stato osservato che il regio decreto-legge n. 1176 non è presente nell'Allegato 1. In realtà, ci risulta che il regio decreto-legge n. 1176 del 1934 è presente, ma è attribuito alla competenza del Ministero per la pubblica amministrazione. Conseguentemente, a nostro giudizio, andrebbe ricondotta alla competenza della Funzione pubblica anche la legge n. 2125 del 1934.

Queste sono le risposte che intendiamo dare alle osservazioni di carattere specifico. Per quanto riguarda il parere della 4ª Commissione, non ci risulta nulla di particolare.

PRESIDENTE. La ringrazio, generale Del Sette; lei è stato molto puntuale. Ricordo peraltro che la Commissione difesa del Senato ha espresso un parere senza osservazioni, mentre l'omologa Commissione della Camera non ha attualmente all'esame il provvedimento.

Mi sembra che l'audizione sia stata assolutamente esauriente. Attualmente voi state lavorando ad un progetto molto ampio, la redazione di un codice dell'ordinamento militare, nel quale confluirà in pratica quasi tutta la legislazione che viene salvata. Questo progetto non richiederebbe già adesso una previsione di quei settori che poi formeranno oggetto del riassetto? Non vi crea problemi di carattere operativo?

DEL SETTE. In realtà, nell'opera di riassetto che abbiamo portato avanti e che stiamo tuttora portando avanti, abbiamo già apportato una serie di modifiche piuttosto consistenti al primo schema, dopo un primo confronto con i vari Ministeri; in questa fase stiamo lavorando in particolare con i Ministeri del comparto difesa e sicurezza. Questo lavoro, però, è stato svolto sempre in collaborazione con il Dipartimento per la semplificazione. In particolare, il capo ufficio legislativo del Dipartimento per la

semplificazione ha preso parte alle riunioni più importanti del comitato e sta partecipando attivamente alla fase della concertazione interministeriale.

Quindi, le problematiche che si pongono ai fini del riassetto che stiamo operando nel codice, in realtà, sono tutte conosciute, condivise e compatibili con il criterio seguito, a nostro giudizio, dalla Semplificazione per attuare un riassetto per materia. So che c'è stato ed è tuttora in corso un dibattito sul punto, ma, per quanto riguarda la Difesa, non ci sono problemi particolari.

PRESIDENTE. Generale Del Sette, la ringrazio per il contributo che ha portato ai nostri lavori.

Do ora la parola al dottor Gino Famiglietti, vice capo ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, che ringrazio ancora per la sua presenza.

FAMIGLIETTI. Signor Presidente, innanzi tutto le porto i saluti del Ministro, che mi ha delegato a trattare questa materia che ho seguito fin dagli inizi.

Rispetto alla Difesa – tanto per collegarmi a chi mi ha preceduto in quest'audizione – ci siamo trovati in una situazione più favorevole, in quanto avevamo già provveduto a codificare la materia di competenza, avendo effettuato un massiccio sfoltimento normativo, sostanzialmente in attuazione della legge delega del 2002, e utilizzato la possibilità di emettere decreti correttivi. È stata ridisegnata completamente la normativa in materia di tutela, di valorizzazione (anche alla luce delle nuove competenze che la Costituzione prevede per le Regioni) e di paesaggio (materia questa estremamente controversa, che dà luogo a una serie di problemi di teoria e di pratica applicazione di notevole spessore).

Siamo arrivati quindi preparati all'appuntamento. A nostro avviso si dovrebbe pervenire, d'accordo con la Semplificazione, alla messa a punto di un decreto legislativo che faccia da completamento al codice: in questo modo ci sarebbe da un lato il codice, dall'altro il sistema delle leggi, ancorchè rinvenienti nel tempo, che tuttora hanno una loro funzione ed una loro applicabilità nella realtà normativa nazionale.

Vengo ai criteri che ci hanno guidato nell'individuazione delle norme da salvare. Anzitutto, esaminando la storia della legislazione di tutela, c'è un arco temporale, che va grosso modo dal 1910 fino alla fine degli anni '30, che è stato caratterizzato da una serie di leggi-provvedimento: venivano individuati di volta in volta monumenti da sottoporre a tutela o luoghi di dichiarato interesse nazionale per una particolare attività svoltavisi. È il caso del monumento a Vittorio Emanuele II, di quello a Garibaldi o dello Scoglio di Quarto: tutte realtà oggetto di provvedimenti di tutela che ancora oggi costituiscono la base per un intervento legittimo di salvaguardia da parte nostra.

Abbiamo quindi recuperato quelle norme non previste nel decreto-legge n. 112 del 2008, nella convinzione che costituiscono il nostro tes-

suto connettivo. Si pensi ancora alla salvaguardia di luoghi della memoria della prima guerra mondiale, come Sabotino, San Michele, e così via.

Un lavoro analogo è stato fatto per il paesaggio: tutte le foreste demaniali dichiarate di interesse nazionale ovviamente rappresentano altrettanti beni paesaggistici (penso alla legge Galasso e alla perimetrazione dei boschi). Dal momento che la perimetrazione era già prevista dalle leggi originarie di tutela, ci siamo limitati a salvaguardare tali norme che avevano ancora una loro attualità, tralasciando invece quanto vi era di caduco. Considerato che abbiamo valutato circa 35.000 leggi, può darsi che qualche dettaglio vada ancora perfezionato, ma nella sostanza il grosso del lavoro è stato fatto.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali, vi è un problema peculiare, che abbiamo affrontato con il Ministero per la semplificazione trovandovi anche soluzione. Secondo il dettato del comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, tra i settori esclusi rientrano le leggi di attuazione di norme comunitarie o di ratifica di trattati internazionali.

Molto spesso però si realizza una situazione diversa: accordi specifici per uno scambio di oggetti a contenuto culturale fra due musei, successivamente ratificati con legge. Oppure si pensi a Palazzo Farnese: comprato dallo Stato italiano, fu dato in concessione d'uso a quello francese; allo stesso modo, Palazzo de la Rochefoucault-Doudeauville fu comprato dalla Francia e dato in uso all'Italia come ambasciata. L'accordo internazionale non si trova fra quelli previsti dall'Allegato 1 come da salvare, mentre ve ne sono altri che hanno la stessa natura.

Sto cercando di operare una verifica con i colleghi della Semplificazione: saranno in tutto tre o quattro i casi di discrasia.

Con riferimento alle segnalazioni contenute nel dossier elaborato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato, sono perfettamente d'accordo con la proposta di salvare la legge che riguarda i vincoli intorno all'Abbazia di Pomposa. Peraltro, abbiamo proposto una legge analoga riguardo a Paestum, che presenta esattamente lo stesso tessuto normativo: a 1.000 metri dai templi, nessuna edificazione è possibile. A Pomposa, la situazione è identica: a 500 metri dal campanile del centro cittadino vi è un'area di rispetto, quindi di tutela.

Ho trovato nel dossier anche alcuni riferimenti che avevamo proposto alla Semplificazione perché venissero accolti, ma non lo sono stati: per esempio, la normativa specifica per la realizzazione di impianti antincendio e di sicurezza negli edifici sottoposti a vincoli. Quindi su questo siamo perfettamente in sintonia con quanto viene proposto.

Avendo potuto scorrere il documento soltanto stamattina, mi limiterò ad alcune considerazioni sui punti di maggiore interesse. Per quanto riguarda l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, la richiesta di salvare l'articolo 3 del regio decreto-legge n. 669 del 1933, concernente la nomina del presidente da parte del Presidente della Repubblica) non è venuta dai Beni culturali. A nostro modo di vedere, la norma avrebbe potuto essere abrogata, in quanto nello statuto dell'Istituto stesso, all'articolo 7, vi è già una specifica previsione in tal senso.

Circa le provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero, esse non sono di nostra pertinenza ma del Ministero degli affari esteri, con l'intermediazione degli istituti di cultura: non siamo in grado di fornire indicazioni sulle scelte operate dal Dicastero interessato.

Sembra strana anche a me la mancata previsione di una salvaguardia delle norme concernenti la contabilità speciale, che adoperiamo ordinariamente con le sovrintendenze. Tante nostre gestioni si basano sulla contabilità speciale: anche questo discorso andrà approfondito con la Semplificazione, sebbene il *dominus* della materia è il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dovrebbero conoscere i ragionamenti che sono alla base della legge.

Per quanto riguarda la legge n. 121 del 1967, concernente le zone archeologiche di Aquileia, siamo d'accordo ad indicare le norme specifiche da salvare, anche se in verità ciò che conta di quella legge è l'impianto complessivo: l'affermazione del principio che la città di Aquileia è di interesse archeologico e che tutti gli interventi in quella città devono essere svolti dai sovrintendenti. La parte caduca della legge riguarda uno stanziamento di fondi per un quinquennio disposto dall'articolo 1; ma non è quello l'architrave della legge. Il principio fondamentale è quello della competenza esclusiva dei sovrintendenti; anche per i piani regolatori che investono aree di interesse archeologico è previsto il parere vincolante dei sovrintendenti. Sono questi i due cardini della normativa (si tratta di cinque articoli). Non vi sono altri rilievi, per quanto mi riguarda. Sugli elementi richiamati fornirò puntuali risposte, come ho anticipato.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Famiglietti. Quindi, in pratica, con l'emanazione del codice si è già provveduto ad una sistemazione della materia.

FAMIGLIETTI. Si, il grosso della legislazione primaria è sistemato.

PRESIDENTE. Ora vi è l'esigenza di avere dei decreti legislativi in cui inserire quelle particolari situazioni che, ancorché esaurite per il futuro, non sono esaurite come fonte. Ad esempio, se un monumento è stato istituito con legge significa che il sindaco non può farlo demolire con un'ordinanza.

FAMIGLIETTI. Aggiungo che non vi sono altri provvedimenti amministrativi per effettuare la tutela; c'è solo la legge, che pertanto non può essere eliminata.

PRESIDENTE. Vi sono anche norme sparse sulle quali sono state formulate osservazioni da parte dei Servizi studi della Camera e del Senato e da parte della stessa Commissione; alcuni aspetti dovranno essere meglio approfonditi.

Lei ha fatto cenno ad un accordo tra Francia e Italia sull'uso di Palazzo Farnese. Si tratta di una convenzione ratificata con legge?

FAMIGLIETTI. Si, vi sono anche altre convenzioni ratificate con legge.

PRESIDENTE. In realtà, le leggi di ratifica delle convenzioni non dovrebbero essere presenti nell'Allegato 1, perché in base alla norma di esclusione generale, le ratifiche e gli ordini di esecuzione fanno parte dei settori esclusi e sono pertanto sottratti all'abrogazione.

FAMIGLIETTI. Se posso permettermi, signor Presidente, il discorso sui settori esclusi secondo me potrebbe essere semplificato. È vero che il settore escluso di per sé comporta che determinate norme vengano salvate, e il fatto che prevediamo la permanenza in vigore di certe norme è al limite un di più, un eccesso di zelo che certamente non danneggia. Viceversa, la scelta di indicare solo alcune leggi e di non indicarne altre potrebbe dar luogo a problemi interpretativi in sede di lettura delle disposizioni.

PRESIDENTE. Condivido totalmente le sue considerazioni dottor Famiglietti. Questa osservazione sarà avanzata anche in sede di relazione; questo è senz'altro un problema che si può risolvere.

FAMIGLIETTI. Ad esempio, è stata salvata la legge n. 458 del 1921, che autorizza il Governo del Re a donare al Regno dei belgi il ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Roger Van Der Weyden, ora appartenente alla Regia galleria dell'accademia di Venezia. È stata anche salvata la legge n. 595 del 1921, concernente l'acquisto di un palazzo da cedere in uso alla Regia ambasciata di Germania; una legge esattamente analoga a quella che riguarda Palazzo Farnese. Perché una legge è stata indicata e l'altra no? In questo modo si crea un problema per l'interprete.

PRESIDENTE. La ringrazio ancora per il suo contributo, dottor Famiglietti.

Passiamo ora all'audizione del professor Pierluigi Petrillo, vice capo ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e del dottor Edoardo Gambacciani vice capo ufficio legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Vorrei chiedere anzitutto ai nostri ospiti di fare qualche cenno al percorso di ricognizione, illustrandoci come hanno organizzato il lavoro e cosa è presente nei loro archivi come frutto di questa attività ricognitiva, in funzione sia della rifinitura del provvedimento al nostro esame, sia di un futuro provvedimento di riassetto per settori.

In secondo luogo, vorremmo sapere se siete già in grado di individuare i settori e le materie da riordinare in base alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Terzo, se siete in grado di individuare la legislazione dei settori esclusi, per la formazione di un eventuale allegato supplementare con

fini puramente enunciativi, onde evitare possibili problemi interpretativi (come suggerisce anche il Consiglio di Stato).

E veniamo all'ultima questione: nel dossier dei Servizi studi di Camera e Senato, che credo abbiate già avuto, sono enumerate le questioni che riguardano gli Allegati; vi sono poi i pareri di alcune Commissioni. Finora, non vi sono segnalazioni specifiche: non sappiamo se le competenti Commissioni della Camera daranno un parere, dal momento che in quel ramo del Parlamento la procedura non è automatica; al Senato, essendo l'assegnazione disposta dal Presidente del Senato, in qualche caso il parere è stato già emesso.

Dallo scambio epistolare intercorso, so che il Ministero delle politiche agricole aveva un progetto molto significativo, che non può che far piacere a chi presiede la Commissione per la semplificazione; ma lascio la parola al dottor Petrillo per parlarcene.

PETRILLO. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio a nome dell'Amministrazione per quest'opportunità, per noi molto significativa, sia per fare il punto della situazione relativamente a come stiamo procedendo alla semplificazione, sia per rispondere alle osservazioni e alle domande che lei mi ha rivolto. Vorrei ringraziare anche i funzionari delle Camere che hanno redatto, non ultimo, quest'ottimo dossier, che per il nostro ufficio legislativo è stato più che prezioso.

Come lei ricordava, nel dicembre 2008, rispondendo proprio a una richiesta della Commissione (se non sbaglio datata al 18 di quel mese), l'ufficio legislativo del Ministero ha evidenziato l'attività svolta per semplificare la complessa normativa agricola. Mi preme ricordare quant'è stato evidenziato anche di fronte a questa Commissione da parte dei rappresentanti della Coldiretti, della Copagri e della CIA, ossia che questa materia è estremamente articolata e complessa, essendo suddivisa sui livelli comunitario, nazionale e regionale. Pertanto, semplificarla risulta decisamente più complicato di quanto si possa prevedere: tuttavia, l'indirizzo politico dato anche agli uffici è chiarissimo rispetto all'attuazione in maniera coerente e spedita del dettato della legge n. 246 del 2005, in ottemperanza della quale il Ministero delle politiche agricole ha proceduto all'individuazione di 576 disposizioni statali vigenti, afferenti alle materie di propria competenza.

L'individuazione di tali norme è stata realizzata principalmente dall'ufficio legislativo del Ministero, in collaborazione – direi quasi quotidiana – con i dipartimenti e gli enti vigilati dall'amministrazione stessa. L'indagine si è soffermata, in primo luogo, sulle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 e adesso sta procedendo. Al termine di quest'operazione, il Ministero ha individuato 101 provvedimenti normativi primari ritenuti indispensabili, che quindi riteniamo di sottrarre all'effetto di abrogazione generalizzata previsto dalla legge del 2005. Al contempo, però, abbiamo individuato numerose norme di rango regolamentare anteriori al 1° dicembre 1948, di cui riteniamo indispensabile la vigenza.

Al riguardo, rispondendo anche alle domande che lei mi ha rivolto, signor Presidente, colgo l'occasione offerta da quest'audizione per segnalare la necessità di integrare in particolar modo l'Allegato 2 dello schema di decreto legislativo con l'indicazione degli articoli 5 e 13 della legge del 23 aprile 1949, n. 165, già contenuta nell'elenco delle abrogazioni disposte con il decreto-legge n. 112 del 2008, poi convertito dalla legge n. 133 dello stesso anno. I nostri uffici ci segnalano che la suddetta legge del 1949, abrogata dal decreto del 2008, estendeva la competenza della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina – oggi ISMEA, ente vigilato dal nostro Ministero – a tutto il territorio della Repubblica e stabiliva che le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 144, che rientra tra le norme salvate, potessero avvenire anche per trattativa privata, qualora l'acquirente fosse stato la cassa stessa (appunto l'ISMEA). Tale abrogazione quindi rappresenta oggi un ostacolo per l'ente per perseguire i compiti istituzionali ad esso affidati da altre norme.

In particolar modo, tale normativa prevede che gli enti pubblici, se proprietari di fondi rustici di natura patrimoniale da destinare alla formazione della proprietà contadina, possono alienarli alle condizioni previste appunto dall'articolo 13 della legge n. 165 del 1949, che, lo ricordo, è stata abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Per questo, richiediamo di inserire nell'elenco delle norme da salvare ed erroneamente abrogate gli articoli 5 e 13 della legge n. 165 del 1949, consentendo in tal modo la regolare prosecuzione dell'intervento dell'ISMEA, e quindi del Governo, in materia di privatizzazione dei terreni pubblici.

In secondo luogo – rispondo così all'altra domanda che il Presidente mi ha gentilmente formulato, in relazione alle osservazioni emerse dal dossier – viene segnalato il regio decreto-legge n. 2033 del 1925, che nell'elenco è il n. 200: nelle osservazioni si fa notare che nell'Allegato 1, relativo alle leggi da salvare, manca l'indicazione della legge di conversione (la n. 562 del 18 marzo 1926, che converte molteplici decreti-legge), mentre dal suddetto decreto-legge è stato abrogato l'articolo 13 del regio decreto-legge n. 1225 del 1932, che modificava appunto il regio decreto-legge n. 2033 del 1925. Nel ringraziare nuovamente gli uffici per aver segnalato questa svista, chiediamo che la succitata legge di conversione venga inserita nell'elenco, con i relativi regolamenti di esecuzione che non sono ricompresi ma che dovrebbero intendersi automaticamente salvati. Quando parlo della legge n. 562 del 1926, ovviamente, intendo fare riferimento solo alla parte in cui converte il decreto-legge n. 2033 del 1925, perchè – com'era stato notato dagli uffici – essa converte numerosi decreti-legge.

Signor Presidente, se mi è permesso, mi riservo di rispondere in tempi brevissimi per iscritto alle altre numerose osservazioni, dal momento che i nostri uffici sono stati allertati per fornire le risposte entro venerdì. In quest'occasione però, sollecitato da Lei, mi preme segnalare alla Commissione come il Ministero stia procedendo parallelamente su due ulteriori strade per semplificare questo complesso apparato normativo

multilivello, proprio ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge n. 246 del 2005. Due strade che procedono di pari passo: infatti, in primo luogo, abbiamo quasi concluso la redazione del testo dello schema di decreto legislativo di semplificazione della normativa relativa all'attività agricola, del quale ho qui con me alcune bozze, in cui prevediamo otto distinti elenchi.

Il primo elenco contiene le norme statali precedenti il 1970. Il secondo elenco contiene le norme statali successive al 1970. Il terzo elenco contiene le norme statali successive al 1970 che trovano agganci normativi nelle norme statali precedenti il 1970 e che comunque necessitano di un riassetto e di una revisione. Il quarto elenco contiene le norme agricole precedenti il 1970 di cui non si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Il quinto elenco contiene le norme agricole successive al 1970 di cui invece suggeriamo l'abrogazione. Il sesto elenco contiene norme agricole che hanno natura fiscale e che dunque verranno valutate d'intesa con il Ministero dell'economia; si dovrà decidere se e come mantenerle in vita oppure se ritenerle abrogate in quanto non più rifinanziate. Il settimo elenco contiene norme che hanno invece natura previdenziale e che verranno pertanto esaminate d'intesa con l'altro Ministero competente. L'ottavo elenco riguarda materie che, pur avendo attinenza con l'agricoltura, noi non riteniamo opportuno inserire in questo provvedimento, trattandosi di norme in continua evoluzione, perché frutto di analisi da parte degli organi comunitari. Quanto prima – e se richiesto dalla Commissione – trasmetteremo questi elenchi, anche se ancora in forma di bozza. Siamo ormai quasi alla conclusione di questo procedimento, avviato diversi mesi fa grazie al lavoro del professor Alberto Germani del CNR.

Come il Presidente ricorderà (lo evidenziammo nella lettera del dicembre 2008), mentre questo primo lavoro di elaborazione di uno schema di decreto legislativo di semplificazione delle norme in materia agricola sara completato per la fine di novembre o per i primi di dicembre, l'altro pilastro della nostra attività di semplificazione, il codice agricolo, sarà completato nei primi tre mesi del 2010. È stato ovviamente un lavoro molto complesso; il codice agricolo si inserisce in questa nuova fase di semplificazione e di riassetto normativo. I punti cruciali del codice sono già stati evidenziati nella lettera che abbiamo spedito; non e pertanto necessario ricordarne gli assi essenziali. Mi limito a sottolineare che l'oggetto del codice agricolo non può che essere triplice: l'agricoltura, le foreste e la pesca, e l'acquacoltura. Il codice, così come lo stiamo strutturando, dovrebbe essere suddiviso in undici libri, più uno introduttivo ed uno finale. Una volta entrato in vigore, esso porterebbe all'abrogazione di ulteriori 140 disposizioni di rango primario.

Sperò di aver così sommariamente risposto alle domande che lei gentilmente mi ha posto, signor Presidente, e la ringrazio nuovamente.

PRESIDENTE. La ringrazio a mia volta, dottor Petrillo; il suo è un lavoro da far tremare le vene ai polsi. Voi comunque utilizzerete i decreti

legislativi correttivi, per i quali ci sono due anni di tempo per portare a termine questi due progetti, che poi potranno confluire in uno unico.

Cedo ora la parola al dottor Gambacciani, vice capo ufficio legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Occupandosi di molte materie, l'attività di tale Ministero presenta problematicità maggiori, più sfuggenti e meno catalogabili.

GAMBACCIANI. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per l'opportunità che mi viene concessa e mi associo ai ringraziamenti e agli elogi che il collega delle Politiche agricole ha formulato nei riguardi del lavoro assolutamente utile e di grande pregio che è stato svolto dai funzionari parlamentari, i quali ci hanno senza dubbio molto aiutato in questa operazione complessa, che ha investito tutti gli uffici e le strutture della nostra amministrazione. Tale attività è stata svolta sempre in stretto raccordo con i colleghi del Dipartimento per la semplificazione normativa ed è stata volta a dare sostanzialmente attuazione al complesso meccanismo cosiddetto «taglia-leggi», rispetto al quale, il provvedimento attualmente sottoposto al parere di questa Commissione, il cosiddetto decreto «salva-leggi», serve ad individuare le disposizioni normative precedenti al 1970 da non sottoporre all'effetto ghigliottina, vale a dire all'abrogazione.

Mi preme innanzi tutto sottolineare il fatto che l'amministrazione che rappresento, in un primo momento, ha svolto separatamente il lavoro propedeutico all'individuazione di tutte le norme. Si tenga infatti presente che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rappresenta sostanzialmente tre amministrazioni accorpate; pertanto gli uffici e le strutture, in primo luogo il gabinetto e l'ufficio legislativo, sono stati impegnati in un'opera di coordinamento del lavoro precedentemente svolto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero delle politiche sociali e dal Ministero della sanita. L'attività si è svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge e seguendo rigorosamente i criteri di coordinamento che sono stati disposti dagli esperti dell'unità di semplificazione (quindi dal Dipartimento per la semplificazione normativa), avvalendosi delle strutture tecniche e, in primo luogo, della banca dati predisposta dal CNIPA (prima disponibile in modalità locale e successivamente *on line*).

La prima attività svolta è stata la ricognizione di tutta la normativa interessata dall'operazione. La seconda e fondamentale attività è stata quella del vaglio, vale a dire l'individuazione delle norme anteriori al 1970 da conservare, delle norme che viceversa potevano essere abrogate (quindi da sottoporre all'effetto ghigliottina) e delle norme da riordinare. A questo proposito, devo sottolineare che una gran parte delle disposizioni normative di interesse di questo Ministero rientra nei settori esclusi, in quanto interessa il settore previdenziale ed assistenziale.

Per l'individuazione e la catalogazione delle norme relative a detti settori ci si è avvalsi dell'apporto tecnico degli enti previdenziali, i quali, coordinati dalla direzione generale della previdenza, hanno evidenziato per

i singoli settori le disposizioni da abrogare e quelle da salvare. Nell'ambito di questo lavoro di coordinamento, due parentesi importanti sono state rappresentate dai provvedimenti di urgenza varati nel 2008, il decreto-legge n. 112 e il decreto-legge n. 200.

Una gran mole di lavoro ha infatti riguardato le tabelle di verifica delle disposizioni che sono andate a confluire nell'Allegato 2 del decreto legislativo attualmente all'esame della Commissione.

Passando in maniera più specifica alle sollecitazioni e alle questioni da lei poste, signor Presidente, devo far notare che una serie di questioni sono in via di definizione e rispetto ad esse l'amministrazione è impegnata in ulteriori verifiche (sempre in stretto raccordo con la Semplificazione normativa). Tali questioni riguardano soprattutto i settori esclusi; è stato infatti individuato un elenco di ulteriori norme da inserire. Tale elenco al momento è in via di compilazione da parte del Dipartimento per la semplificazione normativa.

Solo a titolo di esempio e comunque riservandomi di produrre una documentazione più dettagliata in tempi molto brevi, posso sin d'ora enumerare una serie di disposizioni normative che, proprio per la materia che trattano, riteniamo doversi necessariamente includere in questo elenco dei settori esclusi. Mi riferisco al regio decreto n. 1272 del 1939, che riguarda disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria; alla legge n. 244 del 1934, che riguarda l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare, della prima categoria; al decreto del Presidente della Repubblica n. 1055 del 1960; alla legge n. 1062 del 1962 e ad una serie di decreti del Presidente della Repubblica (il n. 1563 dell'11 agosto 1963, il n. 1138 del 1952, il n. 221 del 1950 ed il n. 637 del 1955). Si tratta di una prima individuazione, sempre a titolo di esempio, di norme da inserire nei settori esclusi.

Parimenti, per esigenze di carattere sistematico, nell'ambito dei settori esclusi, a nostro avviso, dovrebbero essere altresì inserite norme che attualmente troviamo nell'ambito dell'Allegato 1, come in particolare il regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, che riguarda sempre l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, ed il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773.

L'elenco dei settori esclusi è ulteriormente arricchito da norme che risultano attualmente inserite nell'Allegato 2: mi riferisco specificamente alla legge 13 gennaio 1941, n. 145, che riguarda le casse marittime, sempre per le assicurazioni contro gli infortuni.

Un altro profilo problematico riguarda l'integrazione dell'Allegato 1: anche in questo caso, possiamo evidenziare sin d'ora disposizioni di cui si ritiene indispensabile il mantenimento in vigore (ne ho qui un elenco che comunque mi riservo di completare in tempi brevi per poi fornire alla Commissione la relativa documentazione). Comunque, a titolo di esempio, segnalo il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 147, il regio decreto n. 871 del 1929, il decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, la legge n. 1041 del 1954, il decreto del Presidente della Repub-

blica 6 marzo 1968, n. 680, il regio decreto n. 209 del 1903, il regio decreto n. 1965 del 1929 e la legge n. 1483 del 1962.

In ogni caso, venendo alle osservazioni che riguardano le norme di nostra competenza segnalate nel dossier, una serie di disposizioni attengono alla definizione della collocazione di alcune norme che sarebbero da inserire nell'Allegato 1, ovvero nell'elenco dei settori esclusi. Una serie di disposizioni collegate tra loro risultano una inserita nell'Allegato 1 e l'altra nell'elenco dei settori esclusi. Stiamo lavorando insieme con la Semplificazione normativa per individuare la giusta collocazione di dette disposizioni. Ad esempio, alla voce n. 516, che riguarda il regio decreto legge n. 761 del 1936, si osserva che la legge di conversione, vale a dire la n. 1072 del 1936, non figura nell'elenco. In realtà, su nostra indicazione, è stata inserita dalla Semplificazione nell'ambito dei settori esclusi, quindi entrambe le disposizioni verrebbero comunque salvate, tuttavia c'è necessita di coordinare gli inserimenti; vale per questa voce, ma anche per una serie di altre (le nn. 1951, 1540, 1988, 2008, 2025, 2058, 2102, 2213, 2251 e 2297), relativamente alle quali vi forniremo sicuramente tutto il materiale di dettaglio, in maniera intellegibile e in tempi brevi, anche se ora ve le segnalo in base ai miei appunti.

Un altro problema riguarda alcune norme inserite nell'Allegato 2, che a nostro avviso, proprio per esigenze di coordinamento e di chiarezza della materia, dovrebbero essere ugualmente inserite nei settori esclusi, ovvero nell'Allegato 1, fermo restando quindi il nostro interesse alla salvezza dell'atto. In particolare, mi riferisco alle voci nn. 1485 e 1861.

Altro problema riguarda le norme che sono state attribuite ad un'amministrazione, mentre quelle ad esse collegate sono state attribuite all'astratta competenza di un'altra: ad esempio, per la voce n. 1585, si osserva che la legge modificata non appare nell'elenco; in realtà, abbiamo verificato che è presente, ma è stata attribuita alla competenza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Lo stesso vale per le voci nn. 1365 e 1746, con riferimento alle quali la competenza è distribuita tra il nostro Dicastero e quello della Difesa.

Alcune osservazioni fanno poi riferimento a norme mancanti, che invece, a seguito di un'ulteriore verifica da parte degli uffici tecnici, sono risultate in realtà inserite nell'elenco. Mi riferisco in particolare alla voce n. 1579, là dove si osserva che con riferimento alla legge che detta modifiche ad un precedente provvedimento (il decreto legislativo n. 233 del 1946) si dice che questo non è riportato in elenco: in realtà, abbiamo verificato che è presente nell'Allegato 1, alla voce n. 937.

Altre norme, invece, devono essere correttamente inserite nell'elenco, e questa è senza dubbio una sottolineatura utile anche per la Commissione: a seguito di quest'ulteriore attività di verifica, ci siamo accorti della necessità di inserire nell'Allegato 1 alcune voci. Mi riferisco alla n. 1631, che riguarda la legge n. 256 del 1958, che riteniamo indispensabile inserire nell'Allegato 1 in quanto attualmente in vigore; lo stesso vale per la voce n. 2006, relativa alla legge n. 466 del 1964.

Con questa serie di numeri, credo di aver esaurito questa prima elencazione ed enumerazione. Mi rendo conto che le norme sono tante; il lavoro che ha impegnato gli uffici è stato notevole. Ringrazio, comunque, per l'opportunità che ci è stata concessa, di operare nell'ambito di questo complesso meccanismo.

Per quanto riguarda la sollecitazione relativa ai settori da assoggettare al riassetto, considerata la complessità della materia, in particolare di quella previdenziale ed assistenziale, sono in atto delle riflessioni insieme agli organi tecnici (gli enti previdenziali) in vista di possibili provvedimenti di riordino degli stessi, che dovranno essere adeguatamente coordinati tra loro. Non appena saranno state assunte le definitive determinazioni, provvederemo in tal senso.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo contributo, dottor Gambacciani.

Passiamo ora all'audizione del consigliere Francesca Quadri, capo ufficio legislativo del Dipartimento per le pari opportunità, e della dottoressa Sabrina Bono, vice capo di Gabinetto del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, accompagnata dal dottor Vito Abbadessa.

Vorrei anzitutto chiedervi di illustrare l'attività che avete svolto durante questo percorso di ricognizione e di riassetto e quella che pensate di svolgere nei prossimi mesi, al fine di giungere non solo all'eventuale correzione del decreto, ma soprattutto ad un riordino della normativa, che nel caso del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca credo sia assolutamente impegnativo.

In secondo luogo, vorrei sapere se sia possibile sulla base degli inventari fatti per la normativa relativa al cosiddetto meccanismo «taglia-leggi», elaborare un eventuale elenco degli atti che comunque farebbero parte dei settori esclusi, a fini di completezza della ricognizione.

Vi sono inoltre alcune problematiche sollevate dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, esposte in un apposito dossier. Se nei prossimi giorni dovessero emergere osservazioni puntuali, specifiche e tecniche di approfondimento e di integrazione, potrete inviarle alla Commissione entro l'inizio della prossima settimana che dovrà formulare il parere, oggetto di votazione, entro i primi di novembre.

BONO. Signor Presidente, per quanto riguarda il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, l'attività di semplificazione normativa risulta ormai avviata da parecchi anni, come per tutti gli altri Ministeri. Sono state da ultimo seguite le indicazioni e le direttive del Dipartimento per la semplificazione normativa e degli uffici dello staff del ministro Calderoli, nonché la normativa che si è susseguita nel corso del tempo relativa alla riduzione dello stock normativo.

Per quanto riguarda il procedimento «taglia-leggi», il contributo del MIUR è stato significativo, in quanto il Ministero, soprattutto per la parte istruzione, è caratterizzato da una normativa molto datata, frammentata e a volte sovrapposta. È stata quindi un'occasione utile per svolgere un'operazione di pulizia normativa; arriviamo infatti a superare le 900 leggi

da abrogare espressamente, indicate negli allegati dei due provvedimenti normativi che si sono susseguiti.

In questa fase, però, l'istruzione, l'università e la ricerca presentano una particolarita collegata alla codificazione.

L'operazione di codificazione da un lato è già prevista, ad esempio, per quanto riguarda la parte università; in tale ambito, la maggior parte della normativa vigente è concentrata in testi unici (anche laddove questi non rechino esattamente la dicitura «testo unico»). Questa è la ragione per cui alcune norme fondamentali, che regolano tuttora il funzionamento dell'università, non si trovano nell'Allegato 1 di questo schema di decreto legislativo; esse infatti rientrano nel settore escluso relativo ai codici e ai testi unici. È volontà espressa del Ministro arrivare entro la fine della legislatura ad una codificazione con riassetto totale della parte università.

Per la parte istruzione c'è un progetto in questo senso, che però non potrà essere realizzato pienamente finché non riusciremo a completare l'opera di razionalizzazione del sistema scolastico, prevista dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 2008. Infatti, per pervenire ai saldi di bilancio che sono espressamente quantificati nel suo comma 7, l'articolo 64 prevede una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione del sistema scolastico.

È in corso di approvazione la parte relativa alla scuola secondaria superiore, con la riforma dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Questa è la ragione per la quale nell'Allegato 1 di questo schema di decreto legislativo vengono fatte salve molte norme antecedenti il 1970; esse, tuttavia, sono fatte salve fino all'entrata in vigore della riforma. Segnalo che l'articolo 64, al fine di operare questa forma di razionalizzazione dell'intero sistema scolastico, prevede l'uso dello strumento dei regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Segnalo altresì che l'iter di tali regolamenti è stato già avviato, dal momento che sono stati approvati in Consiglio dei ministri prima dell'estate e sono stati trasmessi al parere della Conferenza unificata, la cui attivita in questo momento è, però, ferma, per ragioni politiche e di sistema, non legate al settore dell'istruzione. Il ministro Gelmini ha pertanto concordato con il ministro Vito e con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio la richiesta (proprio in queste ore) di un'assegnazione in via d'urgenza alle Commissioni parlamentari competenti, per cercare di anticipare le procedure. Ricordo che la riforma della scuola secondaria partirà dal prossimo anno scolastico 2010-2011. L'entrata in vigore della riforma ci consentirà di compiere un'ulteriore operazione di pulizia rispetto a quanto previsto attualmente dall'Allegato 1. Questo è uno dei criteri che abbiamo adottato per individuare le norme da salvare nell'Allegato 1 (che subiranno, come ho detto, un'ulteriore riduzione).

Un altro criterio che voglio segnalare, al fine di chiarire le modalità di redazione dei nostri elenchi di norme, riguarda il fatto che spesso siamo

stati costretti ad indicare norme che hanno la natura di norme provvedimento, come l'istituzione di un'università o la confluenza di determinati osservatori o laboratori scientifici in enti di ricerca nati successivamente. Si può capire facilmente la *ratio* di questo tipo di interventi: in caso di abrogazione si rischierebbe di far perdere validità o al periodo in cui una determinata università e stata istituita e ha operato (prima della sua trasformazione in università statale), o all'attuale confluenza di determinati laboratori all'interno di enti di ricerca.

A questo proposito, prendendo spunto dalle questioni sollevate dal relatore alla 7ª Commissione permanente del Senato, vorrei segnalarle alcuni punti da chiarire, signor Presidente. Ad esempio, il relatore segnala come norma ormai abrogata, che quindi non bisogna far rivivere con l'inserimento all'interno dell'Allegato 1, il decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 1964, che trovate nell'Allegato 1 alla voce n. 2015, relativo all'istituzione della Libera università degli studi dell'Aquila.

Il dubbio che si poneva il senatore Serafini è che la successiva legge n. 590 del 1982, istituendo, all'articolo 5, l'Università statale degli studi dell'Aquila, sopprimesse il precedente decreto del Presidente della Repubblica. In realtà, ribadisco che prima della legge n. 590 del 1982 la Libera università degli studi dell'Aquila operava come università privata: pertanto, la soppressione del DPR n. 261/1964 comporterebbe un problema per tutti i titoli di studio rilasciati dall'università privata nel periodo in cui è stata in funzione.

Vi segnalo un problema analogo, seppure non indicato nel parere della 7ª Commissione del Senato, per la voce n. 2142 dell'Allegato 1, relativa al decreto del Presidente della Repubblica n. 436 del 1966, che concerne l'Università Pro Deo, successivamente trasformata nella Libera università degli studi sociali (LUISS) di Roma.

Grazie all'approfondimento che gli uffici del Ministero hanno fatto, in vista dell'audizione di oggi, abbiamo preso atto che effettivamente ci sono, per la parte di competenza del MIUR, alcune imprecisioni. Una di queste è stata messa in evidenza dal senatore Serafini in 7ª Commissione: correttamente, come anche rappresentato dal presidente Pastore, laddove nell'Allegato 1 si indichi una novella, va indicata anche la norma di riferimento, quindi la norma sulla quale si interviene. Effettivamente, una norma indicata come fondamentale da salvaguardare e la legge n. 321 del 1958 (Allegato 1 alla voce n. 1653): essa va a novellare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1231 del 1947, erroneamente non citato nell'Allegato 1, che quindi vi segnaliamo in questa fase, ma che ovviamente provvederemo ad indicare ufficialmente anche agli uffici del ministro Calderoli.

Abbiamo riscontrato un problema analogo anche con riferimento alla legge n. 15 del 1969 (Allegato 1 alla voce n. 2399), con la quale si va a novellare il regio decreto n. 653 del 1925, che va ugualmente indicato.

Sempre con riferimento alle norme di competenza del Ministero, vorrei cogliere l'occasione per segnalare altre imprecisioni. Mi riferisco alla legge n. 734, indicata al n. 52 dell'Allegato 1, che non è del 1906, come

riporta lo stampato parlamentare, ma del 1912: ne confermiamo la necessita di salvaguardia e la non abrogabilita.

Il decreto-legge n. 1241 del 22 dicembre 1968, indicato alla voce n. 2397 dell'Allegato 1, riporta un titolo errato, per cui gli viene attribuito un oggetto sbagliato: vi è, infatti, l'indicazione di un provvedimento in materia di onorificenze, quindi non si comprenderebbe l'attribuzione della competenza al MIUR; in realtà, l'oggetto del decreto legge in questione è relativo all'iscrizione alla facoltà e agli istituti superiori di magistero, tant'è vero che tale dicitura viene poi riportata correttamente nella conversione in legge del decreto-legge.

A questo punto, con un leggero imbarazzo, segnaliamo che evidentemente il Ministero, ha una pletora di normativa di settore, per cui da ultimo ieri sera la Direzione generale per l'università ci ha segnalato l'esigenza di salvaguardare ancora alcune norme precedentemente non indicate, che sono cinque nello specifico e che – se lo ritenete opportuno – vi posso indicare fin d'ora.

PRESIDENTE. Ci lasci un appunto su questo aspetto, dottoressa Bono, anche con l'indicazione della motivazione: altre leggi magari sono già richiamate nei pareri delle Commissioni o nel dossier dei Servizi studi, mentre queste, se sono diverse, è opportuno conoscerle.

BONO. Molto volentieri, signor Presidente, entro la serata di oggi ve lo faremo avere.

Concludo con una riflessione che ha preso spunto da un'osservazione da lei, presidente Pastore, fatta sui settori esclusi, la quale effettivamente fa nascere un dubbio interpretativo. Partiamo dal presupposto che gran parte della materia universitaria si ritrova in testi unici, quasi tutti sotto la forma giuridica del regio decreto, che risale agli anni '30.

Ora, il nostro problema è che nell'Allegato 1, ad esempio alla voce n. 553, avevamo indicato, con l'idea di salvaguardarlo e quindi di mantenerlo in vigore, il regio decreto-legge n. 439 del 25 febbraio 1937, che reca «Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore». L'istruzione superiore nella terminologia giuridica del 1930 è quella universitaria, così come troverete parecchi riferimenti all'istruzione media, che rappresenta invece, nella terminologia giuridica del 1930, quella secondaria.

Ebbene, andando a vedere il testo del regio decreto-legge n. 349/1937, nonché la sua conversione in legge, apparirà chiaro che s'interviene novellando il Testo Unico del 1933 sull'università.

A questo punto, ecco il problema che ci siamo posti: il Testo Unico, in quanto tale, è fatto salvo; questa norma, che comunque è una novella rispetto al Testo Unico, non reca però nel suo titolo l'espressione «Testo Unico», «Codice» o altro. Se quindi non la indichiamo nell'Allegato 1, ne consegue l'abrogazione; se la indichiamo nell'Allegato 1, potrebbe non essere corretto, trattandosi di settore escluso. Da questo punto di vista, quindi, non possiamo che rispondere favorevolmente all'ipotesi prospettata

dal presidente Pastore, di un elenco delle norme da settore escluso, quindi da tenere fuori dal meccanismo della ghigliottina, del taglia-leggi e della salvezza espressa, perché nel nostro caso, proprio con l'operazione di ricognizione fatta fino ad oggi, siamo in grado di fornire in tempi molto rapidi quel tipo di elenco. Questo ci aiuterebbe, perché non rischieremmo poi, con una eventuale interpretazione restrittiva, di vederci abrogato il regio decreto-legge che vi ho appena citato, nonché la successiva legge di conversione, che trovate nell'Allegato 1, alla voce n. 590. Facendo chiarezza nell'elencazione delle fonti, forse, queste due, troverebbero una migliore allocazione nell'altro elenco, quello dei settori esclusi, e non nell'Allegato 1.

I riferimenti che ho citato prima, signor Presidente, sono i seguenti: la legge n. 475 del 19 aprile 1925, relativa alla repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche; il regio decreto n. 2049, del 21 novembre 1929, del quale va mantenuto in vigore l'articolo 2 (la normativa è in materia di istruzione e l'articolo 2 rinvia al regio decreto n. 653 del 1925 sulle modalità di assegnazione dei voti di profitto da parte dei docenti); ci sono poi due leggi analoghe nei contenuti, la n. 2333 del 1937 e la n. 607 del 1932, che hanno attinenza con il patrimonio edilizio dell'università di Roma; l'ultimo riferimento è il decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 1944, che reca delle modificazioni al previgente ordinamento universitario. Tale decreto, ad oggi, e quasi completamente abrogato, tranne una disposizione relativa alle modalità con cui è nominato il rettore nelle università e allo strumento con cui il Ministro ratifica la nomina del rettore, che è appunto un decreto ministeriale. Senza questa norma, la salvezza espressa del succitato decreto luogotenenziale, si perderebbe la fonte di legittimazione dei decreti di nomina dei rettori.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo contributo, dottoressa Bono. Do ora la parola al consigliere Francesca Quadri, capo ufficio legislativo del Dipartimento per le pari opportunità.

QUADRI. Signor Presidente, devo far notare anzitutto che la materia di cui mi occupo è di nascita più recente, quindi è meno colpita dal sistema della ghigliottina e del taglia-leggi. Ciononostante, anche noi abbiamo individuato delle fonti anteriori al 1970 da tenere ferme. In particolare, quella che ricade interamente nella competenza del nostro Dipartimento è la legge n. 75 del 20 febbraio 1958, nota come legge Merlin, recante «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui». Si tratta di una legge speciale, laddove le fattispecie penali non sono direttamente inserite nel codice penale. Il nostro Ministro, tra l'altro, si è fatto promotore di una legge di modifica, attualmente all'esame del Senato dinanzi alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. La legge Merlin è presente

con il numero progressivo 1605 nella sezione dell'Allegato 1 relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un altro provvedimento di competenza del Dipartimento per le pari opportunità è la legge n. 1325 del 29 novembre 1961, recante «Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli». Questa legge, che è stata parzialmente abrogata, ricade nella competenza principale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ma ci trova comunque compartecipi nell'interesse a mantenere in vigore le norme ancora vigenti, in quanto riguarda la tutela delle donne e dei fanciulli nel mondo del lavoro. La competenza del Ministro per le pari opportunità è relativa ai fattori di discriminazione, tra cui vi sono il sesso e l'età; di qui deriva la nostra competenza su questo provvedimento.

Per quanto riguarda invece i settori esclusi, abbiamo indicato in particolare il regio decreto n. 2316 del 24 dicembre 1934, che reca «Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia». Si tratta di norme parzialmente abrogate, in quanto superate dalla disciplina dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ente soppresso dalla legge n. 698 del 23 dicembre 1975. Tuttavia, l'articolo 25 del Testo Unico contiene una norma importante da considerare ancora vigente ed applicabile, concernente il divieto di vendita di fumo ai minori.

Il comma 1 prevede infatti il divieto per i tabaccai di vendere sigarette ai minori di anni 16, con la previsione di una sanzione amministrativa, che si aggiunge alla sanzione penale di cui all'articolo 730 del codice penale (Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive). Attinente ancora ai settori esclusi è la legge n. 326 del 24 aprile 1967, recante «Adesione alla convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953, e sua esecuzione». In questo caso, come per tutte le leggi di ratifica, la competenza principale è del Ministero degli affari esteri; tale legge dovrebbe trovarsi nell'elencazione che riguarda specificamente i settori esclusi. Possiamo naturalmente inviare a questa Commissione gli elenchi di tali norme, così come noi li avevamo predisposti ed inviati al Dipartimento per la semplificazione, che poi ha creato il *database*.

Per quanto riguarda il riordino generale, è opportuno notare che la materia oggetto delle competenze del Ministro per le pari opportunità è stata già oggetto di riordino nel 2006, con l'adozione del codice per le pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198 del 2006). Si pensava in ogni caso con il Dipartimento per la semplificazione, tenuto conto dei due anni ancora a disposizione per l'esercizio della delega generale di riordino, di predisporre un possibile testo unico che riordinasse la materia più generale dei diritti dei minori, estesa alla famiglia, coinvolgendo non solo le competenze delle Pari opportunità, ma anche quelle del Sottosegretariato alla famiglia e del Dipartimento per la gioventù. Si tratta di una proposta di cui si sta al momento valutando la percorribilità, al fine di istituire eventualmente una commissione di studio apposita. Il tempo a

disposizione è ancora adeguato; riteniamo pertanto a breve di valutare e di avviare questo tipo di lavoro. Per il resto, come ho già detto, il codice è piuttosto recente, quindi siamo agevolati da questo punto di vista.

PRESIDENTE. La ringrazio, consigliere Quadri.

Passiamo ora all'audizione dell'avvocato Giovanni Palatiello, vice capo ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della dottoressa Marisa Suriano, dell'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della dottoressa Elena Zappalorti e della dottoressa Teresa Giaquinto, del Dipartimento per le politiche antidroga, per le politiche per la famiglia e per il servizio civile.

Vorrei invitarvi anzitutto a fornire indicazioni (che possano esserci utili per l'espressione del parere) in riferimento sia al percorso ricognitivo, sia al percorso di riassetto della normativa che i relativi Ministeri intendono portare avanti. Vorrei inoltre invitarvi a esprimere le vostre valutazioni in merito all'organizzazione e al raggruppamento delle leggi per settori omogenei e vorrei sapere se ritenete utile redigere degli elenchi delle leggi da ricondurre ai cosiddetti settori esclusi, anche se la delega non lo prevede, in quanto vi sono situazioni di confine che forse, in questo modo, potrebbero essere definite.

Vi invito infine a pronunciarvi sulle questioni specifiche sollevate nel dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

PALATIELLO. Signor Presidente, rispetto ai rilievi da ultimo pervenuti, effettivamente c'è la necessità di salvare l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, che è stato istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 871: si ribadisce quindi l'opportunità di salvare questo provvedimento.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845, recante «Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia», effettivamente era già stato salvato, perché risulta inserito nell'Allegato 1 a pagina 63, che era stato diramato insieme al testo che poi è stato sottoposto ad approvazione preliminare nel giugno scorso; il provvedimento, quindi, era già stato inserito nei testi tra quelli salvati.

Per il resto, la competente direzione generale del Ministero mi ha segnalato la necessità di mantenere in vigore le seguenti disposizioni: la legge 4 febbraio 1963, n. 129, recante «Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione»; il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, recante «Norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129» e, da ultimo, anche il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 168, di attuazione di questo piano regolatore. Questo ci è sembrato necessario perché parrebbero tuttora validi i vincoli imposti sulle risorse idriche previste dal suddetto piano regolatore generale degli acquedotti destinate all'uso idropotabile.

Per il resto, salvo che non vi siano altri rilievi da parte di codesta Commissione, per quanto riguarda la nostra competenza, non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Avvocato Palatiello, con riferimento alle osservazioni dei Servizi studi di Camera e Senato, dal momento che lei ha richiamato il Parco nazionale del Gran Paradiso, vorremmo qualche delucidazione anche sul Parco nazionale d'Abruzzo e sapere se nella normativa afferente gli acquedotti cui lei ha fatto riferimento è compreso anche l'Ente autonomo d'irrigazione di Arezzo.

PALATIELLO. Dal momento che si chiedeva se fosse opportuno salvare il provvedimento che ha istituito l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, ed effettivamente lo è, conveniamo su quel rilievo, signor Presidente, mentre sembrerebbe che la normativa afferente al Parco nazionale d'Abruzzo sia già stata salvata e che quella su Venezia sia già stata inserita negli allegati diramati a suo tempo per l'approvazione preliminare, almeno a quanto ci risulta dalla pagina 63 dell'Allegato 1.

La risposta è affermativa anche nel caso dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, perché sono stati creati vincoli sulle risorse idriche che sembrano ancora in essere. Comunque, signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a lasciare agli atti della Commissione una nota, nella quale sono riportate le osservazioni svolte, redatta dalla Direzione generale del mio Dicastero, che mi segnala questa necessità.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo prezioso contributo, avvocato Palatiello, e la invito a depositare agli atti la suddetta nota. Do ora la parola alla dottoressa Marisa Suriano.

SURIANO. Signor Presidente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha curato una serie di iniziative volte alla ricognizione presso le strutture dell'amministrazione, sia centrali sia periferiche, cercando di salvare tutta la normativa anteriore al 1970 che si riteneva indispensabile soprattutto per il funzionamento dell'amministrazione stessa.

Abbiamo cercato di operare anche per settori, stabilendo una prima definizione di macroaree come infrastrutture e trasporti, anche se queste due sono complesse e variegate. Per quanto riguarda le norme da salvare, ci siamo concentrati soprattutto sulla legge fondamentale sui lavori pubblici, ossia l'Allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248, mentre ne abbiamo considerate altre come facenti parte dei settori esclusi.

Per quanto attiene invece ai rilievi formulati sull'Allegato 1 da parte dei Servizi studi di Camera e Senato, abbiamo predisposto una tabella che vorremmo lasciare agli atti della vostra Commissione, oltre alla nostra relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, dottoressa Suriano.

Vorrei però rassegnarle una mia preoccupazione, forse eccessiva: le prime leggi indicate nell'Allegato 1 sono le tabelle E e F di una legge del 1865.

SURIANO. Sì, signor Presidente, anche se sono state considerate di carattere generale.

PRESIDENTE. Anziché richiamare le intere tabelle E e F, non sarebbe possibile e opportuno individuare le norme vigenti e quelle non più vigenti?

SURIANO. È difficile, signor Presidente.

PRESIDENTE. Questo può generare equivoci, al punto che potrebbe sembrare che in questo caso l'intera tabella venga salvata anche con riferimento alle norme abrogate implicitamente nel corso di questo secolo.

SURIANO. Ci abbiamo provato, signor Presidente, ma dal momento che si tratta di una legge fondamentale, anche toccarne una minima parte significherebbe andare a intaccare un pilastro, cosa che potrebbe lasciare un vuoto normativo incolmabile; pertanto, abbiamo avuto paura di farlo.

PRESIDENTE. Comprendo che possa esservi questa preoccupazione, dottoressa Suriano.

SURIANO. Un primo rilievo, invece, va fatto con riferimento al regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, recante «Norme per la navigazione aerea»: dopo averlo esaminato con discreta cura, avevamo scritto di condividere anche il salvataggio della legge di conversione, ma da un'analisi più puntuale, svolta questa mattina dagli uffici del Ministero, è emersa la necessità di prendere più tempo per riflettere sul punto, per valutare l'ipotesi di sopprimerli entrambi. C'è dunque ancora una perplessità da sciogliere, che vorremmo risolvere a breve.

Per quanto riguarda il rilievo riguardante la legge 7 aprile 1930, n. 538, si condivide anche il salvataggio del regio decreto 23 agosto 1980, n. 7088, nelle parti ancora vigenti dopo l'abrogazione disposta dagli articoli 15, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e 21, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che ne hanno abrogato le disposizioni con essi contrastanti o incompatibili. Abbiamo pertanto redatto questa tabella rispondendo a tutte le varie osservazioni formulate.

Tra l'altro, è presente anche la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante «Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata», della quale ci era stata chiesta la soppressione, mentre ci siamo resi conto che è uno dei pilastri dell'edilizia abitativa agevolata e sovvenzionata, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei mutui, anche se non sappiamo se questi, trentennali o quarantennali, abbiano esplicato i propri effetti.

Concordiamo con molte osservazioni fatte dai Servizi studi, mentre nella tabella che lasciamo agli atti della Commissione abbiamo motivato il nostro disaccordo con riferimento ad altre, fermo restando che rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Lasciamo dunque agli atti della Commissione la tabella cui ho fatto cenno, considerando però che si tratta di un lavoro che abbiamo redatto in pochissimo tempo, cercando di risolvere le varie problematiche.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottoressa Suriano, per la puntualità delle sue osservazioni.

Do ora la parola alla dottoressa Zappalorti.

ZAPPALORTI. Signor Presidente, la delega del sottosegretario Giovanardi riguarda la famiglia (di cui parlerà più specificamente la dottoressa Giaquinto), le adozioni internazionali, la droga e il servizio civile.

Per quanto riguarda la droga e il servizio civile, non vi sono agganci normativi anteriori al 1970. Abbiamo chiesto in più occasioni al ministro Calderoli se fosse possibile individuare uno strumento normativo di delega per riordinare tali settori. Siamo stati in un certo senso «costretti» ad elaborare un disegno di legge delega per il servizio civile (di cui avevamo bisogno), in quanto non vi erano agganci al 1970. Lo stesso discorso vale per la conciliazione, un tema che necessita di un riordino, ma che non presenta agganci al 1970. Il disegno di legge delega sul servizio civile, che dovrebbe poi tradursi in un codice, è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda la famiglia, nel rimandare alla nota che abbiamo inviato alla Commissione, segnalo che nei giorni scorsi è stata espressa la volontà (facendo seguito ad una richiesta già formulata in un incontro con gli uffici del ministro Calderoli il 30 novembre scorso) di attivare un tavolo per l'elaborazione di un codice delle norme in materia di famiglia, con il coinvolgimento, oltre che della nostra struttura, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Dipartimento per le pari opportunità. Negli ultimi giorni questo progetto, di cui auspichiamo la realizzazione, sembra aver ripreso vita.

Giungono voci dal Ministero della giustizia circa l'intenzione di intervenire sulla materia, in particolare sul fronte delle adozioni, operando un riassetto dell'intera materia. Siamo in attesa che dal ministro Calderoli giungano segnali più concreti.

GIAQUINTO. Signor Presidente, intervenendo sulle singole norme e sulle osservazioni che in qualche modo ci riguardano, vorrei avanzare una prima annotazione con riferimento alle disposizioni a carattere previdenziale ed assicurativo. Le norme di carattere previdenziale che interessano la famiglia (gli assegni familiari e quelli connessi comunque all'istituto generale della famiglia) sono state lasciate alla competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a seguito di accordi con lo stesso Ministero e su suggerimento delle strutture di coordinamento.

Quindi tutta la materia previdenziale, anche se collegata alla famiglia, è stata curata dal Ministero del lavoro.

Una seconda annotazione riguarda l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Segnalo, a questo proposito, che la norma fondamentale che istituisce l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata già abrogata; si è lasciato pertanto che venisse abrogata anche una norma successiva che prevedeva modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge istitutiva. Tale norma è stata inserita nell'elenco delle norme da abrogare, in quanto connessa ad una norma già abrogata. Tra le norme da mantenere in vigore, sono elencate cinque norme concernenti l'assistenza degli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. Tali norme, pur facendo riferimento all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, vengono mantenute in vigore in quanto individuano competenze che sono passate in gran parte agli enti locali; inizialmente sono passate alla Provincia, poi la normativa si è stratificata, con il coinvolgimento di Regioni e Comuni. Ho notato che in alcune norme più recenti, per talune definizioni e per taluni principi generali si fa riferimento comunque a queste norme, sebbene siano molto antiche e risalgano in qualche caso al 1927. Per questo motivo ho deciso di mantenerle in vigore, per la valenza storica che possono avere nella ricostruzione *dell'iter.* È chiaro che sarebbe opportuno effettuare una revisione generale della materia, in quanto vi sono norme che rimangono in vigore solo perché c'è un riferimento a un principio o a una nozione in un comma di un articolo di una legge successiva. Tale revisione non potrà essere effettuata senza il concorso degli enti locali, in quanto la materia è stata devoluta alle Regioni e agli enti locali.

Capisco che si possa ravvisare un'apparente contraddizione in questo modo di operare, com'è stato osservato; la motivazione, tuttavia, è quella che ho esposto. La norma che ha istituito l'Opera nazionale è abrogata; pertanto un testo che modifica quella norma va abrogato. Però, normative più ampie che fanno riferimento all'Opera nazionale come riferimento storico sono state conservate. Le competenze in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia sono passate poi all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e sono state successivamente devolute al Ministero della sanità con una legge del 1958.

Queste sono le mie valutazioni, per quanto riguarda gli aspetti legati alla famiglia; ritengo che anche gli esperti del comparto sanità debbano essere ascoltati su questo punto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Palatiello, la dottoressa Suriano, la dottoressa Zappalorti e la dottoressa Giaquinto per i loro contributi e dichiaro conclusa l'audizione odierna.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 14 ottobre 2009

33ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato il consigliere Francesco Frettoni, del Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; il dottor Gianluca Mauro Pellegrini magistrato addetto all'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia; il consigliere Carmine Volpe, capo Ufficio Legislativo del Dipartimento per i rapporti con le Regioni.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, sospesa nella seduta di ieri, martedì 13 ottobre.

Sono previste oggi alcune audizioni, la prima delle quali è quella del consigliere Francesco Frettoni, del Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che saluto e al quale preciso che ai rappresentanti degli altri Ministeri intervenuti in questa sede ho posto alcune questioni di carattere generale – lei naturalmente potrà riferirci quanto ritiene più opportuno – ricordando che con la presentazione dello schema di decreto legislativo che individua le disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, siamo arrivati alla prima tappa fondamentale di un percorso del quale desideriamo tagliare il traguardo in maniera ottimale. Ciò sarà più semplice se questo primo momento sarà rigoroso.

Partiamo dal percorso ricognitivo, del quale desideriamo conoscere lo svolgimento. Sono consapevole del fatto che, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il vostro Dipartimento svolge una funzione importante per tutto il segmento della pubblica amministrazione. Desideriamo, pertanto, avere informazioni sulla futura fase del riassetto per settori, perché il procedimento «taglia-leggi» e diretto ad una operazione – per così dire – di disboscamento.

In secondo luogo, consigliere Frettoni, vorrei che si soffermasse sulla mancanza di indicazioni del complesso delle materie previste dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che dovevano formare oggetto della ricognizione, in modo da favorire il percorso di riassetto.

La terza questione da affrontare riguarda i settori esclusi. Chiedo se il Ministero potrà procedere con il suo lavoro nel caso si dovesse accogliere l'indicazione, data anche dal Consiglio di Stato e comunque abbastanza diffusa, di inserire un'altra tabella per i settori esclusi, al fine di evitare quelle zone grigie che possono formare oggetto di contenzioso sulla permanenza in vigore di una legge piùttosto che di un'altra. Chiedo se sia possibile che ciò avvenga.

Per quanto concerne poi lo specifico, lei avrà avuto occasione di consultare il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, che contiene alcune note in particolare sull'Allegato 1. Naturalmente potrà presentare, entro la prossima settimana, i documenti e le note integrative che ritiene opportune.

Le do subito la parola per conoscere tutte le sue osservazioni.

FRETTONI. Signor Presidente, comincio il mio intervento riferendo il metodo che abbiamo seguito per svolgere il nostro lavoro di ricognizione e di valutazione degli atti primari.

La scelta fatta è stata di costituire un gruppo di lavoro all'interno del Gabinetto del Ministro, che io stesso ho coordinato, e per il quale ho assunto successivamente il ruolo di referente. Si tratta di un gruppo di lavoro formato sia da esperti per la semplificazione che da rappresentanti dei due Dipartimenti della funzione pubblica e per l'innovazione tecnologica. Devo precisare che, in considerazione della datazione del riferimento temporale degli atti legislativi di cui si sta parlando, l'incidenza del Dipartimento per l'innovazione tecnologica è stata sostanzialmente irrilevante, vertendo la totalità degli atti su materie riconducibili alle competenze del Dipartimento della funzione pubblica.

Oltre a organizzare il suddetto gruppo di lavoro, si è proceduto attraverso un successivo coinvolgimento dei due Dipartimenti – anche in tale caso in modo particolare del Dipartimento della funzione pubblica – per un ulteriore riscontro del lavoro svolto dal gruppo di lavoro.

Posso dire che la nostra attività ha in qualche misura risentito della scelta del Governo di procedere parallelamente al percorso ordinario del procedimento «taglia-leggi», riferibile all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, con le abrogazioni per elenchi, prima con il decreto-legge n. 112 del 2008 e poi – come e a tutti noto – con il decreto-legge n. 200 del 2008.

Faccio questa affermazione perché la mole degli atti primari sottoposti a verifica delle singole amministrazioni è stata davvero notevole e, quindi, nel nostro lavoro abbiamo cercato di contemperare – da una parte – il tipo di metodo e di approfondimento che avevamo impostato per il provvedimento «taglia-leggi» di base, quello ordinario, e – dall'altra – le esigenze prospettateci con una diversa cadenza temporale dagli uffici

del Ministro per la semplificazione normativa, per assicurare una verifica sul contenuto degli elenchi allegati ai due decreti-legge.

Andando più nello specifico, posso affermare – per quanto riguarda il procedimento ordinario, che continuo a chiamare per comodità del «taglia-leggi» – che abbiamo lavorato essenzialmente su una tabella messaci a disposizione dagli uffici del Ministro per la semplificazione normativa, frutto per la gran parte del lavoro svolto nel corso della precedente legislatura, nella prima fase di attuazione del «taglia-leggi».

La tabella in questione conteneva all'incirca 200 atti primari e abbiamo su di essa lavorato in termini non tanto di ricognizione quanto direttamente di valutazione degli atti e del contenuto delle disposizioni. Il metodo seguito è stato quello di prevedere un doppio livello di valutazione e, quindi, inizialmente una ripartizione fra noi componenti del gruppo di lavoro per pacchetti di norme, e successivamente un raffronto in una fase collegiale.

Infine, si è passati a sottoporre al Dipartimento della funzione pubblica le nostre valutazioni su tutta la tabella, per avere un ulteriore definitivo riscontro in merito all'indicazione delle norme da mantenere in vigore o di quelle da confermare o segnalare per l'abrogazione.

Una questione che ritengo utile evidenziare è che, data la competenza trasversale del Ministro per la funzione pubblica e del Dipartimento, anche in tal caso in continuità con un orientamento già precedentemente assunto e poi seguito dalla semplificazione normativa, abbiamo trattenuto alla nostra competenza gli atti legislativi che recavano disposizioni generali in materia di organizzazione e funzioni delle pubbliche amministrazioni e in materia di pubblico impiego. Abbiamo invece rimesso alle valutazioni delle singole amministrazioni, per competenza, tutti gli altri atti legislativi che, pur riguardando in senso lato la materia della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, concernono, però, settori specifici. Seguendo questo criterio, almeno la metà degli atti che abbiamo valutato sono stati poi rimessi alle valutazioni finali delle amministrazioni di settore, mentre della metà restante abbiamo valutato la perdurante applicabilita delle norme e la necessità di salvaguardare la vigenza dell'atto primario che le contiene, oppure la possibilità di destinare le norme stesse al meccanismo abrogativo.

L'esito della nostra valutazione sul gruppo degli atti primari relativi alla tabella del «taglia-leggi» ordinario, che constava di circa 200 atti primari, ci ha portato a individuare come non solo ancora vigenti formalmente, ma anche vitali e, quindi, necessitanti il mantenimento in vigore, soltanto 16 atti primari, ai quali si sono aggiunti 4 altri atti legislativi, inizialmente non inclusi nella tabella e poi reintrodotti, con un meccanismo inverso a quello cui prima accennavo, da altre amministrazioni, che li hanno ritenuti – e noi abbiamo condiviso questa loro valutazione – contenenti norme generali sull'organizzazione e le funzioni della pubblica amministrazione o sul rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Abbiamo seguito lo stesso criterio anche per l'altra parte, quantitativamente più impegnativa, l'allegato al decreto legge n. 200 del 2008; erano in gioco circa 30.000 atti primari e la semplificazione normativa, solo a scopo collaborativo, senza nessun crisma di ufficialità, ha messo a nostra disposizione una tabella con circa un migliaio di atti primari che potevano essere riconducibili alle nostre competenze. In un primo momento, abbiamo concentrato il nostro lavoro su questo gruppo, ma poi abbiamo ritenuto necessario, per evidenti ragioni di certezza, svolgere comunque un controllo su tutti i 30.000 atti.

È stata naturalmente un'attività molto impegnativa, nel corso della quale, a differenza della precedente, abbiamo dovuto prima di tutto eseguire una ricognizione preliminare: abbiamo individuato, nella massa di atti, quelli che per titolazione o per contenuto (che poteva essere desunto da altri indici) erano astrattamente riconducibili alla materia della pubblica amministrazione e del pubblico impiego; poi, abbiamo operato su questi ultimi la cernita secondo generalità o settorialità, rinviando le valutazioni finali alle amministrazioni di settore per gli atti settoriali, trattenendo invece gli atti concernenti norme di carattere generale sulla pubblica amministrazione e il pubblico impiego, sui quali abbiamo concentrato le nostre valutazioni finali.

Va detto che nell'elenco del decreto-legge n. 200 del 2008 abbiamo trovato poche norme generali sulla pubblica amministrazione e sul pubblico impiego. Abbiamo potuto riscontrare che in questo settore, diversamente da altri, si è riusciti nel corso del tempo, soprattutto nella fase post-repubblicana, negli ultimi 20-30 anni, a fare già una certa pulizia dell'ordinamento, attraverso l'elaborazione periodica di testi unici o di norme di carattere generale. Mi riferisco, ad esempio, al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, al decreto legislativo n. 29 del 1993, al decreto legislativo n. 165 del 2001 e al decreto legislativo di attuazione della legge n. 15 del 2009, ormai di prossima pubblicazione. È un settore in cui ci sono corpi normativi piuttosto organici e sistematici, che recavano in passato e tuttora recano norme abrogative di precedenti atti. Pertanto, non abbiamo trovato una particolare frammentazione della disciplina, ma piuttosto singoli atti aventi un contenuto piuttosto articolato e complesso, sostituiti dall'attività legislativa nel corso dei decenni.

È forse per tale ragione che nell'elenco del decreto-legge n. 200 del 2008, alla fine, gli atti che abbiamo dovuto trattenere alla nostra competenza e valutare sono stati pochi e di questi abbiamo chiesto il mantenimento in vigore soltanto di cinque, in quanto, a nostro avviso, sono ancora suscettibili di applicazione.

Per quanto riguarda la logica che ci ha spinto a segnalare un atto per il mantenimento in vigore piuttosto che per l'abrogazione, ci siamo attenuti innanzitutto alle indicazioni degli uffici tecnici competenti del Dipartimento della funzione pubblica che, possedendo la conoscenza applicativa delle norme e delle circolari interpretative che le riguardano, hanno dato al gruppo di lavoro un riscontro importante sulla necessità del mantenimento in vigore di alcuni atti legislativi. Inoltre, per ragioni di cautela, abbiamo

accompagnato questo criterio più specifico a quello della «vitalità» della norma, riflessa dal contenzioso giurisdizionale. Laddove abbiamo trovato interventi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, della Corte dei conti, negli ultimi venti anni, all'incirca dalla metà degli anni Ottanta ad oggi, abbiamo ritenuto preferibile lasciare la norma anche formalmente vigente. Abbiamo seguito questo criterio anche perché, rispetto alla mole degli atti che abbiamo esaminato e valutato, quelli che abbiamo infine segnalato per il mantenimento in vigore ci sono sembrati pochi. Abbiamo cioé avuto la sensazione – che ha trovato approvazione dagli uffici del Ministro per la semplificazione normativa – che comunque il settore avesse già ricevuto un ampio riordino nel corso dei decenni precedenti e, quindi, si poteva preferibilmente operare per un mantenimento in vigore secondo questi criteri prudenziali piuttosto che rischiare di mandare in abrogazione qualche testo legislativo ancora oggetto di contenzioso o di applicazione attraverso l'azione degli uffici e la prassi amministrativa.

Il presidente Pastore ha richiamato la mia attenzione anche su altri punti.

Per quanto riguarda il secondo punto, ossia le prospettive di riordino, si tratta di una componente importante dell'operazione del «taglia-leggi». Al riguardo la mia indicazione, attenendomi alle linee dell'iniziativa legislativa del Ministro, è concentrata sulle riforme che il Ministro stesso intende realizzare, o che ha già in gran misura portato a termine, in materia di pubblica amministrazione e innovazione. Faccio riferimento essenzialmente – per un verso – al decreto legislativo a cui ho accennato poc'anzi, ossia quello che sta per essere emanato e che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. Si tratta del decreto legislativo di riforma delle norme generali sulla pubblica amministrazione e sul pubblico impiego.

Sull'altro versante, vi è l'attuazione della delega per la riforma del codice dell'amministrazione digitale. A tal proposito i nostri uffici stanno già lavorando. Naturalmente il termine è ancora aperto, vi è ancora uno spazio congruo per questo intervento legislativo. Pertanto, nei prossimi mesi la delega verrà certamente esercitata e il Ministro produrrà – e nelle sue intenzioni in tempi piuttosto stretti – uno schema di decreto legislativo di riordino di tutte le disposizione della materia.

Forse è noto che uno dei progetti del Ministro consiste nella redazione, nel senso dell'approvazione in via legislativa, di una Carta dei doveri della pubblica Amministrazione. È un progetto ancora in fase di vaglio a livello governativo, per cui accenno a questo tipo di prospettiva con la massima cautela. Nelle intenzioni del Ministro si tratta di un progetto che dovrebbe assumere una grande importanza proprio nella logica dell'ordinamento e delle disposizioni riguardanti i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini: creare una carta riassuntiva di tutti gli obblighi che la pubblica amministrazione ha nei confronti dei cittadini e, per converso quindi, dei diritti che tutti gli utenti della pubblica amministrazione possono vantare nei suoi confronti.

In questa prospettiva la Carta dei doveri dovrebbe costituire in un certo senso una cerniera a livello di principi, e non di norme di dettaglio, fra il versante della pubblica amministrazione in senso stretto e quello dell'amministrazione digitale, quindi tra il decreto legislativo di riordino della disciplina degli uffici pubblici e del pubblico impiego e il decreto legislativo di riordino e riassetto della normativa in materia di digitalizzazione.

Per quanto riguarda i settori esclusi, non abbiamo ritenuto che fossero materie incidenti nelle nostre competenze e, quindi, sul punto non abbiamo svolto approfondimenti. Comunque, sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Sulla giustizia amministrativa che cosa può aggiungere?

FRETTONI. Non è di nostra competenza. Credo siano competenti gli uffici del Segretariato generale.

Da ultimo, vi è la ripartizione per materia degli atti allo scopo di rendere il decreto legislativo «salva-leggi» più fruibile, più rispondente alla logica generale del «taglia-leggi», che e quella di creare ordine, di razionalizzare piuttosto che di salvare singoli atti o destinarne altri implicitamente all'abrogazione.

Da un punto di vista giuridico e normativo, reputo condivisibile quanto è stato già detto in questa Aula, nel corso di precedenti audizioni. In effetti, proprio lo spirito delle norme dell'articolo 14 della legge n. 246 dovrebbe portare a questo tipo di soluzione. Infatti, se il «taglia-leggi» deve essere soprattutto una pulizia strumentale ad una migliore fruibilità delle norme da parte di chi le deve applicare, potrebbe essere soluzione preferibile quella di compattare per materia le norme da mantenere in vigore. Per un altro verso, altrettanto auspicabile potrebbe essere la soluzione in merito ad una abrogazione esplicita che non lasci margine di incertezza su che cosa è caduto nella ghigliottina e che cosa invece ne è rimasta fuori. In caso contrario, potrebbe sussistere il paradosso segnalato dal Consiglio di Stato dell'incertezza derivante dal «taglia-leggi» piuttosto che della certezza.

In questa sede debbo dire con tutta onestà che abbiamo risposto ad indicazioni di lavoro pervenuteci dagli uffici del Ministro per la semplificazione, le quali ci hanno indicato un certo tipo di organizzazione di lavoro. Credo che si siano incontrate difficoltà oggettive sia per l'applicazione del «taglia-leggi» che per la sovrapposizione delle abrogazioni per decreto con i lunghissimi elenchi che hanno reso necessario investire una grande quota di lavoro sulla verifica piuttosto che sulla progettualità e, quindi, sull'impostazione sistematica.

Signor Presidente, non aggiungo altro perché ho risposto essenzialmente alle richieste prospettate. Non vi è stato un tavolo fra i Ministeri per un'impostazione coordinata dei lavori. Le singole amministrazioni hanno avuto dei compiti, hanno ricevuto delle richieste alle quali credo

abbiano tutte risposto pur con le difficoltà del caso. È chiaro, quindi, che non potrà che essere questa la sede migliore per formulare al Governo nella sua collegialità eventuali suggerimenti in tale direzione, in particolare tramite il Ministro preposto alla semplificazione.

PRESIDENTE. Consigliere Frettoni, la ringrazio per il suo intervento. Mi fa piacere sapere che il suo settore – ne eravamo già consapevoli – abbia già ricevuto un sufficiente riassetto.

Per quanto riguarda il codice etico, credo che esperienze precedenti non abbiano condotto a grandi risultati. Mi auguro che la ripresa di questo tema possa portare a soluzioni più efficaci, naturalmente nel rispetto delle prerogative e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel salutarla e nel congedarla, le ricordo che sarà redatto il resoconto stenografico della nostra seduta. Comunque vorrei sollecitarla a presentare contributi scritti, anche nei prossimi giorni, perché nel corso della prossima settimana dovremo predisporre una bozza di parere.

Sono ora in programma le audizioni del dottor Gianluca Mauro Pellegrini, magistrato addetto all'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, e del consigliere Carmine Volpe, capo Ufficio Legislativo del Dipartimento per i rapporti con le Regioni.

Vorrei preliminarmente segnalare alcune questioni che ritengo possano essere utili alla Commissione per valutare certe soluzioni di carattere legislativo.

Per quanto riguarda il percorso cognitivo che è stato effettuato e il futuro riassetto, questo primo *step* legislativo prevede la predisposizione dell'elenco delle leggi da mantenere in vigore, ma non la «raccolta» per settori di materie, che dovrebbe preludere a un riassetto della normativa per quel gruppo di disposizioni di rango primario. Certamente, ciò si potrà fare anche successivamente; abbiamo infatti a disposizione un momento di riflessione anche abbastanza congruo, però è chiaro che di questo dobbiamo renderci conto.

Per quanto concerne la questione dei settori esclusi, credo che soprattutto la giustizia ne abbia parecchi; emerge però dal parere del Consiglio di Stato, e anche dalla mia relazione, l'indicazione di predisporre una tabella delle leggi nelle materie riconducibili ai settori esclusi a fini di enunciazione. Vi è infatti una zona grigia tra settori esclusi e non esclusi; inserendola nella tabella, tale zona sarebbe salvata da un'eventuale abrogazione tacita che dovesse risultare ove non ci fosse alcuna indicazione e alcuna tabella.

Infine, avete avuto alla vostra attenzione il dossier predisposto dagli Uffici di documentazione del Senato e della Camera dei deputati concernente le leggi inserite negli Allegati allo schema di decreto legislativo n. 118; sarebbe interessante avere una vostra opinione. Comunque, potrete far pervenire le vostre valutazioni in merito anche nei prossimi giorni.

Aspettiamo poi i pareri delle Commissioni di merito; alle Commissioni permanenti del Senato lo schema di decreto è assegnato dalla Presidenza del Senato, alla Camera, invece, è la stessa Commissione che deve

richiedere di potersi esprimere sull'Atto del Governo. Quando arriverà il parere, avremo l'opportunità, magari con un'interlocuzione scritta, di avere anche le vostre eventuali contro osservazioni o adesioni. Cedo quindi la parola al dottor Mauro Pellegrini per il suo contributo.

MAURO PELLEGRINI. Signor Presidente, innanzitutto devo dire che condividiamo assolutamente la proposta della Commissione e del Consiglio di Stato di predisporre un elenco apposito per quanto riguarda l'individuazione delle fonti normative concernenti i settori esclusi; era infatti una proposta che avevamo avanzato durante i lavori svoltisi a livello governativo sul procedimento «taglia-leggi».

Per quanto riguarda il merito delle osservazioni contenute nel dossier predisposto dagli uffici di documentazione del Senato e della Camera, abbiamo esaminato tutte le considerazioni che riguardano i provvedimenti normativi rubricati sotto la voce Giustizia e salvo qualche caso, in cui si tratta di provvedimenti che in realtà riguardano altre amministrazioni e sui quali quindi non siamo in grado di pronunciarci, posso anticipare che i rilievi contenuti nel dossier sono senz'altro condivisibili. Se il Presidente è d'accordo e ci autorizza, depositeremo nei prossimi giorni una nota contenente una risposta puntuale a ognuna delle osservazioni.

C'è stata una scelta da parte del Ministero per la semplificazione di inserire o meno alcune norme sulle quali il Ministero della giustizia aveva dato un'interpretazione differente e ho potuto verificare che le stesse perplessità che avevamo avuto noi circa l'inserimento o meno di queste norme sono state espresse dagli Uffici di documentazione. Mi impegno personalmente a predisporre un prospetto analitico in cui daremo conto della nostra posizione su ciascuna di queste osservazioni che, posso anticipare, sono in gran parte condivisibili perché corrispondono alla posizione a suo tempo assunta da questo Ministero.

Il vero problema su cui vorrei soffermarmi riguarda alcune disposizioni che sono inserite nell'elenco delle fonti da mantenere in vigore, ma che sono già inserite nell'elenco di quelle abrogate ad opera del decreto legge n. 112 del 2008. È un problema che è stato a lungo dibattuto nel corso dei lavori con il Ministero per la semplificazione. Il dossier ha evidenziato tre casi nell'Allegato 1: il numero 1.346 (legge n. 89 del 1953), il numero 1.538 (legge n. 16 del 1957), e il numero 1.824 (legge n. 1.719 del 1962). Come lei potrà notare dalla documentazione che con il suo permesso deposito oggi stesso, queste leggi erano già indicate in un elenco di fonti normative trasmesse al Ministero per la semplificazione come fonti da salvare benché abrogate per errore dal decreto legge n. 112 del 2008. Segnalo, peraltro, che questa esigenza ad una successiva e più approfondita verifica riguarda solamente la legge di cui al numero 1.346, «Modifica dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari», e la legge di cui al numero 1.538, recante «Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione». Posso dirvi invece fin da ora che per quanto riguarda la legge numero 1824 del-

l'elenco, essa può tranquillamente rimanere abrogata in quanto tutte le disposizioni in essa contenute sono state già abrogate da una legge successiva del 1973. Il problema riguarda le due leggi che ho indicato. Si tratta di leggi che hanno inciso su precedenti atti normativi, andando a modificare in entrambi i casi un articolo; il problema riguarda cioé la necessità in entrambi i casi di salvare un articolo. Sono però due norme tuttora in vigore.

È sorto quindi un problema giuridico concernente le modalità per salvare queste norme. Sulla base di un'interpretazione sistematica dell'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005 e del decreto-legge n. 112 del 2008, crediamo sia possibile ritenere che il comma 14, laddove delega il Governo a emanare decreti contenenti norme di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, consenta al Governo di salvare disposizioni in vigore alla data in cui è stata emanata la legge del 2005. Riteniamo cioé sia possibile sostenere che la successiva abrogazione di norme da parte di fonti posteriori alla legge del 2005 non pregiudichi la possibilità per il Governo di far rivivere quelle norme mediante il meccanismo del recuperò previsto dal comma 14. È un'interpretazione e capisco che possa dare luogo a critiche. Ci sono anche altre soluzioni, ma per il momento abbiamo scelto di chiedere l'inserimento di queste due fonti nell'elenco degli atti normativi da salvare.

La seconda soluzione prospettata dal Ministero della giustizia è stata già anticipata dal professor Celotto nel corso di un'audizione che si è tenuta nei mesi scorsi. Gran parte della dottrina ritiene che nei casi in cui la norma abrogata abbia inciso su una precedente legge, il problema sia risolvibile già in via interpretativa: l'abrogazione di una norma che ha modificato una precedente norma non implica l'abrogazione della modifica effettuata. Però siccome in dottrina è stata prospettata anche l'ipotesi opposta, avevamo suggerito a livello governativo un intervento normativo volto ad inserire nelle disposizioni preliminari del codice civile, all'articolo 15 (che si occupa di abrogazione di leggi), un secondo comma del seguente tenore: «Salvo che sia diversamente disposto, quando è abrogata una legge che ha abrogato, sostituito o modificato un'altra disposizione di legge, resta fermo l'effetto abrogativo, sostitutivo o modificativo derivato dalla legge abrogata».

Tale proposta davanti alla Commissione nel corso dell'audizione del professore Celotto, e in quella occasione era presente anche un professore di diritto costituzionale, il quale ha sostenuto che probabilmente la norma sarebbe superflua, perché risponde a un canone ermeneutico accettato e condiviso comunemente in dottrina, ma che tuttavia potrebbe essere utile il suo inserimento al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo. Detta soluzione, se venisse adottata, consentirebbe di risolvere questo e altri problemi segnalati nel dossier degli Uffici di documentazione del Senato e della Camera in relazione all'abrogazione di fonti primarie che hanno inciso su precedenti atti normativi di cui invece è prevista tuttora la permanenza in vigore.

Esiste una terza soluzione che è stata utilizzata – se non sbaglio – nel disegno di legge n. 1167 attualmente all'esame del Senato, laddove si e ritenuto di inserire una norma che espunge dall'elenco allegato al decreto-legge n. 112 del 2008 alcune disposizioni. Attraverso l'espulsione la disposizione rivivrebbe. Si tratta di una terza soluzione che potrebbe essere valutata al fine di consentire il recuperò di quelle fonti che devono essere mantenute in vigore, perché abrogate per errore dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Sono questi i due aspetti principali sui quali volevo sollecitare l'attenzione della Commissione. Per il resto, deposito adesso – se il Presidente lo ritiene utile – la nota che a suo tempo il Ministero della giustizia ha trasmesso al capo dell'ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione normativa. Tale nota illustra i criteri seguiti dal Ministero della giustizia per il censimento; contiene anche degli allegati che consegno alla Presidenza.

Illustro brevemente detta nota che si compone dei seguenti cinque allegati.

Un allegato A, che contiene l'elenco delle fonti normative da mantenere in vigore.

Un allegato B, che contiene l'elenco delle fonti normative che possono essere abrogate in quanto – ad avviso del Ministero della giustizia – non più in vigore perché abrogate di fatto, superate da legislazione successiva incompatibile o che comunque hanno esaurito i loro effetti.

Un allegato C, in cui sono indicate alcune fonti su cui abbiamo suggerito di sentire altre amministrazioni competenti per materia.

Un allegato D, che è il più delicato perché contiene fonti normative che, pur non essendo inserite nell'elenco dei provvedimenti legislativi a suo tempo ascritti come di competenza del Ministero della giustizia, abbiamo ritenuto di censire e di salvare perché tuttora in vigore: molte di queste fonti sono proprio quelle di cui il dossier segnala il mancato inserimento nell'elenco di provvedimenti attribuiti al Ministero della giustizia. Nell'allegato D potrete trovare le fonti che avevamo chiesto di inserire e che non sono state inserite. Vi è poi un allegato E che riguarda le fonti normative abrogate per errore dal decreto-legge n. 112 del 2008. Ripeto che il problema, ad una successiva ulteriore verifica fatta in queste ultime settimane, concerne soltanto le leggi nn. 89 del 1953 e 16 del 1957. Delle quattro leggi indicate nell'allegato E, la prima e l'ultima sono state espunte. Sulla prima, che non è materia di nostra competenza, abbiamo sollecitato una verifica con l'amministrazione competente. Abbiamo ulteriormente verificato l'ultima e riteniamo che nessuna delle sue disposizioni sia tuttora in vigore.

PRESIDENTE. Dottor Mauro Pellegrini, la ringrazio per il suo intervento. Vorrei però rivolgerle una domanda non molto facile. La prima legge dell'elenco delle leggi da salvare è la legge del 1865 sul riparto delle giurisdizioni, la quale anche *prima facie* non sembra integralmente vigente. Tuttavia, è richiamata per intero e riguarda il riparto di giurisdi-

zione e, quindi, sia la giustizia ordinaria che quella amministrativa. Al riguardo va sollecitata una riflessione del Ministero e la stessa domanda la porrò all'omologo responsabile della Presidenza del Consiglio. Richiamare la tabella senza individuare quei pochi articoli che ritengo ancora in vigore, anche se operazione complessa che potrebbe prestarsi a qualche difficoltà interpretativa, potrebbe far ritenere che sia vigente per intero, il che è naturalmente da escludere. Dovremo pertanto trovare un meccanismo per chiarire anche questi passaggi complessi.

MAURO PELLEGRINI. Il criterio generale che abbiamo seguito è stato quello di inserire nell'elenco, e quindi di salvare, tutte le fonti che contenessero almeno una disposizione tuttora applicabile. Lei può ben comprendere, tenuto conto della mole degli atti normativi che abbiamo dovuto esaminare – ne abbiamo ben 840 solo anteriori al 1970 – che è stato molto difficoltoso andare a sviscerare una per una le norme, cercando di limitare ed evitare di commettere degli errori. Quindi, ci siamo attenuti a questo criterio.

Nel caso dell'allegato E, alcune norme fondamentali attengono al riparto della giurisdizione e ai poteri ordinari nei confronti della pubblica amministrazione. Sicuramente alcune norme vanno conservate. Certo, non tutte. Questo è vero. Credo sia anche intendimento del Ministero per la semplificazione di coordinare questo tipo di lavoro in un momento successivo, dal momento che è slittato di altri due anni il termine per predisporre i decreti legislativi di riordino.

PRESIDENTE. Do ora la parola al dottor Volpe.

VOLPE. Signor Presidente, ho portato un breve appunto che lascio alla Presidenza.

Il nostro Dipartimento ha un compito delicato perché è al confine per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Si tratta di un Dipartimento non strutturato, che quindi non ha una sua competenza per materia o materie e per quanto riguarda specifiche norme di legge statale. Quindi, ci siamo occupati in particolare del discorso concernente le norme di attuazione degli statuti delle Regioni a Statuto speciale, norme che hanno una particolare forza perché possono essere modificate o abrogate soltanto previo accordo con le Regioni a Statuto speciale. Quindi, avendo una particolare forza, abbiamo chiesto sin dall'inizio l'esclusione di dette norme dall'effetto «taglia-leggi» e la loro inclusione nell'elenco delle leggi statali anteriori al 1970 da salvare appositamente, in quanto si tratta di fonti atipiche. Abbiamo individuato circa 95 provvedimenti legislativi anteriori al 1970 da salvare (gran parte di essi sono norme di attuazione degli statuti speciali) e le singole disposizioni da mantenere e poi verificato gli atti normativi attribuiti alle competenze di altre amministrazioni.

A livello generale, per quanto riguarda il parere del Consiglio di Stato, che ha chiesto l'individuazione specifica dei settori da escludere

dall'effetto abrogativo, anche in tale caso abbiamo fatto una verifica e dato le nostre indicazioni al Dipartimento per la semplificazione.

In merito alla parte specifica, non posso fare altro che riportarmi e condividere quanto affermato in questa sede dal professor Alfonso Celotto, capo ufficio legislativo del Dipartimento per la semplificazione normativa, nelle audizioni del 25 febbraio e del 7 ottobre scorso, anche perché crediamo in questa operazione che dovrebbe portare a una sfoltitura dell'elenco delle leggi statali attualmente esistenti nel nostro ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Questa fascia grigia tra settori esclusi e inclusi crea il rischio che se non li inseriamo nell'una o nell'altra tabella, ove decidessimo di non fare la tabella delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi, si potrebbe poi avere il dubbio se siano stati abrogati o meno. In questo caso, *melius abundare quam deficere* perché, anche se il nostro ordinamento fiorisce, abbiamo già fatto un certo numero di tagli. Ci sarà occasione più in là di parlare della manutenzione dell'ordinamento perché credo sia interesse di tutti che questo lavoro non cada nel nulla.

MAURO PELLEGRINI. Signor Presidente, la verità è che probabilmente bisognerebbe fare due tabelle relative ai settori esclusi; una, riguardante le norme da mantenere in vigore e, l'altra, riguardante le norme da considerarsi abrogate, anche se purtroppo credo che la delega non ci consenta di farlo. Non so se tale questione sia stata approfondita perchè il fatto di predisporre un elenco di norme rientranti nei settori esclusi, se consentirà di evitare qualsiasi dubbio circa il fatto che quella norma appartenga ai settori esclusi, lascerà comunque l'interprete nella condizione di dover stabilire se le norme contenute nell'elenco dei settori esclusi siano da considerarsi in vigore oppure no. Noi, laddove abbiamo predisposto gli elenchi, che ho consegnato alla Commissione e che a suo tempo trasmettemmo al Ministero per la semplificazione normativa, abbiamo fatto un censimento generale senza distinguere tra settori esclusi e non esclusi; quegli elenchi contengono quindi fonti da salvare o da espungere dall'ordinamento, comunque da considerarsi in vigore o viceversa prive di effetti, ma senza questo tipo di censimento.

PRESIDENTE. Il problema che lei ha posto in merito al decreto-legge n. 112 del 2008, è stato evidenziato anche da altre amministrazioni, in particolare, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con riferimento ai compiti istituzionali dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nella seduta del 13 ottobre scorso, per cui la questione dovrà essere affrontata. Occorrerà in qualche modo risolvere questa situazione e speriamo di poterlo fare con il decreto legislativo.

Ringrazio il dottor Mauro Pellegrini e il consigliere Carmine Volpe per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiaro concluse le audizioni odierne.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Mercoledì 14 ottobre 2009

34ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, l'avvocato Giacomo Aiello, consigliere giuridico dell'ufficio legislativo del Dipartimento della Protezione civile, accompagnato dalla dottoressa Paola Aiello; il dottor Paolo Catallozzi, consigliere dell'ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo economico, accompagnato dall'avvocato Jenny Madeo; il consigliere Marco Lipari, capo ufficio legislativo del Ministero degli Affari Esteri, accompagnato dalle dottoresse Anna Palmieri e Teresa Castaldo, e il dottor Vincenzo Callea, Vice prefetto – dirigente dell'Ufficio legislativo e AIR del Ministero dell'Interno.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, sospesa nella seduta antimeridiana.

Avverto che la pubblicità della seduta sarà assicurata dal resoconto stenografico.

È oggi in programma l'audizione di esperti, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro invito.

Prima di dare la parola ai nostri ospiti, desidero ricordare che stiamo conducendo questa serie di audizioni sui temi attinenti all'esame del cosiddetto procedimento «taglia-leggi» e dello schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1º gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (atto di Governo n. 118) sul quale la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere.

Chiedo quindi ai nostri ospiti, così come ho già fatto con i referenti delle altre amministrazioni che abbiamo già avuto modo di audire, quali siano le modalità con cui hanno effettuato la ricognizione dei vari provvedimenti, quali problemi abbiano incontrato e quali di questi rimangano a loro avviso irrisolti.

Ai vostri colleghi ho anche posto la questione del riassetto cui si dovrà provvedere successivamente e quella dell'individuazione delle disposizioni riconducibili ai cosiddetti settori esclusi. In proposito, mi interesserebbe anche sapere se riteniate opportuno che le suddette disposizioni siano comunque indicate nell'ambito di un allegato al decreto legislativo.

Inoltre, vi segnalo le considerazioni e le osservazioni dei Servizi studi di Camera e Senato, contenute nella pubblicazione che trovate a vostra disposizione.

Vi comunico, infine, che sono pervenute le osservazioni della Commissione industria del Senato. Anche in questo caso si tratta di osservazioni sulle quali potrete naturalmente svolgere le vostre considerazioni, anche in un momento successivo, nel caso, inviandole unitamente a eventuali note integrative, possibilmente entro la prossima settimana.

Lascio ora la parola al dottor Catallozzi, consigliere dell'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico.

CATALLOZZI. Signor Presidente, desidero in primo luogo rivolgere un saluto a lei e alla Commissione.

Sono il referente per la semplificazione normativa del Ministero dello sviluppo economico sin dall'inizio della legislatura, in particolare all'indomani dell'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008 che, con l'articolo 24, ha proseguito l'attività di semplificazione normativa iniziata nel 2005.

Il metodo di lavoro che nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico abbiamo seguito è stato quello di un immediato coinvolgimento di tutte le strutture amministrative nelle attività di ricognizione della normativa esistente e poi di valutazione della indispensabilità della normativa che era stata individuata, proprio ai fini di una razionalizzazione e di una semplificazione dell'ordinamento normativo esistente. All'uopo il Ministro e l'Ufficio di Gabinetto hanno istituito un gruppo di lavoro che potesse coordinare tutte le strutture di linea esistenti.

La continua e permanente attività istruttoria che è stata compiuta, sia per il decreto-legge n. 112 che per i provvedimenti successivi e, da ultimo, per lo schema di decreto legislativo che oggi è alla nostra attenzione, è stata messa al servizio del Ministro per la semplificazione normativa. Quindi abbiamo in qualche modo concorso, per quanto di competenza, all'individuazione, prima, delle norme da abrogare, poi, di quelle da salvare. Non nego che si sia trattato di una attività abbastanza impegnativa e onerosa, sia per la mole dei provvedimenti individuati, sia per la difficoltà di valutare normative remote nel tempo, quindi non sempre di facile accertamento quanto alla loro persistente utilità.

Ovviamente ci si è focalizzati soprattutto sull'attività di individuazione delle norme e di abrogazione delle stesse, sia pur con il sistema della ghigliottina, più che sulla attività di riassetto normativo, che comunque è sempre rimasta sullo sfondo. Dobbiamo tuttavia tenere conto che per quanto riguarda il nostro Ministero ci sono state, negli ultimi anni, importanti attività di codificazione che hanno investito diversi settori, mi ri-

ferisco al codice dei diritti di proprietà industriale, a quello delle assicurazioni private e al codice del consumo, per citarne soltanto alcuni. Quindi vi è già una base molto importante, riferita a larghi settori, su cui esiste una codificazione. Aggiungo che nell'ambito della legge n. 99 del 2009 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia», approvata di recente, sono presenti diverse deleghe per ulteriori forme di razionalizzazione e riassetto degli istituti presi in considerazione, sia sotto il profilo sostanziale che dal punto di vista formale della normativa esistente.

Con particolare riferimento al testo in esame, desidero soffermarmi sulla questione dei settori esclusi prima richiamata dal Presidente. Questo è un tema che abbiamo affrontato con i rappresentanti del Ministro della semplificazione normativa e, dal punto di vista strettamente tecnico, abbiamo considerato corretta la decisione di non prevedere un allegato con l'inserimento di tutte le norme che, secondo la valutazione del Governo, rientrassero nei settori esclusi. Ciò nonostante avevamo riconosciuto le difficoltà o comunque le esigenze di certezza dell'ordinamento che potevano imporre una ricognizione dei diversi settori esclusi e soprattutto delle norme che ad essi possono fare riferimento. Quindi il rilievo – mi sembra fosse questo il tema sottolineato dal presidente Pastore – del Consiglio di Stato in ordine all'opportunità di prevedere un elenco con le disposizioni riconducibili ai settori esclusi, in base alla nostra valutazione, credo possa essere accolto senza problemi. Mi sembra che già il Ministro per la semplificazione si stia muovendo in questo senso, posto che è stata aperta una istruttoria o, quanto meno è stato chiesto di dare un contributo per la ricognizione delle norme non inserite nell'elenco, ma di cui si ritiene dovuta la permanenza in vigore in quanto appartenenti a settori esclusi.

Da ultimo, per quanto riguarda la verifica delle norme e delle osservazioni che ci riguardano, nonchè i rilievi formulati dalla Commissione industria, che mi pare riprendere pressochè integralmente quelli riportati nel dossier messoci a disposizione, abbiamo riavviato un'attività istruttoria con tutte le direzioni generali, anche se, visti i tempi particolarmente ristretti, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto molte risposte. Contiamo però di averle in tempo breve. In questo senso, mi riservo di inviare una nota – se il Presidente e la Commissione lo ritengono possibile – entro il termine che ci sarà concesso, per rispondere puntualmente a tutte le osservazioni sollevate. Con riferimento ad alcune di esse e, nello specifico, a quelle relative ad alcuni errori materiali ed all'opportunità di integrare l'Allegato 1 riportando sia i decreti-legge che le relative leggi di conversione, ci impegniamo sin d'ora a provvedere secondo quanto indicato. Per quanto riguarda invece le altre osservazioni, ci riserviamo di fornire puntualmente risposta con un testo scritto.

PRESIDENTE. Dottor Catallozzi, è al corrente delle osservazioni formulate dalla 10ª Commissione del Senato sull'Atto del Governo n. 118? Qualora non ne siate in possesso, provvederemo senz'altro a farvene avere

copia, per consentirvi di verificare eventuali riferimenti a ulteriori norme di cui tenere conto nell'ambito della nota che vi siete riservati di farci avere.

CATALLOZZI. Da una prima valutazione, mi sembra di poter dire che il testo sia stato integralmente trasfuso nel dossier che la Commissione ci ha inviato, sia pure informalmente.

PRESIDENTE. Tengo comunque a ribadire che la vostra valutazione dovrebbe pervenire alla Commissione in tempi brevi e, nello specifico, entro martedì o mercoledì della settimana prossima.

CATALLOZZI. Ci impegniamo senz'altro a far pervenire la nostra nota scritta entro il termine indicato.

PRESIDENTE. La ringraziamo fin d'ora per il contributo offerto ai nostri lavori.

Do ora la parola all'avvocato Aiello, consigliere giuridico dell'ufficio legislativo del Dipartimento della protezione civile che invito a darci informazioni sul processo di ricognizione e su eventuali riassetti avvenuti nel settore della Protezione civile che, pur essendo molto importante, fa riferimento a una materia determinata. Non credo, peraltro, che nell'ambito di pertinenza del Dipartimento ci si richiami a normative anteriori al 1970.

AIELLO. Signor Presidente, come da lei giustamente osservato, il Dipartimento della protezione civile opera sulla base di una legislazione successiva al 1970 e, soprattutto, non ha un proprio ambito materiale di competenza legislativa, ma interviene con norme già adottate per far fronte a singole situazioni emergenziali. Di queste norme abbiamo comunque fatto uno *screening*, sottoponendole a un'approfondita disamina, il che ci ha consentito di indicare sia le disposizioni su cui poteva abbattersi la scure caducatoria, sia quelle che ancora producono effetti e che quindi meritano di essere mantenute in vigore.

L'anomalia della Protezione civile è costituita dal suo essere un dipartimento giovane con competenze necessariamente trasversali. Tuttavia, *de iure condendo*, credo sia arrivato il momento di provvedere a una codifica del diritto d'emergenza, che ormai tocca molti ambiti. Come lei sa bene, Presidente, per averci seguito in vicende molto rilevanti per la Protezione civile, attraverso la decretazione d'urgenza vengono ormai inserite numerose norme che toccano i più svariati ambiti del diritto e che quindi non sono solo confinate ad aspetti sostanziali, ma incidono fortemente anche su questioni di carattere procedurale. Si tratta di disposizioni che riguardano il processo amministrativo, che rilevano nel settore penale e, per certi versi, anche sulle regole di contabilità pubblica. Ecco perchè, d'accordo con il capo dipartimento della Protezione civile, abbiamo l'intenzione di avviare una vera opera di riordino e riorganizzazione nel set-

tore della legislazione d'emergenza, appunto utilizzando gli strumenti oggi in vigore in materia di semplificazione, incluso il procedimento «taglia-leggi».

In tal senso è stata costituita una commissione di studio che ha già mosso i primi passi e che dovrebbe produrre – auspico entro la fine dell'anno in corso – un primo elaborato. Condivido quanto precedentemente osservato dal dottor Catallozzi a proposito dell'opportunità di raccogliere in appositi elenchi le disposizioni riconducibili ai settori esclusi; tale iniziativa consentirebbe non solo di ridurre lo stock normativo, ma anche di fare chiarezza in tale ambito, semplificando così i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino.

In questa ottica, sarebbe utile compiere uno sforzo aggiuntivo al fine di chiarire quali disposizioni siano ancora attuali, in vigore, e quindi tali da richiedere l'osservanza da parte dei consociati. Concludo qui il mio intervento, ovviamente restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di informazione e chiarimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Aiello, per il suo contributo. Credo anch'io che sia giunto il momento di procedere a una codificazione del diritto d'emergenza, tenuto conto che in questo settore, in assenza di una adeguata disciplina, il rischio è quello di aggiungere catastrofe a catastrofe.

Ho rilevato che avete adottato il sistema – utilizzato in occasione del terremoto in Abruzzo – di inserire nell'ambito della cornice legislativa costituita dal decreto-legge, le ordinanze di protezione civile. Mi sembra che questo meccanismo stia funzionando, considerato anche che gli interventi sul territorio devono essere flessibili.

De iure condendo, forse si renderà necessario il conferimento di una delega ad hoc per la redazione del codice dell'emergenza, posto che il riassetto conseguente all'applicazione del procedimento «taglia-leggi» è possibile in presenza di una legislazione corposa che arrivi fino all'anno 1969 compreso. E possibile quindi che in questo caso sia necessaria una delega apposita, ed in tal senso credo che il Parlamento non abbia problemi a percorrere questa eventuale soluzione.

Saluto e ringrazio il dottor Catallozzi e l'avvocato Aiello per il loro contributo e do ora la parola al dottor Callea, vice prefetto dirigente dell'Ufficio semplificazione e AIR dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministro dell'interno.

Dottor Callea, da quanto avrà potuto ascoltare dai referenti degli altri Ministeri, le questioni poste riguardano soprattutto il futuro, cioè la procedura di riassetto e l'eventuale opportunità per i settori esclusi di essere inseriti in un allegato, anche ai soli fini enunciativi, per dare un quadro della legislazione fino al 1970.

Ricordo poi le osservazioni dei Servizi studi di Camera e Senato – non mi sembra ce ne siano ancora per la sua materia da parte delle Commissioni competenti – sulle quali voi potrete naturalmente svolgere le vo-

stre considerazioni, eventualmente anche con una nota scritta che potrete fare avere alla Commissione, possibilmente entro la settimana prossima.

CALLEA. Signor Presidente, a nome dell'amministrazione che qui rappresento, desidero rivolgere a lei ed alla Commissione un saluto e un ringraziamento per l'opportunità, offerta anche al Dicastero dell'interno, di illustrare in questa sede l'attività svolta, peraltro particolarmente corposa.

La natura e la diversità delle attribuzioni del Ministero, unitamente alla complessità della propria articolazione interna – ricordo che il Ministero riassume quattro ordinamenti di personale e molteplici funzioni estremamente delicate per il Paese – danno già l'idea del tipo e della mole di attività che abbiamo sviluppato nel corso dell'ultimo quadrimestre 2008 e, a seguire, fino alla emanazione dello schema di decreto legislativo oggi all'esame della Commissione.

Per quanto attiene al metodo, naturalmente non posso che rifarmi a quanto già riferito a questa Commissione con una relazione del gennaio dello scorso anno, pubblicata il 17 giugno, sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Rispetto a quanto segnalato in quella relazione fornirò degli aggiornamenti, considerato che nei mesi successivi l'attività è continuata anche in riferimento al lavoro svolto sul decreto-legge n. 200 del 2008 e sulla relativa legge di conversione e sulle ulteriori indicazioni sopraggiunte dal Dipartimento per la semplificazione normativa in ordine alle modalità di individuazione delle norme. Il metodo che abbiamo seguito è quello di una verifica a più riprese, condotta con un metodo che ha coinvolto tutte le articolazioni del Ministero, che è partita dall'ufficio centrale legislativo, che ha coordinato, e che via via, tramite i dipartimenti e le direzioni centrali, ha raggiunto i servizi di fatto fruitori delle norme.

Questo metodo ha visto, tra l'altro, due tempi di verifiche, la prima relativa ai 5.000 provvedimenti che sono stati segnalati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, come sfuggiti al primo censimento effettuato nel 2007. Questo ha reso necessario una verifica ad hoc sui 5.000 provvedimenti e poi una ulteriore verifica sulla sintesi dei 5.000 provvedimenti più quelli individuati nella prima fase.

Abbiamo effettuato questo tipo di riscontro a più riprese per ridurre al minimo il margine di errore, che in questo tipo di attività è fisiologico, ma anche per, al contempo, limitare allo stretto indispensabile i provvedimenti da mantenere in vita.

Le attività descritte si sono anche intersecate, come già sottolineato, da dicembre 2008 a febbraio 2009, con quelle di verifica sui 29.000 atti per i quali il decreto-legge n. 200 del 2008 ha previsto l'abrogazione espressa. Per questo ultimo provvedimento, in particolare, oltre ad aver già richiesto, in un rapporto di collaborazione costante e continuo con il Dipartimento per la semplificazione normativa, in sede di emanazione prima e di conversione dopo, l'espunzione di alcuni provvedimenti che ri-

tenevamo di dover mantenere in vita, abbiamo cercato di dare il nostro contributo al Dipartimento stesso per l'individuazione e la valutazione delle disposizioni normative riguardanti l'assetto territoriale e la denominazione dei comuni, che, al momento, sono ricomprese nell'Allegato 1, ma che sono soggette ad una valutazione circa la loro espunzione dall'Allegato stesso.

Nel mese di gennaio abbiamo trasmesso alla semplificazione un primo elenco di provvedimenti che per noi era definitivo, ma a seguito degli approfondimenti ulteriori circa le modalità di individuazione dei provvedimenti stessi, mi riferisco al problema delle novelle e del rapporto tra decreti-legge e leggi di conversione o alla opportunità di indicare singoli articoli per i quali dei provvedimenti dovessero rimanere in vita, si è resa necessaria un'ulteriore attività di riscontro e verifica, sempre condotta con lo stesso metodo appena illustrato, per arrivare a definire meglio quegli elenchi e ritrasmetterli integrati in via definitiva.

I risultati dell'analisi condotta, cito alcuni numeri per dare l'idea di ciò che ha interessato il Ministero dell'interno, che risultano dall'analisi degli Allegati 1 e 2 allo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 118) sono i seguenti. Il Ministero dell'interno ha individuato 274 provvedimenti di proprio interesse, che applica e che comunque riguardano, sia in modo più specifico che generico, l'attività che svolge. Di questi, 112 – che su 2.456 sono circa il 4,6 per cento – sono quelli per i quali il Ministero dell'interno è stata considerata l'amministrazione prevalente, cioè direttamente e prioritariamente interessata alla «gestione» del provvedimento stesso e quindi ad un eventuale riassetto che lo dovesse coinvolgere; 77 sono stati quelli segnalati da altre amministrazioni considerate prevalenti; 23 quelli valutati a carattere generale; 20 quelli rientranti tra i settori esclusi e quindi non inseriti nell'Allegato 1; 42 quelli riguardanti l'assetto territoriale e le denominazioni delle province per i quali il Ministero dell'interno ha l'iniziativa legislativa in Parlamento.

Relativamente ai settori esclusi, anche noi consideriamo con assoluto favore l'elencazione di tali settori nell'ambito di un elenco ricognitivo che possa essere allegato a un provvedimento, soprattutto al fine di dare certezza.

La nostra amministrazione, come detto, ha 20 provvedimenti che rientrano tra i settori esclusi, a prescindere da quelli (22 o 23) che riguardano l'attuazione di accordi internazionali o ratifiche di atti comunitari. Comunque non è da escludere – data la natura soprattutto delle norme previdenziali ed assistenziali, relative ai comparti della Pubblica sicurezza o dei Vigili del fuoco, che hanno visto una stratificazione nel tempo di norme di cui abbiamo chiesto la salvaguardia – che successivamente possa emergere qualche norma sfuggita alla ricerca. Torno quindi a ribadire che un elenco di tal genere è utile a fare chiarezza.

Non ho visto nel dossier prodotto dai Servizi studi di Senato e Camera osservazioni in ordine all'attività svolta dal Ministero dell'interno per ciò che concerne l'individuazione delle norme da salvare. Questo, al-

meno allo stato, ci dà una grande soddisfazione relativamente alla bontà del lavoro svolto.

Sul riordino normativo, che potrà seguire questo tipo di attività, anticipo che sono allo studio gli elenchi degli atti salvati e stiamo ultimando quello dei provvedimenti *post* 1970 attualmente vigenti. Attraverso il confronto tra normative che regolano la stessa materia *ante* e *post* 1970, intendiamo verificare l'opportunità di procedere ad un eventuale riassetto.

Anche per questa fase, valgono le stesse considerazioni che abbiamo espresso per l'attività svolta, che coinvolge a cascata tutte le articolazioni del Ministero dell'interno. In considerazione anche del fatto che l'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005 – come novellato – non impone un riordino, stiamo valutando l'opportunità di procedere eventualmente a riassetti riguardanti normative di dettaglio *ante* 1970.

L'Amministrazione dell'interno, già da tempo, ha prodotto legislazioni di settore con finalità di riordino; mi riferisco ad esempio al Testo unico sull'immigrazione, al recente riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla riforma della carriera prefettizia ed allo stesso TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che è stato, ed è tuttora, sottoposto a verifica, ma che costituisce un blocco normativo di per sè coordinato e già oggetto di riassetto e, infine, alla legislazione in materia di cittadinanza.

Pertanto, riteniamo che elaborare un codice della legislazione del Ministero dell'interno rappresenti un'operazione estremamente faticosa e nello stesso tempo non congrua rispetto al risultato che si intende raggiungere.

Proprio per andare incontro all'orientamento perseguito attraverso questa azione – *in itinere* – di disboscamento della legislazione ante 1970, verificheremo se la normativa *ante* 1970 relativa ai settori di nostra competenza possa essere abrogata, per poi procedere a un riordino attraverso normative future.

PRESIDENTE. Quindi il Ministero dell'interno segnala solo provvedimenti contenuti nell'Allegato 2, che indica gli atti normativi da sottrarre all'effetto abrogativo del decreto-legge n. 200 del 2008. Segnalo tuttavia che ci sono alcune normative che riguardano il Dicastero dell'interno, divise per materia, che sono state inserite nel capo relativo alla Presidenza del Consiglio.

CALLEA. È possibile che tali normative siano sfuggite alla nostra analisi.

PRESIDENTE. È chiaro che nel merito non le chiediamo una verifica immediata, la preghiamo tuttavia di farci pervenire una nota entro martedì o mercoledì della prossima settimana, in modo che possiamo valutarla per dare un'eventuale conferma o, per spiegare il motivo di certi inserimenti o, mancati inserimenti, qui segnalati.

CALLEA. Studieremo questa ulteriore documentazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Callea per il contributo offerto ai nostri lavori. Do ora la parola al consigliere Lipari, capo ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri, accompagnato dalla dottoressa Palmieri e dalla dottoressa Castaldo.

Gli Affari esteri hanno avuto la fortuna di essere «ripescati» fra i settori esclusi, però questo non vi esime, per dare certezza normativa, dall'inserire le norme che riguardano i trattati e la loro ratifica e che fanno parte delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi ai sensi dell'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2006.

Chiedo quindi al consigliere Lipari una sua valutazione sul lavoro svolto in questo ambito ed eventuali ulteriori contributi che ritiene possano essere utili alla Commissione.

LIPARI. Il Ministero degli affari esteri, come avrete notato, ha una competenza molto ampia, e la relativa produzione legislativa, almeno sul piano formale, è estremamente voluminosa. Ricordo, peraltro, che la nuova formulazione dell'articolo 14, comma 17, esclude espressamente dall'effetto del «taglia-leggi» i provvedimenti normativi che hanno come oggetto l'esecuzione e l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Ciò nonostante, sulla base della utile indicazione del parere del Consiglio di Stato, si è ritenuto opportuno effettuare nel merito una ricognizione.

Credo che questa sia un'indicazione estremamente utile, perchè ci proietta immediatamente verso la cosiddetta «seconda fase» di questa operazione. Infatti, mentre non nascondiamo alcune perplessità di carattere tecnico in ordine all'effetto abrogativo immediato, almeno nel settore degli affari esteri, sicuramente la fase di riordino ci vede impegnati in modo particolarmente attivo.

Sostanzialmente, oltre ad un'accurata ricognizione dei provvedimenti normativi esclusi dall'effetto abrogativo e ad un'individuazione di quei 108 atti normativi di competenza degli Affari esteri *ante* 1970 che non devono essere abrogati, perchè tuttora ritenuti utili, stiamo tentando di operare un riordino di questa normativa.

Si sta procedendo in due direzioni diverse. Per quanto riguarda l'attività normativa strettamente collegata alla ratifica e all'esecuzione dei trattati internazionali, si ipotizza di individuare quei provvedimenti che sono ormai privati di effetti o che sono destinati ad essere superati, ma soprattutto di predisporre una banca dati di agevole lettura, rinvigorendo un'esperienza vissuta negli anni Ottanta: quella della cosiddetta banca dati dei trattati internazionali (ITRA), che ha avuto sicuramente l'effetto di consentire una lettura agevole per materia e per area geografica dei trattati in vigore, allo scopo non soltanto di individuare la normativa tuttora vigente, ma anche di consentire all'operatore una ricognizione delle disposizioni in vigore in un determinato ambito geografico o settore operativo.

Per altro verso, per quanto riguarda la materia normativa che è di derivazione per così dire interna, ma strettamente legata all'attività di competenza del Ministero, si intende operare un riassetto molto profondo. Mi riferisco, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che contiene l'ossatura dell'organizzazione del Ministero, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967, che riguarda l'attività consolare all'estero. Si tratta di due normative importanti, che però hanno risentito del passare del tempo e che quindi necessitano di una «registrazione» piuttosto rilevante. In tal senso è in corso un'attività significativa che dovrebbe dare luogo, nei prossimi mesi, ad una proposta concreta di decreto delegato, che potrebbe inserirsi in modo armonico nel disegno di riassetto. È allo studio anche un'operazione più ambiziosa, quella di riordinare integralmente tutta la legislazione collegata al Ministero degli affari esteri. Tutto sommato, la dimensione complessiva della legislazione (un centinaio di provvedimenti normativi, alcuni dei quali molto brevi), potrebbe anche consentire lo svolgimento di un'operazione di riassetto. Al momento, il nucleo forte è tuttavia rappresentato dalle due normative cui ho fatto riferimento e credo che ci possano essere i presupposti per dare vita ad una proposta di riordino significativo.

Sullo schema del provvedimento non ci sono altre osservazioni da parte del Ministero sul piano tecnico.

PRESIDENTE. Lei, consigliere Lipari, ha citato il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che organizza il Ministero, ma nell'estratto relativo al Ministero degli esteri questo provvedimento non viene contemplato. Si tratta di una fonte legislativa o regolamentare? Lo chiedo perchè il decreto del Presidente della Repubblica approvava indifferentemente regolamenti e decreti delegati.

LIPARI. Certo. È in forza di una delega che tale provvedimento è stato poi attuato...

PRESIDENTE. Nell'elenco in nostro possesso però non è riportato.

LIPARI. Questo accade perchè tale norma rientrava già tra quelle che rimangono in vigore e quindi non si è posta la necessità di recuperarla. Comunque non viene riportata nemmeno nell'Allegato 2.

PRESIDENTE. Può darsi che tale disposizione sia stata ritenuta un regolamento.

LIPARI. No, si tratta di un testo unico.

PRESIDENTE. In tal caso la questione non si pone.

Ricordo che ci è pervenuto un parere senza osservazioni da parte della Commissione esteri del Senato e che il sottosegretario Craxi in

quella sede ha dato informazioni in ordine alla predisposizione dell'elenco delle leggi riconducibili ai settori esclusi.

Un'ultima questione. Il dottor Famiglietti, in rappresentanza del Ministero dei beni culturali, dopo aver ricordato come i trattati internazionali rientrino tra i settori esclusi ai sensi dell'articolo 14, comma 17, ci ha segnalato come alcuni accordi specifici, successivamente ratificati con legge, siano presenti nell'Allegato 1. A suo parere, ove tale scelta venisse confermata, sarebbe necessario inserire nel medesimo Allegato 1 anche l'accordo internazionale tra Italia e Francia concernente Palazzo Farnese a Roma e l'Hotel de la Rochefoucault-Doudeauville a Parigi? Si tratta del Regio decreto-legge n. 840 del 1937, nonchè della relativa legge di conversione, la n. 2528 del 23 dicembre dello stesso anno. Vi segnaliamo questo problema.

LIPARI. Rispetto ad un prima lista che ci aveva fornito la Presidenza, abbiamo operato un'integrazione di circa 200 provvedimenti normativi e abbiamo inserito anche questo accordo di sede.

PRESIDENTE. Benissimo, abbiamo quindi risolto il problema.

LIPARI. L'abbiamo indicato espressamente. Comunque, effettueremo in proposito una ulteriore verifica.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Callea e il consigliere Lipari e dichiaro conclusa l'audizione odierna. Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.